

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII) .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII) .....	»	14
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	15
GIUSTIZIA (II) .....	»	28
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	55
DIFESA (IV) .....	»	58
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	67
FINANZE (VI) .....	»	85
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	100
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	133
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	182
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	213
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	235
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	246

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI.**

AGRICOLTURA (XIII) .....	<i>Pag.</i>	250
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	263
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	278
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE .....	»	287
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	292
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI .....	»	294
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	296

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. Esame C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del  
presidente Antonino LO PRESTI.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010,  
n. 102, recante proroga degli interventi di coopera-  
zione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace,  
di stabilizzazione e delle missioni internazionali  
delle Forze armate e di polizia.**

**Esame C. 3610 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere con condi-  
zioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provve-  
dimento in titolo.

Arturo IANNACCONE, *relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei paesi coinvolti in eventi bellici, delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, nonché disposizioni strumentali allo svolgimento delle

sudette iniziative. In particolare gli articoli 1, 2 e 4 elencano i vari interventi da finanziare, indicando partitamente per ciascuno di essi le risorse messe a disposizione.

Intende preliminarmente soffermarsi su alcune criticità presenti nel disegno di legge in esame, in relazione alle quali è sua intenzione rappresentare alle Commissioni di merito specifici rilievi. In particolare modo, segnala che l'articolo 3, ai commi 6, 7 e 8, replica disposizioni sostanzialmente coincidenti con altre già vigenti nell'ordinamento. Lo stesso articolo, ai commi 12 e 13, reca una disciplina che, per alcuni versi, appare poco chiara e forse non pienamente coordinata. Quanto all'articolo 5, comma 10, rileva che lo stesso appare censurabile sul piano del corretto uso delle fonti normative primarie in quanto, al fine di disporre la proroga del Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, incide su disposizioni di rango secondario. Infine l'articolo 2, comma 10, prevedendo il finanziamento della partecipazione italiana alle attività del Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI), anche mediante l'istituzione di una Fondazione di diritto privato, non specifica affatto quali siano i compiti, la struttura e gli obiettivi dell'istituenda fondazione.

Doris LO MORO ringrazia il relatore per il lavoro istruttorio prodotto, che dichiara di condividere pienamente. Invita peraltro a riflettere sul contenuto dell'articolo 2, comma 10. In esso si prefigura la costituzione di una fondazione di diritto privato e si prevede uno stanziamento riferito al secondo semestre del 2010. Tuttavia, né dall'articolato né dalle relazioni che accompagnano il provvedimento si riesce a desumere quali finalità tale fondazione sia chiamata a realizzare, tali da giustificare l'utilizzo delle risorse previste, né si comprende quale sia la quota parte del finanziamento ad essa destinata.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, considera fondate le riserve espresse dall'onorevole Lo Moro, da cui peraltro sembra emergere anche l'incongruenza di un finanziamento per un periodo così limitato ad una struttura non ancora costituita.

Arturo IANNACCONE, *relatore*, dichiarandosi disponibile ad integrare in tal senso la proposta di parere, passa quindi ad illustrarla:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3610 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo, volto a disciplinare i profili normativi connessi alla proroga fino al 31 dicembre 2010 della partecipazione di personale italiano alle diverse missioni internazionali che vedono impegnato il nostro Paese, introducendo una normativa strumentale al loro svolgimento o rinviando a quella esistente; non appaiono tuttavia riconducibili a tale ambito normativo i commi 6 e 10 dell'articolo 5, i quali, rispettivamente, riguardano i concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e la proroga fino a non oltre il 31 dicembre 2011 dell'incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, tema di cui non risulta esservi traccia né nel titolo né nel preambolo del decreto-legge;

secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento effettua ampi rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria – più volte auspicata dal Comitato – che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse; essendosi scelto di perpetuare la lunga e complessa catena di rinvii normativi per la disciplina in materia penale (e segnatamente al decreto-legge n. 152 del 2009 nonché al decreto n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla peculiare disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2001) il Comitato ribadisce che tale modalità di produzione normativa non appare coerente con le esigenze di certezza e conoscibilità del diritto maggiormente rilevanti proprio nel delicato ambito della legge penale, rendendo quindi sicuramente urgente un riordino delle norme di settore in un testo organico, come peraltro richiesto nell'ordine del giorno 9/3016/6, presentato alla Camera lo scorso 17 dicembre in occasione di un precedente analogo decreto-legge, ed accettato dall'Esecutivo che ha quindi presentato al Senato il disegno di legge n. 2099, recante delega al Governo per l'emanazione del codice penale delle missioni militari all'estero;

in relazione alla prossima entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il provvedimento reca una "clausola di corrispondenza", secondo cui "a decorrere dal 9 ottobre 2010, i rinvii contenuti nel presente decreto a disposizioni originariamente previste da fonti diverse e attualmente riprodotte nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010" che, seppure opportuna, andrebbe tuttavia integrata con i riferimenti puntuali alla corrispondenza tra le vecchie

norme e quelle riprodotte nel nuovo corpus legislativo e regolamentare; inoltre, sul citato codice, pur approvato in tempi recentissimi e non ancora vigente, già intervengono sia novelle (all'articolo 5, comma 4, ed all'articolo 6, comma 2) sia un'integrazione conseguente ad una interpretazione autentica della disciplina attualmente vigente (all'articolo 5, comma 6);

in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari, il provvedimento si caratterizza come disciplina ampiamente derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate ovvero sia richiamata la normativa vigente in materia di missioni militari, in funzione del mantenimento delle deroghe da essa già previste; vi sono infine discipline implicitamente derogatorie rispetto all'ordinamento vigente per la quali sarebbe invece opportuno indicare espressamente le norme derogate, secondo quanto statuito dall'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo dell'efficacia delle norme nel tempo, il decreto-legge assume efficacia retroattiva in quanto, pur approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 24 giugno, è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 7 luglio mentre le disposizioni del provvedimento sono applicabili dal 1° luglio 2010; inoltre, esso reca due disposizioni di interpretazione autentica (articolo 3, comma 7 e articolo 5, comma 6);

il provvedimento, infine, adotta espressioni imprecise; ad esempio, l'articolo 1, comma 6, dispone che il "Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari"; anche la rubrica dell'articolo 1 appare imprecisa in quanto recita "Iniziativa in favore dell'Afghanistan" mentre i commi 3, 4 e 6 dell'articolo si riferiscono anche al Pakistan;

il disegno di legge di conversione presentato dal Governo è corredato sia

della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

si verifichi la portata normativa dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8 – ove, rispettivamente, si convalidano attività compiute dal 1° gennaio 2009, si interpreta l'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008 nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo e si dispone sui residui contabili – dal momento che si tratta di disposizioni sostanzialmente coincidenti con altre già vigenti quali, in particolare, i commi 6 e 7 e 8 dell'articolo 3, del decreto-legge n. 1 del 2010 e l'articolo 1, commi 7 e 8, della legge n. 108 del 2009;

si sopprima la disposizione di cui all'articolo 5, comma 10 – secondo cui "l'incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato ...non oltre il 31 dicembre 2011" – in quanto la norma incide su disposizioni di rango secondario, in difformità rispetto a quanto statuito dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, punto 3, lettera e); ciò in quanto essa modifica un termine fissato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che nominava il Commissario Straordinario per dodici mesi poi prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2009 che faceva seguito al DPCM

20 novembre 2009, n. 171, che operava una modifica dell'articolo 51 dello statuto della CRI (atto di natura regolamentare approvato anch'esso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97) volta ad elevare a 24 mesi la durata massima dell'incarico di commissario straordinario; in quest'occasione, invece, si determina una ultrattività del decreto presidenziale di nomina ed una surrettizia modifica dello Statuto della Croce Rossa che, come detto, esclude che l'incarico del Commissario straordinario possa eccedere i due anni; in alternativa alla soppressione della disposizione, potendo la fonte primaria autorizzare l'Esecutivo ad adottare le relative modifiche alla disciplina secondaria, si proceda a riformulare in tal senso la norma in questione.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 2, comma 10 – che finanzia la partecipazione italiana, anche mediante l'istituzione di una Fondazione di

diritto privato, alle attività del Segretariato Permanente dell'Iniziativa, per attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti all'Iniziativa Adriatica Ionica (IAI) – dovrebbe valutarsi l'esigenza di chiarire compiti, struttura ed obiettivi dell'istituenda fondazione (di cui non viene fatta alcuna menzione nemmeno nella relazione illustrativa), nonché l'entità delle risorse finanziarie ad essa assegnate;

all'articolo 3, commi 12 e 13 – ove si dispone che «I contratti degli esperti ...sono prorogati di dodici mesi» e si prevede che essi siano stipulati «ai sensi dell'articolo 1, comma 01, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,... con uno o più decreti del Ministro degli affari esteri» – dovrebbe precisarsi se la proroga discenda direttamente dalla legge o richieda ulteriori atti amministrativi ed in che termini operi il richiamo esplicito al comma 01 dell'articolo 1 del decreto n. 368 (che recita: il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato)».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 15.50.**

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)**

---

#### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	7
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 13 luglio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.30 alle 14.50.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

- DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.  
C. 3610 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 8

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Edmondo CIRIELLI, indi del vicepresidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga, e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Alfredo Mantica.*

**La seduta comincia alle 11.40.**

**DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.**

**C. 3610 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2010.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA ribadisce la convinta impostazione multilaterale che caratterizza l'impegno dell'Italia nel mantenimento della pace e nella ricostruzione delle aree di crisi e che ha

accreciuto la credibilità internazionale del nostro Paese. Sottolinea la marcata valenza politica degli interventi che sviluppano di pari passo azione civile ed azione militare in un'ottica integrata ed amalgamata che ha nel tempo delineato un vero e proprio modello italiano nelle operazioni di pace.

Nel richiamare la cadenza semestrale delle autorizzazioni di spesa, conferma la disponibilità del Ministero degli affari esteri a riferire al Parlamento ogni qual volta sia richiesto sui contesti politici di ciascuna missione.

Evidenzia quindi come la missione in Afghanistan costituisca il più importante banco di prova per la comunità internazionale ed in particolare per la NATO, anche in relazione all'elaborazione del suo nuovo concetto strategico. Rileva l'importanza dell'imminente conferenza di Kabul il prossimo 20 luglio che seguirà quella di Londra e rafforzerà il processo della cosiddetta «afghanizzazione», vale a dire della transizione della sicurezza, dell'autogoverno e dello sviluppo, secondo cui la missione internazionale si incentrerà su forme di accompagnamento, assistenza ed addestramento, anche con il nuovo comandante Petraeus. Menzionando la visita



recente a Kabul e ad Islamabad di una delegazione della Commissione affari esteri, ricorda l'apprezzamento generale riscosso dall'Italia per il suo impegno nell'area. Auspica invece una più incisiva azione dell'Unione europea, il cui Piano per l'Afghanistan e il Pakistan ha recepito molte indicazioni italiane. Tra i vari interventi per l'Afghanistan, cita la convenzione con la RAI per lo sviluppo dei locali mezzi di comunicazione, l'assistenza formativa nel settore giudiziario, nella diplomazia, nella pubblica amministrazione, nonché la collaborazione con la Banca d'Italia e la Guardia di Finanza. Con riferimento al Pakistan, dà atto al governo di Islamabad dell'efficace contrasto ai talebani nelle zone di confine, ribadendo l'appoggio politico-strategico dell'Italia, oltre al sostegno finanziario per la conversione del debito, che sarà confermata a metà ottobre a Bruxelles nella riunione del Gruppo degli Amici del Pakistan democratico.

Passando al Libano, sottolinea positivamente i progressi nel controllo della parte meridionale da parte delle autorità libanesi ed esprime apprezzamento per la tempestività di intervento di UNIFIL che ha sinora evitato che vi fosse alcun nuovo attacco nei confronti di Israele. Nel precisare i termini dell'impegno italiano, che ammonterà nel secondo semestre a 1.780 unità oltre all'esercizio fino a tutto settembre del comando navale, rimarca come l'Italia sia il secondo paese donatore ed abbia un ruolo di apri-pista. Evidenzia, in particolare, l'importanza del nostro contributo al funzionamento del tribunale internazionale per l'assassinio di Rafiq Hariri.

Quanto ai Balcani, richiama l'impegno di ampio respiro dell'Italia per la piena integrazione euro-atlantica della regione, che è stato ulteriormente riconfermato nel vertice di Sarajevo all'inizio di giugno. Auspica poi la liberalizzazione dei visti entro l'anno per Albania e Bosnia-Erzegovina. Ritiene in proposito importante l'iniziativa italiana per la costituzione di una macro-regione adriatico-jonica su cui si dichiara pronto a riferire quanto prima

al Parlamento nel dettaglio. Manifesta comunque viva preoccupazione per la situazione in Bosnia-Erzegovina, in quanto le elezioni del prossimo ottobre potrebbero vedere l'affermazione dei partiti identitari esponenziali delle tre comunità etniche. Quanto alla missione KFOR, ribadisce il passaggio dalla funzione di controllo del territorio a quella di presenza sul territorio stesso, anche in virtù dell'accresciuto ruolo della polizia kosovara. Confida che l'imminente sentenza della Corte dell'Aja non pregiudichi l'avviato processo relativo allo *status* del Kosovo in attuazione del piano Ahtisaari, rilevando positivamente la partecipazione dei serbi delle province centro-meridionali.

Fra le altre priorità, si sofferma sulla difficile situazione dello Yemen, su cui convergono diversi fattori di destabilizzazione: terrorismo, pirateria, povertà, immigrazione somala, conflittualità tribale. Ricorda lo sforzo della comunità internazionale che ha dato vita al Gruppo degli Amici dello Yemen, ma richiama l'esigenza di una responsabilizzazione a livello regionale dell'Arabia Saudita, della Lega araba, del Consiglio di cooperazione del Golfo. Venendo alla Somalia, ricorda altresì la priorità storica del Corno d'Africa per l'Italia. Esprime quindi viva preoccupazione per la diffusione del fondamentalismo che ormai prevale sulla tradizionale laicità dello Stato somalo e che proprio recentemente si è reso responsabile dei tragici attentati in Uganda. Analoga preoccupazione manifesta per l'Eritrea, da cui partono notevoli flussi migratori sulla spinta di un regime ormai dittatoriale. Ribadisce poi l'attenzione dell'Italia per tutta l'area IGAD ed in particolare per il Sudan anche in vista del referendum del gennaio 2011 sulla secessione del Sud.

Sotto il profilo dell'impegno multilaterale, evidenzia come l'Italia sia il paese occidentale che impegna il maggior numero di « caschi blu » dal 2006. Auspica in particolare che l'ONU accresca la cooperazione con le organizzazioni regionali e soprattutto con l'Unione Africana. Richiama quindi l'importanza dei fondi fiduciari della NATO sia in Afghanistan che

in Iraq, oltre che nella lotta alla pirateria. Rinnova il sostegno italiano all'OSCE che si riunirà a breve ad Almaty per valutare la nuova architettura della sicurezza europea sotto presidenza kazaka. Quanto alle missioni UE, nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), segnala come l'Italia sia il secondo contributore dopo la Francia con quasi duemila unità.

Accenna infine, nelle norme sul regime degli interventi di cooperazione, alla necessità della proroga di un anno dei contratti degli esperti, fatta salva l'introduzione per la prima volta di un limite d'età.

Franco NARDUCCI (PD) chiede chiarimenti sulla decisione relativa alla riduzione delle risorse destinate agli interventi di cooperazione allo sviluppo nel Corno d'Africa e in Libano che rappresentano aree prioritarie per la politica estera dell'Italia.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD), nel ringraziare il sottosegretario Mantica per la consueta precisione e ricchezza di informazioni fornite, rileva come vi sarebbe bisogno di più occasioni per affrontare in sede parlamentare il merito delle diverse missioni. Ponendo quindi innanzitutto una questione di metodo, ricorda come ogni sei mesi – nella migliore delle ipotesi – il Parlamento si trovi a dover ratificare delle decisioni di spesa assunte dal Governo relative alle singole missioni internazionali, senza poter tuttavia entrare nel merito delle strategie degli obiettivi che riguardano le missioni stesse. Lamenta quindi una mancanza di strumenti parlamentari per poter intervenire efficacemente e in modo organico su questi aspetti anche al fine di consentire alle truppe di operare in una cornice di maggiore certezza. Ricorda al riguardo che le Commissioni riunite Esteri e Difesa, pur avendo avviato ormai da diverso tempo l'esame in sede referente di alcune proposte di legge volte ad introdurre una legge quadro sulle missioni internazionali che potrebbe almeno in linea di principio risolvere i problemi dianzi

segnalati, negli ultimi due mesi hanno dedicato a tale argomento soltanto poche sedute.

Ricorda altresì come, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2010, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per il primo semestre 2010, l'Assemblea della Camera abbia approvato un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo ad adottare iniziative per l'introduzione della citata disciplina quadro, senza che a questo atto di indirizzo abbia fatto seguito un impegno concreto da parte dell'Esecutivo e della maggioranza per accelerare l'iter legislativo delle citate proposte di legge. Venendo ora all'esame delle singole missioni, per quanto riguarda l'Afghanistan fa presente come l'incremento del contingente militare italiano fosse già stato preannunciato e discusso in occasione della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per il primo semestre 2010. Analoghe considerazioni formula in merito alla partecipazione italiana alle missioni nei Balcani e al decremento subito dal contingente italiano in tale teatro operativo.

Lamenta inoltre una riduzione delle risorse destinate alla cooperazione generalizzata a tutti i teatri operativi, nonostante le affermazioni di principio formulate dal Governo in numerose occasioni che sembrerebbero andare in tutt'altra direzione. Si tratta di un fenomeno che, a suo avviso, non risulta coerente con gli obiettivi che dovrebbero caratterizzare la presenza italiana nei diversi teatri operativi, posto che su tali obiettivi incide non solo l'elemento militare ma anche quello civile impegnato nella ricostruzione del tessuto sociale. Sottolinea come la citata riduzione delle risorse faccia il paio con il decremento delle risorse destinate dalla legge finanziaria 2010 alla cooperazione allo sviluppo.

Inoltre, chiede chiarimenti al Governo in merito all'istituzione prevista dal presente provvedimento di una *task force*

presso il Ministero degli affari esteri, collocata al di fuori della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Difesa evidenzia una diminuzione del ruolo della guardia di finanza in tutti i teatri operativi, ivi compresi quelli in cui vi sarebbe bisogno di un maggiore concorso della Guardia di finanza per il controllo delle frontiere e per l'addestramento delle Forze di polizia locali. Per quanto riguarda le missioni nei Balcani, nel segnalare la mancanza di risorse per la cooperazione, ricorda come in merito alla diminuzione delle truppe in Bosnia-Erzegovina la Commissione Difesa abbia già avuto modo di svolgere alcuni approfondimenti e che riguardo alla missione in Kosovo il sottosegretario Cossiga, rispondendo ad un atto sindacato ispettivo, ha già evidenziato come l'Italia per problemi di *budget* non abbia potuto assumere il comando della missione. Auspica comunque che in tale regione vi sia un maggiore impegno italiano considerata la situazione di instabilità che continua a caratterizzare l'intera area. Infine, chiede al Governo elementi di informazione in merito alla partecipazione italiana alla missione in Sudan.

Mario BARBI (PD) rileva che il provvedimento in esame stanziava, relativamente ad un solo semestre, risorse per interventi di cooperazione pari a circa il 10 per cento di quanto stabilito per tali interventi dalla legge finanziaria per il 2010. Al riguardo osserva che sarebbe preferibile non ricorrere a rifinanziamenti parziali nel corso di un esercizio finanziario, peraltro a destinazione vincolata, ma assicurare risorse certe sin dall'inizio dell'anno. Ritiene infatti che l'attività di cooperazione necessiti di una pianificazione generale, in considerazione del fatto che la prevedibilità rappresenta una condizione necessaria per assicurarne l'efficacia.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, replicando ai deputati intervenuti, ritiene che stanziamenti aggiuntivi per la cooperazione, come quelli disposti dal decreto-

legge in titolo, rappresentino sempre un fatto positivo, osservando in proposito che il concetto di cooperazione si va modificando e che accanto alle risorse indicate dall'onorevole Barbi, relative agli interventi bilaterali, vanno considerate le iniziative multilaterali.

In relazione alle osservazioni dell'onorevole Mogherini Rebesani rileva che le politiche da seguire nei confronti del continente africano meritino un approfondimento, ritenendo personalmente preferibile, rispetto ad interventi condizionati dall'emergenza o ad aiuti limitati ai Paesi « virtuosi », un approccio che veda l'Africa non solo come beneficiaria di aiuti a dono ma come un'opportunità di investimento per gli investitori italiani. In tal modo si eviterebbe di lasciare campo libero ad una politica di intervento, come quella cinese, che non aiuta i progressi nel campo della tutela dei diritti umani o della democrazia. Osserva peraltro che l'organizzazione del campionato mondiale di calcio appena concluso abbia rappresentato un indubbio successo per il Sudafrica e tutto il continente.

Insieme all'Aghanistan e al Libano sottolinea che i Balcani occidentali rappresentano una delle priorità della politica estera italiana. In Kosovo si registrano progressi in maniera più lenta del previsto e occorre in ogni caso agire con grande equilibrio, in ragione della nostra amicizia con la Serbia e dei progressi compiuti da tale Paese verso l'integrazione europea, come dimostra la risoluzione di condanna della strage di Srebrenica approvata dal Parlamento serbo. Quanto agli stanziamenti a favore dell'Iniziativa Adriatico Ionica, pur non trattandosi di una missione all'estero, essa costituisce un *forum* di grande importanza per la gestione dei rapporti con i Paesi che appartengono a tale macro-regione.

In risposta all'onorevole Narducci, sottolinea come in Somalia sia difficile spendere risorse per attività di cooperazione a causa della difficile situazione del Paese e che in ogni caso per gli interventi uma-

nitari si deve, in qualche modo, trovare un'intesa con le milizie che controllano porzioni di territorio.

In conclusione dichiara la disponibilità del Governo a riferire in Parlamento sulla situazione dei Balcani occidentali con particolare riferimento alle iniziative regionali alle quali l'Italia partecipa, ovvero l'Iniziativa Adriatico Jonica e l'Iniziativa Centroeuropea.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, per quanto riguarda la missione in Darfur nel Sudan, a cui faceva riferimento la deputata Mogherini Rebesani, sottolinea come si tratti di una missione mista dell'Unione Africana e delle Nazioni Unite, alla quale l'Italia partecipa nelle attività propedeutiche all'avvio della missione stessa come, ad esempio, il supporto logistico. I relativi fondi sono sempre stati stanziati in funzione di tali attività, tuttavia il reale avvio della missione è legato alla fattiva collaborazione del Governo sudanese, che deve fornire i visti di ingresso per il personale militare, in mancanza dei quali la missione non può essere avviata. Rimane pertanto questo margine di ambiguità da parte del Governo sudanese che, evidentemente, non rinnega la missione, ma poi all'atto pratico non collabora fattivamente per l'avvio della stessa. Pertanto gli stanziamenti originariamente destinati a tale missione vengono inevitabilmente riallocati per altre finalità. Per quanto riguarda le altre osservazioni della deputata Mogherini Rebesani, nel segnalare come in merito ad alcuni specifici aspetti vi siano da parte del Governo differenti valutazioni politiche rispetto a quelle espresse dalla stessa deputata, ribadisce quanto già affermato dal Governo in sede di risposta ad atti di sindacato ispettivo ossia la volontà dell'Esecutivo di continuare a giocare un ruolo di primo piano in Kosovo, assumendo il comando della rinforzata zona nord, che include l'ex regione nord e l'ex regione ovest, diversamente affermato dalla stessa deputata Mogherini Rebesani secondo la quale il Governo non ha voluto assumere il comando della missione che KFOR.

Fa presente inoltre come problemi interpretativi possano nascere qualora, sulla base delle singole autorizzazioni di spesa, si intendano estrapolare decisioni di carattere più ampio, come ad esempio nel caso dell'impegno della Guardia di finanza nei vari teatri operativi. Segnala infatti che se è vero che le risorse destinate al pagamento dell'indennità di missione per il personale della Guardia di finanza possono apparire diminuite, è al contempo vero che tale diminuzione si verifica perché sono cambiati gli stati di avanzamento delle singole missioni – peraltro numerosissime – a cui il personale medesimo partecipa. L'evoluzione dell'iter formativo di queste missioni, infatti, fa sì che il personale della Guardia di finanza presente in teatro possa diminuire senza che ne risenta negativamente né il livello di partecipazione dell'Italia né il contributo offerto dalla Guardia di finanza. È evidente comunque che, stante il livello piuttosto contenuto delle autorizzazioni di spesa, anche una minima variazione della presenza di personale in teatro provoca degli effetti sui costi molto importanti.

Enrico PIANETTA (Pdl) sottolinea che la crescente presenza italiana nelle missioni internazionali contribuisce al prestigio del nostro Paese, come testimonia anche la recente intervista del Presidente Obama ad un giornale italiano, rilevando come la politica estera italiana rappresenti il Paese nel suo complesso e non solo la sua maggioranza governativa.

Nella lotta al terrorismo globale appare strategico affrontare la difficile situazione in Afghanistan e Pakistan. In Afghanistan occorre indebolire i talebani rafforzando nello stesso tempo le forze di sicurezza locali ed aumentando le attività di cooperazione. Manifesta viva apprensione per il ruolo svolto dall'Iran nella regione ed auspica il raggiungimento di risultati concreti nel corso della conferenza prevista a Kabul per il prossimo 20 luglio.

Esprime infine preoccupazione per la funzionalità dell'unità tecnica per la cooperazione in considerazione della riduzione del numero degli esperti a causa del

mancato rinnovo di taluni contratti sulla base dell'introduzione del limite di età.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD) chiede chiarimenti circa la mancata assegnazione alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo della gestione della *task force* per il Pakistan.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA precisa che la proroga dei contratti degli esperti addetti all'unità tecnica è volta a garantire la continuità degli adempimenti previsti dalla legislazione in materia e che l'introduzione del limite di età sana un'incongruenza non più sostenibile sul piano amministrativo.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Mogherini Rebesani sull'utilizzazione di

una *task force* specifica per l'utilizzo delle risorse per la cooperazione stanziata dal provvedimento in esame, rileva che essa discende dalla nuova organizzazione del Ministero in corso di implementazione che tra l'altro privilegia un approccio unitario in relazione alle aree di crisi.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti sul decreto-legge in esame – come stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite III e IV – è fissato per la giornata odierna, alle ore 16. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di associazioni di imprese (ANCE, ASSOBN, FINCO) e di rappresentanti di organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL, SIN.PA) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni, recanti « Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici » .....	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	14

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 13 luglio 2010.*

**Audizioni di rappresentanti di associazioni di imprese (ANCE, ASSOBN, FINCO) e di rappresentanti di organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL, SIN.PA) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni, recanti « Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici ».**

Le audizioni informali sono state svolte dalle 15.05 alle 16.15.

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 13 luglio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.25.

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	15
SEDE REFERENTE:	
Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , 4° serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. C. 3286 Siragusa ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	16
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di dati e informazioni al Governo</i> ) .....	20
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	20
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	21
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010 (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	23
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Emendamenti Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	27

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 13 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

#### SEDE REFERENTE

Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

**La seduta comincia alle 12.45.**

**Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.**  
**C. 3286 Siragusa.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2010.

Alessandra SIRAGUSA (PD) ricorda che la proposta di legge in titolo, intende porre rimedio ad una situazione alquanto particolare, creatasi a seguito delle sentenze n. 477 e n. 478 del Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia, che hanno annullato il concorso ordinario a dirigente scolastico, bandito il 22 novembre 2004, a seguito del ricorso presentato da due insegnanti escluse e successivamente bocciate per altre due volte da commissioni differenti.

Prescindendo in questa sede da valutazioni sul modo con il quale i *media* hanno dato notizia e commentato tale vicenda intende sottolineare che purtroppo la vicenda è stata molto, troppo semplificata, e che le informazioni fornite non sono state sempre corrette e approfondite.

Sottolinea che la magistratura penale ha avviato un'inchiesta a riguardo, successivamente archiviata in quanto non è stata rilevata alcuna irregolarità, né tanto meno reato.

Entrando nel merito delle motivazioni che hanno portato a presentare la proposta di legge in esame e delle conseguenti soluzioni che, dopo lungo approfondimento, sono sembrate adeguate a risolvere una vicenda complicatissima, che rischia di mettere in ginocchio il sistema scolastico siciliano che ha assoluto e urgente bisogno di avere dirigenti scolastici pienamente legittimati, ricordo che la motivazione dell'annullamento da parte del Consiglio di giustizia Amministrativa origina da un'interpretazione del decreto del Presidente del Consiglio di ministri 30 maggio 2001, n. 341, che stabilisce, ovviamente

per tutto il territorio nazionale, le modalità di composizione delle commissioni per il concorso a dirigente scolastico. Rileva che il Consiglio di giustizia Amministrativa ha tuttavia inteso individuare, solo per la Sicilia, la causa della caducazione delle procedure nella violazione del combinato disposto dell'articolo 8 del bando di concorso e dell'articolo 2, comma 7, del suddetto decreto, sul principio del collegio perfetto in fase di correzione degli elaborati scritti, avendo entrambe le sottocommissioni proceduto alla contemporanea correzione, unico rimanendo il presidente.

Rileva che è quindi stata annullata la correzione delle prove scritte, e quindi caducate queste e le altre prove sostenute successivamente, ma nella sentenza non viene mai messa in dubbio la veridicità e la bontà di tali elaborati che, a tutt'oggi, risultano validi a tutti gli effetti.

La giustizia siciliana ha quindi interpretato il decreto del Presidente del Consiglio di ministri 30 maggio 2001, n. 341, nel senso dell'obbligatorietà, per la correzione, del collegio perfetto, mentre diversa interpretazione del decreto è stata affermata per le procedure concorsuali di tutto il resto del territorio nazionale e confermato anche dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 6228 del 2008 e n. 7964 del 2009.

Evidenzia come, al culmine di una situazione alquanto particolare, a nulla è valsa la scoperta che in realtà, alcune centinaia – dai verbali visionati dagli avvocati dei dirigenti scolastici, che sono solo alcuni, risulterebbero circa trecento – di elaborati siano stati corretti dalla Commissione in composizione « regolare » (un presidente e due componenti); ancora una volta nel rigettare l'istanza di revocazione, il Consiglio di giustizia Amministrativa ha voluto ribadire il principio demolitorio « *erga omnes* » per salvaguardare il « bene della vita » delle due ricorrenti.

Pertanto, senza entrare nel merito delle motivazioni delle sentenze, osserva come i dirigenti scolastici siciliani – in forza della presenza del Consiglio di giustizia amministrativa, che è equiparato a sezione del Consiglio di Stato ma che ha giurisdizione solo per la Sicilia – abbiano subito un



diverso trattamento in sede giurisdizionale in spregio al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Carta costituzionale. Il fatto poi che agli oltre quattrocento dirigenti scolastici in questione, il Consiglio di giustizia amministrativa abbia sino ad oggi precluso la possibilità di intervenire nel procedimento che ha visto travolgere le loro posizione professionale e sociale, poiché non li ha considerati « controinteressati », solleva il dubbio della violazione della previsione costituzionale che riconosce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (articolo 24 della Costituzione), al soddisfacimento dei quali l'accertamento giudiziario definitivo è preordinato; o, ancora, può sollevare dubbi rispetto alla previsione secondo la quale « contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa » (articolo 113 della Costituzione). E nemmeno il successivo ricorso al rimedio eccezionale dell'opposizione di terzo, può ormai valere a colmare il *vulnus* al diritto alla difesa sancito dalla Costituzione.

Quanto agli eventuali profili riflessi in altre situazioni regionali, rileva come l'adozione del medesimo modello procedimentale ritenuto illegittimo dal Consiglio di giustizia amministrativa potrebbe dar luogo a ulteriori fonti di contenzioso nella situazione di disparità che l'amministrazione avrebbe in tal modo illegittimamente creato. Sicché, in definitiva, osserva come ci si trovi di fronte ad una situazione certamente straordinaria ed eccezionale, quale è assai raro incontrare, nella quale vengono in gioco e rischiano di confliggere, richiedendo pertanto una oculata composizione, numerosi e fondamentali principi di rango costituzionale, dagli articoli 24 e 111 sotto i diversi profili del rispetto dovuto alle decisioni giurisdizionali anche da parte del legislatore, alla altrettanto dovuta garanzia dei diritti di difesa correlati al giusto processo; all'articolo 97 della Costituzione anch'esso rilevante per i diversi aspetti della garanzia di buon fun-

zionamento delle attività amministrative nel fondamentale settore dell'istruzione pubblica e della rilevanza del principio di selezione ed accesso agli impieghi pubblici mediante concorso.

In tale situazione, ritiene che la composizione attraverso un intervento legislativo del complesso quadro di regole costituzionali, diritti personali ed interessi pubblici, debba necessariamente contemperare alcuni principi.

Non si è voluto ricorrere ad una soluzione legislativa che, mantenendo semplicemente ferma l'efficacia della graduatoria concorsuale dichiarata illegittima con le pronunce giurisdizionali, finirebbe per rendere vani quegli effetti delle pronunce medesime che lo stesso organo da cui promanano ha ritenuto di portata generale (e perciò « *erga omnes* »). La conseguenza che da ciò discende è chiara. L'effetto demolitorio che ha investito la graduatoria di concorso, fa sì che tale atto oggi non sia più esistente, ed impedisce altresì che essa possa essere mantenuta in vita, senza creare un *vulnus* di costituzionalità per violazione dell'articolo 24 della Costituzione.

Sottolinea che il gruppo del Partito democratico si è espresso contro forme di sanatoria *tout court*, che hanno riguardato la questione di cui oggi si discute. La conseguenza di tale profilo sta nel fatto che, essendo stata demolita la graduatoria concorsuale, i dirigenti scolastici attualmente nominati si troverebbero privi della legittimazione a ricoprire il posto mediante concorso, che è richiesta dal terzo comma dell'articolo 97 della Costituzione.

Su questo piano invece, un intervento legislativo di carattere riparatorio è compatibile col quadro costituzionale, tanto in via generale, quanto ed in particolare con riferimento al contemperamento dei molteplici profili di natura costituzionale che la vicenda presenta.

Il terzo comma dell'articolo 97 della Costituzione, infatti, nell'indicare come regola costituzionale quella del pubblico concorso, ha tuttavia ritenuto di dover

precisare che trattasi di regola alla quale può farsi eccezione per i « casi previsti dalla legge ».

La giurisprudenza costituzionale a sua volta, ha manifestato una chiara apertura a tali eccezioni, soprattutto nel caso in cui ci si trovi in presenza di condizioni e situazioni peculiari e straordinarie, nelle quali vengono in rilievo e vanno ricomposti, mediante l'esercizio della potestà legislativa primaria, molteplici e configgenti principi di rango costituzionale.

Richiama, in tal senso, la decisione della Corte Costituzionale del 9 novembre 2006 n. 363 secondo cui, stabilita la regola del pubblico concorso « le eccezioni a tale regola, consentite dall'articolo 97 della Costituzione purché disposte con legge, debbono rispondere a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico ». Ed ancora, richiama la decisione della Corte Costituzionale del 10 maggio 2005 n. 190, secondo cui la deroga legislativa al principio è costituzionalmente legittima « in presenza di peculiari situazioni giustificatrici individuate dal legislatore nell'esercizio di una discrezionalità non irragionevole, che trovi il proprio limite specifico nella necessità di meglio garantire il buon andamento della pubblica amministrazione ».

Quanto al fatto che la norma legislativa « riparatrice », giovi a contemperare altri interessi di rango costituzionale che in caso contrario risulterebbero inevitabilmente pregiudicati, basterà osservare in primo luogo come con essa verrebbe risarcito un *vulnus* arrecato all'articolo 24 ed all'articolo 111 della Costituzione, sotto il diverso ma altrettanto essenziale profilo della lesione dei diritti di difesa dei dirigenti scolastici attualmente in servizio quali vincitori del concorso.

Non basta infatti ritenere che tali diritti di difesa possano essere garantiti mediante il rimedio eccezionale dell'opposizione di terzo, poiché la Corte Costituzionale con la decisione n. 177 del 1995 che è servita ad introdurre tale rimedio, ha tuttavia voluto precisare come esso abbia carattere residuale e straordinario e rimanga comunque

essenziale la garanzia della piena e diretta tutela di tutte le parti interessate ad agire e contraddire nel processo.

Sotto altro profilo, la norma « riparatrice » consentirebbe di evitare una serie di gravose e per la loro complessa articolazione tuttora imprevedibili conseguenze anche di natura risarcitoria ai danni del buon andamento dell'azione amministrativa e dell'amministrazione pubblica, garantendo altresì essenzialmente la continuità della direzione didattica e disciplinare degli istituti scolastici.

Le considerazioni sin qui svolte possono consentire non solo di ritenere costituzionalmente legittima, ma anche urgente per ripristinare la funzionalità del sistema scolastico siciliano, una norma con la quale si preveda la rinnovazione del concorso siciliano con modalità diverse per le diverse tipologie di concorrenti: un colloquio o comunque una prova vertente sull'esperienza maturata per i dirigenti scolastici già vincitori del concorso caducato, lo stesso ma relativo ad argomento trattato durante il corso di formazione svolto per gli idonei utilmente collocati in graduatoria; la ricorrezione delle prove scritte, ovviamente opportunamente segretate, e un corso di formazione con colloquio selettivo finale per coloro che non erano stati ammessi alle prove successive nel concorso caducato. In questo modo verrebbe per questi ultimi semplificata la procedura concorsuale, in quanto non verrebbe effettuato il colloquio orale precedente al corso di formazione, che pure gli altri avevano sostenuto.

I dirigenti scolastici quindi verrebbero confermati in servizio e gli idonei in graduatoria. Gli altri concorrenti, superate le prove previste nella proposta di legge, sarebbero inseriti in una graduatoria valida per due anni.

Ritiene che in questo modo verrebbero garantite, da una parte, il rispetto delle sentenze e quello della Costituzione e, dall'altra parte, la funzionalità del sistema scolastico siciliano, che ha urgente bisogno di ritrovare serenità e stabilità. E proprio

perché urgente chiede alla Commissione di valutare la possibilità di chiedere il trasferimento alla sede legislativa.

Pierluigi MANTINI (UdC), nel richiamare le questioni di maggior rilievo testé illustrate dalla collega Siragusa, esprime una valutazione favorevole sulla soluzione prospettata dalla proposta di legge in esame, che reca a suo avviso la modalità di intervento più razionale e meno invasiva dei principi cardine dell'ordinamento.

Ritiene peraltro opportuno che, nel prosieguo dell'iter parlamentare, siano chiariti gli aspetti che riguardano i precorsi delineati per chi risulta vincitore in base al concorso caducato e chi, invece, non è risultato tale. Mentre per i primi può bastare la soluzione di prevedere un colloquio, nel secondo caso si chiede se sia più opportuno stabilire che sia nuovamente svolta la correzione dei compiti o piuttosto che sia svolta nuovamente la prova, ancorché in forma semplificata.

Antonino RUSSO (PD) ricorda che le esigenze che sono alla base della proposta di legge in discussione traggono origine da una situazione, aggravatasi negli ultimi mesi, che richiede una soluzione urgente al fine di assicurare la parità di trattamento a tutti i cittadini, ancorché residenti in regioni differenti. Sottolinea, infatti, come il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in questione abbia il medesimo valore in tutta Italia e non è pertanto possibile consentire che vi sia un tipo di giustizia differente nelle varie regioni di Italia solo perché il Consiglio di giustizia amministrativa si è pronunciato in modo divergente rispetto al Consiglio di Stato.

Evidenzia come in questa vicenda i concorrenti e, quindi, i vincitori si trovano di fronte ad una situazione di assoluta incertezza senza avere alcuna colpa, ma solo a causa del cavillo a cui ha fatto riferimento il Consiglio di giustizia amministrativa nel valutare i ricorsi presentati. Fermo restando che nel prosieguo si potrà valutare se approfondire diffusamente quanto avvenuto nell'ambito del Consiglio

di giustizia amministrativa, ribadisce l'esigenza di approvare la proposta di legge in esame che ha certamente qualche profilo di debolezza ma che pone rimedio ad una situazione che altrimenti non troverà soluzione.

Rileva come ci sia anche la necessità di intervenire con urgenza alla luce dei tempi che sono stati stabiliti, così da evitare l'insorgere di ulteriori complicazioni. Ci si trova di fronte a dirigenti scolastici con anni di esperienza, che non sono stati informati come « contointeressati » e la cui situazione è attualmente alquanto complessa e confusa.

Ricorda come, in passato, fosse stata introdotta una disposizione normativa per risolvere la problematica in atto ma come tale norma sia stata poi soppressa per volontà del Presidente della Repubblica che ha chiesto di evitare di aggirare sentenze giurisdizionali attraverso lo strumento legislativo. Evidenzia come la formulazione della proposta di legge in esame tenga ora conto di numerosi aspetti ed è stata il frutto del lavoro congiunto del Governo e di tutte le forze politiche che hanno contribuito ad individuare una possibile soluzione. Il testo elaborato può non apparire come il massimo della linearità ma occorre tenere conto del fatto che ci si trova di fronte ad una situazione realmente complessa.

Auspica quindi che sia possibile approvare quanto prima, in sede legislativa, la proposta di legge in titolo e che lo stesso possa avvenire presso l'altro ramo del Parlamento. Ciò consentirebbe di fare un atto di giustizia che è stato invece negato dal Consiglio di giustizia amministrativa. Ci si trova infatti di fronte a persone che hanno regolarmente vinto un concorso con un collegio perfetto, come è avvenuto in Puglia o in Veneto, e ad una problematica che investe dirigenti scolastici che guidano circa un terzo delle scuole siciliane. Si tratta di persone che da circa due anni vivono in una situazione di delegittimazione che si ripercuote negativamente sul settore scolastico.

Donato BRUNO, *presidente*, prospetta l'opportunità di concludere l'esame preliminare del provvedimento entro la settimana corrente e di fissare a lunedì o martedì della prossima settimana il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge in esame.

Gianclaudio BRESSA (PD) concordando con quanto testè prospettato dal presidente, ricorda che nel corso del dibattito odierno è stato chiesto di valutare la possibilità di un trasferimento in sede legislativa della proposta di legge in titolo.

Donato BRUNO, *presidente*, rileva che, fermo restando il prosieguo dell'esame in sede referente, si potrà nel frattempo verificare il conseguimento dei requisiti previsti per il trasferimento alla sede legislativa.

Il sottosegretario Giuseppe Pizza concorda con il percorso prospettato dal presidente.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani.

*(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di dati e informazioni al Governo).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, nell'ambito delle sedute della Commissione in sede referente del 22 e del 23 giugno 2010 sulle proposte di legge in titolo e nelle riunioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltesi il 7 luglio scorso e in data

odierna, è emersa l'esigenza di chiedere al Ministro dell'interno di fornire, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, alcuni dati ed elementi informativi richiesti dai rappresentanti dei gruppi sulle proposte di legge in materia di cittadinanza e definiti nell'ambito dell'Ufficio di presidenza.

Si tratta, in particolare, di dati ed informazioni riguardanti le richieste per il rilascio della cittadinanza italiana e le relative procedure.

Fa presente, pertanto, che scriverà al Ministro dell'interno per chiedergli di prendere parte ad una delle prossime sedute della I Commissione in sede referente, possibilmente entro la fine del mese di luglio 2010, così da poter fornire i suddetti dati ed informazioni, ritenuti necessari ai fini dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge in titolo.

La Commissione concorda

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.**

**Atto n. 226.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2010.

Federico TESTA (PD) si sofferma preliminarmente sul comma 1 dell'articolo 4 dello schema di regolamento in esame, con il quale si riduce, di fatto, l'ambito di applicazione del parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il comma 1 prevede, infatti, che gli affidamenti di servizi pubblici locali assumano rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4 del decreto-legge n. 112 del 2008 solo se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento supera la somma complessiva di 200 mila euro. Il detto parere è comunque richiesto, a prescindere dal valore economico del servizio, qualora la popolazione interessata sia superiore a 50 mila unità.

Segnala inoltre che, sempre con riguardo all'articolo 1, il Consiglio di Stato ha precisato che l'impatto di siffatta previsione non appare razionale dato che, da un lato sarebbero assoggettati al parere gli affidamenti di servizi di modesto valore economico nei comuni con popolazione superiore a 50.000 persone; dall'altro vi sarebbero sottratti la maggior parte dei servizi locali affidati dai comuni di piccole e medie dimensioni. Il Consiglio di Stato ha quindi prospettato una possibile for-

mulazione di tale disposizione che superi tali aspetti problematici, che auspica venga tenuta in considerazione.

Evidenzia poi come nello schema di regolamento in esame non sia prevista alcuna clausola riguardo alle sorti del personale della società che perde l'affidamento: al riguardo, si pongono a suo avviso due tipi di problemi. Da una parte, la tutela del lavoro delle persone che svolgevano le proprie mansioni presso la società che ha perso l'affidamento; dall'altra parte, le conseguenze negative in termini di tutela della concorrenza che ne derivano. È infatti evidente che, in assenza della possibilità di richiedere che il suddetto personale venga assunto – eventualmente in determinate proporzioni – dal soggetto che ha vinto il nuovo affidamento, vi sarà, di fatto, una resistenza da parte delle amministrazioni a prevedere le gare. L'ente locale, ad esempio, che ha gestito un servizio attraverso una propria società si troverebbe all'improvviso « in corpo » una serie di dipendenti di tale società che chiederebbero di essere assunti direttamente presso l'ente locale. Ribadisce pertanto l'opportunità di prevedere una clausola sociale che tenga conto di questi profili.

Si sofferma quindi sul comma 2 dell'articolo 10 che stabilisce che se al momento della cessazione della gestione i beni strumentali e le loro pertinenze non sono state interamente ammortizzate, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Si tratta di una disposizione a suo avviso condivisibile ma che andrebbe prevista a regime. Ricorda che in un caso analogo, ovvero l'articolo 17, comma 4, lettera u) della legge comunitaria per il 2009 (n. 96 del 2010), il Parlamento ha stabilito che il criterio degli investimenti non ammortizzati vale a regime e che, nel frattempo, occorre tenere conto delle condizioni contrattuali previste. Si tratta di una soluzione idonea tenendo conto che si passa

da un sistema ad un altro e che si potrà in tal modo evitare un danno patrimoniale ingiusto.

Richiama un'ulteriore questione, evidenziata anche nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, che riguarda la necessità di tenere conto solo delle quote pubbliche sindacate e non delle quote pubbliche *tout court*. Ciò perché può accadere che vi siano soggetti terzi di natura pubblicistica che hanno acquistato azioni in borsa e, in tal caso, scatterebbero degli obblighi per il socio pubblico che è diverso dal socio che ha la *governance*. Si tratta di un problema serio per le società pubbliche che va affrontato.

Rileva poi che agli articoli 7 e 8 si prevedono deroghe in favore delle società quotate in mercati regolamentati. Al riguardo, sarebbe a suo avviso opportuno specificare che ciò vale anche per le loro controllate poiché spesso ci si trova di fronte a società di grandi dimensioni che si articolano in strutture societarie complesse. In tal caso le disposizioni in questione si applicherebbero alla società capogruppo ma non alle sue controllate.

Paolo FONTANELLI (PD), nel condividere le osservazioni testé svolte dal collega Testa, intende svolgere alcune considerazioni per cercare di migliorare il testo in esame o, comunque, di ridurre il danno. È noto infatti che il suo gruppo ha assunto una posizione nettamente critica rispetto alla normativa da cui origina il provvedimento in esame, che in questa sede non può che essere ribadita. Si tratta infatti di una disciplina sbagliata, confusa, parziale, disorganica che produce una liberalizzazione inadeguata e non risponde all'esigenza di tenere conto dell'articolazione del settore dei servizi pubblici locali, che ha le sue specificità.

Rileva quindi come, al comma 3 dell'articolo 1, il regolamento in esame esclude dal proprio ambito di applicazione i settori del gas naturale, dell'energia elettrica, del trasporto ferroviario regionale, della gestione delle farmacie comunali e di altri servizi strumentali. Ciò avviene senza che vi sia stata una preventiva discussione

della materia nel suo complesso e quale espressione della scarsa volontà di costruire un percorso di liberalizzazione come reale costruzione di un mercato concorrenziale. Ciò avrebbe presupposto una riflessione organica sulla materia mentre si continua a procedere in modo frammentato. Al contempo, si è voluto introdurre una forzatura inserendo il riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, per il quale si prevede un trattamento analogo a quello di altri ambiti nonostante abbia caratteristiche e specificità del tutto proprie.

Rileva come la riforma proposta dal Governo Prodi fosse sicuramente più organica rispetto al quadro disorganico che oggi viene delineato. Per quanto riguarda il servizio idrico viene oltretutto previsto un processo di liberalizzazione senza stabilire l'istituzione di una autorità di regolazione nazionale, che in questo caso sarebbe una necessità. Si tratta infatti di una risorsa esauribile che richiede di per sé un'adeguata tutela.

Sottolinea inoltre come dal complessivo quadro tracciato dal provvedimento in esame non emerga una strategia credibile dal punto di vista della politica industriale, a differenza di quanto avviene in altri Paesi. Il rischio è quello di passare da una situazione di monopolio pubblico ad un monopolio di privati o semiprivati senza che vi sia una crescita in termini di efficienza per gli utenti del servizio. Al contempo, si stabilisce un processo che porta ad un indebolimento sostanziale degli enti locali, poiché i servizi in esame costituiscono un valore patrimoniale che è stato raggiunto dopo anni di investimenti, con il contributo di tutti i cittadini. Il rischio è che tale valore venga svalutato e che non si riesca ad avere una normativa efficiente ed un sistema moderno di gestione.

Rileva come ci si trovi di fronte ad un'impostazione che tende più alla privatizzazione che alla liberalizzazione, che svuota il sistema pubblico piuttosto che fornire i necessari elementi di modernizzazione.

Ricorda come anche nelle audizioni svolte siano stati evidenziati profili di confusione e di incertezza, che il provvedimento in esame non risolve rispetto alla normativa da cui trae origine. Il suo gruppo si riserva comunque di formulare alcune puntuali osservazioni per un miglioramento del testo.

In primo luogo, all'articolo 3 ritiene eccessivamente generica la previsione del comma 4, con il rischio che si dia luogo ad un crescente fenomeno di subappalto. Auspica quindi che venga definita una formulazione più chiara e puntuale; per quanto riguarda il comma 3, inoltre richiama quanto già evidenziato al collega Testa sull'opportunità di una clausola sociale che tuteli i lavoratori ed eviti l'insorgere di conflittualità.

Per quanto riguarda l'articolo 8, esprime perplessità sull'impostazione data dalle norme in materia di incompatibilità. In particolare, non è chiara la ragione di vietare a coloro che nei tre anni precedenti alla norma hanno ricoperto la carica di amministratore di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 267 del 2000 di essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della società stessa. In proposito, pur comprendendo l'esigenza di evitare fenomeni ormai diffusi, sottolinea come vi possano essere degli amministratori di enti locali che hanno operato bene e che potrebbero dare un utile contributo svolgendo tale carica.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Micheline Davico.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.**

**C. 3593 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.**

**C. 3594 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010.**

(Relazioni alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, si sofferma sugli stanziamenti di competenza che si riferiscono ad ambiti materiali di competenza della Commissione Affari costituzionali e, quindi, alla Tabella n. 8, relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, e alla Tabella n. 2, che reca lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti riferibili ad ambiti di competenza della Commissione.

Ricorda che, per quanto riguarda gli ambiti di interesse della Commissione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, rileva principalmente la Missione n. 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri). Nel quadro di questa missione, rileva in primo luogo la spesa per gli Organi costituzionali, oggetto del programma 1.1, che corrisponde all'unità previsionale di base 21.1.3. La previsione iniziale di competenza della legge di bilancio riferita a tale programma – pari a 1.958,95 milioni di euro – viene incrementata di 105,5 milioni di euro in seguito ad atti amministrativi già intervenuti: le nuove risorse

riguardano interamente i fondi destinati al rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie (cap. 1638); pertanto le previsioni assestate per il 2010 risultano pari a 2.091,46, con un ammontare sostanzialmente analogo a quello del 2009, che era pari a 2.064,85.

Per quanto riguarda la spesa per il funzionamento degli Organi a rilevanza costituzionale, compresa nel programma 1.2 e riferita al funzionamento della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato e dei T.A.R., del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, del C.N.E.L. e del C.S.M. l'u.p.b. 21.2.3 reca un incremento delle previsioni di competenza pari a 0,29 milioni di euro e delle previsioni di cassa per la stessa cifra; entrambe sono disposte dal disegno di legge in esame e riguardano prevalentemente il fondo per il funzionamento della Consiglio di Stato e dei T.A.R. (cap. 2170). I residui sono incrementati, ad opera delle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, di 3,1 milioni di euro, in parte a favore dello stesso fondo della Consiglio di Stato e T.A.R. (2,7 milioni) e in parte a favore del fondo della Corte dei conti (0,41 milioni).

Le previsioni relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono invece oggetto del programma 1.3. Più in particolare, nell'ambito dell'unica u.p.b. espressamente riferita alla Presidenza del Consiglio (u.p.b. 21.3.3), lo stanziamento destinato al Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 2115) viene ridotto sia nelle previsioni di competenza, sia in quelle di cassa per 0,15 milioni di euro in dipendenza di atti amministrativi già adottati.

Le previsioni assestate dei residui, pari a 759,6 milioni di euro nelle previsioni iniziali, subiscono un decremento pari a 353 milioni di euro ad opera del disegno di legge di assestamento.

Nella stessa u.p.b. 21.3.3 è collocato lo stanziamento del capitolo 2185, relativo al Fondo occorrente per gli interventi del Servizio civile nazionale per il quale il

disegno di legge di assestamento prevede una riduzione dei residui pari a 40 milioni di euro.

Gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri non si limitano alle risorse accantonate nel capitolo 2115 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ma sono ripartite tra diversi capitoli in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti.

Tra questi si segnalano, in particolare, gli interventi per il programma 8.5 (protezione civile), per i quali si registra un incremento dei residui di 1.502,3 milioni di euro (u.p.b. 6.2.3); anche le competenze in conto capitale (u.p.b. 6.2.8) aumentano, per quanto riguarda i residui, di 1.519,6 milioni di euro su proposta del disegno di legge di assestamento.

Altri stanziamenti di interesse della Commissione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono quelli relativi ai Servizi di informazione per la sicurezza, all'Istituto nazionale di statistica e a DigitPA. Per quanto riguarda i Servizi di informazione per la sicurezza (cap. 1670), nel bilancio 2010, in attuazione della legge 124 del 2007, il relativo stanziamento è allocato in una apposita u.p.b. (5.2.2) ed è pari, nelle previsioni assestate, a 565,9 milioni di euro. Tale somma risulta da un incremento di 0,16 milioni in dipendenza di atti amministrativi; si registra inoltre un aumento dei residui pari a 12,4 milioni di euro ed uguale incremento riguarda le autorizzazioni di cassa. Per quanto riguarda l'Istituto nazionale di statistica (cap. 1680) il disegno di legge prevede una spesa di competenza assestate pari a 301,8 milioni di euro, con un aumento di 148,6 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziale. È inoltre prevista una somma pari a 63,8 milioni di euro quali residui. Quanto infine a DigitPA (cap. 1707), il relativo stanziamento in termini di competenza e di cassa, pari nelle previsioni iniziali a circa 11 milioni di euro, è rimasto inalterato.

Quanto invece allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, la



legge di bilancio prevedeva, per esso, spese di competenza per complessivi 28.937,9 milioni di euro, di cui 26.882,4 per la parte corrente e 2.055,6 in conto capitale.

Le suddette previsioni iniziali subiscono variazioni in parte a seguito di atti amministrativi intervenuti fino al 31 maggio (tali variazioni comportano un incremento pari a 90 milioni di euro) ed in parte con il disegno di legge di assestamento in esame, col quale il Governo propone un decremento pari a 356,1 milioni di euro). Il disegno di legge di assestamento presentato dal Governo registra dunque, rispetto ai dati iniziali e per questa parte, un decremento complessivo di 266 milioni di euro, quale risultante da una diminuzione di 125,3 milioni di euro per quanto riguarda le spese correnti e di 140,7 milioni di euro per quelle in conto capitale. Le previsioni assestate 2010 risultano pari a 28.671,9 milioni di euro.

Per quanto riguarda le previsioni di cassa e di residui passivi, lo stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2010 recava inizialmente autorizzazioni di cassa pari a 29.315,7 milioni di euro, di cui 26.929,3 milioni di parte corrente e 2.386,3 milioni in conto capitale.

La consistenza presunta dei residui passivi al 1° gennaio 2010 era stata valutata, nel bilancio dello Stato per il 2010, in 1.944,1 milioni di euro per le spese di parte corrente e in 1.661,2 milioni di euro per le spese in conto capitale, per un totale di 3.605,3 milioni di euro. Con il disegno di legge di assestamento è proposta una riduzione dei residui pari a 886,9 milioni di euro, risultante dalla diminuzione di 512,2 milioni di parte corrente e di 374,7 milioni in conto capitale. Le variazioni trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti al 1° gennaio 2010 a quelli risultanti dal rendiconto 2009.

Le variazioni proposte alle autorizzazioni di cassa prevedono una riduzione di 101,9 milioni di euro, determinata da un decremento di 42,9 milioni per le spese correnti e di 58,9 delle spese in conto capitale, così da adeguare le autorizzazioni stesse sia alla nuova consistenza dei resi-

dui passivi sia alle variazioni proposte per la competenza, in considerazione anche delle concrete capacità operative dell'amministrazione.

In sintesi, le principali variazioni disposte dal disegno di legge agli stanziamenti di competenza e di cassa hanno riguardato in primo luogo il programma 3.3 (Trasferimenti a carattere generale ad enti locali) con un decremento pari a 309.131 milioni di euro.

Ricorda che, nel 2009, il disegno di legge di assestamento registrava invece un incremento sia degli stanziamenti di competenza, sia di cassa in misura pari a 1.464,1 milioni di euro per il programma 3.3, in larga parte per l'aumento della dotazione del Fondo per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, destinato a consentire il trasferimento di maggiori risorse ai bilanci degli enti locali.

Nell'ambito della missione Ordine pubblico e sicurezza le u.p.b. che hanno fatto segnare le maggiori variazioni sono: nell'ambito del programma 7.10 (Pianificazione e coordinamento Forze di polizia), un incremento delle dotazioni di cassa di 51.543 milioni di euro; nell'ambito del programma 7.8 (Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e sicurezza pubblica), un decremento delle dotazioni di competenza di 59.024 milioni di euro e di 24.791 milioni di euro per le dotazioni cassa a fronte, tuttavia, di un aumento di 139.584 milioni di euro di residui. Nella missione Soccorso civile si registra un aumento delle dotazioni di cassa pari a 126.304 milioni di euro e dei residui pari a 158.444 milioni e, nella missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti vi è un aumento pari a 47.521 milioni di euro nelle dotazioni di cassa, di 3.802 milioni di euro per le dotazioni di competenza e 59.845 milioni di euro per i residui.

Passando al disegno di legge di rendiconto 2009, evidenzia che lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di cui alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 204) recava le seguenti previsioni iniziali: spese correnti, 24.863,7 milioni di euro in termini di competenza e 24.685,1

in termini di cassa; spese in conto capitale, 2.379,5 milioni di euro in termini di competenza e 2.379,6 in termini di cassa; spese finali, 27.243,2 milioni di euro in termini di competenza e 27.064,7 in termini di cassa.

Con la legge di assestamento 2009 (legge 3 agosto 2009, n. 121) e le ulteriori variazioni per atto amministrativo intervenute nel corso dell'anno, le dotazioni iniziali di competenza e le autorizzazioni di cassa sono state aumentate rispettivamente di 4.148,2 e di 6.380,6 milioni di euro.

In conseguenza delle variazioni disposte nel corso della gestione, le previsioni definitive sono pertanto le seguenti: spese correnti, 28.845,9 milioni di euro in termini di competenza e 30.183,1 in termini di cassa; spese in conto capitale, 2.545,5 milioni di euro in termini di competenza e 3.262,2 in termini di cassa; spese finali, 31.391,4 milioni di euro in termini di competenza e 33.445,3 in termini di cassa, con un incremento pertanto, rispetto allo scorso anno, delle voci di competenza e cassa.

Il conto consuntivo del Ministero dell'interno per il 2009 reca quindi stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 31.391,4 milioni, con un aumento di circa 1.928 milioni rispetto alle previsioni del precedente esercizio finanziario.

L'aumento ha riguardato le spese correnti, che sono aumentate passando da 26.778,2 milioni nel 2008 a 28.845,9 milioni nel 2009. Le spese in conto capitale subiscono invece una flessione, come avvenuto anche lo scorso anno, passando da 2.685 milioni a 2.545,5 milioni di euro.

L'incidenza percentuale delle risorse per il Ministero dell'interno sul bilancio dello Stato, al netto delle operazioni rimborso prestiti, è pari al 5,7 per cento, superiore quindi di 0,3 punti percentuali rispetto a quella registrata nel precedente esercizio finanziario.

A fronte di stanziamenti definitivi di competenza pari a 31.391,4 milioni e a residui definitivi pari a 4.042,3 milioni (e quindi ad un importo della massa spendibile – risultante dalla somma degli stan-

ziamenti di competenza più i residui – pari a 35.433,7 milioni), il dato definitivo relativo alle autorizzazioni di cassa è di 33.445,3 milioni (con un incremento di 6.380,6 milioni rispetto alle previsioni iniziali di cassa, dei quali 5.497,9 milioni aggiunti per la parte corrente e 882,6 milioni sottratti in conto capitale).

Si registra inoltre un aumento, rispetto all'anno precedente, del coefficiente di realizzazione, ovvero del rapporto tra massa spendibile ed autorizzazioni di cassa e della capacità di spesa del Ministero dell'interno.

I pagamenti eseguiti in totale hanno infatti raggiunto la cifra di 31.721,8 milioni, con un coefficiente di utilizzo della massa spendibile pari all'89,5 per cento (85 per cento era quello dell'anno precedente). Nel complesso i pagamenti rappresentano il 94,8 per cento delle autorizzazioni di cassa (95,1 per cento nel precedente esercizio). Tale rapporto nelle spese di parte corrente è del 96,7 per cento e scende invece al 77,5 per cento per le spese in conto capitale.

Infine, i residui, che nelle previsioni al 1° gennaio 2009 erano pari a 4.042,3 milioni, al 31 dicembre 2009 ammontano a 2.718,3 milioni, di cui 1.431,8 milioni, riguardanti le spese correnti e 1.286,5 milioni, le spese in conto capitale. Essi sono costituiti per 1.593,3 milioni, da somme rimaste da pagare sul conto della competenza (residui di nuova formazione) e per 1.125 milioni, da somme rimaste da pagare sul conto dei residui, provenienti dagli esercizi precedenti.

Con riferimento all'andamento percentuale dei pagamenti sui residui, fa infine presente che nel 2009 si registra un aumento della capacità di smaltimento dei residui stessi rispetto all'ultimo esercizio precedente.

Gianclaudio BRESSA (PD) intende svolgere un'osservazione di carattere generale riguardo al ruolo del Parlamento che, tanto più considerato che l'attività legislativa è ormai condivisa con altre istituzioni quali l'Unione europea e le regioni, dovrebbe concentrarsi con la do-

vuta attenzione nella funzione di controllo che gli è propria. Ritiene che in questa sede si potrebbe svolgere un'approfondita verifica degli obiettivi posti dal Governo con la manovra di bilancio rispetto a quanto poi avviene a fine anno.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl), *relatore*, rileva come, a seguito dell'approvazione della nuova legge di contabilità pubblica, il Parlamento e, in particolare, la Commissione bilancio potrà svolgere una funzione di controllo più penetrante ed estesa a tutto l'arco temporale di riferimento della manovra di bilancio. È stato infatti abbandonato, nella sostanza, il sistema della legge finanziaria e il Parlamento dovrà ora solo abituarsi a svolgere il nuovo ruolo che la legge di bilancio gli attribuisce.

Gianclaudio BRESSA (PD) si tratta di un'osservazione corretta in teoria ma nei fatti emerge come in sede di prima applicazione della nuova legge di contabilità pubblica il Governo ha adottato la manovra economica attraverso lo strumento della decretazione di urgenza.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.**

**Emendamenti Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti 1.1 e 5.1 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.25.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03095 Rao: Su questioni relative al personale femminile di polizia penitenziaria presso la casa circondariale femminile di Roma-Rebibbia .....	29
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	41

##### INTERROGAZIONI:

5-03092 Cavallaro: Sulle carenze di organico del Tribunale di Macerata .....	29
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	42
5-01323 Zucchi: Sulla carenza di organico dell'Ufficio di esecuzione penale esterna di Pavia ..	29
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	45
5-03136 Tenaglia: Sul programma di ristrutturazione e riqualificazione degli uffici giudiziari de L'Aquila e di Chieti a seguito del terremoto .....	30
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	47

##### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	30
DL 102/2010 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	30
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger e abb. (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	32
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i> .....	50

##### SEDE REFERENTE:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	33
---	----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Atto n. 217 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	37
---	----

##### SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	38
<i>ALLEGATO 6 (Testo base)</i> .....	51

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati. Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca (Parere alla VI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) .....	39
ALLEGATO 7 (Parere approvato) .....	54

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

**La seduta comincia alle 12.40.**

Federico PALOMBA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-03095 Rao: Su questioni relative al personale femminile di polizia penitenziaria presso la casa circondariale femminile di Roma-Rebibbia.**

Roberto RAO (UdC) rinuncia ad illustrare illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Roberto RAO (UdC), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, dalla quale peraltro risulta come il Governo si sforzi di dare risalto ai pochi interventi effettuati in materia di emergenza carceraria. Pur comprendendo le difficoltà derivanti dalla scarsità delle risorse, tuttavia sottolinea come l'emergenza carceraria sia ancora tale, con tutte le terribili difficoltà per i detenuti e per il personale che lavora negli istituti penitenziari, che hanno determinato molti suicidi. Nel caso specifico, sottolinea le particolari difficoltà del personale femminile, auspi-

cando che il *turn over* sopravviva ai tagli lineari di spesa e che il Governo possa intervenire in maniera più concreta.

Federico PALOMBA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 12.45.**

## INTERROGAZIONI

Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giacomo Caliendo.

**La seduta comincia alle 12.45.**

**5-03092 Cavallaro: Sulle carenze di organico del Tribunale di Macerata.**

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mario CAVALLARO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la completezza della risposta della quale, tuttavia, si dichiara insoddisfatto.

**5-01323 Zucchi: Sulla carenza di organico dell'Ufficio di esecuzione penale esterna di Pavia.**

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Angelo ZUCCHI (PD), replicando, rileva come il Sottosegretario abbia fornito una completa rappresentazione della situa-

zione disastrosa nella quale versa l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Pavia. Nel merito, si dichiara insoddisfatto della risposta.

**5-03136 Tenaglia: Sul programma di ristrutturazione e riqualificazione degli uffici giudiziari de L'Aquila e di Chieti a seguito del terremoto.**

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lanfranco TENAGLIA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, per la parte relativa agli uffici giudiziari de L'Aquila, e completamente insoddisfatto per la parte che riguarda gli uffici giudiziari di Chieti. Ricorda quindi come il Governo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge con il quale si è affrontata la situazione emergenziale determinata dal terremoto, abbia accolto un suo ordine del giorno che prevedeva la destinazione prioritaria dei fondi stanziati anche agli uffici giudiziari di Chieti. Invita quindi il Governo a provvedere con la massima sollecitudine.

Federico PALOMBA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.05.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Federico PALOMBA, *presidente*, comunica che hanno cessato di far parte della Commissione i deputati Gianni Farina e Guglielmo Vaccaro del gruppo del Partito democratico, ai quali subentrano i deputati Andrea Orlando e Pina Picierno, del medesimo gruppo, cui formula i più cordiali auguri di benvenuto.

**DL 102/2010 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.**

**C. 3610 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico PALOMBA, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento, rilevando come esso rechi la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 6 che, come per le precedenti proroghe, detta disposizioni speciali in materia penale.

Il comma 1 rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009.

Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008 si prevede, anzitutto, l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere *a*, *b*, *c*, *d*), 5 e 6, del decreto-legge n. 451 del 2001

(recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* »)

Segnala che il rinvio ulteriore al decreto-legge sulla missione « *Enduring Freedom* » comporta, in particolare: l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma; la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: disobbedienza aggravata, rivolta, ammutinamento, insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo; la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

Tornando al rinvio operato all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, questo comporta altresì: che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati — come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni — la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Inoltre, il citato l'articolo 5 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria.

In particolare, prevede che: al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'articolo 12 codice di procedura penale) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata « *Atalanta* »; nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 421/2001; l'autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all' esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria; possano essere autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei « pirati » (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo, nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone « per il tempo strettamente necessario al trasferimento » nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese.

Il predetto articolo 5 dispone inoltre che, fuori dell'ipotesi di giurisdizione italiana di cui al comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, siano applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l'Italia; per come è formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata quindi alla missione *Atalanta*.

Attraverso il rinvio all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga

in conformità: alle direttive, alle regole di ingaggio, agli ordini legittimamente impartiti. In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

Il rinvio al citato articolo 4 comporta, inoltre, l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio, dagli ordini legittimamente impartiti o imposti dalla necessità delle operazioni militari.

Infine, comma 2 dell'articolo 6 del provvedimento in esame detta talune norme di coordinamento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Disposizioni in favore dei territori di montagna.**

**Testo unificato C. 41 Brugger e abb.**

(Parere alla V Commissione)

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola MOLTENI (LNP), *relatore*, osserva come il provvedimento in esame, che si compone di 14 articoli, abbia per scopo la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani, a garanzia di un'adeguata qualità della vita dei soggetti residenti e, in particolare, dei nuclei familiari, per evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni (articolo 1).

L'articolo 2 stabilisce i criteri per l'individuazione dei comuni da considerare montani, mentre l'articolo 3 istituisce il

Fondo nazionale integrativo per i comuni montani per finanziare progetti per lo sviluppo dei predetti comuni.

L'articolo 4 interviene sul codice dei contratti pubblici, al fine di ampliare, per i comuni montani, le possibilità di affidare lavori pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (comma 1). Si prevede, inoltre, che i comuni montani, a certe condizioni, possano provvedere al finanziamento di opere a carattere complesso e infrastrutturale, con risorse derivanti dall'emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate (comma 2).

Gli articoli 5, 6 e 7 prevedono, rispettivamente, interventi in materia di associazionismo sociale, di attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano) e di certificazione di ecocompatibilità.

Gli articoli 9 e 10 contengono, rispettivamente, disposizioni sui rifugi di montagna, sulle guide alpine ed i maestri di sci. L'articolo 11 detta una norma di interpretazione autentica in materia di imposta comunale sugli immobili; l'articolo 12 talune disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano e, infine, l'articolo 13 le disposizioni transitorie.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 8, che interviene in tema di usi civici, ovvero di diritti reali *sui generis*, imprescrittibili, inalienabili e perpetui, spettanti a determinate collettività (ad esempio il diritto di raccogliere legna e di pascolare). La disposizione prevede, in particolare, che nei comuni montani le controversie relative a compravendite di beni gravati da diritti di uso civico risultanti successivamente al perfezionamento dell'atto, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.

Pur trattandosi di un profilo non rientrante negli ambiti di competenza di questa Commissione, non può sottacere talune



perplessità circa la ragionevolezza di una previsione applicabile non a tutti gli usi civici presenti sul territorio, ma solo a quelli relativi ai comuni montani.

Ciò premesso, osserva come in caso di alienazione di un immobile gravato da oneri non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non siano stati dichiarati nel contratto, le relative controversie siano definite applicando la disciplina civilistica in tema di responsabilità contrattuale e di contratto di compravendita (con particolare riferimento all'articolo 1489 del codice civile). La generale disciplina civilistica, integrata da una consolidata giurisprudenza, prevede in modo completo ed esaustivo le azioni esperibili, i presupposti della responsabilità del venditore, la ripartizione dell'onere della prova, i criteri per la liquidazione del danno effettivamente subito dall'acquirente e per determinare l'entità dell'eventuale riduzione del prezzo.

Tali considerazioni inducono a ritenere che la Commissione di merito debba verificare se la disposizione in questione non sia superflua e se non contenga una disciplina disarmonica rispetto alla norme civilistiche applicabili alla fattispecie di compravendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione, nella quale si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 8 in materia di usi civici (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.**

**C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 luglio 2010.

Federico PALOMBA, *presidente*, ricorda che vi sono ancora alcuni iscritti a parlare prima della conclusione dell'esame preliminare. Ricorda inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti scade oggi alle ore 15.

Antonio DI PIETRO (IdV) contesta con fermezza quanto sta accadendo in questi giorni, poiché risulta che le decisioni relative ad eventuali modifiche ed alla sorte del provvedimento in esame si stiano prendendo al di fuori della Commissione giustizia. Ribadisce che il suo giudizio sul provvedimento è fortemente negativo e che lo stesso dovrebbe essere ritirato dal Governo, sottolineando comunque come il suo gruppo presenterà emendamenti per partecipare effettivamente alla discussione. Rileva come dalle notizie di stampa sembrerebbe che il Governo abbia già presentato degli emendamenti e chiede quindi chiarimenti in proposito.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO fa presente che il Governo non ha presentato alcun emendamento e che gli unici emendamenti della maggioranza che a lui risultano essere stati presentati sono quello dell'onorevole Costa.

Antonio DI PIETRO (IdV) ribadisce di avere chiesto al Governo, e non all'onorevole Costa, dei chiarimenti in merito agli emendamenti che, secondo la stampa, sarebbero stati dal Governo medesimo già presentati. Ritiene che sia gravissimo che il Governo, anziché presentare direttamente i propri emendamenti, li faccia presentare da deputati della maggioranza, rilevando una commistione che mortifica le prerogative del Parlamento.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO precisa che, come normalmente accade, gli emendamenti del rappresentante del Gruppo del PdL in Commissione sono a lui noti, essendone venuto a conoscenza in occasione di contatti informali con l'onorevole Costa.

Antonio DI PIETRO (IdV) rileva come quanto affermato dal sottosegretario Caliendo sia la conferma del comportamento precedentemente contestato, poiché è evidente che le decisioni fondamentali sul provvedimento vengono prese tramite contatti informali tra il Governo e la maggioranza. Ritiene che questo comportamento sia estremamente grave, perché è un modo per eludere e mortificare l'esame parlamentare del provvedimento.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO assicura che, se vi fosse stata l'occasione, avrebbe discusso degli emendamenti anche con l'onorevole Di Pietro.

Rita BERNARDINI (PD) osserva come le intercettazioni telefoniche rappresentino un problema effettivo di un fenomeno la cui governabilità tecnica non può però far dimenticare come esso debba essere collocato all'interno di riforme più generali. Il nodo da sciogliere, infatti, non è tanto quello relativo a quali tipologie di reati « intercettare », per quanto tempo, o tutte le altre soluzioni di guerriglia emendativa che ci si trova ad analizzare oggi, alcune delle quali gravissime come quelle che arrivano a minare il concetto stesso della libertà di stampa, ma semmai quello della effettività dei controlli sui parametri legislativi. La mancata separazione delle carriere è il problema: il giudice che controlla non è un giudice terzo, secondo quanto prescritto dall'articolo 111 della Costituzione.

Sotto questo profilo, il tema delle captazioni delle comunicazioni tra privati si inserisce purtroppo in un contesto politico sempre più dominato da spinte emergenziali, culture giustizialiste ed impostazioni ideologiche. Tutti fattori che dal 1990 in poi hanno costantemente bloccato ogni

serio progetto complessivo di riforma della giustizia. Leggi disordinate, sentenze costituzionali involutive, prassi processuali fuori dalla legalità del sistema e incurie gravi per gli apparati giudiziari hanno prodotto effetti di sempre maggiore inefficienza e dequalificazione della giurisdizione.

Un tale stato di profonda crisi richiederebbe interventi immediati, soprattutto sul piano delle risorse e della gestione, ma anche l'avvio improcrastinabile dell'elaborazione di una riforma organica della giustizia: senza una tale opera, che veda coinvolte in modo costruttivo tutte le componenti del mondo della giustizia, è illusorio e politicamente miope pensare di uscire da una situazione tanto degradata.

A fronte di una crisi così profonda, non si è vista l'azione riformatrice del Governo, a partire dall'approvazione della legge sulla sospensione dei processi per le più alte cariche dello Stato (il cosiddetto « Lodo Alfano »), si è purtroppo dimostrata inadeguata, disorganica e, a volte, contraddittoria.

In particolare, l'approvazione del decreto-legge n. 143 del 2008, recante norme sull'efficienza del sistema giudiziario, invece di risolvere il problema della insufficienza dell'organico dei magistrati destinati alle funzioni giudiziarie, di fatto lo ha aggravato aumentando l'abnorme numero dei magistrati cosiddetti « fuori ruolo », problema che sempre più dunque continuerà a dilagare nel nostro Paese inquinando politica e magistratura.

Inoltre, sul problema della sicurezza sono stati prospettati interventi legislativi non inquadrati in una visione generale e quindi senza tener conto delle ricadute sul processo penale e sui suoi ultimi margini di tenuta.

Il disegno di legge sulla sicurezza dei cittadini, infatti, contiene una serie di rilevanti interventi nel settore penale (si pensi alla criminalizzazione dell'ingresso illegale dell'extracomunitario nel territorio dello Stato), nel codice di rito (cita, tanto per far due esempi, alle modifiche apportate all'articolo 275, comma 3 del codice di procedura penale e a quelle incidenti sul

rito direttissimo) e nell'ordinamento penitenziario (si riferisce in particolare, ma non solo, alla novella sull'articolo 41-*bis*) francamente preoccupanti. Da questo punto di vista occorrerà forse ribadire: in primo luogo che i principi costituzionali valgono e devono valere per tutti. Ogni tentativo di radicare, specie con disposizioni estemporanee e disorganiche, doppi binari, differenziazioni di sistemi sanzionatori, probatori e di custodia cautelare tali da aggravare il percorso processuale di alcuni imputati o per alcuni reati è inaccettabile, oltre che inutile in termini criminologici. In secondo luogo, che l'efficienza giudiziaria non può compromettere la « qualità » del processo. Se l'accertamento dei fatti deve avvenire in tempi ragionevoli, deve però anzitutto svolgersi in modo qualitativamente adeguato alle necessità, e ciò significa celebrazione di processi equi, non frettolosi e sommari al solo fine di « dare esempi » o di « eliminare l'arretrato ». In terzo luogo, che le leggi di ordinamento penitenziario, a cominciare dalla legge Gozzini, sono un baluardo di civiltà giuridica intangibile, poiché efficace strumento di recupero sociale in conformità ai valori costituzionali. Da questo punto di vista l'attuale Esecutivo deve semmai interrogarsi sulla schizofrenia culturale di difendere talvolta le garanzie (magari solo per certe categorie di imputati) e poi scardinarle per certi reati o per certi imputati.

Anche sul fronte della lotta al sovrappollamento carcerario, invece di ripensare completamente il sistema, si è scelto di percorrere la strada più semplice della costruzione di nuovi istituti di pena. Tutti i progetti di costruzione di nuove carceri verranno finanziati, grazie ad una opportuna modifica legislativa, saccheggiando le risorse economiche della Cassa delle Ammende. Tutto ciò comunque non risolverà certo il problema, anche perché il numero dei detenuti si ridurrà drasticamente solo quando calerà il numero delle sanzioni penali e verranno potenziate le sanzioni sostituite al carcere e le misure alternative alla detenzione.

Nell'ambito di questi esempi, anche la modifica della disciplina delle intercettazioni telefoniche sembra ispirata a visuali limitate (la necessità di impedire illegittime pubblicazioni), senza farsi carico di come questo indispensabile intervento legislativo debba inserirsi nel più ampio panorama dei mezzi investigativi e della formazione della prova, nel dovuto rispetto e temperamento di tutte le esigenze in campo.

Pertanto, a fronte di un sistema giudiziario in totale disfacimento, lungi dal continuare a coltivare interventi settoriali adottando un atteggiamento rinunciatario rispetto a un impegno forte di riforma organica della giustizia, occorre dar subito corso ad un ampio confronto parlamentare su quelle riforme organiche della giustizia indicate nella risoluzione approvata a gennaio alla Camera: abolizione dell'obbligatorietà dell'azione penale, separazione delle carriere come riforma che nobilita funzione e ruolo del giudice e migliora la qualità del processo accusatorio; riforma del Consiglio Superiore della Magistratura e della magistratura fuori ruolo per salvaguardare dalle invasioni di campo, tutelando il principio della separazione dei poteri; responsabilità civile dei magistrati, ristrutturazione garantista del codice di procedura penale, modulando anche interventi che incidono sui tempi del processo senza sacrificare le garanzie e nuovo codice penale capace di attuare una seria ed effettiva razionalizzazione delle fattispecie criminali.

La posta in gioco è molto elevata. Non vi è dubbio che la delineazione dei contenuti di una riforma così importante richieda tempi e riflessioni di grande momento,

Si dichiara convinta che le motivazioni che portano i radicali ad essere contrari al disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche e ambientali, sono diverse da quelle di tutte le opposizioni presenti in Parlamento. E non certo per il gusto di distinguersi: più semplicemente perché di giustizia i radicali se ne sono sempre occupati partendo dal vissuto delle persone e avendo a cuore tanto i principi

garantisti quanto quelli di governo delle situazioni e convinti che dal rispetto delle regole – in primo luogo da parte delle istituzioni – a trarne vantaggio siano i cittadini, a partire da quelli più deboli e indifesi.

D'altra parte, continuare a procedere con provvedimenti settoriali come quello in corso sulle intercettazioni o quelli relativi al lodo Alfano o al legittimo impedimento, fa parte di un modo irrazionale di procedere ingaggiando una sorta di guerriglia fra poteri dello Stato, senza affrontare i nodi di fondo che ci sono e semplicemente per mettersi al riparo dai procedimenti in corso e da quelli che potrebbero essere aperti.

Nel disegno di legge che ritorna alla Camera dopo le modifiche apportate dal Senato, intanto si potrà procedere con emendamenti solo per le parti che sono state cambiate dal Senato: il resto non si può toccare.

Guido MELIS (PD) evidenzia come oggi sia stata pubblicata un'agenzia di stampa dalla quale risulta che Frank La Rue, esperto delle Nazioni Unite specializzato in libertà d'espressione, abbia dichiarato che il disegno di legge italiano per limitare la pubblicazione delle intercettazioni deve essere accantonato o rivisto, e che le pene per i giornalisti e gli editori che pubblicano informazioni prima di un processo sono sproporzionate. Rileva come ormai tutte le autorità abbiano espresso preoccupazione per il provvedimento e come lo stesso sia stato criticato anche nel contesto internazionale.

Illustra quindi un elenco di inchieste nelle quali, applicando la disciplina in esame, non sarebbe stato possibile accertare la commissione di gravi reati, e lo deposita in Commissione affinché sia a disposizione di tutti i commissari. Sottolinea come, fra le inchieste elencate, ve ne siano talune anche contro la propria parte politica.

Ritiene che il provvedimento non attui correttamente il bilanciamento fra i vari interessi costituzionali in gioco, essendo troppo marcata la tutela della riserva-

tezza, sottolineando come, se la soglia della tutela di quest'ultima viene mantenuta troppo alta, si rischia di bloccare molte indagini per gravi reati.

Auspica che gli emendamenti del Governo possano tenere conto dei rilievi delle opposizioni e che si possa approvare un provvedimento dal quale non traspaia un cedimento dello Stato sul piano della sicurezza e della lotta contro la criminalità, poiché ciò produrrebbe effetti rovinosi.

Donatella FERRANTI (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori, rende noto di avere oggi trasmesso alla presidenza della Commissione, a nome del proprio gruppo, una lettera con la quale, in base all'articolo 79, comma 4, lettera b) del Regolamento, si sottolinea l'esigenza di verificare la compatibilità comunitaria delle disposizioni in esame, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del Trattato sull'Unione europea. Nella lettera si chiede quindi, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, che la Commissione investa il Governo di una formale richiesta di fornire un a scheda tecnica sulla compatibilità comunitaria del testo in esame, e si preannuncia la richiesta del parere del Comitato per la legislazione.

Manlio CONTENUTO (Pdl) ritiene che la richiesta formulata dall'onorevole Ferranti desti perplessità e che, comunque, non possa rientrare nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma 5, del Regolamento. Con riferimento all'elenco depositato dall'onorevole Melis, ritiene che sarebbe stata opportuna una previa, seria ed attenta verifica dei casi nella stessa indicati in relazione alla disciplina in esame.

Jean Leonard TOUADI (PD) sottolinea come quella presentata dall'onorevole Ferranti sia una legittima richiesta formulata dall'opposizione, anche in considerazione della natura ormai prevalentemente transnazionale delle forme più pericolose di criminalità.

Federico PALOMBA, *presidente*, assicura all'onorevole Ferranti che la richiesta

da lei presentata sarà valutata nel corso del prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara concluso l'esame preliminare e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti scade alle ore 15 di oggi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta comincia alle 13.55.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Atto n. 217.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato il 7 luglio 2010.

Federico PALOMBA, *presidente*, ricorda che il relatore ha presentato una proposta di parere (*vedi bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 7 luglio 2010*).

Manlio CONTENUTO (PdL) sottolinea la continua opera di rafforzamento delle iniziative di contrasto alla criminalità mafiosa perseguita dal Governo, in cui si inserisce anche il regolamento all'esame della Commissione. In relazione all'articolo 2, ritiene di segnalare come il rinvio alla figura del prefetto rischi di poter creare qualche disagio in relazione all'esistenza di uno specifico dovere di iniziativa in materia. Potrebbe risultare utile

precisare che la figura del prefetto cui compete « principalmente » l'iniziativa, è quello del luogo in cui l'opera o la fornitura debbono essere realizzate. Si tratterebbe, insomma, di verificare l'opportunità di insistere un criterio che possa orientare l'applicazione del regolamento nel modo migliore.

Esprime apprezzamento per la previsione dell'audizione dell'interessato evidenziando, però, l'esigenza di prevedere la possibilità, da parte dell'audit, di avvalersi dell'assistenza tecnica e ciò anche in considerazioni delle conseguenze che possano derivare all'impresa in esito al procedimento.

Rileva, quindi, che nel regolamento potrebbe essere inserita, anche in un secondo tempo, la banca dati prevista dal recente disegno di legge sul testo unico delle disposizioni antimafia.

Si domanda, infine, se non sia il caso, anche in prospettiva futura, di istituire un procedimento volto alla eliminazione di eventuali informazioni che risultassero infondate od erronee alla luce dei fatti meglio accertati o sopravvenuti.

Conclude auspicando che le modifiche a provvedimenti legislativi evitino di sollevare questioni interpretative a causa della formulazione non del tutto ineccepibile.

Federico PALOMBA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

#### SEDE LEGISLATIVA

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

Carolina LUSSANA, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3291-bis di iniziativa del Governo: « Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno », risultante dallo stralcio degli articoli da 3 a 9 del disegno di legge n. 3291, deliberato dall'Assemblea il 12 maggio 2010.

Avverte altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di mercoledì 7 luglio scorso ha definito l'organizzazione della discussione, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento. Il contingentamento dei tempi è depositato presso la segreteria della Commissione.

Ricorda che la Commissione ha concluso l'esame in sede referente del disegno di legge giungendo all'approvazione di un testo risultante dall'approvazione di emendamenti. Il 5 luglio scorso si è svolta in Assemblea la discussione generale. Il giorno successivo il testo è stato rinviato in Commissione, in quanto, nel frattempo, si sono realizzati i presupposti per il trasferimento in sede legislativa. Pertanto, il medesimo giorno, è stato richiesto il trasferimento in sede legislativa che è stato deliberato dall'Assemblea nella seduta del 7 luglio.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

In sostituzione del relatore, onorevole Alfonso Papa, impossibilitato per il momento a partecipare alla seduta, si rimette alla relazione svolta dal medesimo in As-

semblea, avvertendo che è intenzione del relatore presentare un emendamento per venire incontro ad una condizione posta dal Governo per il trasferimento di sede. In particolare all'articolo 1, comma 7, terzo periodo si dovrà sostituire la parola « sentita » con le parole « d'intesa con ».

Intervengono nella discussione sulle linee generali gli onorevoli Antonio DI PIETRO (IdV), Rita BERNARDINI (PD), Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), Donatella FERRANTI (PD), Anna ROSSOMANDO (PD) e Marilena SAMPERI (PD).

Antonio DI PIETRO (IdV) interviene sull'ordine dei lavori.

Alfonso PAPA (PdL) rinuncia ad intervenire in replica.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO interviene in replica.

Carolina LUSSANA, *presidente*, dichiara pertanto conclusa la discussione sulle linee generali.

Propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo del disegno di legge all'ordine del giorno, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente.

Carolina LUSSANA, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 16 di mercoledì 21 luglio 2010. Rinvia quindi il seguito della discussione alla prossima seduta.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 13 luglio 2010 — Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

**La seduta comincia alle 16.**

**Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.**

**Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, osserva come il testo unificato in esame, che consta di tre articoli, reca disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati

Il provvedimento, preso atto della scarsa rappresentatività delle donne nella veste di consiglieri di amministrazione delle società per azioni quotate nei mercati regolamentati, interviene a integrare il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico dell'intermediazione finanziari (TUF) al fine di bilanciare la rappresentanza tra generi in seno ai consigli di amministrazione delle suddette società.

Ci si pone, quindi l'obiettivo di riequilibrare l'accesso alle cariche direttive delle sole società quotate in borsa che sono quasi « *off-limits* » per le donne. E ciò nonostante il fatto che esse operino su un mercato regolamentato e impieghino modelli di gestione manageriale basati sulla professionalità degli amministratori piuttosto che *sull'affectio societatis* dei singoli partecipanti all'impresa, come accade invece per le società di persone e per molte società a responsabilità limitata, di solito piccole e a conduzione familiare.

Questi ultimi sono aspetti che avrebbero dovuto rendere le società quotate più aperte a una selezione del personale dirigente fondata su criteri schiettamente meritocratici, con l'impiego dei quali la presenza delle donne nei board direttivi avrebbe sicuramente e spontaneamente raggiunto livelli di equilibrio rispetto a quella maschile. Nella realtà dei fatti ciò però non è accaduto e non accadrà senza un correttivo adeguato, a causa della diffusione di ostacoli culturali al pieno riconoscimento delle pari opportunità nei gradini superiori della scala gerarchica dell'impresa. Con il provvedimento in esame, perciò, si intende apportare un correttivo alla situazione di cronico squilibrio nella rappresentanza dei generi nelle postazioni apicali delle imprese quotate.

Passando all'esame delle singole disposizioni, si segnala che l'articolo 1 introduce un comma 1-ter nell'articolo 147-ter del TUF in base al quale si stabilisce essenzialmente che: lo statuto preveda che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi (riferendosi quindi sia alle donne che agli uomini); il genere meno rappresentato debba ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti; il riparto si applichi per tre mandati consecutivi; qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il riparto previsto, i componenti eletti decadano dalla carica.

Il descritto meccanismo viene poi sostanzialmente esteso al consiglio di gestione ed al consiglio sindacale delle società in questione.

L'articolo 2 stabilisce che le citate disposizioni si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 3 dispone che le disposizioni in esame si applicano anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni

ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati

Osserva che l'apposizione di un limite alla libertà negoziale tramite l'imposizione di una clausola statutaria che preveda che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, può essere considerato un intervento adeguato e condivisibile rispetto alla finalità di garantire che vi sia una pari opportunità fra generi, intesa quale parità delle condizioni e del « punto di partenza » per accedere alle cariche societarie.

Suscita, tuttavia, talune perplessità la sanzione della decadenza dalla carica di tutti i componenti eletti, qualora il meccanismo di elezione degli organi statuari non produca, in concreto, le proporzioni tra i componenti dei generi prestabilite dalla legge.

Le perplessità, segnatamente, riguarda gli effetti della sanzione della decadenza in relazione all'eventuale lacunosità dei meccanismi elettivi previsti dallo statuto (composti dalla clausola di cui all'articolo 1 e dalle altre clausole che presiedono alle operazioni elettorali, che con la prima dovranno essere necessariamente coordinate). In tale ipotesi potrebbe essere difficile costituire o ricostituire gli organi societari, senza prima procedere ad una modifica dello statuto che renda effettiva la clausola in questione e garantisca le prescritte proporzioni tra i generi. Il che potrebbe anche comportare serie difficoltà operative per le società, in taluni casi estremi nei quali si frapponessero degli ostacoli alla modifica dello statuto.

Appare quindi opportuno che la Commissione di merito valuti l'opportunità di eliminare la sanzione della decadenza degli eletti o, comunque, di prevedere ade-

guati meccanismi di controllo che garantiscano a monte l'adeguatezza della clausola statutaria di cui all'articolo 1.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 7*).

Carolina LUSSANA (LNP) in considerazione della particolare rilevanza del provvedimento, chiede al relatore ulteriori chiarimenti sulle perplessità da lei manifestate in ordine allo stesso.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, pur condividendo i principi ispiratori del provvedimento, ribadisce come la sanzione della decadenza degli eletti possa, in relazione a clausole statuarie che non siano formulate in modo adeguato allo scopo, che è quello di garantire negli organi direttivi delle società quotate la proporzione tra i generi legislativamente prestabilita, creare degli ostacoli al corretto funzionamento delle società medesime. In tal caso, infatti, potrebbe risultare difficile, se non impossibile, costituire o ricostituire gli organi direttivi delle società, a meno che non si modifichi lo statuto. Ricorda, d'altra parte, come talvolta possano frapporsi ostacoli di vario genere anche alla modifica dello statuto. Ritiene quindi opportune una seria riflessione sull'opportunità di mantenere la sanzione della decadenza e, in ogni caso, la previsione di forme di controllo che garantiscano a monte l'efficacia della clausola di cui al comma 1 del provvedimento e, più in generale, del complesso delle clausole statuarie che presiedono alle elezioni degli organi direttivi delle società in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 7*).

**La seduta termina alle 16.10.**



## ALLEGATO 1

**5-03095 Rao: Su questioni relative al personale femminile di polizia penitenziaria presso la casa circondariale femminile di Roma-Rebibbia.**

## TESTO DELLA RISPOSTA

La razionalizzazione del personale di polizia penitenziaria all'interno dei diversi istituti del Paese costituisce una delle primarie esigenze che questa Amministrazione è impegnata ad affrontare.

L'insufficienza del personale, così come oggi segnalata dagli On. interroganti per la Casa Circondariale femminile di Rebibbia, rappresenta, infatti, una problematica comune alla maggior parte degli istituti penitenziari del Paese, rispetto alla quale le soluzioni al vaglio per assicurare al personale condizioni lavorative meno stressanti, spaziano dal potenziamento di organico, alla rimodulazione in chiave dinamica del concetto di « servizio ».

Per quanto riguarda l'istituto femminile di Rebibbia, preciso che alla data del 23 giugno 2010 – secondo quanto riferito dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – sono presenti, al netto dei provvedimenti di distacco in entrata e in uscita, 58 unità maschili (a fronte di una previsione di 36 unità) e 119 unità femminili (a fronte di una previsione di 198 unità). Tra le unità femminili, diverse risultano esonerate dallo svolgimento dei turni notturni perché ultracinquantenni o perché mono affidatarie, ovvero perché beneficiarie ai sensi della legge 104/92.

Tale situazione trova, tuttavia, un contemperamento nell'esubero tabellare di unità maschili attualmente in servizio in istituto, le quali possono, con il significativo apporto lavorativo da loro offerto, sopperire alla carenza di organico femminile, nei limiti consentiti dalle norme.

Per di più, a tale dato, deve essere affiancato quello relativo al « personale amministrato » che, con le 256 unità pre-

senti, a fronte delle 234 previste con decreto ministeriale dell'8 febbraio del 2001, risulta di gran lunga superiore all'organico predeterminato.

Tale situazione di divario tra personale amministrato e forza presente in Istituto, si giustifica, infatti, soltanto in virtù del ruolo, da tempo assolto dall'istituto femminile romano, di « luogo di assegnazione amministrativa di personale » per sedi di servizio come Dipartimento, Provveditorato regionale ed altri Uffici ministeriali, prive di pianta organica: qualora, infatti, fosse disposto il rientro in Istituto di tutto il personale distaccato altrove, si assisterebbe ad una condizione di sovrannumero decisamente abnorme.

Detto ciò, rappresento che è al vaglio della competente Direzione Generale una ipotesi di rientro alle attività d'istituto del personale distaccato in uscita. Tale rientro non potrà tuttavia prescindere dalla valutazione analitica dei compiti che quel personale espleta presso l'attuale sede di impiego, al fine di evitare che si determinino disservizi nella sede di distacco, senza che ne derivino benefici effettivi per la struttura di destinazione.

Comunico, inoltre, che a breve, in attesa della programmata assunzione di 2.000 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria prevista dal cosiddetto piano carceri – da cui è auspicabile discenderanno effetti positivi per tutte le carceri italiane – si provvederà ad assegnare alla C.C. di Rebibbia 3 unità di personale, individuate dalla competente Direzione Generale dell'Amministrazione penitenziaria, a conclusione del 161° corso di formazione per agenti di polizia penitenziaria.

## ALLEGATO 2

**5-03092 Cavallaro: Sulle carenze di organico del Tribunale di Macerata.**

## TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Cavallaro, voglio evidenziare che in occasione degli interventi di ripartizione delle 546 unità di magistrato recate in aumento dalla legge 48/2001 (realizzati con DD.MM. 23 gennaio 2003, 7 aprile 2005, 17 settembre 2007 e decreto ministeriale 8 aprile 2008), la pianta organica del Tribunale di Macerata è stata ampliata in ragione di 2 posti di giudice. Allo stato, pertanto, detta pianta organica prevede 14 posti di giudice, 1 posto di Presidente del Tribunale ed uno di Presidente di sezione.

Le determinazioni assunte al riguardo dal Ministro sono state, peraltro, condivise dal Consiglio Superiore della Magistratura che, in occasione dei pareri resi in sede di predisposizione degli interventi di ripartizione, non ha ritenuto di segnalare la necessità di incrementi di maggiore consistenza.

Eventuali richieste di ulteriore ampliamento dell'organico dell'ufficio in questione saranno oggetto di attenta valutazione in occasione della ripartizione delle 42 unità recate in aumento dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008).

In proposito, tuttavia, si evidenzia che la limitata disponibilità di risorse, già parzialmente assegnate con decreti ministeriali 5 e 17 febbraio, 18 marzo e 14 aprile 2010 in funzione di rilevate situazioni emergenziali, rende necessario operare un'attenta analisi delle esigenze di ciascun ufficio, secondo valutazioni comparative idonee a garantire un'equa e razionale distribuzione dei posti disponi-

bili, nell'ottica del tendenziale conseguimento di un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le diverse sedi giudiziarie.

Per quanto attiene, invece, alle problematiche inerenti al fabbisogno di personale amministrativo, cui fa diretto riferimento l'interrogante, si evidenzia, preliminarmente, che ogni valutazione in merito alle necessità dei singoli uffici non può essere compiuta senza tener conto dell'attuale assetto delle dotazioni organiche complessive, sulla cui recente evoluzione appare quindi opportuno fornire un breve cenno.

Al di là delle riduzioni già operate nel corso degli ultimi anni in attuazione di specifiche disposizioni legislative (vedasi, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005 e il relativo provvedimento attuativo decreto ministeriale 8 marzo 2007), in base al decreto legge n. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008, le Amministrazioni dello Stato hanno dovuto procedere, entro il 30 novembre 2008, a «ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale in misura non inferiore al 20 e al 15 per cento», nonché a «rideterminare le rispettive dotazioni organiche del personale non dirigenziale» realizzando, tra l'altro, una riduzione non inferiore del 10 per cento della spesa complessiva riferita a queste ultime.

Il Ministero della Giustizia ha tempestivamente attivato, con nota a firma dell'On. Ministro del 6 agosto 2008, successivamente integrata con nota del 6 novembre 2008, la procedura di ridetermina-

zione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, da realizzare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, proprio al fine di non incorrere nella sanzione prevista dal già citato articolo 74, comma 5.

La proposta di rimodulazione predisposta e trasmessa al Dipartimento per la Funzione Pubblica, pur realizzando l'abbattimento dei costi previsto dalla citata legge 133/2008 (tradottosi in una riduzione complessiva del personale pari a circa il 7 per cento), è stata elaborata per assicurare la disponibilità di risorse organiche idonee a consentire la stabilizzazione del personale precario o in posizione di *part-time* obbligatorio e la sanatoria delle posizioni soprannumerarie esistenti, con la contestuale riduzione delle posizioni economiche apicali (C3 e C2), ove era dato rilevare elevati contingenti di posti vacanti; ciò, al fine di non disperdere le risorse professionali già disponibili, in considerazione delle concrete esperienze acquisite dal personale che, da tempo, opera nell'Amministrazione ed il cui apporto risulta indispensabile per garantire l'attuale livello di funzionalità delle strutture giudiziarie.

Allo stesso tempo, nell'ambito della proposta, si è tenuto conto delle modifiche ordinamentali ed organizzative introdotte dal decreto legislativo n. 240/2006, proponendo un assetto organico ad esse corrispondente.

In data 15 dicembre 2008 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra citato, che ha recepito integralmente i contenuti della proposta ministeriale, è stato firmato ed è stato successivamente perfezionato per effetto della registrazione alla Corte dei Conti, avvenuta il 26 gennaio 2009.

Con il decreto ministeriale 5 novembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 29 gennaio 2010 (e pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero n. 5, del 15 marzo 2010), si è quindi provveduto ad adeguare le piante organiche dei singoli uffici dell'Amministrazione giudiziaria alla complessiva ridotta disponibilità di risorse, riflettendo la percentuale di riduzione dei

contingenti nazionali sulle diverse figure professionali e fasce retributive assegnate in organico alle singole strutture.

All'applicazione del criterio proporzionale, tenuto conto, tuttavia, della disomogeneità delle riduzioni previste per le singole professionalità e posizioni economiche, sono stati apportati correttivi idonei a sanare le più evidenti incongruenze determinatesi per gli uffici superiori di primo e secondo grado (Corti di appello, Tribunali ed i corrispondenti uffici requirenti), proprio in virtù dell'articolazione delle rispettive piante organiche, strutturate in modo complesso, con la presenza di figure professionali tecniche e di elevati contingenti nell'ambito delle posizioni economiche apicali.

Per tali uffici si è, quindi, provveduto a correggere l'applicazione del criterio proporzionale in funzione del tendenziale raggiungimento di un valore corrispondente alla riduzione complessiva della dotazione nazionale (pari, come detto, al 7 per cento).

Oltre ai predetti correttivi di carattere generale, sono state previste specifiche deroghe, in funzione di specifiche situazioni rilevate all'esito dell'indagine condotta in ordine ai fabbisogni delle singole strutture.

Sulla scorta di tali valutazioni, per l'ufficio in questione si è ritenuto di mitigare l'applicazione del criterio proporzionale, realizzando, per la sede circoscrizionale, una riduzione complessiva pari al 6 per cento della pregressa dotazione (passata da 63 a 59 unità, escluso il dirigente), mentre nessuna decurtazione è stata prevista per la sede di Civitanova Marche (che, pertanto, ha mantenuto la pregressa consistenza organica, pari a 9 unità), pur dovendosi necessariamente tener conto della differente articolazione dei contingenti nazionali nell'ambito delle diverse aree e fasce retributive, nei termini sopra sinteticamente delineati.

Le determinazioni complessivamente assunte, nell'ambito del quadro generale sopra descritto, testimoniano l'attenzione

che il Ministero riserva alle esigenze funzionali della struttura giudiziaria in questione.

Con riferimento al Tribunale di Macerata e ai dati riportati dall'interrogante, va ribadito che la pianta organica dell'Ufficio, per effetto dei tagli operati con decreto ministeriale 5 novembre 2009, è stata ridotta di 4 posti, passando da 64 a 60, compresa la posizione dirigenziale.

Per ciò che concerne i comandi si rileva che essi, allo stato, costituiscono lo strumento di intervento più immediato per sopperire ai vuoti degli organici.

Giova sottolineare, infatti, che l'articolo 3, comma 128, della legge 244/07 (successivamente modificato), ha autorizzato il Ministero della Giustizia a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari, mediante l'utilizzo in posizione di comando di personale di altre pubbliche

amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

Conformemente a tale previsione normativa è stato quindi possibile attivare il comando di due dipendenti comunali di categoria corrispondente alla posizione economica B3 del comparto ministeri.

Per quanto riguarda, infine, le unità attualmente distaccate nella sezione di Civitanova Marche di cui fa menzione l'interrogante, va precisato che si tratta di applicazioni in ambito distrettuale che esulano dalla competenza, del Ministero.

Si tratta, infatti, di applicazioni disposte ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo sulla mobilità interna del 27 marzo 2007, che consentono al Presidente della Corte d'Appello di Ancona di fronteggiare le esigenze temporanee degli uffici sotto ordinati.

## ALLEGATO 3

**5-01323 Zucchi: Sulla carenza di organico dell'Ufficio di esecuzione penale esterna di Pavia.**

## TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Zucchi devo rilevare che, effettivamente, l'ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Pavia è caratterizzato da problemi riferibili alla carenza di personale del servizio sociale.

Il numero degli operatori attualmente assegnati, infatti, risulta ridotto rispetto alla previsione organica e tale circostanza influisce, indubbiamente, sull'adempimento dei procedimenti di servizio relativi alla gestione dei condannati in esecuzione penale esterna. Va considerato, invero, che a fronte delle 21 unità di personale previste in pianta organica, allo stato ne risultano presenti 7, di cui due in regime di lavoro a tempo parziale.

Detta situazione, peraltro, non è agevolata dal tendenziale aumento dei carichi di lavoro che si è registrato nell'ultimo biennio e dalla carenza di personale amministrativo e contabile.

Il quadro relativo all'U.E.P.E. di Pavia si inserisce, come è noto, in una situazione più generale che riguarda la tendenziale riduzione del personale in servizio in ambito nazionale, determinata sia dalle misure di razionalizzazione e riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni adottate con recenti disposizioni normative, finalizzate al contenimento della spesa pubblica, sia dal blocco della mobilità tra Amministrazioni che, in passato, aveva consentito il transito degli assistenti sociali dei servizi territoriali all'Amministrazione della Giustizia.

A quest'ultimo riguardo rappresento che già nel 2006 aveva avuto conclusione

un piano di mobilità, poi sospeso dall'ufficio Centrale del Bilancio, in sede di visto di controllo, per la mancanza delle risorse finanziarie necessarie, che avrebbe portato all'integrazione dell'organico degli assistenti sociali di 1 unità proprio nell'ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Pavia e di 7 unità complessive nei corrispondenti Uffici della Regione Lombardia (precisamente presso le sedi di Milano, Como e Brescia).

L'abolizione del fondo di mobilità, istituito con la legge n. 266 del 2005, avvenuto con la successiva Legge Finanziaria e la conseguente impossibilità da parte del Ministero della Giustizia di accantonare risorse da destinare a tale scopo, tenuto conto delle ulteriori limitazioni imposte dalla circolare n. 4 emanata in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 18 aprile 2008, finalizzate al contenimento della spesa pubblica generale, hanno – di fatto – reso impraticabile la strada della mobilità intercompartimentale.

Pertanto, allo stato, i provvedimenti già predisposti sono sospesi, in attesa che il Dipartimento della Funzione Pubblica autorizzi l'Amministrazione all'assunzione di parte delle suddette unità per le quali è stata avanzata un'ulteriore richiesta, ai sensi dell'articolo 66 comma 6 della legge n. 133/2008.

Intendo segnalare, peraltro, che vengono valutate sempre favorevolmente le richieste di mobilità compartimentali. A breve, non appena si addiverrà alla ride-

terminazione delle piante organiche, sarà richiesta l'autorizzazione per bandire un concorso per assistenti sociali.

Per completezza di informazione intendo porre in evidenza che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha avviato un monitoraggio, su base na-

zionale, per individuare le sedi ambite dagli assistenti sociali attualmente in servizio.

Posso assicurare che, all'esito di tale monitoraggio, le eventuali richieste aventi ad oggetto la sede di Pavia saranno valutate con la dovuta attenzione.

## ALLEGATO 4

**5-03136 Tenaglia: Sul programma di ristrutturazione e riqualificazione degli uffici giudiziari de L'Aquila e di Chieti a seguito del terremoto.**

## TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Tenaglia, voglio innanzi tutto rammentare che la notte del 6 aprile 2009 la città dell'Aquila è stata colpita da un terremoto distruttivo che ha fatto crollare, fra gli altri edifici, anche il « palazzo di giustizia », che ospitava la Corte di Appello e la Procura Generale, il Tribunale ordinario e la Procura della Repubblica, il Tribunale di Sorveglianza, oltre gli uffici UNEP, della Polizia giudiziaria e del Consiglio dell'ordine forense.

In conseguenza dell'emergenza, hanno assunto inedito e prioritario rilievo i problemi connessi alla logistica, per garantire la prosecuzione dell'esercizio della funzione giurisdizionale nelle aree colpite dal sisma.

Si è subito avvertita la necessità di un intervento sinergico del CSM, del Ministero della Giustizia, della Protezione civile con le sue strutture tecnico-operative (VV.FF., Provveditorato interregionale per le OO.PP, Forze militari eccetera), della Regione e del Comune, per far fronte al collasso che aveva colpito l'apparato organizzativo, materiale e umano, del capoluogo del distretto giudiziario abruzzese.

In alcuni locali del Tribunale per i Minorenni, rimasti indenni, sono stati allestiti i presidi degli uffici giudiziari colpiti dal sisma e sono stati trattati i procedimenti che, per l'urgenza, erano sottratti alla sospensione disposta dall'articolo 5 del decreto-legge n. 39 del 2009.

Sistemata e resa agibile una ex caserma della Guardia di Finanza in località Bazzano, grazie al fattivo intervento del Ministro della Giustizia e dell'Amministra-

zione comunale, quasi tutti gli Uffici giudiziari della città dell'Aquila (Corte di appello, Procura Generale, Tribunale e Procura della Repubblica, UNEP, Polizia giudiziaria e Ordine forense), alla data del 28 maggio 2009 vi hanno trovato provvisoria collocazione, pur nella consapevolezza, da parte di tutti i protagonisti della vita giudiziaria, della insufficienza dell'area e degli spazi messi a disposizione.

Conseguentemente, si è subito profuso uno straordinario impegno nella progressiva riorganizzazione dell'apparato logistico-amministrativo degli uffici, provvedendosi a recuperare i fascicoli, gli arredi e le attrezzature rimasti nel vecchio palazzo di giustizia e ad acquisire server, scanner, computer, stampanti, fotocopiatrici e fax.

Si è, nel contempo, progettata e progressivamente realizzata – fino ad oggi – ad opera soprattutto della organizzazione del Dipartimento della Protezione civile e dell'Amministrazione comunale, l'edificazione di nuovi spazi necessari per assicurare il funzionamento degli uffici e dei servizi nell'area della ex caserma di Bazzano, mediante la realizzazione di un ampio parcheggio esterno e di plurimi moduli destinati alle cancellerie, aule di udienza, archivi, servizio di vigilanza e, a breve, bar e sportello bancario.

In tal modo, l'intera attività giudiziaria e giurisdizionale, in virtù delle tante forme di solidarietà provenienti dal distretto e dell'encomiabile spirito di sacrificio dimostrato da magistrati, avvocati e dal personale di cancelleria, è stata riavviata ed è regolarmente ripresa già a partire dal 16 settembre 2009.

In una prospettiva di medio termine, con le opportune sinergie già sperimentate nei mesi immediatamente successivi al terremoto, e proseguendo nella leale collaborazione fra le Istituzioni dello Stato, ha preso concreta consistenza, tecnica e finanziaria, l'ambizioso progetto di realizzazione della « cittadella giudiziaria » nel centro della città dell'Aquila, tra via XX Settembre e viale della Stazione, comprensiva:

della palazzina della stazione ferroviaria di Pile, dove, fin dal mese di marzo 2010, si sono già sistemati gli uffici della Procura Generale all'esito delle opere di ristrutturazione eseguite dal Provveditorato interregionale per le oo.pp.;

dell'adiacente struttura circolare, già dell'Archivio di Stato, da completare verosimilmente entro la primavera 2011 e da destinare agli uffici della Corte d'appello;

del vecchio palazzo di giustizia, da recuperare e ristrutturare entro giugno 2012, destinandolo agli uffici del Tribunale, della Procura della Repubblica, del Tribunale di sorveglianza, dei Giudici di pace, nonché agli uffici della Polizia giudiziaria, dell'UNEP e del Consiglio dell'Ordine forense.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria e il crono-programma delle varie fasi di realizzazione delle opere, il competente Dipartimento del Ministero ed il Presidente della Corte di Appello dell'Aquila vigilano costantemente sugli sviluppi concreti, in quanto, tenuto conto dello stato avanzato delle procedure e dell'imminente inizio dei lavori, è indispensabile poter disporre con immediatezza dei fondi stanziati dal C.I.P.E. con deliberazione n. 82/2009, pari a euro 30.000.000 per il palazzo di giustizia e euro 3.000.000 per l'edificio destinato alla Corte d'appello.

Un programma di lavori, quindi, di straordinario rilievo per il capoluogo del distretto, che, con la spinta propulsiva del Ministero della Giustizia, la vigilanza del Presidente e del Procuratore Generale

della Corte d'appello ed il costante supporto della Prefettura, vede coinvolte le strutture del Commissario straordinario per la ricostruzione, della Regione, del Comune e – soprattutto – del Provveditorato interregionale per le oo.pp., in un comune impegno di programmazione e realizzazione delle opere, con l'obiettivo di rendere funzionale l'intero complesso nel giugno 2012, così da assicurare la transizione dell'amministrazione della giustizia nel distretto abruzzese dall'attuale insediamento precario alla « cittadella giudiziaria ».

Passando ad esaminare, poi, la situazione riguardante l'edilizia giudiziaria di Chieti posso far presente quanto segue.

A seguito del terremoto del 6 aprile 2009, che ha reso inagibile una parte del Palazzo di Giustizia di proprietà della Provincia, sito in piazza Vittorio Emanuele n. 1, ove avevano sistemazione gli uffici del Tribunale, il Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del Ministero ha chiesto al Comune di Chieti, con nota del 22 maggio 2009, alla quale, peraltro, non è stato mai dato riscontro, di fornire notizie e aggiornamenti sia sullo stato dell'edificio che sulle iniziative intraprese o da intraprendere per assicurare il servizio dell'attività giudiziaria nella città di Chieti.

Con successiva nota del 20 luglio 2009 il Presidente del Tribunale di Chieti evidenziava al citato Dipartimento la situazione degli Uffici Giudiziari cittadini, segnalando che era stato temporaneamente preso in locazione un immobile retrostante l'attuale Tribunale, anch'esso di proprietà della Provincia, dove era stato trasferito parte del personale che operava nel settore dell'edificio divenuto inagibile, mentre il resto del personale era stato sistemato nei locali ancora agibili della vecchia struttura.

Il Presidente del Tribunale, oltre a rendere note le difficoltà riscontrate sia dall'Amministrazione Comunale che dai vertici giudiziari nel reperire soluzioni logistiche più idonee – difficoltà aggravate dalla circostanza dell'avvicendamento delle autorità amministrative locali – faceva altresì presente di avere interessato



della questione, nel giugno 2009, il Ministero per le Infrastrutture – Provveditorato – per le Opere Pubbliche, che gestisce i fondi messi a disposizione dal Governo per gli edifici di pubblico interesse danneggiati a causa del terremoto.

Quanto, poi, alle competenze e alle possibilità di intervento diretto del Ministero della Giustizia; va rilevato, nel caso concreto, che le risorse disponibili per l'edilizia giudiziaria sono esaurite, non essendovi stato alcun rifinanziamento, negli ultimi anni, dei relativi fondi presso la

Cassa Depositi e Prestiti e, pertanto, appare allo stato preclusa la possibilità di finanziare opere di edilizia giudiziaria in favore degli uffici giudiziari menzionati.

L'unica iniziativa, ad oggi, possibile è l'acquisizione in locazione, da parte del Comune, di nuove strutture dove dare adeguata sistemazione agli uffici giudiziari.

A questo proposito, concludo segnalando che il canone di locazione potrà essere inserito nel rendiconto annuale ai fini del contributo statale di cui alla legge 392/41.

## ALLEGATO 5

**Disposizioni in favore dei territori di montagna.  
(Testo unificato C. 41 Brugger e abb.).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,  
esaminato il testo unificato in oggetto,

rilevato che:

*a)* l'articolo 8 detta una disposizione relativa alle controversie scaturenti dalla compravendita di beni gravati da usi civici;

*b)* la predetta disposizione si riferisce non a tutti gli usi civici sul territorio nazionale, ma solo a quelli presenti nei comuni montani;

*c)* in caso di alienazione di un immobile gravato da oneri non apparenti che ne diminuiscano il libero godimento e non siano stati dichiarati nel contratto, le relative controversie sono definite in via generale applicando la disciplina civilistica in tema di responsabilità contrattuale e di contratto di compravendita, con particolare riferimento all'articolo 1489 del codice civile;

*d)* in relazione alla citata fattispecie, la generale disciplina civilistica, integrata

da una consolidata giurisprudenza, prevede in modo completo ed esaustivo le azioni esperibili, i presupposti della responsabilità del venditore, la ripartizione dell'onere della prova, i criteri per la liquidazione del danno effettivamente subito dall'acquirente e per determinare l'entità dell'eventuale riduzione del prezzo della compravendita;

*e)* tali considerazioni inducono a ritenere che Commissione di merito debba verificare se la disposizione in questione non sia superflua e se non contenga una disciplina disarmonica rispetto alla norme civilistiche applicabili in via generale alla fattispecie di compravendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi;

esprime,

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 8.

## ALLEGATO 6

**Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo.****TESTO BASE**

## ART. 1.

*(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi).*

1. Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio ».

2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile:

*a)* ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

*b)* ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

*c)* ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

*d)* quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effetti-

vità del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera *a)*, del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

4. Se il condannato è già detenuto, salvo che ricorra il caso previsto nel comma 9, lettera *b)*, dell'articolo 656 del codice di procedura penale, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. A tal fine, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La

relazione è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 27 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo è ridotto a cinque giorni.

6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.

7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza.

#### ART. 2.

*(Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione).*

1. All'articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei mesi ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni »;

b) al secondo comma:

1) le parole: « da uno a tre » sono sostituite dalle seguenti: « da due a cinque »;

2) la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sei ».

#### ART. 3.

*(Circostanza aggravante).*

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-ter è aggiunto il seguente:

« 11-quater. l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere ».

## ART. 4.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191).

1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di cui al comma 213 » sono inserite le seguenti: « nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212 »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tal fine, per assicurare la piena operatività dei servizi di polizia penitenziaria, con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro il 30 giugno 2010 possono essere introdotte

disposizioni per abbreviare i corsi di formazione iniziale degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria ».

2. All'articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola: « , 212 » è soppressa.

## ART. 5.

(Relazione alle Camere).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e della funzione pubblica, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati.

## ALLEGATO 7

**Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società  
quotate in mercati regolamentati.  
(Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca).**

## PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,  
esaminato il testo unificato in oggetto,

rilevato che:

*a)* l'apposizione di un limite alla libertà negoziale tramite l'imposizione di una clausola statutaria che preveda che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, può essere considerato un intervento adeguato e condivisibile rispetto alla finalità di garantire che vi sia una pari opportunità fra generi, intesa quale parità delle condizioni e del « punto di partenza » per accedere alle cariche societarie;

*b)* suscita, tuttavia, talune perplessità la previsione della sanzione della decadenza dalla carica di tutti i componenti eletti, qualora il meccanismo di elezione degli organi statutari non produca, in concreto, le proporzioni tra i componenti dei generi prestabilite dalla legge.

*c)* le perplessità, segnatamente, riguardano i possibili effetti della sanzione della decadenza sull'operatività della società quotata in borsa ove si rivelassero

lacunosi i meccanismi elettivi previsti dallo statuto (composti dalla clausola di cui all'articolo 1 e dalle altre clausole che presiedono alle operazioni elettorali, le quali, in seguito all'entrata in vigore del provvedimento, dovranno essere necessariamente coordinate con la prima); in tale ipotesi potrebbe essere difficoltoso costituire o ricostituire gli organi societari, senza prima procedere ad una modifica dello statuto che renda effettiva la clausola di cui all'articolo 1; si potrebbero inoltre ipotizzare delle difficoltà operative ancora più serie nei casi, estremi, nei quali si frapponessero degli ostacoli anche alla necessaria modifica dello statuto;

esprime,

## PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 1, comma 1, capoverso « 1-ter », quarto periodo o, comunque, di prevedere adeguati meccanismi di controllo preventivo che garantiscano l'adeguatezza della clausola statutaria di cui all'articolo 1.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.

Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Relazione alla V Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio*) ..... 53

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.*

#### La seduta comincia alle 13.15.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.**  
C. 3593 Governo.

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.**  
C. 3594 Governo.

**Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri.**  
(Relazione alla V Commissione).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che la Commissione si accinge ad esaminare per le parti di competenza congiuntamente, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, il disegno di legge recante il Rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2009 e il disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2010.

Avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge C. 3594 Governo è fissato alle ore 18 di oggi.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, rileva che con le previsioni assestate per il 2009 la dotazione iniziale di competenza del Ministero degli affari esteri è stata elevata di 118,8 milioni di euro, pari al 5,8 per cento delle previsioni iniziali, pari originariamente a 2.0451,1 milioni di euro. Per quanto concerne le variazioni – negli stanziamenti di competenza – tra le previsioni di bilancio per il 2009 e quelle definitive in sede di rendiconto, queste ultime si discostano dalle prime per un aumento complessivo di 238,8 milioni di

euro, pari all'11,6 per cento delle previsioni iniziali.

Rispetto alla nuova organizzazione dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri a partire dal 2008, le più importanti variazioni interessano la Missione più rilevante, ovvero la Missione n. 4 (L'Italia in Europa e nel mondo), che ha registrato un incremento di 227 milioni di euro. Tra i 7 Programmi in cui si articola lo stanziamento della Missione n. 4, quello interessato dalla maggiore variazione è il Programma 4.6 (Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale), che ha visto un incremento di 92,6 milioni.

Segnala in particolare l'incremento del cap. 4062 (Iniziativa per le minoranze italiane in Slovenia e Croazia), pari a 2,09 milioni di euro. Anche il Programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo e gestione delle sfide globali) ha registrato un aumento di 86,8 milioni. Tra i capitoli del Programma 4.2 si segnalano: il cap. 2180 (Contributi volontari alle Organizzazioni internazionali, nonché alle Banche e Fondi di sviluppo), con un incremento pari a 40,1 milioni di euro, nonché il cap. 2182 (Finanziamenti gratuiti per studi e assistenza tecnica volti anche ad ostacolare la produzione della droga) per un incremento pari a 30,9 milioni di euro. Tra gli incrementi più sensibili, infine, ricorda che il Programma 4.8 (Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali) ha registrato un aumento di 30,2 milioni, nel passaggio dalle previsioni agli assestamenti, prevalentemente destinati all'adempimento delle scadenze elettorali dello scorso anno.

Ripercorrendo sinteticamente la recente evoluzione dell'incidenza del Ministero degli affari esteri sul volume delle spese finali in conto competenza, evidenzia, in quest'ultimo triennio una costante riduzione dell'incidenza percentuale del dicastero, poiché si parte nell'esercizio 2007 dallo 0,6 per cento, per passare allo 0,5 per cento del 2008 ed allo 0,4 per cento dello scorso anno.

Per quanto attiene all'attestamento, lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 2010, approvato con la

legge di bilancio 23 dicembre 2009, n. 192, reca spese in competenza per un totale di 2.076,3 milioni di euro, di cui 2.069,8 milioni di parte corrente e 6,4 milioni in conto capitale. Le spese correnti si ripartiscono essenzialmente in 991,1 milioni per il funzionamento dell'apparato amministrativo e in 1.058,5 milioni per gli interventi connessi ai compiti istituzionali di esso. La consistenza dei residui presunti risulta valutata, al 1° gennaio 2010, in 494,3 milioni, dei quali 472,4 milioni ricadono nella parte corrente, e 21,9 milioni nel conto capitale. La massa spendibile (competenza più residui) ammonta quindi a 2.570,6 milioni, con un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) che si attesta all'80 per cento. Ricorda che il coefficiente di realizzazione esprime la capacità di spesa di un dato ministero: quanto più la percentuale si avvicina al 100 per cento, tanto maggiore è la quota di fondi impegnati effettivamente spendibile. Sarebbe comunque opportuno che il Governo chiarisse in quali settori e per quali ragioni si producono i predetti residui.

Ritiene altresì opportuno riprendere alcune osservazioni della Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale, con particolare riguardo alla cooperazione allo sviluppo. Si riferisce soprattutto al basso indice di pagamenti in conto competenza, pari al 44 per cento, che potrà essere migliorato con l'entrata in vigore delle norme in materia di rendicontazione contenute nella proposta di legge C. 340 recentemente approvata in sede legislativa da questo ramo del Parlamento è attualmente all'esame del Senato.

Considera altresì importante il richiamo dell'organo di controllo circa i ritardi nel raggiungimento degli Obiettivi del Millennio, per cui chiedi al rappresentante del Governo di dare chiarimenti sul piano di riallineamento menzionato dalla relazione. Da segnalare poi il peraltro noto stato di sotto-organico della carriera diplomatica che registra circa 200 unità di personale mancanti. Da sviluppare sono senz'altro le indicazioni per il



miglioramento della gestione del patrimonio immobiliare all'estero e per il contenimento degli alti costi di locazione.

Per quanto attiene il disegno di legge di assestamento 2010, esso introduce alcune talune modifiche dovute in parte all'adozione, nel periodo gennaio-maggio 2010, di atti amministrativi che hanno già comportato variazioni di bilancio, e per il resto alle variazioni proposte dallo stesso disegno di legge di assestamento. La manovra proposta prevede un aumento, negli stanziamenti di competenza, di 9,5 milioni di euro, ripartiti tra 4,5 milioni di parte corrente e 5 milioni di conto capitale. Le principali variazioni di competenza riguardano la Missione n. 4 (L'Italia in Europa e nel mondo), per la quale si propone un incremento pari a 6,5 milioni, quasi interamente a favore del Programma 4.6 (Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale), con 5,5 milioni, dei quali 5 milioni riguardano il cap. 7245 (Spese per immobili da destinare a sedi di uffici all'estero).

Riassuntivamente, le previsioni per il 2010 risultano assestate a 2.089 milioni per la competenza, a 2.142,9 milioni per le autorizzazioni di cassa e a 524,5 milioni di residui accertati.

In conclusione, rendiconto e assestamento non modificano in modo sostanziale quanto definito in occasione dell'ultima manovra finanziaria in relazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri che, come noto, resta di gran lunga al di sotto della media europea.

Alla luce queste osservazioni, preannuncia la presentazione di una proposta di relazione favorevole su entrambi i disegni

di legge in titolo, che si riserva di sviluppare sulla base degli esiti dell'esame in corso.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA si rimette alle considerazioni svolte dal relatore, sottolineando l'impegno dell'amministrazione degli affari esteri nell'adempiere con le risorse a disposizione alle attività istituzionali.

Mario BARBI (PD) evidenzia criticamente la purtroppo estremamente significativa riduzione tendenziale dell'incidenza dello stato di previsione degli affari esteri. Rileva altresì negativamente lo scostamento pari a circa l'11 per cento tra le previsioni di spesa e gli importi a consuntivo relativi al 2009, che prova la sottostima ormai consuetudinaria delle necessità finanziarie della Farnesina. Ne consegue, a suo avviso, un quadro irrealistico chiaramente preordinato sulla base delle note indicazioni di risparmio, che tuttavia non può che poi essere disatteso. La relativa percentuale sarebbe poi ancora maggiore se si prescindesse dalle spese fisse. Lamenta perciò non solo il preoccupante calo delle risorse complessive, ma anche lo scarso realismo nelle previsioni in relazione agli assestamenti. Si associa poi al richiamo del relatore circa il reperimento delle risorse per il mantenimento degli impegni assunti dall'Italia per gli Obiettivi di sviluppo del Millennio.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa (Relazione alla V Commissione) *(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio)* ..... 58

#### INTERROGAZIONI:

5-02199 Beltrandi: Sul potenziamento delle blindature alle torrette dei veicoli Lince impiegati nella missione in Afghanistan ..... 63

ALLEGATO (*Testo della risposta*) ..... 65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 64

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.**

**C. 3593 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.**

**C. 3594 Governo.**

**Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa.**

(Relazione alla V Commissione).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione esaminerà congiuntamente i disegni di legge C. 3593 recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 » e C. 3594 recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010 », limitatamente alla tabella 11 del rendiconto e alla tabella 11 del bilancio di assestamento.

L'esame si concluderà con la votazione di una relazione su ciascuna delle predette tabelle cui saranno allegati gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione.

A tal proposito, rammenta che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, es-

sendo ammissibili soltanto gli emendamenti volti ad apportare modifiche di carattere meramente formale.

Per quanto concerne gli emendamenti al disegno di legge di assestamento, ricorda altresì che si applicano le consuete regole di ammissibilità concernenti gli emendamenti al disegno di legge di bilancio. In particolare, gli emendamenti tendenti ad introdurre variazioni compensative all'interno del medesimo stato di previsione devono essere presentati presso la Commissione di merito.

Gli emendamenti tendenti ad introdurre variazioni compensative fra diversi stati di previsione ovvero, nei limiti di ammissibilità, variazioni non compensative, possono essere presentati presso la Commissione di merito o presso la Commissione bilancio.

Gli eventuali emendamenti approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione che sarà trasmessa alla Commissione bilancio e si intenderanno presentati a nome dell'intera Commissione.

Gli emendamenti respinti dovranno invece essere ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo fine di consentirne a quest'ultima la reiezione ai fini della ripresentazione in Assemblea. Fanno eccezione a questa regola gli emendamenti compensativi all'interno dello stato di previsione di competenza della Commissione di merito che, ove respinti dalla Commissione, potranno essere ripresentati direttamente in Assemblea.

Giulio MARINI (Pdl), *relatore*, ricorda che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria annuale relativa alle amministrazioni dello Stato e ad alcune amministrazioni autonome.

Il Rendiconto generale dello Stato è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e il conto del patrimonio, che

espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

L'esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita dal conto del bilancio, che è costituito dal conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero.

Il disegno di legge di rendiconto per l'esercizio finanziario 2009 reca la classificazione delle voci di spesa secondo la nuova struttura funzionale, introdotta a partire dal rendiconto 2008 – articolata in 34 Missioni e 166 Programmi, che fornisce maggiori informazioni in merito alla destinazione delle risorse.

Nel conto consuntivo della spesa del Ministero della difesa per il 2009, quindi, tali risorse sono suddivise in 4 missioni (difesa e sicurezza, ricerca e innovazione, Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche e Fondi da ripartire) a loro volta articolate in 12 programmi.

Gli impegni totali ammontano a 23,106 miliardi di euro e rappresentano il 99,5 per cento delle previsioni definitive di competenza, pari a 23,216 miliardi. L'importo relativo alle autorizzazioni definitive di cassa è di 23,470 miliardi di euro. I pagamenti, che assommano a 23,370 miliardi di euro, rappresentano il 95,3 per cento delle autorizzazioni di cassa. Infine, i residui, che nelle previsioni al 1° gennaio 2010 erano pari a 3,975 miliardi di euro, al 31 dicembre 2009 ammontano a 4,313 miliardi di euro, di cui 2,085 miliardi relativi alle spese correnti e 2,228 miliardi alle spese in conto capitale.

Ricorda, inoltre, che il Rendiconto generale dello Stato predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze è trasmesso alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione per una verifica della conformità dei dati del rendiconto della gestione finanziaria con le scritture contabili in possesso della Corte stessa. La Corte predispone altresì un'apposita

relazione che, unitamente al giudizio di parificazione, viene trasmessa al Parlamento.

In essa, per quanto riguarda il Ministero della difesa, la Corte sottolinea, « come nonostante gli stanziamenti definitivi diminuiscano dell'1,9 per cento, rispetto all'anno 2008, i residui totali aumentano del 19,1 per cento, rispetto a quelli iniziali ». Su questo aumento incide sensibilmente la missione 5, ossia la missione Difesa e sicurezza – che la stessa Corte dei conti – ritiene di valenza totalizzante nel bilancio del dicastero, i cui residui passivi, ossia i debiti provenienti dall'esercizio precedente, passano da 3,414 miliardi a 3,958 miliardi di euro con un incremento del 15,9 per cento.

La Corte osserva altresì come a tale risultato, nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza », concorra in maniera decisiva il programma 6 denominato « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » che fa capo al Centro di responsabilità amministrativa « Segretariato generale » dove è situata la vera spesa « discrezionale » presso le Direzioni d'armamento, in cui i residui finali raggiungono 2,640 miliardi di euro, rispetto ai 2,054 miliardi di euro iniziali, con un incremento del 28,5 per cento. In sostanza, quindi, più del 61 per cento dei residui finali e più dell'84 per cento dell'incremento di tali residui nel 2009 è imputabile al citato programma 6. Infatti, per tutti gli altri programmi della missione i residui diminuiscono, salvo nel caso delle missioni militari di pace dove i 170 milioni di residui totali, come risulta dalla relazione della Corte dei conti, costituiscono l'ultima *tranche* del finanziamento conservata per il 2010.

Per quanto riguarda i profili organizzativi, la Corte pone la sua attenzione sulla struttura ministeriale e sull'impatto di Difesa Servizi S.p.A. sul sistema organizzativo.

Per quanto attiene alla struttura ministeriale, la Corte ricorda che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 3 agosto 2009, come previsto dalla legge finanziaria 2007, sono stati ridotti gli uffici

dirigenziali e non dirigenziali, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti, ed è stato diminuito il personale adibito a compiti strumentali e di supporto a non meno del 10 per cento.

Una conseguenza di rilievo, derivante dal citato decreto del Presidente della Repubblica, è stata quella di eliminare, oltre all'Ufficio per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale, una delle direzioni generali d'armamento, ossia la direzione per le telecomunicazioni aerospaziali, le cui funzioni sono state attribuite, al quarto e al sesto reparto del segretariato generale, mentre la gestione dell'« *Hardware* » sarà ripartita tra le altre Direzioni d'armamento e quella dei lavori e del demanio. Riguardo a questa modalità organizzativa, la Corte esprime perplessità in quanto, a suo avviso, tale scelta non appare in linea con la logica sottesa alle direzioni di programma, per la gestione di specifici programmi d'arma, che dovrebbe consentire una gestione univoca in modo da gestire univocamente sia dell'*Hardware* sia del procurement diretto all'acquisizione dei programmi stessi.

Del resto, secondo la Corte dei conti, la stessa Amministrazione della difesa avverte la necessità di creare una struttura di *governance* nell'area tecnico-amministrativa, al fine di centralizzare in un'unica struttura la funzione di indirizzo, controllo e armonizzazione della stessa attività di acquisizione.

Per quanto riguarda l'impatto di Difesa Servizi S.p.A. sul sistema organizzativo, invece, la Corte ribadisce l'esigenza primaria di evitare duplicazioni e conseguenti diseconomie connesse con l'esistenza di altre entità, funzionalmente dedicate, dal legislatore al perseguimento di finalità analoghe, in particolare nel settore dell'acquisizione centralizzata di beni e servizi per l'intera amministrazione pubblica, mediante attivazione di convenzioni quadro e di modalità telematiche di *e-procurement*.

Infine, la Corte dei conti focalizza la sua attenzione sulle rilevazioni del servizio di controllo interno riferite all'esercizio 2009 con particolare riguardo alla ripartizione degli stanziamenti definitivi di competenza per categoria economica, da cui si evidenzia che quasi il 70 per cento degli stanziamenti definitivi di competenza riguardano redditi da lavoro dipendente. Il raffronto 2008-2009 indica una diminuzione degli stanziamenti definitivi di competenza, che passano da 23,644 miliardi a 23,216 miliardi di euro, a fronte di un aumento delle spese del personale che passano da 15,486 a 15,664 miliardi di euro, con una conseguente penalizzazione della spesa per consumi intermedi.

La Corte, infine, sottolinea favorevolmente il fatto che le preoccupazioni sulle limitate risorse a disposizione e sul livello preponderante della spesa del personale rispetto a quella di investimento hanno portato l'amministrazione della difesa a prestare particolare attenzione ai fenomeni gestionali.

Per quanto concerne il disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'esercizio 2010, ricorda che esso contiene sia per lo stato di previsione dell'entrata, sia per ciascuno degli stati di previsione dei ministeri di spesa, le proposte di variazione degli stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

Tali variazioni possono riguardare sia modifiche già apportate in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio, sia variazioni proposte direttamente con il disegno di legge di assestamento medesimo. Queste ultime possono essere determinate, sul fronte delle entrate, dall'eventuale revisione delle stime del gettito e, sul fronte delle spese, dall'esigenza di adeguare le spese aventi carattere discrezionale ad esigenze sopravvenute. Per quanto riguarda le previsioni di cassa, poi, l'assestamento provvede alla rimodulazione di tali previsioni in funzione dell'effettiva consistenza dei residui attivi e passivi — ossia dei crediti e dei debiti iscritti in bilancio e provenienti da precedenti eser-

cizi finanziari — quali effettivamente accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Ai fini della formulazione delle previsioni assestate di spesa, giova altresì richiamare la disposizione in materia di flessibilità di bilancio di cui al comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 196 del 2009 recante « Legge di contabilità e finanza pubblica » che prevede la possibilità di effettuare variazioni compensative, in corso d'anno, tra programmi della stessa missione, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, escludendo comunque l'utilizzazione di stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti, secondo quanto indicato dall'articolo 33 della medesima legge.

La maggior parte delle variazioni apportate con atto amministrativo non ha effetto sui saldi (variazioni compensative) perché si tratta o dello spostamento di somme tra capitoli di spesa, oppure di modifiche della stessa entità ma di segno contrario dell'entrata e della spesa.

In definitiva, le previsioni assestate per il 2010, risultanti dalle variazioni apportate per atto amministrativo fino al 31 maggio scorso, e da quelle proposte con il disegno di legge di assestamento in esame, evidenziano, rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, una diminuzione del saldo netto da finanziare, ossia del divario tra spese finali ed entrate finali, pari a circa 6,974 miliardi di euro in termini di competenza, e a circa 4,237 miliardi di euro in termini di cassa. A tale diminuzione concorrono quasi integralmente gli effetti finanziari netti derivanti dal presente provvedimento netti a euro 7,127 miliardi di euro in termini di competenza e a 3,373 miliardi di euro in termini di cassa.

Per quanto riguarda lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 2009, il disegno di legge in esame, tenuto conto delle variazioni amministrative già intervenute e delle variazioni proposte, reca previsioni assestate di competenza pari a 20,649 miliardi di euro, di cui 17,504 miliardi di parte corrente e 3,145 miliardi di conto capitale.

Le autorizzazioni di cassa, a seguito dell'assestamento, invece, ammontano a 20,745 miliardi di euro, ripartite fra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di circa 18,189 miliardi di euro e 2,556 miliardi.

Le variazioni già introdotte in bilancio in via amministrativa, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di 264,891 milioni di euro delle previsioni di competenza, e un incremento di 412,577 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. Tali variazioni sono derivate principalmente:

dall'utilizzo del fondo per le missioni internazionali, allocato ad inizio anno nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferito per una quota pari a 240,7 milioni di euro per competenza e per cassa, nello stato di previsione del Ministero della difesa, per effetto dell'approvazione dei provvedimenti recanti proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali;

dall'integrazione delle dotazioni di cassa dei capitoli deficitari con storno dall'apposito fondo di riserva, per un ammontare pari a 147,837 milioni di euro, in termini di cassa.

Al riguardo si può osservare come alla data del 30 maggio 2010, soltanto una quota corrispondente a circa un terzo delle risorse stanziare per la difesa dal decreto-legge n. 1 del 2010, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2010, risulti affluito al Ministero della difesa, con ciò confermando i fisiologici ritardi nell'erogazione delle risorse che sono emersi nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni riunite Esteri e Difesa, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni internazionali. In particolare, si ricorda che, durante la citata indagine conoscitiva, è emerso come le risorse stanziare dai provvedimenti legi-

slativi di proroga delle missioni internazionali siano oggetto di due successivi provvedimenti amministrativi di riparto. Tuttavia, poiché la conclusione di questo complesso *iter* burocratico richiede un lasso di tempo non trascurabile, di regola, accade che tali risorse diventino effettivamente disponibili soltanto dopo tre o quattro mesi dall'adozione del provvedimento legislativo che autorizza la spesa.

Venendo ora alla manovra proposta con il disegno di legge di assestamento, osserva che essa prevede, per lo stato di previsione del Ministero della difesa, un incremento di circa 20,4 milioni di euro delle previsioni in termini di competenza, integralmente ascrivibile alla spesa di parte corrente, e una riduzione di circa 94 milioni di euro delle previsioni in termini di cassa, risultanti dalla differenza tra il decremento di circa 600 milioni di euro della spesa di conto capitale e l'incremento di circa 506 milioni di euro della spesa di parte corrente.

Per quanto riguarda i residui passivi, che, come detto, rappresentano sostanzialmente i debiti provenienti dai precedenti esercizi finanziari, va rilevato che il provvedimento in esame ne propone un incremento di circa l'8 per cento rispetto a quello risultante dalle previsioni di inizio anno. In particolare, tali residui, iscritti nel bilancio di previsione 2010 per circa 3,975 miliardi di euro dovrebbero essere incrementati di circa 338 milioni di euro, per effetto delle variazioni proposte dal presente provvedimento, raggiungendo un ammontare complessivo di 4,313 miliardi.

Come risulta dalla relazione illustrativa tale variazione trova giustificazione nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto 2009 – pari appunto a 4,313 miliardi di euro – e tengono conto altresì delle variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'applicazione di particolari disposizioni legislative.

Riguardo alla spesa in conto capitale andrebbe chiarito per quali ragioni, a fronte di un aumento della massa spendibile pari a 53,2 milioni di euro – corrispondente all'incremento dei residui passivi relativi alle spese in conto capitale – si disponga una riduzione delle spese per cassa di circa 600 milioni di euro, ossia di più del 10 per cento della massa spendibile, pari a euro 5, 372 miliardi.

Si tratta di un fenomeno su cui incide in maniera significativa, analogamente a quanto rilevato dalla Corte dei conti in merito alla formazione dei residui passivi per l'anno 2009, il programma 6 denominato « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della Missione Difesa e sicurezza del territorio, che vede diminuire sensibilmente le proprie dotazioni di cassa di oltre 400 milioni di euro.

È evidente infatti che tra i due fenomeni in esame – ossia la riduzione delle autorizzazioni di cassa (a parità di impegni) e l'incremento dei residui passivi – potrebbe esservi un rapporto di causa-effetto suscettibile di riflettersi negativamente sulla puntualità dei pagamenti dovuti dall'Amministrazione. A questo proposito, si ricorda che – come evidenziato dai rappresentanti dell'AIAD (Associazione Industrie per l'Aerospazio, i sistemi e la difesa) nel corso dell'indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi di armamento che la Commissione sta svolgendo – in molti casi, i pagamenti concernenti il *procurement* militare iniziano soltanto dalla seconda metà dell'anno, generando difficoltà non solo per le grandi imprese, ma soprattutto per le piccole e medie che hanno minori possibilità di ottenere anticipazioni o forme di pagamento *pro solvendo* e *pro soluto* da parte del sistema creditizio e sono costrette comunque a sopportare sensibili oneri finanziari.

Tutto ciò considerato, si riserva di presentare le prescritte relazioni sulla base dei chiarimenti del Governo e degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere durante il dibattito.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel ricordare infine che, come stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 18 di oggi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**5-02199 Beltrandi: Sul potenziamento delle blindature alle torrette dei veicoli Lince impiegati nella missione in Afghanistan.**

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Marco BELTRANDI (PD), nel ringraziare il Governo per aver fornito una risposta assai articolata, sottolinea come, a suo avviso, essa confermi l'impegno costante della Difesa non tanto ad eliminare tutti i rischi – cosa impossibile in aree di conflitto – quanto a cercare di rendere più sicuri i mezzi blindati Lince in dotazione ai contingenti impiegati nei teatri operativi all'estero, soprattutto con riferimento ad alcuni possibili punti deboli oggetto di attacchi, come ad esempio la ralla non protetta, ritenuta concausa di alcuni decessi. Nel dichiarare, quindi, di aver appreso soltanto oggi che su alcuni mezzi impiegati nei teatri operativi sono state già

applicate le apposite strutture di protezione e che ulteriori mezzi saranno impiegati nel prossimo futuro, auspica che tali misure possano essere attuate al più presto in coerenza con gli impegni assunti al riguardo dal Governo fin dal 2009. Per tali motivi, si dichiara moderatamente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo e sollecita una riduzione dei tempi burocratici necessari all'attuazione delle citate misure di protezione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.



ALLEGATO

**Interrogazione n. 5-02199 Beltrandi: Sul potenziamento delle blindature alle torrette dei veicoli Lince impiegati nella missione in Afghanistan.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In primo luogo, relativamente alle preoccupazioni espresse in ordine alla protezione dei nostri militari in Afghanistan, non si può che confermare, ancora una volta, l'assoluta priorità che l'Amministrazione ha attribuito al tempestivo aggiornamento dei mezzi e degli equipaggiamenti impiegati in teatro, mediante lo studio e la realizzazione delle soluzioni tecniche più avanzate per tutelare al meglio la sicurezza del personale, contribuendo alla prevenzione e al contrasto delle minacce attualmente esistenti e di quelle ragionevolmente prevedibili.

Ciò premesso, con particolare riguardo al Veicolo Tattico Leggero Multiruolo (VTLM) « Lince », è stata avviata l'acquisizione di un sistema di protezione balistica da proiettili e schegge dell'operatore in « ralla », che migliora ulteriormente le caratteristiche complessive del mezzo.

Dopo la necessaria sperimentazione, il primo lotto di 58 di tali « ralle protette servoassistite » è stato immesso in Teatro operativo a partire dai primi giorni di ottobre 2009.

Sulla base delle indicazioni/osservazioni sull'impiego di tali manufatti da parte dei reparti in teatro operativo, si sta procedendo alla loro configurazione definitiva per avviare un ulteriore approvvigionamento nel corso del corrente anno e, comunque, nella prospettiva di poter assicurare la disponibilità di questo tipo di sistema per i « Lince » impiegati in teatro operativo, in funzione della missione da compiere.

Un ulteriore sistema di protezione è costituito dalle torrette remotizzate, che si

differenziano dalle predette « ralle protette servoassistite », in quanto consentono anche al mitragliere di operare in sicurezza dall'interno della cellula di sopravvivenza del « Lince ».

Già nel 2009 è stato avviato l'approvvigionamento di n. 81 torrette remotizzate.

Va precisato, tuttavia, che soltanto dopo aver ultimato le necessarie prove tecniche ed operative del sistema, cioè solo al termine dell'iter di omologazione, sarà avviata la produzione in serie di queste torrette, la cui consegna dovrebbe iniziare a partire dal mese di novembre/dicembre 2010, con successiva immissione nel teatro afgano presumibilmente a partire dai primi mesi del 2011.

È di tutta evidenza che, a seconda del tipo d'impiego del mezzo, lo stesso potrà essere equipaggiato con ralla protetta o, in alternativa, con torretta remotizzata.

È solo il caso di evidenziare che il « Lince » – che rammento viene utilizzato anche da altre sette Nazioni – è stato concepito sulla base del più avanzato stato dell'arte tecnologico e progettuale nel settore della protezione balistica ed antimina, per cui in campo mondiale non risulta disponibile, al momento, un'alternativa più valida nell'ambito delle capacità produttive industriali, in grado di garantire almeno lo stesso livello di protezione.

Allo scopo di delineare il quadro complessivo nel settore delle iniziative in programmazione per incrementare i livelli di protezione del personale si evidenzia la prossima acquisizione del veicolo protetto denominato VTMM, realizzato secondo le

stesse moderne concezioni utilizzate per il « Lince » e destinato principalmente all'assolvimento dei compiti specialistici delle unità di supporto al combattimento e di sostegno logistico.

Al momento, sono stati approntati i requisiti generali del veicolo e i dettagli delle versioni ambulanza, genio « esplorazione » e genio « bonifica ordigni esplosivi ».

Un ulteriore elemento di novità per la protezione e la sicurezza del personale è rappresentato dal Veicolo Blindato Medio (VBM) « Freccia », i cui primi 17 esemplari sono stati da poco immessi nel teatro afgano, ove, dopo il previsto periodo di acclimatamento operativo, saranno impiegati (presumibilmente nel mese di agosto).

Si tratta di un mezzo di nuova concezione, capace di offrire una protezione balistica e anti-mina di livello molto elevato, superiore a quello offerto dal Lince, anche se più massiccio e un po' meno veloce.

Tale mezzo è destinato non a sostituire ma ad integrare gli attuali assetti operativi basati sul « Lince », trattandosi di due tipi di veicoli destinati ad operare in modo complementare.

In tale quadro, tuttavia, si reputa opportuno sottolineare che ogni sistema di protezione o di difesa deve essere visto in relazione alla continua evoluzione della minaccia stessa.

Ciascun elemento protettivo/difensivo trova sempre un limite nella risposta della minaccia e, viceversa, a tale nuova minaccia si provvede con nuovi sistemi di difesa

in una sorta di *loop in escalation* che ricalca lo schema storicamente provato della cosiddetta contrapposizione lancia-scudo o proiettile/corazza.

Per tale ragione non bisogna considerare quali risolutive soluzioni balistiche alle minacce del tipo in questione, in quanto il livello di protezione dipende dalla resistenza fisica dei materiali e quindi la loro risposta risulta più o meno efficace a seconda della tipologia e della quantità di esplosivo.

Quello che risulta di fondamentale importanza, invece, è il sistema complessivo posto in atto per fronteggiare la minaccia, sistema, nel cui ambito oltre alla protezione dei mezzi, rientrano l'*intelligence*, la ricognizione aerea delle rotte terrestri mediante velivoli senza pilota (*Predator*), le tattiche di movimento e le tecniche di osservazione del terreno, l'addestramento del personale e anche le interrelazioni con la popolazione locale.

Per concludere si rammenta che la pericolosità ed i rischi correlati allo svolgimento della missione in Afghanistan mai sono stati sottaciuti o minimizzati né sottovalutati, per cui il livello di attenzione è sempre stato e rimane massimo.

I nostri militari, pur nella consapevolezza dei pericoli e delle minacce presenti nel teatro afgano, stanno svolgendo il loro dovere con encomiabile dedizione, professionalità, anche a costo dell'estremo sacrificio, guadagnando l'unanime apprezzamento della Comunità internazionale e delle Autorità e della popolazione afgane.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	67
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	68

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226. (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi e osservazione</i> ) .....	72
--	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Ulteriore nuovo testo C. 2364, approvato dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	74
--	----

##### SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	77

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

##### Variazioni nella composizione della Commissione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, comunica che cessano di far parte della Commissione l'onorevole Pierluigi Bersani e l'onorevole Andrea Orlando, che ringrazia per il lavoro svolto, ed entrano a farne parte l'onorevole Marina Sereni e l'onorevole Paola De Micheli, alle

quali formula i migliori auguri di buon lavoro.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.**

**C. 3593 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.**

**C. 3594 Governo.**

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2010.

Il Vice Ministro Giuseppe VEGAS comunica preliminarmente che, per un mero errore tipografico, a pagina LIII dello stampato recante il disegno di legge di assestamento (C. 3594), all'ottava riga la parola: « funzionamento » deve leggersi: « finanziamento ». Per quanto attiene ai chiarimenti richiesti nella seduta dell'8 luglio 2010 e, in particolare, alla richiesta di audizione di taluni ministri sulle significative riduzioni proposte con il disegno di legge di assestamento, fa presente che per i Ministeri dello sviluppo economico e della giustizia non risultano riduzioni di spesa a livello complessivo delle relative tabelle, né rilevanti riduzioni a livello di singolo capitolo.

Per quanto riguarda il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, premesso che per l'intera tabella risulta comunque una maggiore spesa di circa 28,6 milioni di euro, rileva che l'unica consistente riduzione apportata riguarda i capitoli relativi alle supplenze a tempo determinato, per l'importo complessivo di 150 milioni; tali riduzioni, disposte in relazione alle effettive esigenze, hanno consentito la compensazione dei maggiori stanziamenti, per pari importo, proposti per i capitoli concernenti supplenze brevi.

Osserva che le principali riduzioni dello stato di previsione del Ministero dell'in-

terno hanno riguardato il Dipartimento per gli affari interni e territoriali ed il Dipartimento della Pubblica sicurezza. Per il primo Dipartimento, rileva che vi è una riduzione pari a 88.161.431 euro dovuta ad una modifica normativa che ha limitato il rimborso dell'IVA corrisposta dagli enti locali sui servizi non commerciali affidati a soggetti esterni all'amministrazione ai soli servizi resi nei confronti di utenti che pagano una tariffa e che una ulteriore riduzione per 229.000.000 euro è dovuta ad una rideterminazione dei contributi concessi dallo Stato agli enti locali sulle rate di ammortamento dei mutui nonché alla rinegoziazione dei mutui contratti dagli enti medesimi con la Cassa depositi e prestiti. Per il Dipartimento della Pubblica sicurezza, sottolinea che le riduzioni di bilancio sono quelle relative ai contributi sociali per la Polizia di Stato a carico del datore di lavoro sulle competenze accessorie ed all'IRAP sulle competenze accessorie, rispettivamente per 47.527.285 euro e per 12.787.280 euro, risultato di un adeguamento degli stanziamenti all'imponibile delle competenze accessorie a favore del personale della Polizia di Stato. A fronte di reiterate economie rilevate in sede di consuntivo degli esercizi trascorsi, fa presente che l'Amministrazione ha ritenuto di rivedere i suddetti oneri richiedendo una riduzione dei relativi stanziamenti.

In ordine ai chiarimenti richiesti sui rapporti tra assestamento e decreto-legge n. 78 del 2010, rileva che occorre considerare, in via generale, che vi è un coordinamento, essenzialmente riferito all'impostazione dei due provvedimenti. In tal senso, infatti, le proposte di assestamento formulate dalle Amministrazioni sono state sottoposte, peraltro come di consueto, ad attenta, scrupolosa e rigorosa revisione, risultando il rigore adottato nella suddetta revisione strettamente in armonia con le disposizioni emanate, nel frattempo, al fine del contenimento della spesa pubblica e, in particolare, con quelle del decreto-legge n. 78 del 2010. Nello specifico, invece, rappresenta che non sussiste alcuna correlazione tra le proposte di

riduzioni di spesa, contenute nel disegno di legge di assestamento, relative alle regioni ed agli enti locali riferite in particolare alle risorse – stanziare sul Ministero dell'economia e delle finanze – da attribuire alle Regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA, connesse all'andamento della spesa sanitaria 2010 con le riduzioni dei trasferimenti della manovra finanziaria contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010, previste a decorrere dal 2011. Sottolinea che le riduzioni dei suddetti trasferimenti dall'anno 2011, infatti, non si riferiscono alla compartecipazione IVA, bensì al concorso alla manovra per le Autonomie territoriali, attuato attraverso le regole del patto di stabilità interno, mediante riduzione dei trasferimenti spettanti alle regioni a statuto ordinario, con esclusione della sanità. Al contrario, osserva che lo stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla compartecipazione IVA, che concorre al finanziamento del Servizio sanitario nazionale insieme ad altre fonti, fra le quali rilevano l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF, è stato semplicemente adeguato, con l'assestamento, in conseguenza dell'aggiornamento dei gettiti attesi dall'IRAP e dall'addizionale regionale all'IRPEF che finanziano il Servizio sanitario nazionale per il 2010, come recepiti nel riparto del fabbisogno sanitario su cui la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome ha già espresso la prescritta intesa. Rileva che detto adeguamento, relativo all'esercizio 2010, garantisce in pieno il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il medesimo anno e non è, quindi, in alcun modo correlato alla manovra di finanza pubblica, che peraltro è relativa agli esercizi 2011 e successivi.

Massimo VANNUCCI (PD), rileva che, solo apparentemente, i dati che emergono dalla lettura dei disegni di legge di rendiconto e di assestamento possono sembrare confortanti, poiché essi sono rapportati al 2008, anno particolarmente negativo per le finanze pubbliche. Osserva

tuttavia che, rispetto al 2008, il rendiconto 2009 dimostra un ulteriore peggioramento della situazione. Ricorda in proposito che nel 2008 la spesa corrente aveva superato l'88 per cento e che, con l'assestamento, vi era stata una sostanziale riscrittura del bilancio, con un saldo netto da finanziare che passava dai 32 ai 69 miliardi e l'autorizzazione all'emissione di titoli del debito pubblico da 23 a 90 miliardi. Fa presente che, in quell'occasione, l'allora sottosegretario Vegas aveva giustificato la situazione dicendo che, in un momento di crisi, non si poteva perseguire una politica eccessivamente restrittiva. Osserva inoltre che la Corte dei conti aveva espresso rilievi critici sull'attendibilità di talune poste del bilancio. Sottolinea che, rispetto a quella situazione, dai documenti in esame non emerge alcun miglioramento. In proposito, rileva come, anche rispetto agli esercizi di riferimento, la Corte dei conti esprime preoccupazioni e perplessità e che proprio oggi l'ISTAT ha comunicato il nuovo record storico del debito pubblico. Osserva che la Corte dei conti ha sottolineato l'aumento dei residui attivi e passivi e ritiene che vi sia contraddizione tra i dati che emergono e la manovra adottata dal Governo ed ora all'esame del Senato, che a fronte di un debito pubblico quasi integralmente imputabile allo Stato, ha scelto di penalizzare le regioni e gli enti locali. Rileva quindi che vi è stato un calo delle entrate tributarie per 7 miliardi di euro circa, compensati però dall'aumento delle entrate derivanti dai giochi, che dimostra la disperazione sociale di una parte crescente della popolazione. Sottolinea come, malgrado le misure adottate, anche per quest'anno vi è un aumento delle spese correnti per circa 9 miliardi, compensato in parte dalla riduzione delle spese in conto capitale per circa 4 miliardi. Osserva che le minori spese per interessi, sono sostanzialmente state trasferite sul versante della spesa corrente. Ritiene che l'approccio al momento di crisi sia stato inadeguato e che non si siano affrontati i nodi veri. Ricorda come negli Stati Uniti, paese sulla cui politica estera esprime comunque riserve, abbiano adot-

tato interventi molto pesanti ed una riforma sanitaria, mentre l'Italia è rimasta ferma. Esprime critiche sulla gestione dei residui, aumentati significativamente, e per l'aumento dell'ammontare di titoli pubblici che potranno essere emessi, che sale fino a 82 miliardi. Rileva quindi che nel disegno di legge di assestamento si registra un taglio per circa 2 miliardi alle regioni, destinato a sommarsi a quelli previsti dal decreto-legge n. 78 del 2010, all'esame del Senato.

Antonio BORGHESI (IdV), riservandosi di intervenire con maggiore ampiezza nel corso del seguito dell'esame dei disegni di legge, ritiene necessario che il rappresentante del Governo fornisca ulteriori chiarimenti in ordine alle riduzioni delle risorse destinate, nell'ambito del bilancio dello Stato, alle regioni e agli enti locali. In particolare, rileva come sulla base delle precisazioni testé fornite dal vice ministro Vegas, pare potersi evincere che la proposta di riduzione delle spese delle amministrazioni locali, riferita essenzialmente alle risorse da attribuire alle Regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA, sono da considerare aggiuntive rispetto a quelle previste dal decreto-legge n. 78 del 2010. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo chiarisca puntualmente le ragioni della riduzione delle somme trasferite a titolo di compartecipazione all'IVA, dal momento che tale andamento non appare riconducibile alla dinamica delle entrate riferite all'imposta sul valore aggiunto, per le quali si prevede una riduzione di poco più di un miliardo di euro, che determinerebbe una corrispondente riduzione della quota di pertinenza regionale non superiore a 500 milioni di euro.

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva preliminarmente che dal rendiconto emerge un sostanziale scostamento rispetto alle previsioni annunciate dal Ministro dell'economia e delle finanze e, quindi, una sostanziale bocciatura della politica del Governo. Pur ricordando che vi sono cause internazionali per l'attuale

crisi, osserva che esse non hanno influenzato solo il sistema italiano. Rileva come, a fronte della riduzione della spesa per interessi, dovuta al calo dei tassi di interesse, vi è un significativo aumento del deficit, pari al 5,3 per cento del prodotto interno lordo. Osserva che nel 2009 il debito pubblico è aumentato in valore assoluto di oltre 160 miliardi di euro e che, secondo i dati diffusi oggi, nei primi sei mesi del 2010 esso è ulteriormente cresciuto di 67 miliardi. Esprime preoccupazione per l'azzeramento dell'avanzo primario e rileva come la pressione fiscale sia aumentata con notevoli sacrifici per i cittadini. Sottolinea come, malgrado i tagli già operati con il decreto-legge n. 112 del 2008, che doveva avere un'efficacia triennale, la spesa corrente è ancora aumentata di oltre 9 miliardi di euro, parzialmente compensata dalle minori spese in conto capitale. Esprime quindi critiche per la gestione dei residui, significativamente aumentati e sottolinea che la manovra, attualmente all'esame del Senato, comporterà un'ulteriore contrazione delle risorse a disposizione del sistema delle autonomie locali.

Lino DUILIO (PD), ritiene utile svolgere alcune brevi riflessioni di carattere generale sui disegni di legge all'esame della Commissione, richiamando per aspetti di maggiore dettaglio le considerazioni del collega Vannucci. In primo luogo, richiama le affermazioni del relatore in ordine al ruolo del disegno di legge di approvazione del rendiconto, che costituisce una « fotografia » della situazione reale del bilancio dello Stato, che integra quella fornita dal bilancio di previsione e consente di verificare il reale andamento della finanza pubblica nell'esercizio di riferimento. Al riguardo, rileva come tutto, tranne la personale cortesia dei presenti, sia contro l'Esecutivo. Osserva, infatti, che il rendiconto riferito all'esercizio 2009 consente una prima valutazione dell'operato del Governo ed invita il vice ministro Vegas ad effettuare un esame dei risultati raggiunti nei primi due anni e mezzo della XIV legislatura e nei

primi due anni della presente legislatura, che, a suo avviso, dimostrano l'esistenza di una linea di continuità nelle politiche economiche perseguite del Governo. Rileva, in proposito, come con gli Esecutivi sostenuti dall'attuale maggioranza si assista ad un costante peggioramento della situazione della finanza pubblica e ad un incremento delle spese correnti, accompagnato spesso da una contrazione della spesa per investimenti. Fa presente come nella presente legislatura il Governo e la maggioranza stiano ricorrendo con troppa facilità alla giustificazione della crisi economica internazionale per spiegare andamenti negativi della finanza pubblica che non sempre possono ricondursi alla pur grave situazione internazionale. Nell'osservare come il continuo richiamo di tale giustificazione stia, di fatto, precludendo ogni seria analisi degli attuali andamenti della finanza pubblica, si chiede quali effetti abbiano sortito le misure adottate dal Governo per « mettere in sicurezza » la finanza pubblica, a partire dal decreto-legge n. 112 del 2008, che ha aperto la strada alla presentazione, su base annuale, di manovre triennali con le quali l'Esecutivo non migliora il quadro finanziario complessivo, ma cerca di tamponare le falle di conti che fanno ormai acqua da tutte le parti. Per quanto attiene alla nuova struttura del bilancio, pure richiamata nella relazione introduttiva dall'onorevole Girlanda, rileva che sarebbe stato opportuno ripercorrere più puntualmente l'evoluzione che ha portato all'adozione della nuova struttura del bilancio in missioni e programmi, manifestando il timore che molte delle disposizioni contenute nella nuova legge di contabilità e finanza pubblica rimangano semplici enunciazioni di principio in assenza di una adeguata attività di implementazione delle innovazioni introdotte dalla legge n. 196 del 2009. Ritiene, quindi, necessario che il Governo chiarisca cosa si sta facendo per attuare la nuova legge di contabilità e finanza pubblica, con particolare riferimento alle numerose deleghe in essa contenute, che rischiano di rimanere prive di effetti.

Su un piano generale, ritiene particolarmente grave che nei primi anni di legislatura si sia registrata una costante crescita delle spese correnti e un continuo assestamento al ribasso delle entrate, frutto di previsioni fin troppo ottimistiche. Quanto al primo profilo, osserva che la politica dei tagli lineari seguita dal Governo può astrattamente essere sostenibile in una fase iniziale, ma diventa inefficace, se non controproducente, negli esercizi successivi, nei quali si interviene con continue riduzioni della spesa che prescindono da una valutazione della qualità e delle finalità delle spese sostenute. In questo contesto, ritiene che una più seria riflessione dovrebbe essere condotta anche con riferimento alla funzionalità e all'efficienza della pubblica amministrazione, superando l'ottica della lotta all'assenteismo propria del ministro Brunetta, che, seppure condivisibile sul piano dell'etica pubblica, rischia di rivelarsi sterile sul piano dell'efficienza amministrativa. Per quanto attiene al versante delle entrate, rileva come già i risultati dell'esercizio 2009 evidenzino chiaramente i rischi derivanti dall'iscrizione di poste valutate troppo ottimisticamente, sottolineando come rischi analoghi si pongano anche in relazione a molte delle disposizioni della manovra finanziaria alla quale sono ascritti significativi effetti in termini di maggiori entrate. Nel complesso, valuta estremamente preoccupante l'andamento della finanza pubblica, ricordando la forte contrazione del prodotto interno lordo, l'azzeramento dell'avanzo primario, che ha assunto un valore negativo nel 2009, nonché la situazione della finanza decentrata, che appare sostanzialmente fuori controllo, ad eccezione del comparto riferito alla spesa sanitaria, che è stato possibile controllare più puntualmente grazie all'introduzione del Patto sulla salute.

Giulio CALVISI (PD) ricorda che l'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha riformato il titolo terzo dello Statuto speciale della Sardegna definendo, all'articolo 8, a partire dal 2010, un nuovo regime di regolamenta-

zione della compartecipazione della Regione Sardegna alle entrate erariali dello Stato e che l'entrata in vigore di tale normativa fa sì che, proprio nell'esercizio finanziario 2010, per la Regione Sardegna, a fronte di un accollo delle spese in materia di sanità e di quelle connesse al trasferimento delle funzioni relative al trasporto pubblico locale ed alla continuità territoriale, la compartecipazione alle entrate erariali non sia limitata al gettito riscosso in regione. In attuazione di tale disciplina, alla Sardegna sarebbero spettati circa 3,2 miliardi di euro. Rileva che, ad oggi, tali risorse non risultano stanziare nell'apposito capitolo di bilancio, il 2797 relativo al Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale. Ricorda come, sul punto, in occasione della discussione del disegno di legge di bilancio di previsione per il 2010, era stato presentato l'ordine del giorno Cicu n. 9/2937-A/7, accolto dal Governo nella seduta del 17 dicembre 2009, volto proprio a chiedere il trasferimento delle somme spettanti alla Sardegna sul richiamato fondo. Chiede quindi che si provveda almeno attraverso l'assestamento. Pur comprendendo le difficoltà che si possano incontrare nell'iscrizione nel bilancio di cassa, chiede che il relativo stanziamento sia iscritto almeno in quello di competenza, al fine di dare attuazione alla richiamata norma della finanziaria 2007, facendo presente in proposito che la regione Sardegna ha già iscritto in bilancio le relative somme, ponendosi quindi un problema di attendibilità del bilancio stesso, ovvero di quello dello Stato. Ritiene comunque che proseguire nello stanziamento di una somma di circa 4,7 miliardi di euro sulla base del criterio della spesa storica, sarebbe comunque un modo per non attuare la disposizione della finanziaria 2007.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, sulla base delle intese intervenute tra i gruppi, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti ad una seduta che potrà essere convocata al

termine delle votazioni della seduta pomeridiana di oggi.

**La seduta termina alle 15.55.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.*

**La seduta comincia alle 15.55.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.**

**Atto n. 226.**

(Rilievi alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione — Rilievi e osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, rinviato nella seduta del 6 luglio 2010.

Il Vice Ministro Giuseppe VEGAS, richiamando preliminarmente i chiarimenti forniti dal Dipartimento per gli affari regionali nella nota depositata il 1° luglio 2010, relativamente alla richiesta di chiarimenti sui possibili effetti sul patto di stabilità interno derivanti dall'onerosità delle procedure di gara di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e all'articolo 8, comma 8, i quali prevedono che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante composta da soggetti esperti nella specifica materia del bando, segnala che tali eventuali oneri potranno essere sostenuti dagli enti interessati nel rispetto dei vincoli previsti dallo stesso patto di stabilità. Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 3, segnala la necessità di stabilire le modalità



e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società in sede di attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera *h*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia bilancio consolidato, anziché con il decreto ministeriale di cui all'articolo 18, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (atto n. 226);

rilevato che le disposizioni dello schema di decreto non sono suscettibili di determinare effetti finanziari diretti;

visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 24 maggio 2010;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

il provvedimento in esame intende nel suo complesso rafforzare la concorrenza nel settore dei servizi pubblici locali, in modo da migliorare la qualità di tali servizi e ridurre i costi per i cittadini e la pubblica amministrazione;

il Consiglio di Stato ha condizionato il proprio parere favorevole sullo schema in esame ad una modifica dell'articolo 2, comma 1, che preveda l'adozione da parte degli enti locali di una delibera quadro che evidenzi per i settori sottratti alla liberalizzazione i fallimenti del sistema concorrenziale e i benefici derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio;

gli eventuali oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni previste dall'articolo 3, comma 3, lettera *e*), e dall'articolo 8, comma 8, dello schema in esame potranno essere sostenuti dagli enti locali interessati nell'ambito dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario: *all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole da: « con il decreto » fino a » successive modificazioni » con le seguenti: « in sede di attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di bilancio consolidato. »;*

e formula la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, al fine di favorire maggiore concorrenzialità nella gestione dei servizi pubblici locali, l'opportunità di circoscrivere con maggiore puntualità i casi in cui è consentita l'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi dell'articolo 2, in linea con quanto indicato nel parere espresso dal Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, il 24 maggio 2010 ».

Antonio BORGHESI (IdV) chiede se il parere del Consiglio di Stato richiamato nella proposta del relatore utilizzi effettivamente l'espressione « fallimenti del sistema concorrenziale ».

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, precisa che tale espressione, che intende sintetizzare il contenuto del parere del Consiglio di Stato, è utilizzata nella nota depositata dal rappresentante del Governo il 1° luglio 2010.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 16.05.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.*

**La seduta comincia alle 16.05.**

**Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.**

**Ulteriore nuovo testo C. 2364, approvato dal Senato e abb.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).*

La Commissione inizia l'esame dell'ulteriore nuovo testo delle proposte di legge.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 19 gennaio 2010, ricordando come in quella occasione, la Commissione bilancio avesse espresso un parere favorevole, formulando alcune condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione. Segnala che successivamente la Commissione giustizia, nella seduta del 27 maggio 2010, ha approvato alcuni emendamenti presentati dal Governo al fine di superare i rilievi espressi dalla Commissione bilancio. In particolare, segnala che ad eccezione degli emendamenti riferiti all'articolo 22, comma 6, e all'articolo 25-*bis*, gli altri

emendamenti non recepiscono il contenuto delle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, ma modificano le disposizioni che le stesse avevano ad oggetto.

Fa presente, in primo luogo, che la Commissione giustizia non ha recepito la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), numero 1, richiedeva la soppressione della norma in esame relativa alla proroga, in favore delle vittime di richieste estorsive, dei termini di scadenza di adempimenti amministrativi, del pagamento di ratei dei mutui nonché di ogni atto esecutivo. Osserva, inoltre, che non è stata recepita la condizione, anch'essa volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *b-bis*), capoverso Articolo 18-*ter*, comma 2, richiedeva l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria nell'ambito della novella alla legge n. 44 del 1999. Osserva, poi, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), capoverso 7-*ter*, che il parere della Commissione bilancio imponeva come condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la soppressione del capoverso 7-*ter*, che, in caso di debiti nei confronti dell'erario o di enti previdenziali non poneva a carico dell'esecutato interessi e sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo. Fa presente che la Commissione giustizia, in luogo della soppressione, ha previsto – con l'approvazione dell'emendamento 2.301 del Governo – che non siano poste a carico dell'esecutato le sole sanzioni. Al riguardo, ritiene che andrebbe acquisita conferma che l'esonero dal pagamento delle sanzioni non comporti il venire meno di entrate scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica. Per quanto attiene all'articolo 14, comma 1, ricorda che nel parere della Commissione bilancio si poneva come condizione che l'accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all'articolo 14, assicurasse comunque l'integrale soddisfazione dei crediti assistiti da privilegio, tra i quali

rientrano anche quelli relativi a tributi. Al riguardo, segnala che la Commissione giustizia ha recepito tale condizione, con l'emendamento del 14.300 del Governo, disponendo che il piano debba assicurare il pagamento dei predetti crediti privilegiati « ai quali i creditori non abbiano rinunciato anche parzialmente ». In proposito, a suo avviso, andrebbe verificato se l'esclusione del pagamento di detti crediti anche nel caso di rinuncia parziale ai medesimi possa comportare riflessi a carico della finanza pubblica. Da ultimo, con riferimento all'articolo 18, comma 5, segnala che una delle condizioni contenuta nel parere della Commissione bilancio disponeva la soppressione del comma 5 dell'articolo 18 e che la Commissione giustizia, in luogo della soppressione, ha approvato l'emendamento 18.300 del Governo, che circoscrive la portata del rinvio all'articolo 182-ter, ultimo comma, della legge fallimentare, contenuto nella norma in esame, limitandolo alle sole disposizioni « procedurali ». Al riguardo, ritiene che andrebbe acquisita conferma che il rinvio normativo, nella nuova formulazione approvata dalla Commissione, sia idonea ad escludere effetti di gettito dovuti all'applicazione di disposizioni di carattere fiscale ovvero altre conseguenze negative per la finanza pubblica.

Il Vice Ministro Giuseppe VEGAS, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, osserva che le disposizioni sono idonee ad aumentare gli oneri a carico dello Stato, ma che, stante l'indeterminatezza dei soggetti destinatari, non è possibile determinare le minori entrate a carico del bilancio dello Stato che conseguirebbero dall'approvazione della norma. Per quanto riguarda l'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 4), rileva che si tratta di sanzioni, non necessariamente di natura fiscale, rispetto alle quali, stante l'indeterminatezza dei soggetti destinatari, non è possibile determinare le minori entrate che conseguirebbero dall'approvazione della norma. Per quanto attiene alla nuova formulazione dell'articolo 14, comma 1, fa presente che non vi sono conseguenze dal

punto vista finanziario. Con riguardo al nuovo testo del comma 5 dell'articolo 18, rileva, in via generale, che la modifica operata dalla Commissione di merito, nel tentare di superare i rilievi e le criticità rilevate dalla Commissione, fa esplicito riferimento non più all'istituto della transazione fiscale in quanto tale, ma alle sole disposizioni procedurali ad essa riferibili. Osserva tuttavia che, pur in presenza della limitazione dell'ambito di applicazione alle sole disposizioni procedurali, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel comma in esame fanno comunque riferimento, nel loro complesso all'istituto della transazione fiscale. Pertanto, in mancanza di una esplicita specificazione, ritiene non potersi escludere il rischio di applicabilità parziale agli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui all'articolo 14 del provvedimento, di talune disposizioni aventi potenziali effetti negativi in termini di gettito erariale determinati dall'estensione generalizzata della rinuncia a crediti tributari e previdenziali di norma indisponibili. Ritiene necessario quindi sopprimere la richiamata disposizione o, in alternativa, precisare che l'estensione dell'istituto della transazione fiscale deve avere come necessario presupposto l'avvenuta dichiarazione di vittima dell'usura del debitore, poiché solo in tal caso, infatti, appare giustificabile l'applicazione dell'istituto della transazione fiscale, in quanto il soggetto vittima del reato di usura sarebbe oggettivamente impossibilitato all'adempimento delle proprie obbligazioni, comprese quelle di natura tributaria.

Maino MARCHI (PD), richiamando considerazioni già svolte in occasione dell'esame di altri provvedimenti legislativi, rileva come troppo spesso il Governo reciti diverse parti nella medesima commedia, sostenendo provvedimenti nelle commissioni di merito per poi esprimere valutazioni diametralmente opposte nell'ambito della Commissione bilancio. Ricorda, quindi, come nel parere del 19 gennaio 2010 la Commissione bilancio avesse sostanzialmente affossato le disposizioni più

innovative del provvedimento, sottolineando come non possa ipotizzarsi un serio intervento volto a contrastare l'usura che non disponga contestualmente lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie. Ritiene, pertanto, che il Governo e la maggioranza dovrebbero impegnarsi per individuare, anche nel difficile contesto economico attuale, adeguate risorse per garantire la copertura finanziaria del provvedimento, in quanto, qualora fossero riproposte integralmente le condizioni contenute nella proposta di parere del 19 gennaio 2010, il provvedimento rappresenterebbe una inutile legge-manifesto, senza reali effetti benefici per le vittime dell'usura.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2364 e abb., recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), numero 1), che dispone l'estensione a dodici mesi, con la possibilità di una ulteriore proroga per ulteriori dodici mesi, della proroga degli atti aventi efficacia esecutiva avviate nei confronti dei soggetti che abbiano richiesto e per i quali sia stata richiesta l'elargizione per le vittime di richieste estorsive, determina effetti negativi per la finanza pubblica;

dall'esclusione del pagamento dei crediti assistiti da privilegio nel caso di rinuncia anche parziale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, non deriveranno effetti negativi a carico della finanza pubblica;

è necessario precisare che l'applicazione delle disposizioni procedurali di cui all'articolo 182-*ter*, ultimo comma, del regio-decreto n. 267 del 1942, previsto dall'articolo 18, comma 5, non determini

l'estensione della disciplina della transazione fiscale agli accordi previsti dal provvedimento in esame;

rilevata l'esigenza di confermare la condizione già formulata nel parere del 19 gennaio 2010, con riferimento 2, comma 1, lettera *b-bis*), capoverso ART. 18-*ter*;

ritenuto che dall'esonero del pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), numero 4, capoverso 7-*ter* non deriveranno minori entrate a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse derivanti dall'applicazione di tali sanzioni non sono determinabili e, quindi, non sono scontate negli andamenti tendenziali di finanza pubblica,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

all'articolo 2, comma 1, lettera *b-bis*), capoverso ART. 18-*ter*, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilità interno, a carico dei propri bilanci. »;

all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), sopprimere il numero 1);

all'articolo 18, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. L'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie ».

Il Vice Ministro Giuseppe VEGAS concorda con la proposta di parere.

Maino MARCHI (PD), nel richiamare quanto affermato in precedenza, ricorda che, mentre il Ministro Maroni ha comunicato una diminuzione del numero delle

denunce per il reato di usura, l'associazione SOS impresa ha invece sostenuto di aver verificato un aumento del fenomeno. Osserva quindi che le norme in esame potrebbero non rivelarsi efficaci. Pur riconoscendo un miglioramento del testo, rispetto al parere precedentemente adottato dalla Commissione, annuncia l'astensione del suo gruppo.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, rileva con soddisfazione che il collega Marchi ha colto lo sforzo di formulare una proposta di parere che tenga conto della particolare delicatezza dei temi affrontati dalla proposta in esame.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel rilevare come l'annuncio di una possibile regressione del fenomeno dell'usura nel nostro Paese non risponda al vero e possa comunicare un messaggio sbagliato ai cittadini, annuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

Amedeo CICCANTI (UdC) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

**La seduta termina alle 16.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.*

**La seduta comincia alle 18.40.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.**  
C. 3593 Governo.

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.**

C. 3594 Governo.

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta pomeridiana odierna.

Maino MARCHI (PD), richiamando il contenuto degli interventi dei colleghi Duilio e Vannucci, ai quali si associa, segnala in primo luogo l'esigenza che il rappresentante del Governo fornisca ulteriori chiarimenti in ordine alla riduzione delle risorse trasferite alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione IVA, ritenendo, in particolare, necessario acquisire informazioni più puntuali in ordine all'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per quanto attiene, più specificamente, ai contenuti del disegno di legge di approvazione del rendiconto e del disegno di legge di assestamento, osserva come tali provvedimenti legislativi sembrino porsi in sostanziale contraddizione con i contenuti della manovra finanziaria contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010. Sottolinea, infatti, che tanto il rendiconto per l'esercizio 2009, quanto l'assestamento per l'anno 2010 evidenzino dati migliorativi, da un lato, rispetto alle previsioni definitive per l'esercizio ormai concluso e, dall'altro, rispetto alle previsioni contenute nella legge di bilancio per l'anno 2010. Rileva, tuttavia, come, a fronte di tale situazione, che non sembra presentare elementi di insormontabile criticità, il Governo abbia adottato una manovra finanziaria estremamente rilevante, che determinerà nel prossimo triennio una correzione dei conti pubblici per circa 25 miliardi di euro. In proposito, pur comprendendo come gli interventi correttivi si siano resi necessari a seguito dell'aggravarsi della crisi finanziaria greca, osserva come la manovra prevista dal

decreto-legge n. 78 si muova su una direttrice di politica economica già seguita in occasione dell'adozione del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede interventi correttivi sulle spese senza introdurre adeguate misure di sostegno all'economia reale in grado di contribuire ad una crescita del prodotto interno lordo. Si tratta, a suo avviso, di una scelta di politica economica che meriterebbe di essere riconsiderata, in quanto negli ultimi due anni e mezzo il Governo ha inteso perseguire interventi correttivi sulla finanza pubblica, volti al contenimento del debito e del *deficit* pubblico, senza considerare adeguatamente che, ai fini del rispetto dei vincoli derivanti dall'adesione all'unione monetaria europea, rilevano i rapporti tra tali grandezze finanziarie ed il prodotto interno lordo. Ritiene, pertanto, che il Governo dovrebbe adottare politiche macroeconomiche volte a contrastare il calo del prodotto interno lordo, che negli ultimi due esercizi si è contratto, nel complesso, di circa 6 punti percentuali, osservando come le misure fin qui messe in campo evidenzino la totale assenza di una politica industriale e di interventi che consentano la ripresa, entro tempi ragionevoli, di un percorso di crescita economica. Sotto altro profilo, rileva come i dati contenuti nei disegni di legge di rendiconto e di assestamento confermino come gli enti locali e le regioni abbiano assicurato un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso una consistente riduzione dei disavanzi di esercizio sia dei comuni che delle province. In proposito, segnala come tale contributo, riconosciuto anche dalla Corte dei conti, abbia comportato il pagamento di un prezzo molto caro da parte dei cittadini, dal momento che le minori disponibilità finanziarie hanno comportato una penalizzazione delle politiche degli enti territoriali, che ha interessato anche spese per interventi di carattere sociale. A fronte di tale situazione già difficile, con il decreto-legge n. 78 del 2010 si è, invece, deciso di ridurre drasticamente i trasferimenti agli enti territoriali, determinando una ulteriore penalizzazione di enti che

già avevano compiuto un rilevante sforzo per rispettare i vincoli derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno. In questo contesto, nel ritenere che la stessa attuazione del federalismo fiscale prevista dalla legge n. 42 del 2009 sia a rischio, in quanto vengono decurtate risorse essenziali per il buon funzionamento degli enti territoriali, osserva come la politica finora seguita dal Governo nei confronti degli enti locali si sia dimostrata miope. Sottolinea, infatti, come nella fase più acuta della crisi si sia sostanzialmente impedito a tali enti di poter contribuire a fronteggiare la situazione di crisi, non consentendo la realizzazione di investimenti, essenziali al rilancio del prodotto interno lordo, in nome del rispetto degli obiettivi derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno, ed ora, con il decreto-legge n. 78 del 2010 si stia prevedendo un drastico taglio dei trasferimenti che non potrà che ulteriormente aggravare la situazione finanziaria di tali enti.

Antonio BORGHESI (IdV), con riferimento al disegno di legge di approvazione del rendiconto generale, evidenzia come su un piano generale, nell'esercizio 2009, si sia riscontrato un incremento delle entrate correnti, pari a circa 9,6 miliardi di euro rispetto al rendiconto riferito all'esercizio precedente, al quale corrisponde un incremento di circa 8,9 miliardi di euro delle spese correnti, che non hanno quindi arrestato il *trend* di crescita registrato negli ultimi esercizi. Sul piano della qualità della spesa, rileva criticamente come, rispetto all'esercizio 2008, si sia riscontrata una contrazione di circa 4,1 miliardi di euro delle spese in conto capitale, mentre la spesa per consumi intermedi si è incrementata di circa 1,7 miliardi di euro. Si tratta, a suo avviso, di una situazione assai grave, che è caratterizzata da una contrazione delle risorse destinate agli investimenti e alla crescita economica – significativa, in tal senso, è la riduzione di quasi 3 miliardi di euro dei contributi agli investimenti riconosciuti ad amministrazioni pubbliche – e da un incremento delle spese correnti, che può essere soste-

nuto solo grazie al contenimento della spesa per interessi passivi, che rispetto all'esercizio precedente, si riduce di circa 6,6 miliardi di euro. Giudica, inoltre, preoccupante la circostanza che, mentre i consumi intermedi continuano a crescere, interventi di contenimento, anche incisivi, si realizzano con riferimento alle missioni relative al diritto alla mobilità e all'istruzione scolastica, per la quale nel 2009 si registra una riduzione di oltre 1,7 miliardi di euro. Segnala, poi, come i residui attivi al termine dell'esercizio 2009 si siano incrementati di circa 30 miliardi di euro, registrando una variazione di oltre 18 punti percentuali, a testimonianza di una gestione delle entrate che evidenzia rilevanti criticità, mentre i residui passivi sono aumentati di circa 6,6 miliardi di euro, confermando una tendenza alla crescita che il precedente Governo aveva saputo contrastare ed invertire, portando i residui passivi da circa 115 miliardi di euro a circa 88 miliardi di euro.

Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento, osserva in primo luogo come le entrate finali facciano segnare una contrazione per circa 37 miliardi di euro rispetto al rendiconto riferito all'esercizio 2009, mentre le spese finali si riducano rispetto al medesimo esercizio di poco più di 8 miliardi di euro, anche in questo caso prevalentemente in ragione della minore spesa per interessi passivi, determinando, quindi, un saldo netto da finanziare pari ad oltre 55 miliardi di euro. Con riferimento alla composizione della spesa, rileva una ulteriore crescita dei consumi intermedi, che aumentano di circa 500 milioni di euro, ed il calo dei trasferimenti alle amministrazioni pubbliche, più volte richiamato nel corso del dibattito, che interessa in particolare i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario. Quanto alle singole amministrazioni, rileva come gran parte dei ministeri abbiano visto una riduzione degli stanziamenti rispetto ai dati contenuti nel rendiconto riferito all'esercizio 2009, che ha interessato un particolare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero

dell'interno. Nel complesso, sottolinea come vi sia una generale contrazione delle diverse categorie di spesa e delle singole missioni, che ha colpito in modo evidente anche le missioni relative a giustizia, ordine pubblico, soccorso civile, istruzione ed università.

Amedeo CICCANTI (UdC) rileva che il disegno di legge relativo al rendiconto rappresenta talune criticità della situazione complessiva della finanza pubblica. In particolare, osserva che, nell'esercizio precedente, si riscontrava un aumento del prodotto interno lordo pari all'1 per cento, un incremento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni rispetto al prodotto interno lordo pari al 2,7 per cento, un avanzo primario con un segno positivo pari al 2,5 per cento ed un debito pubblico di 1663,5 miliardi, pari al 106,1 per cento del prodotto interno lordo. Osserva che, in tale contesto, gli interventi adottati con il decreto-legge n. 112 del 2008, nonché la nuova articolazione del bilancio, secondo missioni e programmi, avrebbero dovuto contribuire positivamente all'efficienza della spesa pubblica. Rileva che, al contrario, gli indici relativi all'esercizio 2009 hanno sia disatteso l'auspicio di una progressiva riduzione del debito pubblico sia deluso l'aspettativa di un miglioramento dei conti pubblici, registrandosi in particolare, come peraltro segnalato dal procuratore generale della Corte dei conti, una flessione del prodotto interno lordo pari al 5 per cento, un incremento dell'indebitamento netto fino a 80,8 miliardi, pari al 3,3 per cento del prodotto interno lordo, una contrazione dell'avanzo primario con un segno negativo dello 0,6 per cento del prodotto interno lordo e un significativo incremento del debito pubblico, che ha raggiunto la cifra di 1760,76 miliardi, pari al 115,8 per cento del prodotto interno lordo. Sottolinea quindi come la situazione di crisi abbia comportato un decremento della crescita delle entrate fiscali e la pressione fiscale abbia registrato un ulteriore aumento, raggiungendo il 43,2 per cento. Esprime quindi preoccupazione per la cre-

scita, del 4,2 per cento, della spesa primaria corrente. Ricorda che la manovra di bilancio, in sintesi, è stata basata su due pilastri: da un lato, la tutela dell'equilibrio dei conti pubblici e, dall'altro, il sostegno alle imprese ed alle famiglie. Osserva che la grave crisi economia non ha consentito di ridurre il disavanzo, né di incrementare il prodotto interno lordo, ricordando peraltro che, a causa del forte debito pubblico, in Italia, il ricorso a politiche espansive anticicliche non poteva che essere limitato. Ritiene che la tendenza all'aumento della spesa corrente, cui il Governo tenta di porre rimedio attraverso le misure contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010, all'esame del Senato, non sia stata corretta per tempo. Ritiene scorretto individuare in capo alle istituzioni comunitarie la responsabilità per le misure contenute nella richiamata manovra, che appaiono invece necessitate dal contesto italiano, ove non è stata ancora attuata quella necessaria opera di riorganizzazione amministrativa che sarebbe stata indispensabile, in luogo di una semplice « manutenzione ». In proposito, ricorda che, quando il Governo Amato nel 1992 varò una manovra di 90.000 miliardi di lire, furono adottate anche importanti riforme strutturali della pubblica amministrazione, del pubblico impiego, della sanità e degli enti locali, che posero i presupposti per affrontare le criticità della spesa pubblica. Ritiene che oggi, al contrario, manchi un'azione analoga. Osserva che, nel 2009, si è accentuata la caduta del PIL, dopo la contrazione già avvenuta a partire del secondo e dal terzo trimestre del 2008, per effetto della riduzione degli investimenti e del calo delle esportazioni, dovuto alla crisi del commercio mondiale ad alla minore competitività dei prodotti nazionali a fronte dei minori prezzi dei manufatti esteri. Sottolinea come sia mancata una politica volta a destinare adeguate risorse a sostegno della competitività della nostra economia, agendo in particolare sulla riduzione del cuneo fiscale e quindi sulla riduzione del costo del lavoro. Evidenzia che tale tematica, d'attualità durante il Governo Prodi del 2006, è stata tuttavia completamente

abbandonata nella XVI legislatura. Fa presente inoltre che, nel 2009, a fronte di un calo delle entrate dell'1,9 per cento, si è registrato un preoccupante aumento della spesa pubblica del 3 per cento, raggiungendo così la soglia del 52,5 per cento del prodotto interno lordo, evidenziando un meccanismo perverso per cui la crescita della spesa è maggiore della crescita del prodotto interno lordo. Richiama quindi le stime del Governatore della Banca d'Italia, secondo le quali, nel biennio 2008-2009, il prodotto interno lordo è sceso di 6 punti e mezzo, gli investimenti del 16 per cento, le esportazioni del 22 per cento, mentre l'incidenza della Cassa integrazione guadagni è salita del 12 per cento. Sul versante delle entrate, sottolinea i risultati conseguiti nella lotta all'evasione fiscale, in particolare attraverso l'applicazione dei cosiddetti istituti deflativi del contenzioso — accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale — che, comportando la diminuzione della conflittualità nei rapporti con i contribuenti e favorendo l'immediata riscossione delle somme dovute, hanno fatto registrare un incremento del 60 per cento rispetto al 2008 della relativa quota di incassi. A tal proposito, ritiene che la lotta all'evasione, perseguita anche attraverso talune disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010, sia da rafforzare ulteriormente anche attraverso un sistema efficace di contrasto di interessi, sul modello del fisco americano, pur senza arrivare necessariamente all'adozione, *in toto*, di quel modello. A tal proposito, sottolinea gli importanti risultati ottenuti in tal senso con il riconoscimento della possibilità di ottenere sgravi fiscali per le manutenzioni edili o per l'efficientamento energetico, ricordando che, in tali casi, le eventuali minori entrate sono state abbondantemente superate dai proventi derivanti dall'emersione del sommerso. Con riferimento alla finanza regionale e locale, osserva preliminarmente che, nel corso del 2010, attraverso l'emanazione dei decreti attuativi del federalismo fiscale, saranno introdotte significative novità, evidenziando come già con le leggi n. 42 e 196 del 2009 si sia cercato di



perseguire l'armonizzazione contabile dei bilanci dei diversi livelli di governo, la cui disomogeneità impediva una lettura complessiva. Ritiene che tale intervento consentirà di lavorare più efficacemente per stabilizzare l'indebitamento complessivo, andando oltre il sistema dei tagli lineari. Rileva quindi che, relativamente al sistema delle autonomie, il Governo avrebbe dovuto dimostrare maggiore coraggio, perseguendo una razionalizzazione complessiva a partire da quella delle province. Ricorda che, secondo il rapporto dell'Unioncamere del 2009, alla data del 30 giugno 2009, le società partecipate dagli enti locali risultano essere 3.626 e comportano, secondo le visure estratte dal Registro delle imprese, 39.604 cariche di componenti di consigli di amministrazione e collegi sindacali, riferite ad un numero di 26.331 persone, oltre a 4.000 cariche di dirigenti e tecnici. All'uopo rileva che sarebbe preferibile affidare tali ultimi incarichi a soggetti interni alle amministrazioni regionali e locali, conseguendo così risparmi ed evitando duplicazioni. Esprime rammarico per tale mancata opera di razionalizzazione, dovuta a qualche componente della maggioranza contrario a ciò. Pur dichiarandosi consapevole della necessità, nell'attuale contesto, di chiedere sacrifici a tutti, comprese le fasce più deboli, ritiene che occorra affrontare i problemi della cattiva amministrazione e degli sprechi che ancora vi sono. Sottolinea come i tagli alla politica siano invece divenuti tagli alla democrazia e come tale problema si possa risolvere dando un esempio di capacità di Governo, attraverso un'azione di razionalizzazione della spesa. Fa presente che, nel caso in cui il Governo e la maggioranza da soli non riescano in tale impresa, sarebbe giusto che si facessero aiutare da altre forze politiche.

Rocco GIRLANDA (Pdl), *relatore*, pur evidenziando come dagli interventi svolti emergano molti elementi condivisibili, ricorda il particolare momento economico per l'Italia e per l'Europa. Sottolinea come le cause della situazione finanziaria estremamente negativa registratasi nel 2008,

ereditata dall'attuale maggioranza, siano da rinvenire in una crisi economica senza precedenti. Evidenzia come la crisi abbia colpito in modo molto severo paesi come la Spagna, governata da Zapatero, che pure aveva adottato politiche molto diverse da quelle italiane e dove ora si registra un numero di case di nuova costruzione invendute superiore al milione di unità. A proposito della manovra economica in discussione presso l'altro ramo del Parlamento, ricorda come non vi siano solo le reazioni critiche delle regioni, ma come, ad esempio, l'ANCI abbia, in un documento ufficiale, condiviso sostanzialmente le misure di rigore adottate. Fa presente che la maggioranza sostiene convintamente la politica economica del Governo e ritiene necessario il rigore nella gestione dei conti pubblici nell'attuale contesto economico.

Il Vice Ministro Giuseppe VEGAS, dichiara di dissentire da molti degli interventi svolti. Sottolinea come il 2009 sia stato un anno difficile, ma come il 2010 offra segnali di relativa tranquillità. Ricorda come l'assestamento dell'esercizio precedente si sia presentato molto peggiorativo, con un significativo incremento della spesa, che serviva, in quella fase, per dare un qualche respiro all'economia. Rileva comunque che la situazione italiana non ha mai raggiunto i livelli di drammaticità riscontrati in altri paesi. Osserva che la crisi, in atto da circa due anni, si dipana effettivamente in maniera mutevole e quindi richiede interventi di tipo dinamico, in tal senso ritiene che gli interventi di cui al decreto-legge n. 78 del 2010 non potevano comunque essere anticipati. Fa presente che si è scelto di non adottare politiche di tipo keynesiano perché, come dimostrato da autorevoli studiosi, esse non necessariamente sono le migliori in un simile contesto e perché, nel contesto italiano caratterizzato da un debito pubblico molto elevato, l'ulteriore espansione della spesa pubblica avrebbe avuto effetti negativi. Ricorda inoltre che i mercati finanziari sono oggi caratterizzati dalla corsa verso i titoli pubblici ritenuti più

affidabili, quindi si è registrata una corsa verso i titoli tedeschi, facendo così aumentare il differenziale nei rendimenti con i titoli del debito pubblico italiano. Fa presente tuttavia che tale situazione sarebbe sensibilmente peggiore se l'Italia avesse registrato il medesimo livello di crescita del debito, avutosi negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Francia. Ritene che le scelte politiche adottate dal Governo abbiano garantito la maggiore tranquillità possibile al paese e che occorra proseguire sulla strada del rigore nei conti. Evidenzia inoltre come l'iniezione di liquidità nell'economia di un solo paese non avrebbe necessariamente gli effetti sperati sul prodotto interno lordo e come sia all'uopo necessario individuare risposte in sede europea per affrontare i problemi strutturali del basso livello di crescita e dell'invecchiamento della popolazione. Rileva che il rendiconto registra l'andamento negativo dello scorso esercizio, ma che dall'assestamento emergono segnali di relativa tranquillità, pur tenendo presente l'aleatorietà dell'andamento dei mercati finanziari internazionali. Ribadisce la necessità di adottare misure correttive dei conti e ritiene positivo che il Parlamento, pur nella comprensibile complessità dell'esame, non abbia inteso modificare i saldi fissati con il decreto-legge n. 78 del 2010.

Con riferimento agli ulteriori chiarimenti richiesti dall'onorevole Borghesi con riferimento alla riduzione dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario, fa presente che la compartecipazione relativa al finanziamento del Servizio sanitario nazionale è cosa distinta e diversa rispetto all'andamento del gettito IVA. Precisa, infatti, che la compartecipazione IVA destinata al finanziamento del Servizio sanitario nazionale deriva dall'esigenza di garantire il livello del finanziamento del servizio medesimo programmato a legislazione vigente, coprendo l'eventuale differenza rispetto a quanto realizzato in termini di gettito di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF. Fa presente, inoltre, che la compartecipazione IVA finanzia anche funzioni non sanitarie e questo,

evidentemente, influisce sul livello definitivo dell'aliquota di compartecipazione e sul valore complessivo in termini assoluti della compartecipazione, definiti con due distinti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per quanto attiene ai chiarimenti richiesti dall'onorevole Calvisi, rileva che l'articolo 1, commi 834 e successivi, della legge finanziaria 2007, ha modificato l'ordinamento finanziario della regione Sardegna attribuendo a tale regione una maggiore compartecipazione alle entrate erariali che entra a regime a decorrere dall'anno 2010 e opera con un tetto di spesa predeterminato per gli anni 2007, 2008 e 2009. Sottolinea come la piena attuazione di quanto disposto dalla citata legge finanziaria 2007 sia subordinata all'approvazione, da parte della Commissione paritetica, prevista dallo statuto speciale della Regione medesima, di una apposita norma di attuazione, che deve stabilire i criteri di determinazione delle singole entrate e che, allo stato, non risulta ancora approvata. Osserva, pertanto, che lo stanziamento del capitolo di spesa destinato all'erogazione delle risorse relative alla suddetta compartecipazione è stato determinato per la quota relativa alla Sardegna soltanto sulla base delle stime fornite dal Dipartimento delle finanze, attesa l'impossibilità di una puntuale quantificazione, da parte della Ragioneria generale dello Stato, delle varie entrate.

Lino DUILIO (PD), ritenendo meritevole di approfondimento le considerazioni di carattere generale del vice ministro Vegas, dichiara, tuttavia, di non condividere le valutazioni secondo le quali i risultati registrati dal rendiconto e l'aggiornamento delle previsioni contenuto nel disegno di legge di assestamento rappresentino dati sostanzialmente ineluttabili. Al riguardo, ricorda come più volte nella fase più acuta della crisi il Partito democratico avesse invitato il Governo ad incrementare le spese in conto capitale in misura pari ad un punto percentuale del prodotto interno lordo, al fine di sostenere gli investimenti nel momento più delicato

della crisi economica e finanziaria. Ricorda, tuttavia, che il Governo e la maggioranza, con una significativa inversione di tendenza rispetto agli orientamenti manifestati nel corso della passata legislatura, si sono strenuamente opposti a politiche di crescita e di sviluppo in nome dell'esigenza di assicurare il raggiungimento di un rapporto tra *deficit* e PIL pari al 3 per cento. Sottolinea come il Governo abbia invece perseguito una politica di estrema prudenza, che lo ha sostanzialmente spinto ad aspettare inerte gli eventi esterni e non ha consentito non solo di raggiungere, ma nemmeno di avvicinare gli obiettivi fissati in sede europea. Nel rilevare come ora anche la bontà delle politiche keynesiane venga messa in discussione, si chiede quali siano le politiche che il Governo intenda adottare nei prossimi anni, osservando come il controllo dei conti pubblici rappresenti senz'altro uno strumento assai importante per la stabilità economica e monetaria del nostro Paese, ma non possa costituire l'unico obiettivo dell'azione di Governo. Non ritiene, peraltro, possibile ipotizzare che le politiche volte a sostenere la crescita economica siano realizzate a livello europeo, sottolineando come le già scarse risorse disponibili per tali politiche siano pressoché totalmente finalizzate alle politiche di coesione e alla politica agricola comune. Non ritenendo, quindi, possibile una efficace politica a sostegno della crescita economica a livello europeo, al di là delle affermazioni di principio proprie della Strategia UE 2020, ribadisce l'esigenza di adottare opportuni interventi in materia a livello nazionale, dal momento che – in assenza di misure significative – non può immaginarsi un sentiero di crescita diverso da quello che si va delineando per l'anno in corso, nel quale la crescita del prodotto interno lordo non dovrebbe superare, secondo le stime più favorevoli, un punto percentuale. Giudica, pertanto, in modo estremamente critico l'assenza del tema della crescita dall'agenda politica del Governo e della maggioranza. Dal momento che lo stesso relatore ha sottolineato come il rendiconto dovrebbe rappresentare l'occasione per

fare il punto sull'andamento della situazione economica e finanziaria del Paese, chiede al Governo di chiarire quali siano i suoi intendimenti per il futuro, dal momento che non ci si può limitare ad una politica esclusivamente improntata al contenimento delle spese. A questo riguardo, peraltro, osserva come interventi più efficaci di riduzione delle spese correnti erano stati avviati nel corso della precedente esperienza governativa, quando era stata intrapresa il processo di analisi e revisione della spesa, ribadendo come il ricorso ai tagli lineari rappresenti uno strumento rozzo e volgare di contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche, che può essere utilizzato solo in casi di assoluta necessità, dal momento che esso perde la propria efficacia a seguito della reiterazione delle riduzioni di spesa. Nel complesso, giudica, quindi, insoddisfacente la politica perseguita dal Governo e dalla maggioranza, rilevando come, nonostante i tagli ripetutamente praticati, le spese correnti abbiano continuato a crescere, mentre le entrate di carattere abbiano segnato una apprezzabile riduzione. Ritiene, quindi, necessario che l'Esecutivo e la maggioranza, oltre a realizzare un più efficace contenimento delle spese, dovrebbero finalmente preoccuparsi non solo del numeratore dei rapporti *deficit*/PIL e *debito*/PIL, ma anche del denominatore di tali frazioni, realizzando serie politiche di sostegno alla crescita economica del Paese. Giudica pertanto necessario avviare un serio dibattito su questi temi, in quanto, in assenza di un mutamento di approccio, a suo avviso, il Governo continuerà ad attendere fatalisticamente gli eventi esterni, coniugando una certa prudenza sul versante della spesa con la speranza di una ripresa delle esportazioni.

Giulio CALVISI (PD), nel ringraziare il vice ministro Vegas per la risposta fornita, sottolinea come essa appaia comunque deludente. Ritiene difficile comprendere quali possano essere le difficoltà che si riscontrano per la Sardegna, anche rispetto alle altre regioni italiane, nell'accertamento della compartecipazione al-

l'IVA. Evidenzia come il suo gruppo avesse, sin da subito, ritenuto non opportuno subordinare l'efficacia delle modifiche allo statuto della regione Sardegna all'approvazione delle norme di attuazione demandata alla commissione paritetica. Fa presente che in ogni caso tale procedura avrebbe, a suo avviso, potuto avere solo effetti sul bilancio cassa, ma non su quello di competenza, nel quale si sarebbero dovute iscrivere le risorte da attribuire in attuazione della finanziaria 2007. Chiede quindi come si intenda risolvere la situazione, avendo la regione Sardegna iscritto nel proprio bilancio le entrate spettanti ai sensi delle nuove disposizioni statutarie. Fa presente che il Governo, nel caso in cui avesse ritenuto illegittima la previsione contenuta nella legge di bilancio della regione Sardegna, avrebbe dovuto procedere all'impugnazione della medesima e ricorda che dall'iscrizione a bilancio di tali somme derivano conseguenze anche sull'applicazione del patto di stabilità. Ritiene che, se si decidesse, al contrario, di finanziare la spesa storica, con uno stanziamento di 4,7 miliardi di euro, la regione dovrebbe fare ricorso al fine di ottenere l'attuazione di una precisa disposizione di legge. Chiede quindi come si intenda procedere.

Il Vice Ministro Giuseppe VEGAS ricorda che il maggiore finanziamento è previsto come corrispettivo di un accollo, da parte della regione Sardegna, di determinate funzioni, quindi nelle more della definizione delle norme di attuazione ad opera della commissione paritetica, che costituiscono un necessario presupposto giuridico, a fronte dell'invarianza del trasferimento, non potrà che corrispondere l'invarianza delle funzioni. Sottolinea quindi che in mancanza di un presupposto giuridico non si può pervenire all'iscrizione di alcuna somma nel bilancio di competenza. Evidenzia quindi che non necessariamente con la legge di assestamento si deve dare attuazione alla disposizione della finanziaria 2007 richiamata dall'onorevole Calvisi, ben potendo qualsiasi provvedimento di legge adottato nel corso dell'anno incidere sul bilancio dello Stato, modificando l'allocazione delle risorse.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare congiunto dei provvedimenti in titolo e rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

**La seduta termina alle 20.05.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	85
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinata (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	85
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	93
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	94
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010 (C. 3594 Governo).	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	87
ALLEGATO 3 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	96
ALLEGATO 4 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	98
Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. Nuovo testo C. 3403 Zeller (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	92

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

#### La seduta comincia alle 13.10.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, presidente, comunica che i deputati Paola De Micheli ed Enrico Gasbarra hanno cessato di far

parte della Commissione e sono entrati a farne parte i deputati Guglielmo Vaccaro e Walter Verini.

#### Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinata.

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno scorso.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, informa preliminarmente che non è stato dato riscontro alla lettera dello scorso 29 giugno, con la quale la Commissione ha chiesto al Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di trasmettere una memoria contenente valutazioni in merito alle disposizioni recate dal provvedimento in esame.

Ritenendo, pertanto, opportuno procedere all'espressione del parere, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), nella quale si ribadiscono le osservazioni già espresse sulla precedente versione del provvedimento e non accolte dalla Commissione di merito, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità, da un lato, di coordinare il dettato degli articoli 13 e 14 – i quali prevedono che la procedura di composizione disciplinata dal Capo II della proposta di legge si applica alle situazioni di sovraindebitamento ed ai debitori non soggetti né assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla legge – con quello del comma 6 dell'articolo 19, il quale prevede che la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo e, dall'altro, con riferimento all'articolo 25, di circoscrivere l'accesso all'anagrafe tributaria, nonché di prevedere che le modalità di accesso alla stessa siano disciplinate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, e nel rispetto delle previsioni di cui alle « Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela » stabilite con provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, specificando inoltre meglio il riferimento alle « centrali rischi » ed alle « altre banche dati pubbliche ».

Il Sottosegretario Sonia VIALE, nel condividere le considerazioni svolte dal relatore, esprime tuttavia perplessità con

riferimento al disposto dell'articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che alle crisi da sovraindebitamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali di cui all'articolo 182-*ter*, ultimo comma, della legge fallimentare.

In particolare, ritiene debba essere precisato, a tale riguardo, che l'estensione dell'istituto della transazione fiscale deve avere come necessario presupposto l'avvenuta dichiarazione di vittima dell'usura del debitore, dal momento che soltanto in tale caso appare giustificabile l'applicazione dell'istituto medesimo, in quanto il soggetto vittima del reato di usura sarebbe oggettivamente impossibilitato ad adempiere le proprie obbligazioni, comprese quelle di natura tributaria.

Alberto FLUVI (PD) invita il relatore ad un'ulteriore riflessione, anche alla luce delle osservazioni del rappresentante del Governo.

Nel sottolineare, preliminarmente, come la Commissione Giustizia abbia concentrato la propria attività, anche di tipo conoscitivo, sulla parte del provvedimento recante modifiche alla legislazione vigente in materia di usura e di estorsione, evidenzia la necessità di approfondire, in ragione della loro particolare rilevanza, alcune specifiche questioni relative al nuovo procedimento per la composizione delle crisi da indebitamento di cui al Capo II del provvedimento.

In particolare, esprime il timore che l'intreccio tra l'attività degli organismi di composizione di cui all'articolo 22 e quella della magistratura, anziché facilitare la soluzione delle crisi da sovraindebitamento, possa introdurre nelle stesse elementi di complicazione, e ritiene dunque che debba essere attentamente valutato l'impatto che il ricorso alla procedura di composizione avrà sui carichi di lavoro e sulla funzionalità delle sezioni fallimentari dei tribunali, presso le quali il debitore è tenuto a depositare la proposta di accordo formulata ai creditori.

Inoltre, ritiene necessario chiarire che l'accesso agli organismi di conciliazione comporta la sospensione dei termini sta-

biliti per l'esercizio dell'azione revocatoria, al fine di evitare che la procedura introdotta dal provvedimento in esame possa essere utilizzata al solo scopo di privare i creditori di importanti strumenti di tutela.

Giampaolo FOGLIARDI (PD), pur giudicando positivo, nel complesso, l'intervento legislativo, rileva come non sia stata colta l'occasione per coinvolgere nella procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, nel caso in cui alla stessa facciano ricorso soggetti che svolgono attività d'impresa, i dottori commercialisti, nonché, eventualmente, altri professionisti con competenze specifiche nel settore, i quali, avendo acquisito nello svolgimento della propria attività professionale un'approfondita conoscenza delle concrete casistiche rientranti nell'ambito di applicazione del provvedimento, potrebbero fornire un qualificato contributo per il successo dell'iniziativa.

Nell'evidenziare in particolare come, a causa dell'enorme carico di lavoro gravante sui tribunali fallimentari, si siano registrati, soprattutto nell'ultimo periodo, casi di accettazione di proposte di concordato preventivo comportanti il soddisfacimento del 10 per cento dei crediti, sottolinea la necessità di non consentire a soggetti senza scrupoli di distorcere strumenti predisposti dal legislatore per tutelare gli imprenditori maggiormente colpiti dalla crisi economica.

Francesco BARBATO (IdV), pur apprezzando le finalità del provvedimento, cui è sottesa la finalità di approntare strumenti per agevolare la composizione delle crisi da sovraindebitamento, ritiene tuttavia lacunoso il testo in esame, preannunciando, pertanto, il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, giudica meritevoli di accoglimento le osservazioni del deputato Fluvi, che peraltro ineriscono ad aspetti del provvedimento attinenti direttamente agli ambiti di competenza della II Commissione, e

riformula conseguentemente la propria proposta di parere (*vedi allegato 2*), inserendovi due ulteriori premesse.

Con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Fogliari, rileva, altresì, come la Commissione avesse convenuto circa l'opportunità di acquisire un contributo da parte del Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il quale, tuttavia, non ha ritenuto di dare riscontro alla richiesta in tal senso avanzata lo scorso 29 giugno.

Alberto FLUVI (PD) preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.**

**C. 3593 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.**

**C. 3594 Governo.**

**Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 (limitatamente alle parti di competenza).**

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, ai fini della formulazione di relazioni alla Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 3593, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio fi-

nanziario 2009, ed il disegno di legge C. 3594, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010, relativamente alla Tabella n. 1 (stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010) ed alla Tabella n. 2 (stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010), limitatamente alle parti di competenza.

Ricorda preliminarmente che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (costituito dall'anno finanziario) adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

Il rendiconto generale dello Stato è costituito:

*a)* dal conto del bilancio, articolato nel conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, nel conto consuntivo relativo a ciascun Ministero, con l'esposizione dell'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento;

*b)* dal conto del patrimonio con le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

Il disegno di legge di assestamento costituisce invece il mezzo attraverso il quale è possibile aggiornare, a metà esercizio, gli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il disegno di legge di rendiconto relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, sia attivi che passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.

Più in particolare, con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio sono adeguate in relazione:

*a)* per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito;

*b)* per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute;

*c)* per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento (in termini di cassa), alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Per quanto concerne le previsioni di entrata, poiché esse sono il frutto di una valutazione di carattere tecnico, eventuali modifiche possono essere determinate dall'evoluzione della base imponibile e dagli effetti derivanti dall'applicazione della normativa vigente.

In riferimento alle variazioni di spesa, la legge di assestamento presenta il medesimo vincolo che sussiste per il bilancio di previsione, cioè il rispetto della legislazione sostanziale vigente: non possono pertanto essere modificati, in sede di assestamento, gli stanziamenti di spesa direttamente determinati da norme vigenti.

Passando quindi a sintetizzare il contenuto del disegno di legge C. 3593, recante il Rendiconto 2009, rileva come la legge di bilancio per il 2009 (legge n. 204 del 2008) recasse una previsione di entrate finali in conto competenza per 497,5,2 miliardi ed autorizzazioni di cassa per 471,3 miliardi. A seguito delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, gli stanziamenti sono stati determinati in 480,2 miliardi, in termini di competenza, e in 452,5 miliardi quali autorizzazioni di cassa.

Per quanto riguarda le entrate complessive le previsioni definitive (776,3 miliardi di euro) sono cresciute del 3,2 per cento rispetto a quelle iniziali, a fronte di un incremento dello 0,2 per cento registrato nel 2008.



Tali previsioni definitive rappresentano il 51 per cento del prodotto interno lordo contro il 48 per cento del 2008.

L'incremento manifestatosi rispetto al precedente esercizio è dovuto principalmente all'aumento dell'accensione dei prestiti, cioè all'indebitamento a medio e lungo termine, che è pari al 22 per cento, mentre alla riduzione delle entrate tributarie, ha fatto riscontro un aumento, anche se non compensativo, delle entrate extratributarie.

Analizzando la gestione del bilancio rispetto alle previsioni definitive di competenza, vi sono stati accertamenti per 507,8 miliardi (+27,6 miliardi). Per quanto riguarda la cassa, invece, i versamenti (comprensivi della quota relativa ai residui attivi) sono risultati superiori di 3,7 miliardi rispetto al dato definitivo.

Per quanto attiene invece alla gestione dei residui, i residui attivi al 1° gennaio 2009 provenienti dai precedenti esercizi ammontavano a 163,9 miliardi.

Al 31 dicembre 2009 i residui ammontano a 194,5 miliardi, di cui 25,1 miliardi relativi a somme rimaste da versare e a 169,4 miliardi di somme rimaste da riscuotere.

Passando ad analizzare l'andamento delle diverse tipologie di entrata, per il 2009, gli accertamenti d'entrata per operazioni finali sono risultati di 507,8 miliardi, circa 27,5 miliardi in più rispetto alle previsioni definitive e circa 10 miliardi in più rispetto all'analogo dato del 2008.

Nel comparto delle entrate tributarie si sono registrate variazioni in diminuzione di 26 miliardi (-5,6 per cento) in termini di competenza e di 27,5 miliardi (-6,2 per cento) in termini di cassa, con una riduzione degli accertamenti del settore tributario pari a 2,1 miliardi rispetto alle previsioni definitive.

Sull'andamento delle entrate hanno inciso in senso peggiorativo il gettito dell'IRES, dell'IVA, dell'IRE e dell'accisa sui prodotti energetici, mentre hanno contribuito in senso migliorativo le entrate dai proventi del lotto e delle attività di gioco,

dall'imposta di consumo sui tabacchi e le imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

In particolare, hanno subito riduzioni le entrate riferibili alle imposte sul patrimonio e sul reddito, per 12 miliardi, quelle relative alle tasse ed imposte sugli affari, per 13,3 miliardi, nonché quelle afferenti alle imposte sulla produzione, sui consumi e dogane per 2,2 miliardi.

Relativamente al raffronto tra previsioni definitive ed accertamenti le imposte sul patrimonio e sul reddito hanno evidenziato una riduzione dell'1,3 per cento rispetto al 2008, raggiungendo accertamenti pari a 239 miliardi. Rispetto al medesimo parametro le imposte sulla produzione, sui consumi e le dogane, attestandosi a 28,4 miliardi, presentano invece un lieve incremento di 2,8 miliardi rispetto alle previsioni definitive ed un incremento del 4,7 per cento rispetto al precedente esercizio.

Variazioni in aumento hanno altresì interessato il lotto, lotterie ed altre attività di gioco, per 1,3 miliardi.

Per quanto riguarda le entrate extratributarie si è invece registrato un aumento tra le previsioni definitive e quelle accertate di circa 30 miliardi (+82,9 per cento) con accertamenti pari a 66,1 miliardi (+33,9 per cento rispetto al 2008), riconducibile essenzialmente all'incremento, rispetto alle previsioni definitive, delle entrate da recuperi, rimborsi e contributi (+23 miliardi) ed all'incremento dei proventi dei servizi pubblici minori (+6 miliardi).

Passando al contenuto del disegno di legge C. 3594, recante l'Assestamento 2010, evidenzia come il provvedimento proponga, in termini di competenza, una riduzione di 42,3 miliardi di euro delle entrate complessive. Tale variazione è determinata da minori entrate per 41 miliardi da emissione di titoli di Stato (accensione di prestiti) e per circa 1,5 miliardi delle entrate tributarie, a fronte di un incremento di 223 milioni delle entrate extratributarie. Per l'alienazione e ammor-

tamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti sono ascritte riduzioni per circa 40 milioni di euro.

Come evidenzia la relazione illustrativa, le variazioni proposte per le entrate tributarie con il presente provvedimento sono finalizzate ad allineare le previsioni di bilancio 2010 alle previsioni contenute nella Relazione Unificata sull'Economia e la Finanza Pubblica per il 2010 (RUEF), aggiornate sulla base sia del più recente quadro macro-economico, sia dei risultati registrati nel 2009.

Analogamente, per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa viene indicata una riduzione delle entrate complessive di circa 38,4 miliardi, determinato in questo caso da minori entrate da emissione di titoli di Stato per 37 miliardi di euro e di circa 1,5 miliardi delle entrate tributarie.

Analizzando le entrate finali, considerando le variazioni per atto amministrativo intervenute nel periodo gennaio-maggio 2010 (aumenti delle entrate tributarie per 4,6 milioni in termini di competenza e aumento di circa 588 milioni delle entrate extratributarie), il dato assestato, al netto dei rimborsi IVA, non registra variazioni significative.

Al riguardo segnala tuttavia come, al momento della presentazione del disegno di legge, non fossero conosciuti i dati definitivi concernenti l'autoliquidazione delle imposte sui redditi, considerato che i versamenti a saldo ed in acconto (I rata) relativi alle dichiarazioni dei redditi possono essere effettuati fino al 16 giugno e, dopo tale data, entro i 30 giorni successivi, maggiorando le somme da versare nella misura dello 0,40 per cento.

Pertanto, ai fini di una puntuale quantificazione del gettito delle imposte nell'esercizio finanziario 2010, è ipotizzabile la presentazione di apposito emendamento al disegno di legge di assestamento, qualora gli andamenti previsti dal bilancio di previsione 2010 non fossero in linea con quelli che saranno riscontrati effettivamente quando saranno disponibili i suddetti dati.

Per quanto riguarda specificamente le entrate tributarie, il disegno di legge pro-

pone un aumento delle entrate relative alle imposte sui redditi per poco più di 1 miliardo di euro (+0,6 per cento rispetto alla legge di bilancio 2010), di 1,7 miliardi delle entrate relative all'accisa ed all'imposta erariale sugli oli minerali (+8,4 per cento) e di 1,1 miliardo delle entrate relative all'accisa ed all'imposta erariale sugli altri prodotti (interamente riferita all'accisa sul gas naturale per combustione).

Il disegno di legge propone invece una diminuzione di 4,3 miliardi delle entrate da IRES (-8,9 per cento) e di circa 1,1 miliardi delle imposte sostitutive (-7,7 per cento).

Nel settore dei giochi rileva una riduzione complessiva di 467 milioni, determinata da una crescita delle imposte sui giochi (713 milioni dalle *slot machine*) e delle entrate da lotterie e altri giochi a fronte di una riduzione delle entrate da gioco del lotto (-1,4 miliardi).

Per quanto riguarda le entrate non ricorrenti l'assestamento indica un incremento di 963 milioni (+68 per cento), di cui:

241 milioni quale imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;

255 milioni quale imposta sostitutiva sul saldo attivo della rivalutazione di beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.

L'aumento da 50 milioni a 360 milioni delle « altre imposte indirette » è determinato da una variazione proposta dal disegno di legge di assestamento alle entrate derivanti dall'imposta sulle successioni e donazioni.

Passando quindi ad analizzare lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, rileva come la Commissione Finanze sia competente relativamente alle spese gestite dai centri di responsabilità « Dipartimento delle finanze » e « Guardia di finanza ».

Per quanto riguarda il centro di responsabilità « Dipartimento delle finanze » nell'esposizione del bilancio dello Stato articolata per missioni e programmi le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento riguardano, in particolare, i seguenti programmi:

« Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità », compreso nella missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio »;

« Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », compreso nella missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio »;

« Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta » compreso nella missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio »;

« Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica » nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».

Le principali variazioni interessano, in termini di competenza, i seguenti capitoli di bilancio:

cap. 1634, assegnazioni all'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato per la gestione del gioco del lotto, per il quale si dispone una riduzione di 776 milioni;

cap. 3811, restituzioni e rimborsi IRE per il quale si dispone una riduzione di 370 milioni;

cap. 3814, restituzioni e rimborsi IVA, per il quale si dispone una riduzione di 750 milioni.

Per quanto riguarda le risorse destinate alla Guardia di finanza non si evidenziano invece variazioni di rilievo.

Marco CAUSI (PD) rileva, preliminarmente, il ritardo con il quale il Governo ha presentato al Parlamento i disegni di legge in esame, relativi all'esercizio finanziario 2009, sottolineando, a tale riguardo, la necessità di garantire, in futuro, la piena osservanza delle disposizioni dettate dalla

legge n. 196 del 2009, di riforma della contabilità e della finanza pubblica.

Osserva, quindi, come dai dati esposti nei documenti, che riflettono, dal punto di vista contabile, la storia di un anno difficile, sia possibile desumere elementi negativi anche per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2010.

Più specificamente, ritiene che l'inarrestabile tendenza all'aumento dei consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni comprovi la necessità di adottare iniziative più incisive, al fine di assicurare un più efficace controllo della spesa pubblica.

Ritiene, altresì, che un indice rivelatore dell'incapacità dell'Esecutivo di dare risposte adeguate ai bisogni del Paese sia costituito dal fatto che esso non ha saputo sfruttare il favorevole andamento dei tassi di interesse per investire i relativi risparmi in investimenti atti a sostenere adeguatamente la nostra economia.

Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo sui provvedimenti in esame.

Francesco BARBATO (IdV) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sui provvedimenti, osservando come alcune proposte emendative presentate dai deputati del gruppo Italia dei Valori al decreto-legge n. 78 del 2010, nel corso dell'esame in sede referente presso la competente Commissione del Senato, avrebbero potuto introdurre strumenti volti a garantire un più rigoroso controllo della spesa pubblica.

In particolare, rileva come siano sottratte ad ogni forma di controllo contabile le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottolineando la necessità, soprattutto in un momento nel quale si chiedono pesanti sacrifici ai cittadini, alle regioni e agli enti locali, di attuare interventi strutturali atti a contenere le spese correnti dei Ministeri e, più in generale, ad invertire la tendenza al costante aumento della spesa, in assenza dei quali i problemi della finanza pubblica italiana sono destinati ad aggravarsi ulteriormente.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3593, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009, ed una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3594, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010 (vedi allegati 3 e 4).

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3593, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009, e la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3594, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010, con riferimento alla Tabella n. 1 ed alla Tabella n. 2, relativamente alle parti di competenza della Commissione.

La Commissione nomina quindi il deputato Cosimo Ventucci quale relatore presso la V Commissione.

**Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.**

**Nuovo testo C. 3403 Zeller.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 luglio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, il relatore ha illustrato, riservandosi di formulare nel prosieguo dell'esame una proposta di parere.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 13.45.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinata).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 2364, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla commissione di merito, alla quale sono abbinata le proposte di legge C. 728 La Russa, C. 1944 Losacco e C. 2564 Volontè;

ribadite le considerazioni già espresse nel parere espresso sul testo precedentemente trasmesso del provvedimento relativo all'articolo 25, il quale consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Capo II della proposta di legge, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche;

ribadita altresì l'esigenza, evidenziata nel precedente parere sul testo, di chiarire meglio l'ambito di applicazione della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il dettato degli articoli 13 e 14, i quali prevedono che la procedura di composizione disciplinata dal Capo II della proposta di legge si applica alle situazioni di sovraindebitamento ed ai debitori non soggetti né assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla legge, con quello del comma 6 dell'articolo 19, il quale prevede che la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo;

b) con riferimento all'articolo 25, comma 1, il quale consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, ai fini del procedimento di composizione, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di circoscrivere l'accesso all'anagrafe tributaria, nonché di prevedere che le modalità di accesso all'anagrafe tributaria siano disciplinate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e nel rispetto anche delle previsioni di cui alle « Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela » stabilite con provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, specificando inoltre meglio il riferimento alle « centrali rischi » ed alle « altre banche dati pubbliche ».

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinata).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 2364, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla commissione di merito, alla quale sono abbinata le proposte di legge C. 728 La Russa, C. 1944 Losacco e C. 2564 Volontè;

ribadite le considerazioni già espresse nel parere espresso sul testo precedentemente trasmesso del provvedimento relativo all'articolo 25, il quale consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Capo II della proposta di legge, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche;

ribadita altresì l'esigenza, evidenziata nel precedente parere sul testo, di chiarire meglio l'ambito di applicazione della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento,

rilevata l'opportunità di valutare le ricadute che le nuove norme sul procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, introdotte dal Capo II del provvedimento, potranno avere sui

carichi di lavoro e sulla funzionalità dei tribunali fallimentari;

sottolineata l'esigenza di chiarire che il ricorso all'organismo di composizione della crisi, nel quadro del predetto procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, comporta la sospensione dei termini per l'esercizio dell'azione revocatoria;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il dettato degli articoli 13 e 14, i quali prevedono che la procedura di composizione disciplinata dal Capo II della proposta di legge si applica alle situazioni di sovraindebitamento ed ai debitori non soggetti né assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla legge, con quello del comma 6 dell'articolo 19, il quale prevede che la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo;

*b)* con riferimento l'articolo 25, comma 1, il quale consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, ai fini del procedimento di composizione, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di circoscri-

vere l'accesso all'anagrafe tributaria, nonché di prevedere che le modalità di accesso all'anagrafe tributaria siano disciplinate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e nel rispetto anche delle previsioni di cui

alle «Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela» stabilite con provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, specificando inoltre meglio il riferimento alle «centrali rischi» ed alle «altre banche dati pubbliche».

## ALLEGATO 3

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 (C. 3593 Governo).****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3593, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009;

considerato come anche sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2009 si siano dispiegati gli effetti negativi sulla finanza pubblica legati alla grave crisi finanziaria ed economica che sta coinvolgendo l'intera economia mondiale, che ha comportato una flessione del PIL italiano pari a circa il 5 per cento;

evidenziato come, nonostante si sia in presenza di una tra le più gravi recessioni economiche, il Governo abbia fatto la scelta di non incrementare il disavanzo di bilancio, al fine di contenere il più possibile l'incremento del debito pubblico nazionale, le cui dimensioni già costituiscono un fortissimo elemento di condizionamento rispetto alle scelte di politica economica;

sottolineato, in particolare, come, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, il saldo netto da finanziare nel 2009 assuma un valore migliore di quello registrato nel 2008 e come anche il saldo corrente (risparmio pubblico) nel 2009 evidenzi un leggero miglioramento, a paragone con l'anno precedente, sia rispetto alle previsioni iniziali sia rispetto a quelle definitive, a testimonianza della connotazione qualitativa riscontrabile nell'azione di risanamento finanziario perseguita dal Governo;

rilevato come il deterioramento della situazione economica mondiale abbia inciso in senso peggiorativo soprattutto sul gettito delle imposte sul patrimonio e sul reddito, nonché su quello delle tasse e imposte sugli affari, in ragione del più diretto legame di tali fonti di entrata rispetto alle dinamiche dell'economia;

considerato come al negativo andamento dell'andamento delle entrate tributarie abbia fatto parallelamente riscontro una crescita dei residui attivi, che ha riguardato sia i residui pregressi sia quelli di nuova formazione, a testimonianza delle difficoltà che gli operatori economici incontrano nel versare i tributi, nonostante l'aumentata efficienza dei meccanismi di riscossione evidenziatasi rispetto agli anni precedenti;

evidenziato, tuttavia, come il gettito delle imposte sulla produzione, sui consumi e le dogane presenti un lieve incremento rispetto alle previsioni definitive ed un incremento rispetto all'esercizio 2008;

sottolineato inoltre il positivo andamento delle entrate derivanti dai proventi del lotto e delle attività di gioco, dall'imposta di consumo sui tabacchi e dalle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;

rilevato altresì il positivo andamento delle entrate extratributarie, riconducibile essenzialmente all'incremento, rispetto alle previsioni definitive, delle entrate da recuperi, rimborsi e contributi ed all'incremento dei proventi dei servizi pubblici minori;



richiamate le considerazioni espresse dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione sul Rendiconto, le quali rilevano, tra l'altro, la necessità che le amministrazioni pubbliche diano conto dello scostamento peggiorativo dei risultati dell'entrata, rispetto a quelli previsti dalla legge di bilancio per il 2009, nonché della mancata corrispondenza tra l'importo dei

residui attivi finali riportati nel rendiconto ed il corrisponde importo ricavato sottraendo dai residui iniziali i versamenti in conto residui dell'anno e aggiungendovi i residui di competenza,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

## ALLEGATO 4

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010 (C. 3594 Governo).****Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno 2010.****Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3594, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010;

sottolineato come anche in questo caso i dati contenuti nel disegno di legge di assestamento rispecchino le conseguenze negative della crisi economica ancora in atto;

rilevato come il disegno di legge proponga, in termini di competenza, una riduzione di 42,3 miliardi di euro delle entrate complessive, determinata da minori entrate per 41 miliardi da emissione di titoli di Stato e per circa 1,5 miliardi a riduzioni delle entrate tributarie, a fronte di un incremento di 223 milioni delle entrate extratributarie;

evidenziato in particolare come il provvedimento disponga una diminuzione delle entrate ascrivibili all'IRES, pari a 4,3 miliardi, ed una riduzione delle entrate da imposte sostitutive, per circa 1,1 miliardi, nonché la diminuzione delle entrate complessive derivanti dai giochi, a fronte di un aumento delle entrate relative alle imposte sui redditi, delle entrate relative all'accisa ed all'imposta erariale sugli oli minerali e delle entrate relative all'accisa sul gas naturale per combustione;

rilevato, anche in questo caso, come la variazione negativa delle entrate tributarie risulti sostanzialmente motivata dal perdurare del negativo andamento delle prospettive economiche mondiale;

tenuto peraltro conto di come, al momento della presentazione del disegno di legge, non fossero conosciuti i dati definitivi concernenti l'autoliquidazione delle imposte sui redditi, e come pertanto potrebbe essere necessario apportare le necessarie modifiche alle previsioni di entrata indicate nel bilancio di previsione 2010, qualora queste non fossero in linea con l'andamento effettivo del gettito;

rilevato tuttavia come, nonostante tali gravi elementi di difficoltà macroeconomica, le previsioni assestate per il 2010 evidenzino, rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, una riduzione del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, con un miglioramento di circa 7 milioni di euro, un miglioramento del risparmio pubblico ed un incremento dell'avanzo primario in termini di competenza;

sottolineato come il provvedimento prevede una rilevante diminuzione delle spese finali, frutto soprattutto di una consistente riduzione delle spese correnti, pari a circa 8,5 miliardi di euro;

evidenziati, in tale contesto, i significativi effetti di risparmio derivanti dalla

riduzione di circa 700 milioni di euro delle assegnazioni all'Amministrazione autonoma dei Monopoli per la gestione del servizio del gioco del lotto;

rilevato al tempo stesso l'incremento proposto delle spese in conto capitale, in massima parte legato all'aumento dei crediti d'imposta, fruiti dalle imprese costruttrici o importatrici, nonché dai rivenditori, per il rinnovo del parco autoveicoli;

evidenziato come la più recente congiuntura economica internazionale abbia posto in luce il pericolo che la crisi, dopo aver interessato prioritariamente il settore della finanza privata, possa ora coinvolgere anche il settore pubblico;

sottolineato come il Governo abbia individuato la gravità di tali possibili conseguenze sul piano della finanza pubblica, proseguendo, con l'adozione del decreto – legge n. 78 del 2010, il processo di stabilizzazione dei conti pubblici avviato con il decreto – legge n. 112 del 2008;

rilevato come il processo di riduzione delle spese statali sotteso al predetto decreto – legge n. 78 sia orientato, oltre che all'eliminazione delle ampie sacche di inefficienza che ancora si annidano nei bilanci pubblici, a porre al riparo le finanze pubbliche italiane dai fenomeni speculativi di origine internazionale che hanno colpito in questi ultimi mesi taluni Paesi dell'Area Euro;

considerato come, in considerazione dell'elemento di rigidità costituito dall'elevatissimo livello del debito pubblico, il contenimento della dinamica della spesa pubblica, in particolare per quanto riguarda il comparto delle regioni e degli altri enti locali, costituisca il principale strumento per assicurare l'equilibrio fra esigenze di sostegno del ciclo economico e il mantenimento della sostenibilità futura dei saldi di finanza pubblica;

rilevato come, in parallelo, il Governo abbia proseguito, da ultimo con le misure

contenute nel citato decreto – legge n. 78 del 2010, nella sua rigorosa azione di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, in particolare per quanto riguarda la lotta ai paradisi fiscali ed alle frodi fiscali internazionali;

evidenziato, peraltro, come l'Esecutivo, anche nei primi mesi del 2010, abbia assunto misure di sostegno e stimolo all'economia, segnatamente con il decreto – legge n. 40 del 2010, che fa seguito ad analoghi interventi in questo senso adottati con i decreti-legge n. 185 del 2008, n. 5 del 2009 e n. 78 del 2009;

sottolineata comunque l'esigenza che la necessaria azione di risanamento dei conti pubblici ai fini del rispetto del Patto di stabilità si accompagni ad una fase politica specificamente orientata al rilancio economico, che, attraverso la progressiva riduzione della pressione fiscale e l'utilizzo di tutti gli strumenti di incentivazione a disposizione della politica economica nazionale, punti al rilancio dell'economia reale;

sottolineato, in tale contesto, come l'inizio del processo di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009, avviato con l'adozione del decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, e con la trasmissione alle Camere della Relazione sul federalismo fiscale, contenente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e le ipotesi di definizione della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali, comporterà effetti positivi ai fini di un più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e di una maggiore responsabilizzazione dei livelli di governo decentrato nell'uso della leva fiscale,

DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti .....	101
--	-----

##### INTERROGAZIONI:

5-02762 Siragusa: Sulle modifiche approvate dal Senato accademico allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo .....	101
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	119
5-02836 Cavallaro: Sulle problematiche delle Università di Macerata e Camerino .....	102
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	120
5-02946 Motta: Sull'offerta didattica nelle realtà decentrate e di montagna, in particolare nella provincia di Parma .....	102
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	122
5-02947 Viola: Erogazione di risorse per le supplenze e per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole, in particolare nella provincia di Venezia .....	103
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	124
5-02964 Mancuso: Questioni attinenti alla costituzione delle classi nella scuola primaria « Viverone e Roppolo » (Biella) .....	103
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	127
5-02966 Marco Carra: Conferma dell'organico dell'a.s. 2009/10 presso la scuola dell'infanzia di Dosolo (Mantova) .....	103
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	128
5-02986 De Pasquale: Assegnazione di fondi alle scuole paritarie .....	104
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	130
5-03021 Ghizzoni: Sui dati relativi all'aumento delle classi « a tempo pieno » .....	104
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	131

##### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	104
DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	105
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	

Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2010.	
Tabella 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2010 (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e rinvio</i> ) .....	106
Disposizioni per la tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago e disposizioni fiscali in favore delle esecuzioni musicali dal vivo. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	115

### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 13 luglio 2010.*

**Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.**

**C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciochetti.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 14.30.

### INTERROGAZIONI

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Guido Viceconte.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**5-02762 Siragusa: Sulle modifiche approvate dal Senato accademico allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo.**

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara molto insoddisfatta della risposta ricevuta che considera imbarazzante anche per lo stesso sottosegretario che è costretto a dare lettura a certe indicazioni fornite dai suoi uffici. Ricorda che l'oggetto della sua interrogazione verteva su modifiche effettuate allo statuto dell'Università di Palermo, concernenti il prolungamento da 3 a 5 anni dell'incarico di Rettore e Preside e il « congelamento » delle altre cariche. Sottolinea che, oltre all'autonomia delle università, la legge prevede il controllo del Ministero sulle modifiche statutarie che, in questo caso, sono avvenute in corso d'opera, prevedendo l'allungamento di mandati già in essere. Al riguardo, la risposta fornita dal Governo non fa chiarezza sui profili evidenziati, in quanto non si evince se le modifiche riguardino solo il mandato del Rettore e dei Presidi. Non è chiarito inoltre se lo Statuto dell'Università di Palermo preveda il prolungamento per gli altri incarichi, quali responsabili di strutture e articolazioni accademiche. Stigmatizza, inoltre, il fatto che l'Esecutivo non abbia di fatto chiarito le perplessità espresse nell'atto di sindacato ispettivo presentato, circa la legittimità di quelle modifiche operate sullo statuto universitario volte, tra l'altro al prolungamento di incarichi in atto. Ritiene incongruo poi il fatto che il Governo informi che il termine perentorio di 60 giorni, consentito al Ministro per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito, scadrà il prossimo 6 agosto 2010, visto che si tratta di una circostanza già evidenziata nella interrogazione. Preannuncia quindi la presentazione di ulteriori atti di sinda-

cato ispettivo sui temi in discussione, per verificare quali saranno le decisioni che verranno assunte dal Ministero.

**5-02836 Cavallaro: Sulle problematiche delle Università di Macerata e Camerino.**

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mario CAVALLARO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, pur apprezzandone la sollecitudine con la quale è stata fornita. Sottolinea che in essa si fa riferimento all'articolo 5 della legge n. 537 del 1993 come base normativa della stipula dell'Accordo, oggetto dell'interrogazione. Al riguardo, rileva che, in realtà, nell'Accordo non vi è traccia della legge testè citata poiché l'Accordo stesso, viene approvato in base ad una normativa ancora *in fieri* – in particolare il disegno di legge n. 1905, ancora in discussione al Senato – avente ad oggetto « Norme in materia della organizzazione delle Università del personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario ». Ricorda che, con l'Accordo oggetto della sua interrogazione, si va ad incidere profondamente nella vita dell'Ateneo di Camerino che viene *falciato* in alcune sue facoltà e corsi storici. Sottolinea, inoltre, che l'intesa di programma è stata stipulata con la provincia, attualmente gestita da un Commissario, con una situazione che avrebbe dovuto suggerire una sospensione dell'Accordo stesso. Esprime quindi le proprie perplessità in merito a modifiche che erano state assicurate al testo e che non sono mai avvenute, nonché sul fatto che tale Accordo viene presentato come esemplificativo, avente valore di sperimentazione. Sottolinea infatti che anche se lo stesso Governo lo valuta in buona parte come contenente degli indirizzi, in quanto la base normativa, come detto, è ancora *in itinere*. Osserva quindi che la sperimentazione in oggetto, rappresentata dall'Ac-

cordo, sia in realtà una sperimentazione « cattiva e improvvisata » che non sana situazioni di difficoltà, né porta ordine e organizzazione a « doppioni » di facoltà. Aggiunge che la previsione di una *Law School* al posto della facoltà di Giurisprudenza di Camerino o il profilato « Polo Universitario Piceno », da un lato contraddicono il Governo, che dice di non voler creare nuove realtà universitarie e dall'altro non risolvono situazioni critiche. Si creano invece i presupposti per un'ulteriore limitazione del numero degli studenti a fronte di una già loro limitata presenza numerica. Conclude, infine, auspicando che si possa garantire lo stesso stanziamento al fondo in dotazione alle università di Macerata e Camerino, sottolineando il fatto che la stessa dirigenza universitaria ha affermato di aver siglato l'Accordo in quanto ciò era subordinato alla concessione del finanziamento ordinario.

**5-02946 Motta: Sull'offerta didattica nelle realtà decentrate e di montagna, in particolare nella provincia di Parma.**

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Carmen MOTTA (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'articolata risposta della quale si dichiara peraltro insoddisfatta, perché l'Esecutivo si limita ad affermare di aver fatto quanto possibile a fronte delle risorse disponibili, pur permanendo situazioni di criticità. Sottolinea che i parlamentari interloquiscono con il Governo tramite gli atti di sindacato ispettivo perché, a loro volta, vengono interessati alle varie questioni dai cittadini delle realtà territoriali locali. Stigmatizza quindi il fatto che, a fronte di una situazione universalmente considerata molto difficile dai dirigenti scolastici e dai sindaci delle Comunità montane dell'area parmense, per ciò che riguarda la formazione delle classi nell'anno futuro, il Governo non dia risposte certe, investendo al riguardo risorse significative. Segnala,

inoltre, che la provincia di Parma ha investito molto per qualificare il patrimonio scolastico e garantire il diritto allo studio, realizzando attraverso l'innovazione tecnologica nuove modalità di insegnamento in grado di coniugare la qualità dell'offerta didattica e le esigenze sociali, in particolare appunto nelle realtà decentrate e di montagna. Aggiunge che le scuole oggetto dell'interrogazione sono state già unificate in istituti comprensivi e che, avendo fatto tutto il possibile, non è ora più immaginabile fondare un sistema scolastico sulle «deroghe». Evidenzia quindi che investire per garantire la continuità didattica non significa sprecare risorse, ma garantire a territori disagiati la sopravvivenza. Auspica quindi che si possa venire incontro a queste comunità, per evitare la scomparsa di comunità dove le scuole rappresentano un imprescindibile presidio istituzionale e sociale.

**5-02947 Viola: Erogazione di risorse per le supplenze e per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole, in particolare nella provincia di Venezia.**

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, dettagliata e tempestiva, ma non condivisibile per alcuni aspetti. Evidenzia infatti come i numeri forniti dal Governo non collimino con i dati che dispone: le scuole oggetto della sua interrogazione si riferiscono innanzitutto ad istituti comprensivi presenti su territori con almeno 100 mila abitanti. Al riguardo, sottolinea che le scuole, a cui si riferisce l'Atto ispettivo, al 26 maggio non hanno ancora ricevuto dal Governo i fondi residui, ammontanti a circa 873 mila euro. Osserva inoltre che l'Esecutivo afferma esservi nelle casse delle scuole risorse superiori a quelle dichiarate, ritenendo invece utile sottolineare che gli importi per onorare le supplenze sono stati erogati

solo a maggio; tali finanziamenti dovevano riguardare peraltro il normale funzionamento scolastico per tutto il 2010. Evidenzia inoltre che i tagli del 25 per cento delle attività di pulizia delle scuole hanno costretto gli istituti a ridurre le attività relative. Sottolinea altresì come vi sia una profonda sofferenza nei territori indicati nell'atto di sindacato ispettivo, soprattutto da parte di dirigenti scolastici e sindaci rappresentanti di diverse parti politiche. Auspica, quindi, una risposta del Governo alle carenze evidenziate, riservandosi di svolgere una verifica più dettagliata dei dati forniti.

**5-02964 Mancuso: Questioni attinenti alla costituzione delle classi nella scuola primaria «Viverone e Roppolo» (Biella).**

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Valentina APREA (PdL), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dall'Esecutivo.

**5-02966 Marco Carra: Conferma dell'organico dell'a.s. 2009/10 presso la scuola dell'infanzia di Dosolo (Mantova).**

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Marco CARRA (PD) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta. Ritiene che la risposta del Governo risente degli effetti della legge n. 112 del 2008, mentre sarebbe stato opportuno mantenere le tre sezioni per la scuola dell'infanzia di Dosolo, al posto delle due che inevitabilmente saranno operanti nell'anno scolastico 2010/2011. Evidenzia inoltre una continua difformità tra le cifre fornite dal Governo e i dati in suo possesso; non ritiene sufficiente infatti affermare che il numero dei bambini iscritti per il prossimo anno sia corrispondente a

quello dell'anno passato. Al riguardo, evidenza che le interrogazioni parlamentari sono frutto dell'interlocuzione con i territori e che i tre sindaci di Dosolo, Pomponesco e Viadana, rappresentanti di diverse forze politiche, hanno congiuntamente espresso in una lettera le medesime, forti perplessità e criticità da lui evidenziate nell'interrogazione in titolo.

**5-02986 De Pasquale: Assegnazione di fondi alle scuole paritarie.**

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, nella quale si afferma che sono state messe in atto tutte le pratiche volte a fornire lo stanziamento per le scuole paritarie oggetto dell'interrogazione. Rileva, peraltro, che pur essendosi concluso l'anno scolastico 2009/2010, le scuole paritarie in questione non hanno ancora avuto nessun fondo. Al riguardo sottolinea che si tratta di una situazione finanziaria molto difficile in particolare per le scuole paritarie, dell'infanzia e della primaria, che esercitano funzioni di supplenza su alcuni territori dove non vi sono altre alternative possibili, svolgendo al contempo una funzione sociale e di istruzione fondamentale. Auspica quindi la massima celerità nella risoluzione del problema, visto che le scuole in oggetto non possono neanche, per motivi di equità, aumentare le rette a carico dei cittadini che usufruiscono del loro servizio.

**5-03021 Ghizzoni: Sui dati relativi all'aumento delle classi « a tempo pieno ».**

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara profondamente insoddisfatta

della risposta alla sua interrogazione che poneva tre facili quesiti al Governo, ma non ha avuto alcuna soddisfazione in nessuno di essi. Sottolinea infatti che l'atto ispettivo chiedeva all'Esecutivo dati e cifre precise di riscontro alle affermazioni del Ministro fatte il 17 maggio scorso, senza ricevere alcuna risposta; al riguardo si afferma addirittura che i dati delle rilevazioni sono pubblicati solo se ritenuti di maggiore interesse da parte dell'amministrazione stessa. La risposta evidenzia poi, da una parte, che le classi da 31 a 39 ore non sono più esistenti, mentre dall'altra sottolinea che ne sono state create nuove, segnalando peraltro che in totale sono modestamente diminuite. Stigmatizza inoltre il fatto che non si forniscono cifre ma vaghe valutazioni sui quesiti posti, specificando solo che, nel complesso, vi sono 600 classi in meno di tempo pieno. Sottolinea quindi ancora una volta l'importanza di avere risposte chiare e circostanziate alle interrogazioni non difficili, ma utili, poste dai parlamentari. Evidenzia d'altra parte che i dati richiesti servono a tutti e non solo a chi propone l'interrogazione, per avere un quadro di valutazione più dettagliato dell'organizzazione della scuola italiana, seppure in tempi difficili.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.10.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Valentina APREA, *presidente*, comunica che la deputata Pina Picierno ha cessato di far parte della Commissione ed è entrata



a farne parte la deputata Giovanna Melandri.

**DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.**

**C. 3610 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, di conversione in legge del decreto-legge n. 102 del 2010, prevede la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2010. Il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto da dieci articoli, di cui richiama di seguito il contenuto essenziale, per gli aspetti non di competenza della Commissione cultura. L'articolo 1 disciplina le iniziative, gli interventi e le attività di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan. Segnala, in particolare, il comma 2 dell'articolo in esame con il quale si dispone l'autorizzazione, dal 1° luglio al 31 dicembre 2010, della spesa di 500.000 euro destinata all'implementazione e all'ampliamento della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI-Radio-televisione italiana s.p.a. e la *NewCo RAI International*, al fine di contribuire ad iniziative di mantenimento della pace e alla realizzazione di attività di comunicazione nell'ambito delle *NATOS Strategic Communications* in Afghanistan. Nella relazione illustrativa, si precisa che la Convenzione indicata ha ad oggetto la realizzazione di un progetto che, tramite la diffusione di materiale audiovisivo nonché

a mezzo stampa, è finalizzato a rappresentare e a promuovere l'impegno dei contingenti italiani impegnati nelle attività di *peacekeeping* in Afghanistan. Ricorda, inoltre, che l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010 n. 25, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative », ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2010 della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI e la *NewCo RAI International*, al fine di continuare a diffondere le comunicazioni sulle azioni di *peacekeeping* svolte dal contingente NATO in Afghanistan. La norma stabilisce che la proroga è finanziata con le risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite massimo di euro 660.000. Evidenzia che l'articolo 2 del decreto-legge dispone quindi – a integrazione degli stanziamenti già assegnati dalla legge finanziaria 2010, legge n. 191 del 2009, alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo – il finanziamento per gli interventi di cooperazione allo sviluppo in Iraq, Pakistan, Libano, Sudan e Somalia nonché per interventi di sminamento umanitario nelle medesime aree.

Aggiunge che l'articolo 3 prevede disposizioni intese a disciplinare il regime degli interventi, prevedendo che per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti fissati dal decreto-legge. Il successivo articolo 4 reca quindi le autorizzazioni di spesa dal 1° luglio al 31 dicembre 2010 necessarie al differimento del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia; l'articolo 5 prevede disposizioni in materia

di personale impiegato nelle missioni, fissando in particolare l'entità delle indennità riconosciute al personale impiegato nelle missioni e definendo le qualifiche e i ruoli ad essi assegnati; l'articolo 6 contiene disposizioni in materia penale, il successivo articolo 7 disposizioni in materia contabile, mentre l'articolo 8 prevede la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto; l'articolo 9 stabilisce norme di coordinamento tra i rinvii contenuti nel decreto-legge in esame e il Codice dell'Ordinamento militare; l'articolo 10 prevede, infine, l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si riserva, in conclusione, di presentare una proposta di parere, dopo aver acquisito le eventuali considerazioni che verranno formulate nel prosieguo dell'esame.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), pur manifestando il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, preannuncia il proprio voto contrario sul provvedimento in esame, rilevando che la votazione delle disposizioni riguardanti il rifinanziamento delle missioni di pace avviene ormai in modo automatico, senza quindi che vi sia una vera riflessione nel merito sulle singole missioni. Aggiunge, in particolare per le parti di competenza della Commissione, che la disposizione riguardante la convenzione tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. e la *NewCo RAI International*, non appare condivisibile, in quanto il Dipartimento in questione ha adempiuto solo agli impegni relativi a tale Convenzione e non agli altri già assunti. In secondo luogo, le attività di informazione relative alle missioni, invece di configurarsi quali attività di comunicazione istituzionale, rischiano di essere mere attività « propagandistiche ».

Alessandra SIRAGUSA (PD) si associa alle osservazioni svolte dal collega Giulietti, rilevando che è assolutamente necessario svolgere una riflessione seria e approfondita, nel merito, sulle singole mis-

sioni di pace. Esprime inoltre forti perplessità in merito alla norma che riguarda la convenzione tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. e la *NewCo RAI International*, in quanto la RAI finora non ha svolto vera comunicazione sulle missioni di pace; risulta difficile quindi individuare i programmi che la RAI dedica specificamente a tale attività di comunicazione. Aggiunge, inoltre, che una vera attività di comunicazione dovrebbe includere anche una relazione riguardante le modalità di utilizzo delle somme stanziare. In ogni caso, non può configurarsi come missione di pace quella che non sia accompagnata da una attività volta a diffondere, nei Paesi in cui si svolgono le missioni, attività di istruzione, formazione e ricerca.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.**

**C. 3593 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.**

**C. 3594 Governo.**

**Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2010.**

**Tabella 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2010.**

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Bruno MURGIA (PdL) *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere una relazione alla Commissione bilancio, per le parti di competenza, sul disegno di legge del Governo n. 3593 recante rendiconto generale dello Stato per l'anno 2009, nonché sul conseguente disegno di legge di assestamento riferito all'anno 2010, n. 3594. Svolgerà quindi un'illustrazione separata dei due provvedimenti, limitatamente alle parti di competenza della Commissione, rinviando per gli aspetti specifici ai dati contenuti nei documenti trasmessi dal Governo. Il rendiconto generale dello Stato per il 2009 espone i risultati complessivi relativi all'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. Lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca contenuto nella legge di bilancio per l'anno finanziario 2009, legge 22 dicembre 2008, n. 204, recava stanziamenti complessivi pari a 55.472,9 milioni di euro per le parti di competenza e a 55.637,3 milioni di euro di cassa. Nel corso dell'esercizio 2009 tali previsioni hanno registrato un incremento di 2.836,8 milioni di euro in termini di competenza e di 5.869,8 milioni di euro in termini di cassa; rileva, peraltro, che le previsioni definitive risultano pari a 58.309,7 milioni di euro per quanto attiene agli stanziamenti di competenza, e a 61.507,1 milioni di euro per le autorizzazioni di cassa. Pertanto, in conseguenza delle variazioni disposte nel corso della gestione, i dati definitivi risultanti dal rendiconto per il 2009 sono i seguenti: per quanto concerne le spese correnti, i residui sono pari a 3.392,4, le previsioni di competenza ammontano a 55.150,0 milioni di euro e quelle di cassa a 56.972,1. Per quanto attiene, invece, alle spese in conto capitale, i residui sono pari a 2.670,8, le previsioni di competenza ammontano a 3.159,7 milioni di euro e quelle di cassa a 4.535,0 milioni di euro. Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per il raffronto tra le previsioni iniziali e quelle definitive, rispetto ai dati del rendiconto, precisando che l'incidenza

percentuale delle risorse per istruzione, università e ricerca sul bilancio dello Stato è passata dal 10,8 del rendiconto 2008 al 10,6 del rendiconto 2009. La dotazione del Ministero è assorbita per il 94,6 per cento dalla spesa corrente, al cui interno la voce principale è costituita dagli stipendi per il personale. La relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato per il 2009 evidenzia che oltre il 78 per cento delle risorse è destinato alla spesa per il personale. La relazione sottolinea inoltre che la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, definita in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, ha comportato risparmi per oltre 44,8 milioni di euro, cui si sommano i risparmi derivanti dal riordino degli enti di ricerca e degli altri enti vigilati, quali l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) e l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), per i quali il Consiglio dei Ministri ha approvato il 17 dicembre 2009 gli schemi dei regolamenti di riordino relativi. Ulteriori disposizioni di razionalizzazione sono contenute negli articoli 25 e 61, comma 1 dello stesso decreto-legge n. 112, al quale si rinvia.

Ricorda che, nell'ambito delle sei missioni che fanno capo al Ministero dell'istruzione, registra il peso finanziario predominante la missione Istruzione scolastica, alla quale seguono le risorse dedicate all'istruzione universitaria e alla ricerca. Relativamente all'andamento finanziario delle singole missioni, la relazione della Corte dei Conti – osservando che gli indici registrati per ciascuna missione sono coerenti con la natura delle spese – evidenzia che la missione Istruzione scolastica registra il 97,6 per cento di capacità di impegno e il 99 per cento di capacità di spesa; la missione Istruzione universitaria, il 99,8 per cento di capacità di impegno e il 73,6 per cento di capacità di spesa; la missione Ricerca e innova-

zione, il 96,4 per cento di capacità di impegno e il 52,1 per cento di capacità di spesa. Con specifico riferimento alla missione Istruzione scolastica e, in particolare, ai 10 programmi di spesa in cui si articola, la relazione della Corte dei Conti evidenzia la necessità di un maggiore coordinamento fra il programma « Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica » – nelle cui linee di attività si iscrivono gran parte degli interventi di contenimento della spesa e per il rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola – e i programmi relativi all'istruzione prescolastica, primaria e secondaria di primo grado, le cui risorse si riferiscono essenzialmente alla conduzione degli istituti scolastici statali e all'erogazione delle attività di insegnamento. Quanto, invece, all'articolazione dei programmi per centri di responsabilità, l'analisi della struttura organizzativa della relazione della Corte dei Conti, alla quale si rinvia per esigenze di sintesi, evidenzia alcune sovrapposizioni anche per il 2009, peraltro attualmente inevitabili, data la struttura decentrata del Ministero. La Corte sottolinea, invece, economie in conto competenza nell'ambito del personale del comparto scuola: l'ammontare risulta ascrivibile in gran parte all'eccedenza delle risorse trasferite per il pagamento delle competenze e degli arretrati del CCNL stipulato nel 2009, quantificate dall'ARAN su una base di calcolo al 31 dicembre 2007, che non poteva registrare gli effetti delle manovre di contenimento avviate dal 2008, nonché al ritardo nella stipula dei contratti con il personale docente a tempo determinato. Si rinvia, per esigenze di sintesi, alle altre considerazioni contenute nella relazione della Corte dei Conti, riportate dalla documentazione fornita dagli uffici, con riferimento allo stato di previsione in commento. Si aggiunge solo che con specifico riferimento al settore dell'istruzione universitaria, la Corte rileva che gli interventi definiti nella direttiva generale dell'azione amministrativa per il 2009 ed avviati nell'ultimo biennio rispondono sostanzialmente alle principali criticità da tempo rilevate nel sistema, lasciando tuttavia an-

cora incerta la situazione finanziaria degli atenei. Anche in questo caso, per esigenze di sintesi, si rinvia alle considerazioni riportate dalla documentazione degli uffici in merito alla relazione predisposta dalla Corte dei Conti.

Ricorda quindi che lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, in base alla legge di bilancio per il 2009, recava stanziamenti complessivi pari a 1.718,6 milioni di euro in conto competenza e a 2.187,0 milioni di euro in conto cassa. Nel corso dell'esercizio tali previsioni hanno registrato un incremento di 218,7 milioni di euro in termini di competenza e di 435,7 milioni di euro in termini di cassa. Le previsioni definitive risultano pari a 1.937,3 milioni di euro per quanto attiene agli stanziamenti di competenza, e a 2.622,7 milioni di euro per le autorizzazioni di cassa. Pertanto, in conseguenza delle variazioni disposte nel corso della gestione, i dati definitivi risultanti dal rendiconto per il 2009 sono i seguenti: per quanto riguarda le spese correnti, i residui sono pari 284,1, le previsioni di competenza ammontano a 1.439,5 milioni di euro, le previsioni di cassa ammontano 1.650,7 milioni di euro; le spese in conto capitale i residui sono pari 598,8 milioni di euro, le previsioni di competenza ammontano a 489,5 milioni di euro, le previsioni di cassa a 960,3 milioni di euro; quanto al rimborso passività finanziarie, i rimborsi sono pari a 10,7 milioni di euro, le previsioni di competenza ammontano a 8,3 milioni di euro, quelle di cassa a 11,8 milioni di euro. I residui totali sono pari a 893,7 milioni di euro. L'incidenza percentuale delle risorse per i beni e le attività culturali sul bilancio dello Stato si conferma dello 0,4, come nel Rendiconto 2008. La dotazione del Ministero è principalmente assorbita dalla spesa corrente (74,3 per cento). Anche in questo caso, la documentazione fornita dagli uffici, riporta la Relazione sul rendiconto 2009 della Corte dei conti per le parti di competenza, alla quale rinvia. Ricorda soltanto che la riduzione degli stanziamenti del Ministero per i beni e le attività culturali per il 2009 pari all'8,46

per cento rispetto al 2008 è stata legata alle note vicende che hanno caratterizzato il sistema complessivo di finanza pubblica, anche alla luce della crisi finanziaria globale. La composizione percentuale tra spese correnti (74,3 per cento) e spese in conto capitale (25,27 per cento) è simile a quella del 2008, facendo registrare, nell'ambito delle spese correnti, un incremento delle spese per il personale, passate dal 37 per cento al 44 per cento, dovuto in parte alla contrazione degli stanziamenti complessivi, in parte alle necessità derivanti dall'adeguamento contrattuale, da nuove assunzioni e dalla stabilizzazione dei precari. Nel 2009 si è registrato un miglioramento nella gestione degli impegni e del pagato totale, soprattutto nelle spese in conto capitale, che ha determinato un miglioramento dei residui finali totali – ridotti per un importo complessivo di 470,4 milioni di euro – e delle economie. L'andamento positivo è confermato anche

dai principali indicatori finanziari: in particolare, il rapporto « Pagato totale sulla massa spendibile » passa dal 60,10 per cento del 2008 all'84,17 per cento del 2009. Rinvia quindi alle considerazioni espresse nella relazione della Corte dei Conti sui profili organizzativi del Ministero.

Con riferimento al disegno di legge di assestamento per il 2010, ricorda che lo stato di previsione iniziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio 2010, approvato con la legge 23 dicembre 2009, n. 192, reca previsioni iniziali di spesa in conto competenza per complessivi 55.280,1 milioni di euro, di cui, 52.936,8 di parte corrente e 2.343,3 in conto capitale; in conto cassa, per complessivi 56.504,6 milioni di euro, di cui 54.097,8 di parte corrente e 2.406,8 in conto capitale, suddivisi tra le seguenti missioni secondo la ripartizione, in milioni di euro, di cui dà lettura:

<i>Missioni</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>
L'Italia in Europa e nel mondo .....	136,1	136,1
Ricerca e innovazione .....	2.299,4	2.330,9
Istruzione scolastica .....	44.066,4	44.083,6
Istruzione universitaria .....	7.909,3	9.084,9
Servizi istituzionali e generali delle P.A. ....	90,1	90,1
Fondi da ripartire .....	778,9	778,9

Rileva che la consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2010, quale risultante dal progetto di bilancio presentato al Parlamento, era pari a 4.438,7 milioni di euro, di cui 2.215,8 di parte corrente e 2.222,9 in conto capitale. Per la formazione delle previsioni assestate di spesa, ricordo che l'articolo 33, comma 3, della legge n. 196 del 2009, legge di contabilità e finanza pubblica, prevede la possibilità di effettuare variazioni compensative, in corso d'anno, fra programmi della stessa missione, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e precludendo la possibilità di utilizzare stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti, secondo quanto indicato dall'articolo 23 della medesima legge. Sulla base di tale disciplina, le previsioni iniziali sono state in parte già modificate, nel periodo gennaio-maggio 2010, in forza di atti amministrativi, con-

seguiti ad intervenuti provvedimenti legislativi o a norme di carattere generale, ai quali rinvia. Si è registrato in ogni caso un aumento delle dotazioni di competenza, pari a 10,3 milioni di euro, e delle autorizzazioni di cassa, pari a 211,1 milioni di euro. A dette variazioni si aggiungono quelle proposte con il disegno di legge di assestamento in esame, le quali comportano, in esito alla somma di variazioni di segno positivo e negativo, un aumento di 28,6 milioni di euro delle previsioni di competenza, di parte corrente, e di 962,7 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa, di cui 647,9 per spese di parte corrente e 314,8 per spese in conto capitale. Per quanto riguarda i residui, le variazioni proposte comportano un aumento pari a 1.507,5 milioni di euro, di cui 865,9, di parte corrente e 641,6 in conto capitale). Le variazioni alla competenza

sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni pro-

poste per la competenza, tenuto altresì conto delle concrete capacità operative dell'Amministrazione. Le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento, espresse in milioni di euro – articolate per Missioni – sono definite secondo lo schema di cui dà lettura:

<i>Missioni</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>
L'Italia in Europa e nel mondo .....	-1,2	+3,2
Ricerca e innovazione .....	-0,6	+207,3
Istruzione scolastica .....	+11,8	+214,5
Istruzione universitaria .....	+14,8	+432,5
Servizi istituzionali e generali delle P.A. ....	+1,5	+9,8
Fondi da ripartire .....	+2,3	+95,4

Per effetto, quindi, delle variazioni sopra indicate, le previsioni iniziali di bilancio per l'esercizio 2010, sempre espresse in

milioni di euro – articolate per Missioni – risultano, quindi, assestate secondo la tabella di cui dà lettura:

<i>Missioni</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>
L'Italia in Europa e nel mondo .....	134,9	140,2
Ricerca e innovazione .....	2.298,8	2.730,3
Istruzione scolastica .....	44.136,6	44.492,9
Istruzione universitaria .....	7.924,3	9.517,7
Servizi istituzionali e generali delle P.A. ....	91,7	100,6
Fondi da ripartire .....	732,6	696,7

Con riferimento ai singoli programmi, invece, osserva che le principali variazioni in conto competenza, in milioni di euro,

rispetto alle previsioni iniziali di bilancio si articolano secondo lo schema seguente che illustra:

<i>Programma</i>	<i>Missione</i>	<i>Previsioni assestate</i>	<i>Variazione rispetto alle previsioni iniziali</i>
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	1. Istruzione scolastica	330,8	+ 19,6
1.2 Istruzione prescolastica	1. Istruzione scolastica	4.359,2	+ 90,9
1.3 Istruzione primaria	1. Istruzione scolastica	14.253,3	- 30,1
1.4 Istruzione secondaria di I grado	1. Istruzione scolastica	9.529,6	+ 35,0
1.5 Istruzione secondaria di II grado	1. Istruzione scolastica	15.237,6	- 55,2
1.11 Istruzione post-secondaria degli adulti, e programmi di istruzione formazione-lavoro	1. Istruzione scolastica	10,5	+ 10,0
2.2 Istituti di alta cultura	2. Istruzione universitaria	431,2	+ 14,1

Più nel dettaglio, per quanto concerne i due Fondi istituiti dall'articolo 1, comma 601, della legge finanziaria 2007, legge n. 296 del 2006, ossia il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ed il Fondo per le competenze dovute al personale – con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo determinato ed indeterminato –, si registra un aumento in competenza di

20,9 milioni di euro per il primo, interamente dovuto ad atti amministrativi; di 150,9 milioni di euro per il secondo, dovuto esclusivamente a proposte di variazione contenute nel disegno di legge. Le principali variazioni in conto cassa rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, espresse in milioni di euro e riferite ai programmi, sono invece riportate nella tabella di cui dà lettura:

<i>Programma</i>	<i>Missione</i>	<i>Previsioni assestate</i>	<i>Variazione rispetto alle previsioni iniziali</i>
3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base	3. <i>Ricerca e innovazione</i>	2.595,2	+ 390,0
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	1. <i>Istruzione scolastica</i>	382,2	+ 70,8
1.2 Istruzione prescolastica	1. <i>Istruzione scolastica</i>	4.377,9	+ 99,6
1.3 Istruzione primaria	1. <i>Istruzione scolastica</i>	14.315,9	+ 25,4
1.4 Istruzione secondaria di I grado	1. <i>Istruzione scolastica</i>	9.564,5	+ 70,0
1.5 Istruzione secondaria di II grado	1. <i>Istruzione scolastica</i>	15.379,4	+ 86,6
1.8 Diritto allo studio, condizione studentesca	1. <i>Istruzione scolastica</i>	29,0	+ 23,6
1.11 Istruzione post-secondaria degli adulti, e programmi di istruzione formazione-lavoro	1. <i>Istruzione scolastica</i>	27,4	+ 26,9
2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	2. <i>Istruzione universitaria</i>	296,5	+ 109,6
2.2 Istituti di alta cultura	2. <i>Istruzione universitaria</i>	431,7	+ 14,6
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria	2. <i>Istruzione universitaria</i>	8.789,5	+ 308,5
6.1 Fondi da assegnare	6. <i>Fondi da ripartire</i>	696,7	– 82,1

Con riguardo ai già citati Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le competenze dovute al personale, rileva che si registra quindi un aumento in conto cassa di 85,4 milioni di euro per il primo, interamente dovuto ad atti amministrativi; di 313,6 milioni di euro per il secondo, dovuto a proposte di variazione

contenute nel disegno di legge. Gli aumenti in conto cassa registrati in corrispondenza del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), relativo al capitolo 1694, risultano pari a + 275,0 milioni di euro, in conseguenza delle variazioni proposte con il disegno di legge in esame; quelli del Fondo ordinario per gli enti e le

istituzioni di ricerca, relativo al capitolo 7236, sono pari a + 200 milioni di euro, anche in questo caso, in conseguenza delle variazioni proposte con il disegno di legge in esame; quelli infine relativi al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui al capitolo 7245, risultano pari a + 185,0 milioni di euro, interamente dovuti ad atti amministrativi. Le variazioni proposte rilevano sul bilancio dello Stato in misura del 10,3 per cento, mentre nella legge di bilancio 2010 l'incidenza della spesa era pari al 10,2.

Lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'esercizio 2010, reca previsioni iniziali di spesa in conto competenza per complessivi 1.710,4 milioni di euro, di cui 1.411,2 euro di parte corrente, 290,5 di parte capitale e 8,7 di rimborso passività finanziarie; in conto cassa, per complessivi 1.809,5 milioni di euro, di cui 1.457,3 di parte corrente, 343,4 di parte capitale e 8,7 di rimborso passività finanziarie, suddivisi tra le missioni, espresse in milioni di euro, di cui dà lettura:

<i>Missioni</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>
Ricerca e innovazione	143,7	147,1
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	1.358,4	1436,0
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	31,8	50,0
Fondi da ripartire	161,1	161,1
Debito pubblico	15,3	15,3

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2010 risulta quindi pari nel progetto di bilancio presentato al Parlamento a 298 milioni di euro, di cui 122,1 di parte corrente, 168,7 in conto capitale e 7,2 per il rimborso di passività finanziarie. Le variazioni intervenute in forza di atti amministrativi nel periodo gennaio-maggio 2010 hanno invece comportato complessivamente un incremento delle dotazioni di competenza pari a 5,9 milioni di euro e delle autorizzazioni di cassa pari a 17,5 milioni di euro. A dette variazioni si aggiungono quelle proposte con il disegno di legge di assestamento, le quali comportano complessivamente – all'esito della somma di variazioni di segno positivo e

negativo – un aumento di 1,9 milioni di euro delle previsioni di competenza e di 68,8 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. Per quanto riguarda i residui, le variazioni proposte comportano invece un incremento pari a 92,2 milioni di euro. Le motivazioni delle variazioni proposte sono identiche a quelle già indicate per il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca. Le variazioni proposte con il disegno di legge d'assestamento, espresse in milioni di euro ad eccezione delle voci *Fondi da ripartire* in competenza, e *Debito pubblico* in Cassa, sono articolate per missioni secondo lo schema di cui dà lettura:

<i>Missioni</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>
Ricerca e innovazione	--	+ 1,2
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	+ 1,9	+ 34,5
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	--	+ 3,0
Fondi da ripartire	+ 16 mila euro	+ 30,0
Debito pubblico	--	+ 15 mila euro



Per effetto delle variazioni sopra indicate, le previsioni iniziali di bilancio per l'esercizio 2010, espresse in milioni di euro, articolate per Missioni sono, quindi, assestate secondo la tabella di cui dà lettura:

<i>Missioni</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>
Ricerca e innovazione	144,2	151,2
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	1.367,4	1.501,6
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32,8	56,1
Fondi da ripartire	158,5	171,6
Debito pubblico	15,3	15,3

Dà quindi lettura delle principali variazioni in conto cassa rispetto alle previsioni iniziali di bilancio espresse in milioni di euro, riferite ai programmi:

<i>Programma</i>	<i>Missione</i>	<i>Previsioni assestate</i>	<i>Variazione rispetto alle previsioni iniziali</i>
1.6 Tutela dei beni archeologici	1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	217,7	+ 22,1
1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	443,3	+ 19,0
4.1 Fondi da assegnare	4. Fondi da ripartire	171,6	+ 10,4

Con riferimento al Fondo unico dello spettacolo (FUS), istituito con legge 30 aprile 1985, n. 163, le previsioni assestate in conto competenza confermano sostanzialmente le previsioni iniziali. In conto cassa, le previsioni assestate registrano un incremento di 4,8 milioni di euro. Le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame non rilevano infine sull'incidenza percentuale delle ri-

sorse per i beni e le attività culturali sul bilancio dello Stato, che rimane allo 0,3 per cento (stesso dato del bilancio 2010 a legislazione vigente).

Rinvia quindi alle tabelle seguenti, di cui dà lettura, relative al confronto tra le previsioni iniziali ed assestate, per i ministeri di competenza, espresse in milioni di euro, concernenti i residui, cassa e competenza.

#### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

		<i>Previsioni iniziali</i>	<i>Variazioni intervenute per atto amministrativo</i>	<i>Variazioni proposte con il ddl di assestamento</i>	<i>Previsioni assestate</i>
Spese correnti	<i>Rs</i>	2.215,8	--	865,9	3.081,7
	<i>Cp</i>	52.936,8	10,3	28,6	52.975,7
	<i>Cs</i>	54.097,8	21,2	647,9	54.766,9
Spese in conto capitale	<i>Rs</i>	2.222,9	--	641,6	2.864,5
	<i>Cp</i>	2.343,3	--	--	2.343,3
	<i>Cs</i>	2.406,8	189,9	314,8	2.911,4
TOTALE	<i>Rs</i>	4.438,7	--	1.507,5	5.946,2
	<i>Cp</i>	55.280,1	10,3	28,6	55.319,0
	<i>Cs</i>	56.504,6	211,1	962,7	57.678,3

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

		Previsioni iniziali	Variazioni intervenute per atto amministrativo	Variazioni proposte con il ddl di assestamento	Previsioni assestate
Spese correnti	Rs	122,1	--	74,5	196,7
	Cp	1.411,2	5,9	-0,3	1.416,7
	Cs	1.457,3	17,2	38,1	1.512,6
Spese in conto capitale	Rs	168,7	--	14,2	182,9
	Cp	290,5	--	2,2	292,7
	Cs	343,4	0,4	30,7	374,4
Rimborso passività finanziarie	Rs	7,2	--	3,5	10,7
	Cp	8,7	--	--	8,7
	Cs	8,7	--	--	8,7
TOTALE	Rs	298,0	--	92,2	390,2
	Cp	1.710,4	5,9	1,9	1.718,2
	Cs	1.809,5	17,5	68,8	1.895,8

Rinvia inoltre alle Tabelle del Ministero dell'economia e delle finanze e a quello dello sviluppo economico, per le parti di competenza, dandone lettura. Precisa, al riguardo, che le modifiche, in milioni di euro, derivano da atti amministrativi:

Tabella 2 – Ministero dell'economia e delle finanze

Missione	Programma	Capitolo	Variazione rispetto alle previsioni iniziali (competenza)	Previsioni assestate (competenza)
Comunicazioni	Sostegno all'editoria	Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria (cap. 2183)	--	312,0
		Fondo occorrente per gli investimenti dell'editoria (cap. 7442)	--	22,5
Ricerca e innovazione	Ricerca di base e applicata	Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) (cap. 7310)	--	25,8
		Somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia (cap. 7380)	--	100,0
		Fondo per i progetti di ricerca (cap. 7580)	--	21,0
Istruzione scolastica	Sostegno all'istruzione	Trasferimenti alle regioni per borse di studio per la scuola dell'obbligo (cap. 3044)	--	117,3
Giovani e Sport	Attività ricreative e sport	CONI (cap. 1896)	+11,0	481,0
		Somme da corrispondere per le politiche dello sport (cap. 2111) – PdCM	+3,2	6,2
		Somme da assegnare per gli investimenti in materia di sport (cap. 7450) – PdCM	--	66,2

Tabella 3 – Ministero dello sviluppo economico

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Variatione rispetto alle previsioni iniziali (competenza)</i>	<i>Previsioni assestate (competenza)</i>
Comunicazioni	Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (cap. 3021)	+9,9	9,9
		Contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali (cap. 3121)	--	82,3

Ricorda infine, con riferimento alla Tabella 8 del Ministero dell'interno, che l'articolo 2, comma 250, della legge finanziaria per il 2010 ha destinato una somma nella misura massima di 103 milioni di euro a favore degli interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici. In attuazione di tale disposizione, l'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 195 – peraltro non ancora pubblicato – ha disposto l'utilizzo di 103 milioni di euro da destinare agli indicati interventi.

Si riserva quindi di presentare una proposta di relazione per ciascuno degli atti esaminati, nel prosieguo dell'esame.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) ricorda che in questi giorni il Senato si appresta a votare la questione di fiducia sul testo della manovra finanziaria senza che risultino recepiti gli impegni assunti a favore dell'editoria, condivisi dal Governo e votati all'unanimità dalla Commissione nell'ambito dell'approvazione dello schema di regolamento per l'editoria. Rileva, poi, che nella discussione al Senato non è stata più affrontata la questione relativa all'ETI. Auspica quindi che nel porre la questione di fiducia il Governo possa inserire delle norme relative alle questioni indicate oltre che a quelle relative alla musica, al cinema, al teatro. Ritiene inoltre inutile discutere su argomenti importanti come quelli citati se poi gli impegni presi vengono disattesi. Auspica, in conclusione, che il sottosegretario Bonaiuti, possa con riferimento all'editoria, fornire indicazioni utili, relative alle risorse mancanti.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago e disposizioni fiscali in favore delle esecuzioni musicali dal vivo.**

**Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriella GIAMMANCO (Pdl), *relatore*, ricorda che il nuovo testo unificato in esame, recante norme volte alla tutela professionale e previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, è stato approvato dalla Commissione lavoro nella seduta del 17 marzo 2010. Il provvedimento si compone di cinque articoli. L'articolo 1 reca disposizioni volte a estendere la tutela assicurativa ai lavoratori dello spettacolo, che ne sono attualmente sprovvisti. Tali disposizioni avranno effetto a decorrere dal 1° giugno 2011, ai sensi del comma 1. I lavoratori interessati sono quelli che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono inseriti, con le modalità di cui al secondo comma del medesimo articolo 3, nei gruppi di categorie di soggetti di cui alle lettere a) e b) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15

marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005. Ricorda che si tratta in particolare dei lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa alla produzione e alla realizzazione di spettacoli, nonché dei lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al precedente raggruppamento. Tali soggetti svolgono la propria attività lavorativa per la realizzazione di spettacoli e di opere dell'ingegno, in modo saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata. Aggiunge che il successivo comma 6 dell'articolo in commento precisa che tra i lavoratori dello spettacolo destinatari delle disposizioni del provvedimento in esame vengono compresi anche quelli con contratto di lavoro intermittente che non godono dell'indennità di chiamata. Il successivo comma 21 precisa invece che, sempre ai fini dell'articolo 1, per lavoratori si intendono quelli autonomi professionali o autonomi occasionali, anche parasubordinati, che rientrano tra le categorie dei lavoratori dello spettacolo sopra indicati.

Evidenzia quindi che le disposizioni dell'articolo 1 prevedono l'estensione ai lavoratori sopra indicati: dell'indennità di disoccupazione, con la precisazione che il diritto a percepire tale l'indennità è subordinato al possesso di determinati requisiti contributivi e reddituali (commi 2-4); dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (comma 7); dell'indennità di maternità (comma 8). Presso l'INPS verrà istituito un apposito Fondo di sostegno al reddito, da finanziarsi secondo le modalità previste dall'articolo 5 del provvedimento in esame (comma 5). Segnala che i commi 9-17 dell'articolo 1 recano disposizioni di carattere previdenziale. In particolare, si prevede che i lavoratori che non raggiungono le 120 giornate di prestazione annue ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, potranno effettuare versamenti contributivi volontari per raggiungere tale quota potendo con più facilità: riscattare i contributi previdenziali versati all'estero (comma 9); accedere all'istituto dei con-

tributi d'ufficio (comma 10); inserire le giornate di prova ai fini del raggiungimento dell'annualità contributiva (comma 11); mentre per le categorie dei ballerini e dei tescirei per cui era prevista la diminuzione dell'età anagrafica richiesta ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, il decreto sulle fondazioni liriche del ministro Bondi, convertito con modificazioni dalla legge n. 100 del 2010, ha già risolto la questione in modo soddisfacente per le categorie interessate, motivo per cui mi ripropongo di inserire tale osservazione all'interno del parere finale della Commissione. Ricorda che al comma 15 dell'articolo 1 si specifica che tra i lavoratori dello spettacolo vanno annoverati anche modelli, fotomodelli e indossatori, che sono pertanto assoggettati all'obbligo di iscrizione all'ENPALS. Attualmente, ricorda che se un modello, fotomodello, indossatore, uomo o donna, partecipa ad una sfilata di moda per la televisione, inquadrata come attività di spettacolo, l'azienda committente è obbligata a versare i contributi all'Enpals; viceversa se un'analoga sfilata viene fatta in una casa di moda viene inquadrata come attività commerciale per cui nulla è dovuto all'Enpals. Specificare l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Enpals « a prescindere della prestazione lavorativa effettuata » pone, quindi, fine a una discriminazione che di fatto esclude i modelli, fotomodelli e indossatori dalle tutele previdenziali obbligatorie. Sottolinea inoltre che con la precisazione evidenziata, inoltre, si pone fine al contenzioso tra l'Enpals e le case di moda. Aggiunge che il comma 16 dell'articolo 1 interviene per porre fine ad una questione oggetto di contenziosi legali fra l'Enpals e i lavoratori dello spettacolo che si vedono privati di parte dei loro contributi previdenziali versati. In sintesi, pur esistendo due norme di legge che impongono all'Enpals di equiparare il massimale retributivo imponibile e il massimale retributivo pensionabile, l'Ente per una norma del 1971, erroneamente mai abrogata dal legislatore, che stabilisce un massimale di retribuzione pensionabile giornaliera, non si è mai adeguato a queste

disposizioni. Di fatto oggi i contributi giornalieri versati che superano questo tetto, pur in presenza, ripeto, di due norme che dispongono il contrario, vengono perduti dai lavoratori dello spettacolo. Il comma 16, quindi, abroga la norma del 1971, causa dei contenziosi legali fra l'Enpals e i lavoratori dello spettacolo. Rileva, ancora, che al comma 17 dell'articolo 1 si prevede la ricongiunzione dei contributi versati all'Enpals e ad altre gestioni previdenziali come l'INPS, l'INPDAP e l'INPGI tenendo conto, ai fini della maturazione del diritto alla pensione, dei diversi criteri di annualità in vigore presso la gestione previdenziale di provenienza. La norma permetterà, quindi, ai lavoratori dello spettacolo, ai fini della ricongiunzione pensionistica, di vedersi riconosciuti anche dagli altri enti l'annualità contributiva di 120 giorni lavorative. Specifica che le modalità di attuazione delle disposizioni sopra illustrate saranno disciplinate, con apposito regolamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, secondo quanto previsto dal comma 18 del medesimo articolo 1. Tale regolamento dovrà essere adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali oltre che di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago. I successivi commi 19 e 20 prevedono, rispettivamente, l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della razionalizzazione del sistema di versamento dei contributi previdenziali ed il rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia ai fini dell'individuazione delle tipologie di spese per le quali sono riconosciute alcune agevolazioni.

Ricorda quindi che l'articolo 2 prevede la regolamentazione del rapporto di lavoro tra i soggetti indicati tramite un apposito foglio d'ingaggio individuale, che si configura come un contratto di scrittura privata sottoscritto dalle parti che deve prio-

ritariamente indicare, prendendo come riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico, gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Vengono inoltre precisate le modalità di espletamento delle pratiche di assunzione dei lavoratori minorenni e degli obblighi informativi che il datore di lavoro dovrà espletare presso l'ENPALS. Segnala che l'articolo 3 individua la figura dell'agente di spettacolo, disciplinandone i compiti. In particolare, il comma 1 individua l'agente di spettacolo come la figura professionale di cui possono avvalersi i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago per l'organizzazione del loro lavoro, a livello nazionale e internazionale. Il successivo comma 2 disciplina i compiti che l'agente di spettacolo, in forza di un contratto di mandato, deve svolgere in rappresentanza dei lavoratori del settore. Viene altresì precisato al comma 3 che l'attività di agente dello spettacolo è incompatibile con quella di produttore e non può essere svolta, in nessun caso, da un unico soggetto in forma singola, societaria o attraverso compartecipazioni. Ai sensi del comma 5, inoltre, le agenzie degli artisti dello spettacolo non potranno essere equiparate o assimilate alle agenzie del lavoro. Con l'articolo 4, comma 1, viene istituito presso il Ministero del lavoro il registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo, al quale possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività lavorative nel settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, e l'attività proprie dell'agente dello spettacolo. Ai fini dell'iscrizione al registro si prefigura un doppio « binario »: uno basato su specifici titoli rilasciati da determinati istituti, l'altro basato sull'effettivo esercizio delle attività di spettacolo per un periodo temporale minimo, comprovato dall'avvenuta contribuzione. Il comma 5 prescrive l'obbligo di attingere al registro dei lavoratori dello spettacolo ai fini della realizzazione di spettacoli a carattere commerciale risolvendo il problema della concorrenza sleale causata dal comma 188 della finanziaria 2007. Il comma 6 prevede che con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono definite le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione, del registro di cui al comma 1. Il comma 7 precisa infine che la figura professionale della « maschera », che opera nelle sale teatrali e cinematografiche, non è equiparabile al personale addetto ai servizi di controllo e sicurezza delle attività di spettacolo. L'articolo 5 reca quindi disposizioni in merito alla copertura finanziaria del provvedimento in esame.

Ricorda che il provvedimento in esame si sovrappone in parte al testo unificato delle proposte di legge quadro sullo spettacolo dal vivo, in corso di esame in Commissione cultura. La VII Commissione nella seduta del 24 febbraio 2010 ha adottato il testo unificato delle proposte di legge quadro in materia di spettacolo dal vivo, elaborato dal Comitato ristretto. Il provvedimento è stato seguito dal ministro Bondi che nella seduta del 25 novembre

2009, nel corso dell'esame in Commissione cultura della manovra finanziaria per il 2010, ha preannunciato l'intenzione del Governo di avviare una riforma del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche e ha affermato che « la VII Commissione cultura sta svolgendo un lavoro proficuo sulla cosiddetta legge Carlucci, che racchiude le proposte di legge in materia di spettacolo dal vivo attualmente all'esame del costituito Comitato ristretto, proprio allo scopo di giungere all'elaborazione di un disegno di legge quadro bipartisan che investa il riordino complessivo della materia. » Segnala, inoltre, che la XI Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni sul testo unificato delle proposte di legge C. 136 e abbinate. In particolare, nel parere si chiede di sopprimere gli articoli 19 e 20 in quanto presenti nel nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 762, C. 1550, C. 2112 e C. 2654, elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base dalla XI Commissione. Alla luce delle considerazioni esposte, prima di formulare una proposta di parere ritiene necessario acquisire le osservazioni e le indicazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

## ALLEGATO 1

**5-02762 Siragusa: Sulle modifiche approvate dal Senato accademico  
allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Università di Palermo ha approvato nella seduta del 29 aprile 2010 alcune modifiche all'articolo 58 dello Statuto, con l'inserimento dei commi 7 ed 8 relativi alla durata delle cariche del rettore e dei presidi di facoltà richiedendone l'autorizzazione al Ministero, secondo quanto previsto dalla legge n. 168 del 1989.

Il comma 7 prevede che « Il mandato del Rettore in carica all'atto della presente modifica di Statuto viene prorogato sino al completamento del quinto anno di carica e non può superare la durata di cinque anni, a meno che la maggioranza assoluta del corpo elettorale non sottoscriva entro tre mesi dalla pubblicazione della presente modifica di Statuto la richiesta al decano di procedere a nuove elezioni. In tal caso il mandato del Rettore già eletto per il primo triennio, che intenda ricandidarsi, non potrà comunque superare la durata di cinque anni ».

Il comma 8 recita: « Il mandato dei Presidi in carica per il primo triennio all'atto della presente modifica di Statuto viene prorogato sino al completamento del quinto anno di carica, a meno che la maggioranza assoluta del corpo elettorale non sottoscriva almeno quattro mesi prima della scadenza la richiesta al decano di procedere a nuove elezioni. In tal caso il mandato del Preside già eletto per il primo triennio, che intenda ricandidarsi, non potrà comunque superare la durata di cinque anni ».

Le modifiche allo Statuto sono pervenute al Ministero in data 7 giugno e, pertanto, ai sensi del comma 9 della legge n. 168 del 1989, il termine perentorio di 60 giorni consentito al Ministro per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito scadrà il 6 agosto 2010.

## ALLEGATO 2

**5-02836 Cavallaro: Sulle problematiche delle  
Università di Macerata e Camerino.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel disciplinare l'autonomia finanziaria degli Atenei, ha, fra l'altro, previsto al comma 6, che «le Università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche».

La stipula di un Accordo di programma con il Ministero avviene, pertanto, in attuazione dell'autonomia universitaria su istanza delle stesse Università e l'attuazione del medesimo nel rispetto della normativa vigente, con riferimento anche alle competenze della regione relative all'università, che sono esercitate nell'ambito dei Comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

L'11 febbraio 2010 il Ministro ha sottoscritto un Accordo di programma con l'Università di Camerino, l'Università di Macerata e la provincia di Macerata.

Alcune delle indicazioni presenti nel predetto accordo, di durata quinquennale (dall'anno accademico 2009/2010 al 2013/2014), hanno una valenza al momento soltanto programmatica ed alle stesse si darà attuazione in relazione al cambiamento del quadro normativo, considerato che, come riportato nelle premesse, è in corso di esame da parte del Parlamento un disegno di legge di riforma del sistema universitario, i cui contenuti rafforzano in ogni caso gli obiettivi complessivi dell'accordo stesso.

Al fine di rispondere ai rilievi ed alla richiesta dell'onorevole Cavallaro, si comunica quanto segue.

Riguardo un presunto «vulnus» all'autonomia dei due Atenei da parte di un nuovo organo di *governance*, definito Comitato paritetico per l'Università delle Marche (CUM), all'articolo 1 dell'Accordo di programma si legge:

«Tutte le attività di formazione universitaria delle Università di Camerino e di Macerata che si svolgono nel territorio della provincia di Macerata ed eventualmente – previa adesione delle due province – in quelli delle province di Ascoli Piceno e Fermo, sono gestite dalle due Università in maniera unitaria attraverso un Comitato paritetico per l'Università nelle Marche (Camerino Macerata) – da ora in avanti CUM – costituito per l'attuazione del presente accordo di programma».

A differenza di quanto affermato dall'interrogante, quindi, le due Università rimangono saldamente il «soggetto gestore», individuando il CUM quale organo di vigilanza per l'attuazione dell'accordo: pertanto, nell'accordo non vi è alcun «vulnus» dell'autonomia dei due Atenei.

In merito agli articoli 3 e 4 dell'Accordo, premesso che il possesso di requisiti d'ingresso è previsto dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 per qualunque percorso universitario di laurea o laurea magistrale, l'attivazione di una *law school* a Camerino, che comunque eroga a tutti gli effetti una laurea magistrale in giurisprudenza (lmg-01), rappresenta una



delle possibili risposte all'ovvia esigenza di differenziare due facoltà poste a pochi chilometri di distanza.

Per Camerino, in particolare, si tratta anche della risposta ad una crisi che in un decennio ha portato ad un decremento di iscritti da oltre 5.000 ad appena 2.000, con un numero di immatricolati di appena 75 nel corrente anno accademico.

Per quel che riguarda il corso di laurea in scienze politiche della medesima Università, è forse il caso di ricordare che per anni non ha raggiunto la numerosità minima di immatricolati e che a Macerata è presente una facoltà di scienze politiche.

Il problema dell'eccesso di corsi di laurea magistrale in medicina veterinaria è un problema nazionale; il corso di Camerino è stato autorizzato ad immatricolare un numero molto esiguo di studenti, sia per il corrente anno accademico (29), che per quello prossimo (25); appare dunque estremamente ragionevole l'ipotesi, contenuta nell'accordo di programma, di attivare, invece, il corso di laurea triennale destinato a preparare gli «infermieri veterinari», insieme ad attività di terzo ciclo (scuole di specializzazione) e master.

Quanto all'affermato diritto alla conferma del fondo 2009, come è noto, il fondo di funzionamento ordinario degli Atenei viene definito annualmente e, pertanto, non vi è alcun diritto al mantenimento delle quote assegnate nel 2009, anzi, la legge 23 dicembre 2009 n. 191 (finanziaria 2010) nel rideterminare la tabella C), relativa al fondo di finanziamento ordinario delle Università, prevede esplicitamente una ulteriore riduzione di tale fondo a partire dall'anno 2010, riduzione dalla quale – a fronte del rispetto

degli impegni assunti, che saranno ovviamente oggetto del monitoraggio, come previsto nell'Accordo – gli Atenei in parola saranno esclusi, con ragguardevole vantaggio economico.

Circa il coordinamento regionale dei 4 Atenei marchigiani, il Ministro condivide la necessità di allargare il processo alla dimensione regionale come, peraltro è chiaramente espresso nelle premesse dell'Accordo dove si riconosce il respiro regionale di un processo che, per ragioni di fattibilità, si è ritenuto di dover iniziare con le due Università che, per collocazione geografica e complementarietà di ambiti disciplinari, agevolmente consentono una prima sperimentazione di azioni di coordinamento che non ha precedenti nel sistema universitario nazionale.

Infine, quanto alla richiesta dell'interrogante di «sospendere l'esecutorietà e l'efficacia dell'Accordo, sino all'approvazione definitiva del disegno di legge garantendo nel contempo ai due Atenei il mantenimento dei trasferimenti previsti dall'Accordo medesimo», il Ministro intende sottolineare con chiarezza che solo a fronte del valore «di sistema» di questa sperimentazione e della sua puntuale implementazione, che sarà monitorata con rigore dal Ministero, pur in presenza di una situazione generale molto difficile dal punto di vista delle risorse a disposizione del sistema universitario, ha deciso di firmare un accordo che prevede, per i due Atenei contraenti, un «ammortizzatore» finanziario di dimensioni tutt'altro che trascurabili, ammortizzatore evidentemente non giustificabile a fronte di una sospensione degli impegni previsti.

## ALLEGATO 3

**5-02946 Motta: Sull'offerta didattica nelle realtà decentrate e di montagna, in particolare nella provincia di Parma.****TESTO DELLA RISPOSTA**

È noto che i criteri e i parametri per la formazione delle classi, per l'anno scolastico 2010-2011, sono quelli definiti dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Detto regolamento prevede che le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente, sia a livello generale che per ambiti regionali, sulla base di vari criteri tra i quali le caratteristiche geomorfologiche dei territori interessati e le condizioni socio economiche e di disagio delle diverse realtà.

Il medesimo provvedimento prevede inoltre che nella determinazione dei contingenti provinciali di organico si tiene conto delle condizioni di disagio legate alle specifiche situazioni locali con particolare riguardo ai comuni montani e alle piccole isole nonché alle aree che presentano elevati tassi di dispersione e di disagio.

Per le scuole ubicate nei comuni che si trovano in tali situazioni disagiate il provvedimento in questione prevede che possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con un numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito per i vari ordini di scuola.

Ciò premesso, per quanto riguarda le situazioni evidenziate dall'Onorevole interrogante, l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna ha preliminarmente fatto presente che, nell'esercizio della delega conferita dalla Direzione generale, sono gli uffici di ambito territoriale a

procedere alla ripartizione della dotazione organica complessivamente assegnata, sulla base dei dati e delle proposte trasmesse dai dirigenti scolastici.

Al medesimo ufficio scolastico risulta che nella provincia di Parma il processo di determinazione delle dotazioni di organico ha previsto il confronto e l'interazione con gli Enti Locali e l'Amministrazione Provinciale, a salvaguardia delle loro specifiche attribuzioni in materia di politica scolastica, organizzazione della rete scolastica, programmazione dell'offerta formativa. Nelle varie fasi del percorso, inoltre, sono state costantemente informate le organizzazioni sindacali della scuola.

In considerazione della collaborazione avviata da tempo con l'Amministrazione Provinciale e gli amministratori locali, l'ufficio territoriale ha sempre posto particolare attenzione, nella ripartizione delle risorse, alle specifiche esigenze dei territori dei comuni montani, che rappresentano i due terzi del territorio provinciale.

Per la determinazione dell'organico 2010/2011, dopo un'attenta verifica delle esigenze rappresentate dai dirigenti scolastici e in considerazione delle difficoltà emerse, l'ufficio territoriale ha richiesto un'ulteriore dotazione di n. 15 posti da attribuire all'istruzione secondaria di primo grado, dopo che in prima istanza era già stata effettuata una compensazione di 4 posti dall'ordine della scuola primaria a favore dell'istruzione secondaria di primo grado.

L'Ufficio scolastico regionale, con nota dell'8 giugno 2010, ha assegnato alla provincia di Parma l'ulteriore dotazione organica richiesta, consentendo la forma-

zione delle classi sulla base dei criteri previsti dal suddetto Regolamento n. 81 del 2009.

In particolare, per le scuole situate in comuni montani, sono state confermate tutte le sezioni di scuola dell'infanzia funzionanti nell'anno scolastico 2009/2010, anche mediante applicazione delle « deroghe » per le sezioni situate nei Comuni di Bore – Pellegrino – Scurano – Corniglio e Pevottoville, funzionanti con numero di alunni inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 9 del citato Regolamento n. 81 del 2009.

Per la scuola primaria la costituzione delle classi, anche nei comuni montani, è avvenuta nel rispetto dei parametri previsti dall'articolo 10 – comma 4 – del Regolamento. Nei comuni in cui il numero

degli alunni (inferiore a 10) non ha consentito la formazione delle classi, si è proceduto a costituire pluriclassi con non più di 18 alunni.

Anche per quanto riguarda l'istruzione secondaria di primo grado le classi nei comuni montani sono state costituite nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 11 – commi 3 e 4 – del menzionato Regolamento.

Permangono tuttavia alcune situazioni di criticità nelle scuole situate nei comuni montani di Solignano – Corniglio – Trassano. Per tali situazioni l'Ufficio scolastico regionale si riserva di compiere una ulteriore valutazione dei dati e delle specificità rappresentate dai territori montani, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.

## ALLEGATO 4

**5-02947 Viola: Erogazione di risorse per le supplenze e per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole, in particolare nella provincia di Venezia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla tematica relativa ai finanziamenti alle istituzioni scolastiche si è più volte riferito in questa stessa sede.

Nel confermare quanto già comunicato in proposito nelle precedenti occasioni, ricordo che per quanto riguarda le assegnazioni per il funzionamento amministrativo-didattico, sia nell'anno 2008 che nell'anno 2009, gli stanziamenti specifici (265 milioni di euro) sono stati azzerati in applicazione della cosiddetta « clausola di salvaguardia », introdotta dall'articolo 1, comma 621, della legge finanziaria 2007, che ha previsto interventi compensativi, a decremento degli stanziamenti dell'amministrazione scolastica, a garanzia del raggiungimento delle economie sulle spese di personale da realizzare in attuazione dei commi da 605 al 619 dello stesso articolo 1.

Per l'esercizio finanziario 2009 sono intervenute variazioni di bilancio per 60 milioni di euro, che sono state erogate alle scuole che presentavano maggiori esigenze finanziarie e in considerazione anche dell'incremento della popolazione scolastica.

Per l'anno finanziario 2010, con la nota ministeriale n. 9537 del 14 dicembre 2009, citata nell'interrogazione, sono state fornite indicazioni alle istituzioni scolastiche per la compilazione dei documenti contabili per la programmazione del 2010 tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili sui capitoli di spesa concernenti il personale e il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali; ciò per consentire alle istituzioni scolastiche una programmazione certa con riferimento alla dotazione finanziaria comunicata.

Ulteriori indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale 2010 sono state poi fornite con circolare in data 22 febbraio 2010. Successivamente, con circolare del 22 aprile scorso, sono state fornite alle istituzioni scolastiche indicazioni riguardanti, in particolare, la gestione della cassa.

Per ciò che concerne le supplenze di competenza dei dirigenti scolastici, faccio presente che è stata assicurata preliminarmente una risorsa complessiva annuale ad ogni istituzione scolastica determinata sulla base dell'applicazione del decreto ministeriale n. 21 del 2007. Le maggiori esigenze eventualmente rappresentate dalle istituzioni scolastiche verranno soddisfatte, previo controllo del fabbisogno segnalato, in considerazione dell'esigenza di assicurare il diritto all'istruzione, come già indicato nelle note ministeriali del 29 aprile 2009 e del 6 ottobre 2009 relative alle supplenze temporanee del personale docente.

Il maggior fabbisogno finanziario viene posto in rapporto alla spesa fissa che si sostiene per il personale in organico di diritto, determinando il tasso di sostituzione.

Inoltre, come indicato nella nota ministeriale del 10 marzo 2010, « le richieste di maggior finanziamento per le spese di supplenza breve che le istituzioni scolastiche debbono sostenere per consentire l'ordinato svolgimento delle lezioni e, quindi, garantire il diritto all'istruzione » sono monitorate mensilmente tramite i flussi finanziari che le istituzioni scolastiche devono trasmettere al Sistema informativo

dell'istruzione (SIDI). Quindi la trasmissione dei flussi (maggiori impegni) consente l'eventuale integrazione delle risorse finanziarie.

Per quello che si riferisce alle spese per i servizi di pulizia, va detto che la rimodulazione dei contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie riguardanti i cosiddetti appalti storici, di cui alla direttiva n. 68 del 2005, rappresenta il 2,25 per cento dei contratti di fornitura.

A ciascuna istituzione scolastica viene garantita una risorsa finanziaria pari almeno al costo del personale statale ridotto per effetto della esternalizzazione dei servizi. Pertanto, nel caso in cui la somma per spese di pulizia, comunicata con la sopra citata nota ministeriale del 14 dicembre 2009, fosse inferiore all'anzidetta risorsa finanziaria, la stessa somma verrà integrata della differenza; nell'ipotesi, poi, che le somme già assegnate risultassero eccedenti, l'eccedenza rimarrà a disposizione della scuola per il prosieguo del contratto ex « appalto storico » ovvero per le ulteriori esigenze di funzionamento. Nella ulteriore ipotesi che la differenza tra le somme assegnate e il costo del personale ridotto per effetto della esternalizzazione risulti particolarmente rilevante, la differenza sarà oggetto di opportuna analisi.

Quanto all'imputazione nell'aggregato Z « Disponibilità da programmare » dei residui attivi delle scuole, trattasi di un suggerimento riferito ai residui attivi vantati dalle scuole nei confronti della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Ministero. Si è conseguentemente suggerito di applicare l'avanzo di amministrazione presunto nella misura necessaria e priva di vincoli, al fine di consentire la copertura degli impegni assunti e da assumere dalla scuola, ricordando altresì che, ai sensi del regolamento amministrativo-contabile adottato con decreto interministeriale n. 44 del 2001, il bilancio dell'istituzione scolastica deve tendere al pareggio.

Tutto ciò premesso, risulta quanto segue in merito alla situazione finanziaria

delle scuole di Portogruaro, cui si fa espresso riferimento nell'interrogazione.

Al riguardo faccio preliminarmente presente che ad inizio del corrente anno scolastico le istituzioni scolastiche del Comune di Portogruaro (rilevazione relativa ad un totale complessivo di 8 istituzioni scolastiche) disponevano di un fondo cassa pari ad euro 846.953,61 a fronte di passività pari ad euro 427.705,73 e di un disavanzo di esercizio di euro 12.631,34.

A questo proposito va ricordato che laddove il fondo di cassa risulta superiore ai residui passivi e gli impegni in competenza sono in equilibrio con le entrate correttamente accertate, non sussistono difficoltà di bilancio, nemmeno di cassa, considerato che le riscossioni in competenza sono anticipate rispetto agli impegni (la competente Direzione generale del Ministero corrisponde anticipatamente il fondo di istituto).

Se invece il bilancio dell'esercizio in corso deve essere gravato da impegni riferiti ad esercizi precedenti e non iscritti a tempo debito o da accertamenti per somme non comunicate, o da impegni di spesa assunti in violazione dell'articolo 3 del decreto interministeriale n. 44 del 2009, il problema non deriva dalla mancata riscossione dei residui attivi, salvo che l'esercizio precedente non fosse in disavanzo di amministrazione e/o gli impegni per supplenze nell'esercizio debbano essere necessariamente superiori alla previsione d'entrata.

A quest'ultimo proposito va richiamata la procedura di richiesta d'integrazione ed erogazione delle risorse finanziarie per supplenze definita nella nota 10 marzo 2010, reperibile nella rete *intranet*, e secondo la quale la competente Direzione generale del Ministero sta procedendo. Pertanto tutti gli impegni di spesa assunti nell'esercizio in corso dalle scuole di Portogruaro per supplenze brevi, in eccedenza all'assegnazione di risorse originaria, e pari ad euro 21950 all'ultima rilevazione fatta (maggio 2010), sono stati coperti e già erogati.

I finanziamenti complessivamente disposti per le scuole di Portogruaro nel-

l'anno 2009 per i compensi e le indennità per il miglioramento dell'offerta formativa. ammontano a euro 769.341,00, tutti già erogati, mentre per il corrente anno, sempre per i compensi e le indennità per il miglioramento dell'offerta formativa, alla data odierna sono stati erogati euro 901.298,77 con un incremento quindi di euro 131.957,77. A detta erogazione si aggiungerà un ulteriore importo di circa 282.000 euro per il primo quadrimestre dell'anno scolastico 2010/2011, che verrà erogato nel mese di settembre.

Per quanto riguarda le spese per il servizio di pulizia, alle scuole di Porto-

gruaro è stato disposto il finanziamento per l'anno corrente di euro 191.187,48. Tale somma è pari o superiore del costo degli operatori scolastici accantonati e per la sostituzione dei quali occorre procedere a ditte esterne. Pertanto tutte le scuole di Portogruaro, che non possono disporre di tutti gli operatori scolastici, hanno avuto assegnata una somma pari o superiore al costo degli operatori mancanti, e quindi sufficiente a garantire lo stesso servizio ricorrendo ad operatori esterni, senza alcuna riduzione degli standard di pulizia od aggravio per il personale collaboratore scolastico dipendente.

ALLEGATO 5

**5-02964 Mancuso: Questioni attinenti alla costituzione delle classi nella scuola primaria « Viverone e Roppolo » (Biella).**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto segnalato dall'Onorevole interrogante circa la formazione di una prima classe nella scuola primaria di Viverone e Roppolo, la Direzione scolastica regionale per il Piemonte ha chiesto chiarimenti al dirigente dell'ufficio territoriale di Biella che ha al riguardo riferito quanto segue.

L'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha assegnato alla provincia di Biella n. 676 posti di scuola primaria. Tale organico ha consentito di soddisfare il 95 per cento delle richieste avanzate dalle singole istituzioni scolastiche.

L'Ufficio scolastico provinciale ha predisposto il piano relativo al funzionamento delle classi e lo ha presentato alla conferenza dei dirigenti scolastici nella riunione del 21 aprile 2010.

Il piano ha previsto il funzionamento di tutte le classi uniche di scuola primaria (n. 370) aventi un numero di alunni rientrante nei parametri indicati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 (15-27), il funzionamento di n. 39 pluriclassi costituite dall'accorpamento di classi uniche con un numero esiguo di alunni, nonché il funzionamento di n. 6 classi in deroga con un numero di alunni non inferiore a 13 unità.

L'Ufficio scolastico provinciale ha quindi autorizzato il suddetto piano classi, senza tuttavia poter autorizzare, vista l'insufficienza dell'organico, la classe prima di Viverone avente solo 11 alunni.

Il dirigente dell'ufficio territoriale di Biella, in data 7 maggio 2010, ha incontrato i Sindaci di Viverone e di Roppolo e, in quella occasione, ha avuto modo di

spiegare i criteri adottati e i motivi della mancata autorizzazione al funzionamento della classe prima.

Nel contesto dello stesso colloquio il Sindaco di Viverone ha espressamente chiesto l'autorizzazione alla formazione, in deroga, di una pluriclasse con 23 alunni. Il dirigente dell'ufficio di Biella, dopo aver accertato l'invariabilità complessiva dell'organico e quindi l'assenza di qualsiasi onere aggiuntivo di spesa, ha chiesto per le vie brevi parere al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Cavaglià, dal quale dipende il plesso di Viverone, al fine di valutare, sotto il profilo della sicurezza e della didattica, la fattibilità della costituzione di una pluriclasse con un numero di alunni ben oltre il parametro previsto.

Il dirigente scolastico, dopo aver sentito gli organi di istituto, ha informalmente espresso il proprio assenso, facendo peraltro presente che il « tempo-scuola » in cui gli alunni della pluriclasse avrebbero formato un unico gruppo di 23, sarebbe stato ridotto a sole 4 ore.

Lo stesso dirigente scolastico, con nota 3361 del 7 luglio 2010, ha comunicato che « l'organizzazione didattica della pluriclasse prevede che gli alunni delle due classi (che verranno a formare la pluriclasse di 23 alunni) svolgerebbero attività in comune solo per le due ore di religione, mentre le restanti ore 25, per la prima classe e 28, per la terza, gli alunni svolgerebbero le loro attività didattiche curricolari autonomamente nelle proprie classi e con i propri insegnanti. Il tutto si ribadisce nei limiti della dotazione organica assegnata per l'organico dell'anno scolastico 2010/11 e senza oneri aggiuntivi di spesa... ».

ALLEGATO 6

**5-02966 Marco Carra: Conferma dell'organico dell'a.s. 2009/10 presso la scuola dell'infanzia di Dosolo (Mantova).**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante circa l'attivazione dei posti di scuola dell'infanzia presso l'Istituto comprensivo di Dosolo-Pompone-sco-Viadana, per l'anno scolastico 2010-2011, vorrei fare preliminarmente presente che in base al Regolamento sulla scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 20 marzo 2009, nonché in base alla consequenziale circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2010, sulle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2010 il terzo anno di età.

Inoltre, possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2010, comunque entro il 30 aprile 2011. Tuttavia, al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità all'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l'ammissione alla frequenza anticipata è consentita in presenza delle seguenti condizioni:

disponibilità dei posti e esaurimento di eventuali liste di attesa;

disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

L'inserimento di bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2010, non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.

Faccio anche presente che il decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009, recante « Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 », prevede – all'articolo 9, comma 3 – che le sezioni di scuola dell'infanzia possono accogliere fino ad un massimo di 29 bambini per classe (ovviamente ove non vi siano situazioni di *handicap*).

Ciò premesso, per quanto riguarda l'Istituto comprensivo in parola, il competente ufficio scolastico territoriale ha comunicato, con riferimento alla situazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2010-2011, che rispetto al numero di alunni presenti in organico di fatto 2009-2010 si è registrato un calo di 16 alunni (nell'anno scolastico 2009-2010 gli allievi iscritti risultano n. 267 in organico di fatto mentre per l'anno scolastico 2010-2011 risultano n. 251 in organico di diritto).

Gli allievi che l'onorevole interrogante segnala in lista d'attesa sono gli anticipati iscritti nei vari plessi dell'Istituto.



Per quanto attiene in particolare al plesso di Dosolo, dai dati comunicati in data 10 marzo 2010, all'Ufficio scolastico regionale – ambito territoriale di Mantova risultano n. 70 allievi richiedenti l'iscrizione di cui n. 11 anticipatari.

Gli aventi diritto sono quindi n. 59 e con tale numero di iscritti è stato possibile attivare soltanto n. 2 sezioni. Gli 11 bambini anticipatari avrebbero fatto scattare una sezione aggiuntiva, che, per le ragioni su esposte, non poteva essere autorizzata.

## ALLEGATO 7

**5-02986 De Pasquale: Assegnazione di fondi alle scuole paritarie.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto in discussione l'onorevole interrogante, richiamando le risposte fornite dal Governo all'interrogazione dell'onorevole Toccafondi n. 5-02631 e all'interrogazione dell'onorevole Vietti n. 3-00704 circa i contributi alle scuole paritarie, sollecita l'assegnazione alle stesse scuole dello stanziamento di 130 milioni di euro previsto dalla legge finanziaria 2010.

A tale proposito, confermando quanto già riferito dal Governo in risposta ai suddetti atti di sindacato ispettivo, comunico che, ai sensi dell'articolo 2, comma 250 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato n. 25425 in data 16 giugno 2010, registrato dalla Corte dei Conti il 25 giugno 2010, ha disposto, per l'anno finanziario 2010, una variazione in termini di competenza e cassa, per un totale di 130 milioni di euro, sul Capitolo 1299 del Dipartimento per l'istruzione, concernente « Somme da trasferire alle regioni per il sostegno alle scuole paritarie ».

La competente direzione generale di questo Ministero ha quindi predisposto il consequenziale schema di decreto interministeriale di ripartizione della suddetta somma di 130 milioni di euro, per l'ulteriore iter previsto dalla normativa vigente.

ALLEGATO 8

**5-03021 Ghizzoni: Sui dati relativi all'aumento delle classi  
« a tempo pieno ».**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in discussione l'onorevole interrogante lamenta in primo luogo la mancata pubblicazione dei dati concernenti gli orari scolastici settimanali, relativi agli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010, chiede inoltre quale sia il numero degli studenti che nell'anno in corso non frequenta più moduli con orari da 31 a 39 ore, con mensa o senza mensa, ed infine sulla base di quali conteggi siano stati divulgati i dati relativi al tempo pieno.

In merito al primo punto, faccio presente che l'attività di rilevazione viene principalmente effettuata per fornire all'Amministrazione la conoscenza dei fenomeni che quantitativamente interessano il mondo scolastico, con il fine precipuo di realizzare uno strumento di supporto alle decisioni. Di anno in anno, poi, vengono pubblicate solo quelle rilevazioni che si ritiene di maggior interesse per una diffusione esterna all'Amministrazione.

Per quanto riguarda gli alunni che nel corrente anno scolastico 2009/2010 non frequentano più, rispetto all'anno precedente, moduli con orario di insegnamento da 31 a 39 ore settimanali, va evidenziato, in primo luogo, che da questo anno scolastico le prime classi risultano articolate con una organizzazione oraria diversa da quella dell'anno scolastico 2008/2009, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento sulla scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, il quale prevede orari di funzionamento di 24, 27, 30 e 40 ore settimanali.

Pertanto, alle famiglie, in occasione dell'iscrizione degli alunni, non è stata offerta, da parte delle scuole, l'opportunità di scegliere il modello 31-39 ore settimanali.

Per le classi successive alla prima, invece, è stato possibile mantenere tale articolazione settimanale dell'orario, per effetto della modalità utilizzata nell'assegnazione dell'organico, nella misura di 30 o di 40 ore settimanali. Per cui, nel caso in cui nella scuola fosse stato prescelto l'orario di 27 ore settimanali, l'economia di 3 ore (da 30 a 27) ha consentito di continuare in parte con l'orario 31/39 ore settimanali. La riduzione delle ore di compresenza nella determinazione dell'organico ha causato una modestissima diminuzione degli alunni del modello 31/39.

Le risorse di posti determinate a seguito della sottrazione alle scuole delle ore di compresenza hanno consentito l'ampliamento dell'offerta di tempo pieno, per 40 ore settimanali. Ricordo che l'eliminazione delle compresenze è stabilita dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, che consente l'utilizzazione delle ore di compresenza (4 ore per classe) per estensione dell'orario a 40 ore nonché per consentire l'orario oltre le 30 ore settimanali. In tal modo, anche se le classi non – sono codificate « a tempo pieno », continuano a funzionare con il modello delle 40 ore recuperando le ore di compresenza. Quindi, anche se risultano circa 600 classi prime codificate a tempo pieno in meno rispetto all'anno precedente, in effetti con un razionale utilizzo

delle risorse di istituto (compresenze, ore recuperate dalla presenza del docente di lingua e di religione) viene mantenuta l'offerta invariata.

Quanto al mancato soddisfacimento integrale delle richieste delle famiglie, la situazione non è diversa da quella dei pregressi anni in cui si è sempre verificata una richiesta di gran lunga superiore alle effettive disponibilità di organico. Preme precisare che il tempo pieno può essere assegnato solo se la disponibilità di organico lo consenta. Rispetto all'andamento degli ultimi 10 anni, in cui l'incremento

del tempo pieno si è attestato annualmente intorno allo 0,5 per cento nazionale, nel decorso anno 2009/2010 aumento è stato vicino al 2 per cento. Per il prossimo anno scolastico, in considerazione del mantenimento delle classi a 40 ore, come prima detto, si conferma aumento quasi nella stessa percentuale.

Infine, circa i dati divulgati nel comunicato stampa del 17 maggio 2010, preciso che i conteggi sono stati effettuati utilizzando i dati risultanti dalle procedure di gestione dell'organico presenti nel sistema informativo del Ministero.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	133
Decreto-legge 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	134
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2010.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	135
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger ed abb. (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	141

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare ( <i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i> ) .	145
ALLEGATO ( <i>Proposta di documento conclusivo</i> ) .....	151

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	146
---	-----

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Presentazione del quinto Rapporto sul monitoraggio delle grandi opere .....	148
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

**La seduta comincia alle 13.05.**

##### Variazione nella composizione della Commissione.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che il deputato Gianluca Benamati entra a far parte della Commissione e cessa di farne parte il deputato Andrea Martella. Nel ringraziare con sincerità il

deputato Martella per l'impegno profuso nei lavori della Commissione, formula un breve indirizzo di saluto al deputato Benamati.

**Decreto-legge 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.**

**C. 3610 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Sergio PIZZOLANTE (PdL), *relatore*, rileva, che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite III e IV sul disegno di legge C. 3610 « Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia ».

Nello specifico, il provvedimento intende assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2010.

Il decreto-legge, che consta di 10 articoli, si suddivide in tre capi: il capo I recante interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione; il capo II relativo alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (fra le quali ricordo quelle in Afghanistan, Libano, Balcani e in Bosnia-Erzegovina); il capo III recante disposizioni finali.

Con riferimento alle competenze della VIII Commissione, segnala l'articolo 3 che prevede disposizioni intese a disciplinare il regime degli interventi. In particolare, richiama l'attenzione sul comma 4 dell'articolo 3, a norma del quale, per quanto non diversamente previsto, alle attività e

alle iniziative di cui al Capo II si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

Quanto al contenuto delle citate norme che sono derogatorie rispetto alla disciplina comune, rileva anzitutto che il citato articolo 57 del Codice appalti riguarda la procedura negoziata di affidamento di lavori, servizi o forniture, senza previa pubblicazione di un bando di gara: in particolare, esso prevede la possibilità di procedere sulla base della valutazione delle offerte presentate da almeno tre operatori economici e di affidare l'appalto a chi fra questi abbia presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei necessari requisiti di qualificazione.

Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 165 del 2003, invece, oltre a richiamare il regime degli interventi previsti per la missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, dispone l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 180 del 1992 che autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani.

Quanto al richiamo al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 165 del 2003, fa notare che tale comma estende la deroga – prevista dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 79 del 1997 – al divieto generale posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, agli enti esecutori degli interventi

previsti dal decreto legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, sarebbe necessaria una garanzia fidejussoria bancaria.

Nell'evidenziare che il provvedimento in questione è un provvedimento di particolare rilevanza, che si pone nel solco della tradizione nelle missioni internazionali dove la presenza italiana è orientata all'obiettivo del rafforzamento del multilateralismo e ad una forte iniziativa collaterale nei settori dell'assistenza civile, della promozione dello sviluppo e dell'aiuto umanitario, e riservandosi comunque di prendere in considerazione le osservazioni che dovessero essere formulate sul provvedimento, preannuncia sin d'ora un parere favorevole alla luce della valutazione positiva delle disposizioni afferenti agli ambiti di competenza della Commissione.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.**

**C. 3593 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.**

**C. 3594 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2010.**

**Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).**

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Roberto TORTOLI, *presidente*, fa presente che la Commissione inizia, nella seduta odierna, l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, del disegno di legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2009 e del disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2010, per le parti di competenza. Ricorda, quindi, che l'esame dei provvedimenti si conclude con una relazione alla V Commissione e con la nomina di un relatore per la VIII Commissione. In proposito, ritiene che oggi possa avere luogo la relazione introduttiva e si possa esaurire l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo, mentre il seguito dell'esame, anche con la deliberazione su eventuali proposte emendative e l'approvazione della relazione, avrà luogo domani.

Propone, a tal fine, che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2009 sia fissato alle ore 10 di domani, mercoledì 14 luglio 2010.

La Commissione concorda.

Franco STRADELLA (Pdl), *relatore*, sottolinea che la Commissione è chiamata ad approvare la prescritta relazione, per le parti di competenza, sui disegni di legge recanti rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato ed assestamento del bilancio per l'anno finanziario 2010.

Per quanto riguarda il primo provvedimento, fa presente che l'analisi del rendiconto relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per l'anno 2010 viene svolta, come di consueto, con riferimento alle sole missioni di competenza dell'VIII Commissione.

In particolare, per quanto riguarda le infrastrutture, le missioni che interessano l'VIII Commissione sono: la n. 14, Infrastrutture pubbliche e logistica, con uno stanziamento di competenza definitivo pari 3.068,5 Meuro (lo stanziamento iniziale era pari a 2.458,1 Meuro) – al cui interno si segnalano, per la rilevanza dello

stanziamento di competenza, i programmi 14.3 *Opere strategiche* (1.397 Meuro), 14.10 Edilizia statale (632 Meuro) e 14.11 Sistemi stradali e autostradali (361,6 Meuro); e la n. 19 Casa e assetto urbanistico (2.176,5 Meuro) con i programmi 19.2 Politiche abitative (1.529,9 Meuro) e 19.3 Politiche urbane e territoriali (646,6 Meuro).

Con riferimento alla missione 14, fa presente che la quota di spese in conto capitale dei principali programmi è sempre superiore all'80 per cento, poiché il Ministero è caratterizzato da interventi nel settore delle opere e dei grandi investimenti pubblici, per cui la tipologia di spesa prevalente è quella pluriennale, attraverso l'iscrizione in bilancio di limiti di impegno, sostituiti di recente dai contributi pluriennali.

Lo stanziamento dell'intera missione 14, pari a 4.249,6 Meuro, risulta incrementato del 24 per cento rispetto al 2008.

Fa notare che il programma 14.3 *Opere strategiche* assorbe, da solo, quasi la metà (46 per cento) dello stanziamento del Ministero per le infrastrutture ed i trasporti per la missione 14.

Lo stanziamento risulta incrementato rispetto al consuntivo 2008 del 16,1 per cento e, come allora, continua ad essere completamente concentrato nelle spese in conto capitale, nel cap. 7060.

Relativamente alla capacità di spesa, si ha un miglioramento rispetto all'anno precedente nel rapporto pagamenti/autorizzazioni di cassa, che sale dal 58,4 per cento al 70,5 per cento, mentre il rapporto autorizzazioni/massa spendibile scende dal 52,7 per cento al 46,5 per cento. La Corte dei conti sottolinea come questi dati evidenziano criticità nella realizzazione del programma.

Relativamente al programma 14.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici, sottolinea una consistente riduzione, pari al 37,6 per cento dello stanziamento di competenza, principalmente dovuta allo spostamento del cap. 7261 *Opere portuali e marittime* all'interno del programma 14.12 *Infrastrutture portuali ed aeroportuali*.

Presumibilmente tale modifica è imputabile alla riorganizzazione del Ministero avvenuta in seguito all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211.

Per tale programma osserva, inoltre, un deciso peggioramento sia nel rapporto pagamenti/autorizzazioni di cassa, che scende dal 79,9 per cento a valori attorno al 25 per cento, sia nel rapporto autorizzazioni/massa spendibile che scende dall'85,6 per cento al 64,9 per cento.

Del programma 14.10 *Edilizia statale* non si può non evidenziare il rilevante aumento dello stanziamento di competenza (+60 per cento).

Relativamente alla capacità di spesa, segnala un deciso incremento del rapporto autorizzazioni/massa spendibile che sale dal 46 per cento al 61,4 per cento, mentre il tasso pagamenti/autorizzazioni di cassa ha una lieve flessione, passando dal 78,3 per cento al 77,8 per cento.

Tra i numerosi capitoli del programma, ricorda, tra gli altri, i capitoli 7341 per la costruzione/manutenzione di edifici pubblici (141,7 Meuro), 7369 *Roma capitale* (22,2 Meuro) e 7695 *Expo* (26 Meuro).

Relativamente al programma 14.11 Sistemi stradali e autostradali, lo stanziamento risulta leggermente incrementato rispetto al consuntivo 2008 (+5,4 per cento) e, come allora, continua ad essere completamente concentrato nelle spese in c/capitale. In particolare le risorse sono concentrate nel cap. 7486 (di nuova istituzione) relativo alla viabilità secondaria in Sicilia e Calabria e nel cap. 7500 *Fondo interventi sistema autostradale per complessivi* 219,3 Meuro (61 per cento del totale).

Relativamente alla capacità di spesa, si ha un deciso miglioramento rispetto all'anno precedente nel rapporto autorizzazioni/massa spendibile che quasi raddoppia (passando dal 31,4 per cento al 59,5 per cento), mentre si ha una lieve flessione nel rapporto pagamenti/autorizzazioni di cassa, che dal 66,1 per cento scende al 63,5 per cento.

Relativamente al programma 14.8 *Opere pubbliche e infrastrutture*, fa notare



che esso assorbe il 27,8 per cento degli stanziamenti dell'intera missione. Le risorse sono principalmente destinate al cap. 7464 del MEF relativo a contribuiti agli investimenti per l'edilizia sanitaria pubblica, che assorbe il 99,3 per cento dello stanziamento dell'intero programma.

L'aumento dello stanziamento di competenza in tale programma (+49,1 per cento), fa scendere il rapporto che rappresenta quanta parte della missione infrastrutturale è affidata alla diretta competenza del Ministero delle infrastrutture. Tale valore scende dal 77 per cento del consuntivo 2008 al 72 per cento attuale.

In merito alla missione 19 – Casa e assetto urbanistico, osserva un generalizzato incremento degli stanziamenti di competenza per i programmi del Ministero delle infrastrutture, a fronte di una diminuzione nel programma 19.1 del Ministero dell'economia. La quota dello stanziamento totale della missione 19 di competenza del MIT non può quindi che aumentare, passando dal 90 per cento al 95 per cento.

A livello complessivo, lo stanziamento dell'intera missione aumenta di oltre il 70 per cento (quasi 1 miliardo di euro).

L'incremento registrato è principalmente concentrato nel programma 19.2 Politiche abitative (all'interno del quale si colloca il cd. Piano casa, previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n.112 del 2008, le cui risorse si trovano nel cap. 7440 di nuova istituzione) il cui stanziamento nel 2009 è più che raddoppiato (proprio grazie al finanziamento riguardante il Piano casa: 688,2 Meuro) rispetto al consuntivo precedente (+143,6 per cento) e che, da solo, assorbe il 66,8 per cento degli stanziamenti complessivi della missione (tale percentuale sale al 70,3 per cento escludendo le somme di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze). La variazione registrata nel citato programma è tutta concentrata nelle spese in c/capitale che dal valore di 80,8 Meuro registrati nel consuntivo 2008, salgono a 1.024,5 Meuro nel 2009.

Relativamente alla capacità di spesa, segnala l'ottima *performance* segnata dal

rapporto autorizzazioni/massa spendibile che risulta pari all'82,8 per cento. Decisamente inferiore il rapporto pagamenti/autorizzazioni di cassa, soprattutto a causa dei tempi di attuazione del Piano casa (nel cap. 7440 il citato rapporto è appena dell'8 per cento). Nella relazione della Corte dei conti si segnala che ciò sarebbe (anche) dovuto all'assegnazione tardiva delle risorse da parte del MEF per cui non è stato possibile impegnare i fondi se non nel 2010.

Anche relativamente al programma 19.3 Politiche urbane e territoriali, è possibile osservare un incremento, seppure più contenuto (+20,1 per cento).

Le risorse sono concentrate nei due capitoli 7657 Fondo per Roma Capitale e 7188 Annualità per interventi degli enti locali (67 per cento del totale).

Relativamente alla capacità di spesa, il rapporto pagamenti/autorizzazioni di cassa arriva al 90,4 per cento e mentre il rapporto autorizzazioni/massa spendibile si ferma al 66,1 per cento.

Quanto al programma 19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali, è possibile osservare una lieve riduzione (-9,3 per cento) dello stanziamento ad esso attribuito. Le risorse sono principalmente contenute (66 per cento del totale) nel cap. 7536 Fondo per contributi ad enti locali per recupero dell'ambiente e tutela dei beni culturali che registra una dotazione di 75,1 Meuro.

Per quanto riguarda l'analisi del rendiconto relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2009, ricorda che gli stanziamenti di competenza siano concentrati in un'unica missione. Lo stanziamento iscritto nella missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, pari a 1.291,2 Meuro, assorbe infatti l'88 per cento del totale del Ministero (1.467 Meuro). All'interno della missione segnala, per la rilevanza dello stanziamento, i programmi 18.1 Conservazione dell'assetto idrogeologico (275,8 Meuro), 18.3 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (275,1 Meuro) e 18.5 Sviluppo sostenibile (316,2 Meuro), che

unitamente considerati coprono poco meno del 70 per cento dello stanziamento complessivo della missione Tali cifre evidenziano il forte calo, oltre 600 Meuro, pari al 30 per cento, degli stanziamenti di competenza del Ministero dell'Ambiente. Tale diminuzione deriva dal netto decremento registrato nei programmi 18.1 e 18.3, che non viene compensato dai lievi aumenti registrati negli altri programmi.

La Corte dei conti evidenzia come l'esercizio 2009 si caratterizza per un peggioramento degli indici finanziari.

La contrazione che si registra a livello dell'intera missione è più contenuta (-26 per cento), soprattutto a causa degli incrementi nelle risorse collocate nei programmi 18.5 del Ministero dell'economia e delle finanze e 18.7 del Ministero delle Politiche agricole e forestali.

Per quanto detto, si ha quindi un marcato mutamento nella composizione delle risorse per programmi: mentre nel 2008 le risorse erano concentrate nei programmi 18.1 e 18.3, nel 2009 queste sono concentrate nei programmi 18.5 e 18.7.

Relativamente al programma 18.1 Conservazione dell'assetto idrogeologico segnala l'esiguo valore del rapporto pagamenti/autorizzazioni di cassa che risulta inferiore al 14 per cento. Ciò a causa della totale assenza di pagamenti nel cap. 8640 (a fronte di una dotazione di 118,8 Meuro) relativo al Piano strategico nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Nel programma 18.3 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento il rapporto pagamenti/autorizzazioni di cassa risale al 45,9 per cento, comunque inferiore al valore che si registra mediamente nell'intero MATTM (61 per cento).

Segnala che la riduzione registrata nelle risorse del programma sembra dovuta ad uno spostamento di risorse nel programma 18.9, ove sono confluiti i capitoli relativi ai piani di disinquinamento e recupero ambientale e bonifica dei siti (capp. 7503-7504 e 7509).

Uno dei capitoli più rilevanti del programma è il cap. 8438 Fondo mobilità sostenibile, con uno stanziamento di 58,5 Meuro.

Relativamente al programma 18.5 Sviluppo sostenibile, incentrato sulle attività di attuazione del Protocollo di Kyoto, segnala che oltre metà delle risorse (190 Meuro) si trovano sul cap. 7981 Fondo rotativo per Kyoto. La sua tardiva attuazione (il decreto ministeriale attuativo è stato emanato il 25 novembre 2008, seguito dal decreto ministeriale Economia 17 novembre 2009) ha determinato, per il 2009, un rapporto autorizzazioni/massa spendibile inferiore al 34 per cento.

Relativamente al programma 18.7 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità, segnala che la realizzazione del programma non è affidata al solo Ministero dell'Ambiente, ma anche e in misura maggiore al Corpo forestale dello Stato, al quale sono destinati ben 209,5 Meuro (nell'ambito del rendiconto del Ministero delle Politiche agricole e forestali), pari al 56 per cento delle risorse.

Vi è poi il programma 18.9 Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche, che ha sostituito il soppresso programma 18.6.

Rispetto allo stanziamento registrato nel 2008 per il programma 18.6, il dato di consuntivo del programma 18.9 fa segnare un aumento considerevole, passando da poco più di 50 Meuro a 236 Meuro, anche per via del citato trasferimento di fondi dal programma 18.3.

Presumibilmente, tale trasferimento è avvenuto in seguito alla riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente operata dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 1406.

Per quanto riguarda la Protezione civile, le risorse del programma 8.5 sono tutte concentrate nel rendiconto del Ministero dell'economia e delle finanze per un importo di 2.867,6 Meuro, quasi interamente (98,8 per cento) ascrivibili a stanziamenti in c/capitale. Oltre ai tradizionali capitoli 7443, 7446 e 7447 (mutui regioni, ricorrenti emergenze e fondo investimenti), segnala l'istituzione del nuovo cap. 7462 Interventi per il sisma in Abruzzo del 2009 (27 Meuro).

Rispetto al dato di consuntivo 2008 si registra, complessivamente per il programma, un aumento dello stanziamento di 582,7 Meuro (pari al 25,5 per cento).

Segnala, infine, per la rilevanza che assumono nelle politiche di competenza dell'VIII Commissione, gli stanziamenti relativi all'ANAS che insistono nel rendiconto del Ministero dell'economia e delle finanze. Complessivamente nei tre capitoli 1870, 7372 e 7365 (all'interno della missione 13 Diritto alla mobilità) è iscritta una dotazione di competenza di 1.573,6 Meuro, principalmente concentrati (1.204 Meuro) nel capitolo 7372 Contributi in conto impianti da corrispondere all'Anas spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture. Nello stesso capitolo si registra un volume di residui a fine anno pari a 2.086,7 Meuro.

Fa notare, quindi, che lo stanziamento di competenza complessivo dei tre capitoli citati è più che dimezzato rispetto al consuntivo 2008 (-54,6 per cento).

Passando ad illustrare il disegno di legge di assestamento per le parti relative alla competenza della VIII Commissione, ricorda che lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio 2010, approvato con la legge 192/2009, reca spese iniziali per complessivi 6.991,6 Meuro in conto competenza e 8.466,3 Meuro in conto cassa. Le medesime previsioni vengono assestate dal disegno di legge in esame, rispettivamente, a 7.215,5 e 9.274,4 Meuro.

Le principali missioni, in termini di stanziamenti assestati di competenza, che interessano l'VIII Commissione sono la missione 14 Infrastrutture pubbliche e logistica (2.797,3 Meuro) – al cui interno si segnalano, per la rilevanza dello stanziamento, i programmi 14.3 Opere strategiche (1.668,6 Meuro), 14.10 Edilizia statale (474,4 Meuro) e 14.11 Sistemi stradali, autostradali e intermodali (259,8) – e la missione 19 Casa e assetto urbanistico (579,1 Meuro) con i programmi

19.2 Politiche abitative (361,1 Meuro) e 19.3 Politiche urbane e territoriali (218 Meuro).

Per quanto riguarda la missione 14, le previsioni iniziali, in termini di competenza erano pari a 2.722 mentre le previsioni assestate sono pari a 2.797,3 con una variazione del 3 per cento mentre in termini di cassa, a fronte di previsioni iniziali di 2.963,7, le previsioni assestate sono pari a 3.433,1, con una variazione del 16 per cento. Per la missione 19, le previsioni iniziali in termini competenza erano pari 540,3 e le previsioni assestate risultano pari a 579,1 con una variazione del 7 per cento mentre le previsioni di cassa, pari a 887,3 risultano pari a 982,3 con l'assestamento, con una variazione dell'11 per cento.

Spingendo l'analisi a livello dei singoli programmi, segnala che la lieve variazione intervenuta nello stanziamento di competenza, che dipende quasi interamente da variazioni in dipendenza di atti amministrativi, è concentrata nel programma 14.10 Edilizia statale. Oltre la metà della citata variazione si osserva nel cap. 7470 Assegnazione di risorse a favore della ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009.

La gran parte (60 per cento) dello stanziamento relativo alla missione 14 è tuttavia concentrata nel capitolo 7060 Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche, che assorbe pressoché interamente (99,8 per cento) le risorse del programma 14.3 Opere strategiche. In tale capitolo si registra una consistente variazione dei residui (+276 Meuro).

Relativamente alla missione 14, ricorda il consistente stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (2.128,3 Meuro), afferente quasi interamente ad interventi di edilizia sanitaria (cap. 7464), che tuttavia non vede variazioni per la competenza. Variano invece i relativi residui che passano da un valore nullo a 2.013,3 Meuro.

Nell'ambito della missione 19 si notano variazioni contenute (non superiori al 10 per cento della previsione iniziale) per la competenza e la cassa, mentre per i residui si ha un incremento consistente (+75 per cento), concentrato nel programma 19.2 Politiche abitative.

La variazione relativa ai residui proposta con il disegno di legge in esame deriva pressoché interamente dal capitolo 7440 Fondo per l'attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa (+668,6 Meuro), che contiene le risorse del cosiddetto *Piano casa*.

Relativamente alla missione 19, le uniche variazioni degne di nota relative ai capitoli afferenti tale missione e inclusi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze si registrano nel cap. 7536 Fondo per contributi ad enti locali per recupero dell'ambiente e tutela dei beni culturali, per il quale si registra una previsione assestata di competenza pari a 130 Meuro, rispetto alla previsione iniziale di 30 Meuro.

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio 2010, approvato con la legge 192/2009, reca spese iniziali per complessivi 737,8 Meuro in conto competenza e 1.234,2 Meuro in conto cassa. Le medesime previsioni vengono assestate dal ddl in esame, rispettivamente, a 746,6 e 1.465,7 Meuro.

Relativamente ai residui, la previsione iniziale di 1.116,5 Meuro viene assestata a 1.641,3 Meuro.

Gran parte delle risorse (81 per cento), in termini di stanziamenti assestati di competenza, sono concentrate nella missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (604,1 Meuro).

Le previsioni iniziali ammontavano, in termini di competenza, a 600,00 mentre le previsioni assestate prevedono la cifra di 604,1 con una variazione dell'1 per cento mentre in termini di cassa le previsioni iniziali prevedevano 1.060,5 mentre le pre-

visioni assestate fanno riferimento ad una spesa di 1.279,9 con una variazione percentuale del 21 per cento.

Spingendo l'analisi a livello dei singoli programmi, segnala che la variazione intervenuta nell'autorizzazione di cassa e nei residui è concentrata nei programmi 18.5 Sviluppo sostenibile e 18.12 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche.

Osserva, al riguardo, che all'interno della missione vi sono state alcune variazioni rispetto ai programmi, il cui numero (pari a 6) rimane peraltro invariato: ricorda, in primo luogo, il programma 18.9 Rifiuti, acque e bonifiche, che – presumibilmente in seguito alla riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente avvenuta con il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 – è stato tramutato in 18.12; è stato inoltre soppresso il programma 18.1, che in buona parte sembrerebbe essere confluito nel 18.12 ed è stato istituito un nuovo programma 18.11 Coordinamento generale, avente però uno stanziamento esiguo (44 Meuro).

Segnala, per il citato programma, che le variazioni registrate nell'autorizzazione di cassa derivano quasi interamente dall'assestamento del cap. 7981, Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, in quanto a seguito dell'emanazione del decreto del ministero attuativo (il 25 novembre 2008, seguito dal decreto ministeriale Economia 17 novembre 2009) è possibile ora procedere alle autorizzazioni di cassa.

Quanto ai residui, la metà della variazione registrata nel programma deriva dall'assestamento del cap. 8438, Fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane.

Le variazioni registrate a livello di residui nel programma 18.12 derivano, in buona parte, dall'assestamento dei capitoli 8531 Interventi per la tutela del rischio idrogeologico e relative misure di salvaguardia e 8640 Piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico. Complessivamente, in tali

due capitoli, si registra un aumento dei residui pari a 178,7 Meuro ed un incremento delle autorizzazioni di cassa di 42 Meuro.

Relativamente alla missione 18, osserva che non si registrano variazioni di rilievo nei capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle Politiche agricole e forestali e del Ministero per lo sviluppo economico inquadrati all'interno di tale missione.

Segnala, infine, che l'asestamento non sembra tenere conto dello stanziamento di un miliardo di euro per la realizzazione di un Piano nazionale straordinario per il rischio idrogeologico di cui alla delibera CIPE del 6 novembre 2009, poi confluito nella legge finanziaria 2010, che all'articolo 2, comma 240 destina ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico (individuato dal Ministero dell'ambiente, sentite le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile) le predette risorse a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere *b*) e *b-bis*), del decreto-legge 185/2008.

Infine, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) sono allocate le risorse del programma 8.5 Protezione civile, concentrate principalmente nei capitoli 7443, 7446, 7447 (mutui regioni, ricorrenti emergenze e fondo investimenti) e 7462 Interventi per il sisma in Abruzzo del 2009.

All'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono inoltre allocate le principali risorse afferenti l'attività dell'Anas.

L'analisi complessiva di tali risorse (allocate nei capitoli 1870, 7365 e 7372 all'interno della missione 13 Diritto alla mobilità) evidenzia come le variazioni apportate dal presente ddl incidano unicamente sul volume dei residui, per i quali si ha complessivamente una diminuzione di 376,9 Meuro (-15 per cento).

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in favore dei territori di montagna.**

**Testo unificato C. 41 Brugger ed abb.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, sottolinea come la proposta di legge in esame rappresenta un provvedimento importante per la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani ed ha lo scopo di evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni residenti nei comuni montani.

Le finalità del provvedimento sono ricondotte alla legittimazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, che prevede espressamente che la legge disponga provvedimenti a favore delle zone montane, nonché dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati enti territoriali (comuni, province, città metropolitane e regioni), al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e rimuovere gli squilibri economici e sociali.

L'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

L'articolo 2 reca norme volte a ridefinire il quadro normativo vigente con riferimento ai criteri di individuazione alle comunità montane.

Il compito di definire i criteri per l'individuazione dei comuni da considerare montani è assegnato ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di

concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. In attuazione di tali criteri, le regioni dovranno procedere nei trenta giorni successivi alla classificazione del rispettivo territorio montano.

Il comma 3 dell'articolo 2 fissa comunque i requisiti di base per procedere all'identificazione dei comuni montani:

a) posizionamento di almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare;

b) posizionamento di almeno il 40 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare e contestuale presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento.

Per i comuni situati nelle regioni alpine, le soglie di 400 metri di altitudine, di cui lettere a) e b), sono elevate a 500 metri.

In ultima istanza, ai fini dell'individuazione come comune montano, il comma 5 richiede comunque, oltre ai requisiti di cui sopra, la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree ed alla limitata accessibilità dei territori montani.

L'articolo 3, istituisce, a decorrere dall'anno 2010, il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione pari a 6.750.000 euro per l'anno 2010 e a 6.000.000 di euro annui a decorrere dal 2011, da destinare al finanziamento dei progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie: potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni; potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico; valorizzazione delle risorse ener-

getiche ed idriche; incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché, in generale, per l'agricoltura di montagna; sviluppo del turismo montano e degli sport di montagna; politiche di forestazione. I comuni che registrino carenze in tali servizi hanno priorità nei finanziamenti.

Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, emanato, entro il 30 marzo di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono individuati i progetti ammessi al finanziamento.

Deve in ogni caso trattarsi di progetti che hanno carattere straordinario e che non si riferiscono alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati.

Sullo schema di decreto è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da acquisire entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente inviato alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere da parte delle medesime Commissioni, da acquisire entro i successivi quindici giorni. Decorso l'ulteriore termine, il decreto può essere comunque adottato.

Per quanto riguarda più specificamente le competenze della VIII Commissione, il comma 1 dell'articolo 4 aggiunge un comma 7-ter all'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) al fine di ampliare, per i comuni montani, le possibilità di affidare lavori pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Il testo vigente dell'articolo 122 prevede, al comma 7-bis, che i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e

secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), con un invito rivolto ad almeno cinque soggetti.

Il comma in esame estende tale possibilità per tutti i lavori di importo fino a 1,5 milioni di euro, con invito rivolto a 3 soggetti.

Fa presente, che recentemente all'Aula della Camera è stato approvato un emendamento al disegno di legge sulla Carta delle autonomie locali che ha previsto un'analogia disposizione per i piccoli comuni, fino a 5.000 abitanti per lavori di importo fino a 1 milione di euro.

Il successivo comma 2 consente ai comuni montani, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di provvedere al finanziamento di opere di competenza statale a carattere complesso e infrastrutturale, per una quota fino al 70 per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dall'emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della sostenibilità economica dell'operazione e delle prospettive di collocamento sul mercato finanziario delle obbligazioni stesse.

L'articolo 5, comma 1, reca due novelle alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). In particolare viene modificato l'articolo 12 – relativo all'Osservatorio nazionale sul volontariato – ricomprendendo tra i compiti ad esso attribuiti, quello di approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato per far fronte anche « ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese ».

La successiva modifica riguarda il comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 266/1991 e prevede un'estensione della platea dei soggetti gestori dei centri di servizio istituiti con i fondi speciali finanziati con i proventi delle fondazioni bancarie, ricomprendendo, oltre alle organizzazioni di volontariato, anche le associa-

zioni sportive dilettantistiche, le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, le associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

La norma specifica che una quota non inferiore al 10 per cento di tali fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale.

Il comma 2 introduce semplificazioni ed agevolazioni fiscali in favore delle associazioni bandistiche, degli sci club riconosciuti dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), dei cori amatoriali, delle associazioni filodrammatiche, di musica e di danza popolare legalmente riconosciute.

L'articolo 6 reca alcune modifiche alla legge 21 marzo 2001 n. 74, recante disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. In particolare, all'articolo 1, recante le finalità e l'oggetto della normativa, viene aggiunto un nuovo comma nel quale si prevede che il soccorso alpino valdostano e il Bergrettungsdienst dell'Alpenvereins (BRD) sono equiparati, nel rispettivo territorio di competenza al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS). Provvede, poi, a sostituire l'articolo 3, relativo all'attività del CNAS, prevedendo che lo stesso opera prevalentemente avvalendosi dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. All'articolo 5, comma 1, viene aggiunta, fra le scuole nazionali riconosciuti operanti nell'ambito del CNAS, la scuola nazionale tecnici di soccorso speleo subacqueo, mentre all'articolo 6, viene aggiunta, fra le figure professionali specialistiche le cui

qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali quelle di tecnico di soccorso speleo subacqueo, di tecnico di disostruzione e di tecnico di centrale operativa.

Il comma 2 aggiunge, infine, che il Club alpino italiano può prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi dei finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui all'articolo 3.

L'articolo 7 istituisce un certificato di ecocompatibilità che potrà accompagnare il legno, nonché tutti i suoi derivati, che provengano da boschi gestiti con criteri di ecocompatibilità. I boschi in questione possono essere già esistenti, ma possono anche essere di nuova formazione; in tale ultima ipotesi è necessario che siano utilizzate specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali sono concessi 6 mesi per l'approvazione di un regolamento per il rilascio e per l'uso della certificazione, previa intesa con la Conferenza unificata.

L'articolo 8 detta disposizioni dirette a tutelare la buona fede dell'acquirente di beni gravati da usi civici, che siano risultati solo successivamente al perfezionamento dell'atto di compravendita. Esso opera, quindi, solo in assenza di dolo o colpa dell'acquirente.

Andrebbe, al riguardo, chiarito se la disposizione, allorché fa riferimento ad usi « risultanti successivamente al perfezionamento dell'atto », intenda far riferimento alla conoscenza dei medesimi usi da parte dell'acquirente dopo tale data, o all'oggettiva conoscibilità dei medesimi.

A tale fine, la disposizione prevede la definizione delle relative controversie applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.

La disposizione, la cui formulazione andrebbe esplicitata, sembrerebbe prevedere un onere a carico del soggetto alienante calcolato sulla base del valore dei

beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.

L'articolo 9 prevede che i rifugi di montagna sono strutture ricettive custodite, presso zone disagiate o isolate di montagne, idonee a ricovero, ristoro e soccorso a sportivi ed escursionisti (comma 1).

Ai sensi del comma 2 i requisiti dei rifugi di montagna sono stabiliti dalle regioni e dalle province autonome, inclusi quelli degli scarichi e degli impianti di smaltimento delle strutture. Tale competenza prevede la possibilità di derogare alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernente il testo unico delle leggi sanitarie; legge 30 aprile 1962, n. 283, recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto Codice dell'ambiente.

Fa presente, al riguardo, che la legge n. 319 del 1976 è stata abrogata dall'articolo 63 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e dall'articolo 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le disposizioni della citata legge n. 319 sono ora sostituite dalla parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ritengo, quindi, opportuna una riformulazione del comma in esame ai fini del coordinamento con la normativa vigente.

Relativamente al comma 2, fa notare che le singole regioni già disciplinano autonomamente, con proprie leggi, la materia dei rifugi alpini a seguito del trasferimento di competenze operato con il decreto legislativo n. 112/1998 (artt. 43-46).

Il comma 3 stabilisce che gli immobili del demanio statale, di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa, in uso come rifugi di montagna non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione e di cartolarizzazione di cui al decreto-legge n. 351 del 2001.



Tali rifugi possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente.

L'articolo 10 attribuisce ai Collegi nazionali delle guide alpine e dei maestri di sci la facoltà di realizzare una serie di progetti finalizzati ad avvicinare i giovani alle due professioni ed a promuovere la sicurezza, la tutela ambientale e la valorizzazione delle zone montane.

L'articolo 11 reca un'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 504 del 1992, recante riordino della finanza degli enti territoriali, prevedendo che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità.

L'articolo 12 introduce nella legge – con riferimento a tutte le sue disposizioni – la clausola di « compatibilità » con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

L'articolo 13 reca disposizioni transitorie.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime apprezzamento sulla finalità espressamente dichiarata nell'articolo 1 del provvedimento in esame di voler tutelare e sostenere la specificità dei territori e delle comunità di montagna. Ritiene, tuttavia, che il conseguimento di tale fondamentale obiettivo, che è pienamente condiviso dal gruppo di Italia dei Valori, rischia di essere vanificato dalle disposizioni contenute nel successivo articolo 2 che, ai fini della individuazione della platea dei comuni beneficiari, introduce criteri e parametri talmente estesi da risultare offensivi per le popolazioni che davvero vivono nei territori di montagna e che da anni si battono contro il loro impoverimento e il loro spopolamento. Ritiene, inoltre, che sulla base di tali parametri e criteri sia ancora una volta destinato a fallire il tentativo di ottenere dall'Unione europea il prescritto riconoscimento della adeguatezza e ragionevolezza di norme che il

legislatore nazionale a parole dice di voler introdurre a favore dei comuni e delle popolazioni montane, ma che, di fatto, rischiano di essere impropriamente utilizzate unicamente come scorciatoia per accedere a finanziamenti o agevolazioni di altro tipo.

Raffaella MARIANI (PD) nel riservarsi di approfondire i contenuti della relazione illustrativa, richiama il relatore e la maggioranza ad un dovere di coerenza fra i contenuti positivi di provvedimenti particolari come quello in esame, e quelli punitivi delle politiche complessivamente adottate dal Governo in carica nei confronti degli enti locali e, in particolare, dei territori e delle popolazioni più deboli e più bisognosi di politiche attive di sostegno e di valorizzazione come quelle montane. Sotto questo profilo, avverte che il gruppo del partito democratico è pronto a confermare il giudizio positivo sull'enunciato obiettivo del provvedimento in esame, solo a condizione che tale condivisione non sia usata come un alibi per non correggere politiche generali, che, a partire dalla manovra finanziaria in discussione, negano risorse e non danno risposta ai bisogni e alle esigenze dei territori e delle popolazioni di montagna.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.**

*(Esame del documento conclusivo e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame.

Roberto TORTOLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione, con l'audizione svolta nella seduta del 16 giugno 2010, ha convenuto di poter considerare concluso – secondo le determinazioni assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – il programma dell'indagine conoscitiva in titolo.

Avverte quindi che, sulla base degli elementi acquisiti nel corso dei lavori della Commissione, il deputato Foti, conformemente all'incarico conferitogli dalla presidenza, ha predisposto una proposta di documento conclusivo.

Avendo, peraltro, ricevuto dal deputato Foti la comunicazione relativa alla sopravvenuta impossibilità a partecipare alla seduta odierna, in sua sostituzione presenta la citata proposta di documento conclusivo (*vedi allegato*).

Invita quindi i deputati della Commissione a far pervenire alla Presidenza le eventuali proposte di modifica del documento stesso.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.**

**Atto n. 226.**

(Rilievi alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 7 luglio 2010.

Raffaella MARIANI (PD) nel richiamare quanto già detto nella seduta del 6 luglio scorso, ribadisce preliminarmente che il provvedimento in esame tradisce gli impegni a suo tempo presi dal Governo e dalla maggioranza in ordine alla salvaguardia del ruolo dei comuni nella gestione dei servizi idrici e della conferma della pubblica proprietà delle risorse idriche.

In particolare, denuncia il fatto che il testo in esame – che pure recepisce su alcune questioni il contenuto di alcuni ordini del giorno parlamentari – non tiene conto in alcun modo di due ordini del giorno, il primo a sua firma e il secondo a firma del deputato Margiotta, entrambi a suo tempo accolti favorevolmente dal Governo, con i quali si ponevano rispettivamente le questioni della regolazione e delle tariffe in un settore fondamentale come quello dei servizi locali.

Denuncia, inoltre, con forza che con il provvedimento in titolo si dà avvio ad una operazione di privatizzazione senza regole certe e senza idonei strumenti a garanzia dei diritti dei cittadini e degli utenti.

Elenca, quindi, quelli che a suo avviso risultano essere i punti di maggiore criticità del provvedimento in esame, contestando, in particolare, il fatto che ai comuni non è data di fatto alcuna possibilità di conservare in mano pubblica la gestione dei servizi locali e denunciando la mancanza nel provvedimento di norme capaci in concreto di favorire comportamenti improntati al risparmio e al corretto uso di una risorsa fondamentale come l'acqua.

Critica, inoltre, l'impostazione complessiva del provvedimento, tutta incentrata sui temi gestionali e sugli aspetti economici e finanziari, che demanda totalmente ai contratti di servizio la soluzione di questioni delicatissime – prima fra tutte quella relativa alla definizione del livello degli investimenti – e che, in tal modo, espone i cittadini e le comunità al rischio di atteggiamenti speculativi, improntati unicamente alla ricerca del profitto da parte dei gestori privati dei servizi.

Nel richiamare, quindi, il giudizio molto negativo più volte espresso dal gruppo del partito democratico sul mancato esercizio da parte del Ministro dell'ambiente della delega legislativa per la revisione della disciplina in materia di risorse idriche contenuta nel Codice ambientale, ritiene che tale colpevole omissione appaia oggi ancor più grave alla luce di un provvedimento che, proprio a causa della mancanza di un solido ancoraggio normativo in tema di regolazione e gestione di beni fondamentali come l'acqua, rischia di aprire la strada ad una privatizzazione senza garanzie di un uso corretto delle risorse, senza strumenti di tutela dei cittadini utenti dei servizi e, per di più, senza apertura dei mercati e senza una vera liberalizzazione del settore.

Avviandosi alla conclusione, invita la relatrice a tenere conto, quantomeno, delle questioni concrete emerse anche nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione di merito, con riferimento particolare ai criteri per individuare i comuni virtuosi che possono continuare a gestire in house i servizi locali, al regime delle incompatibilità e, non ultimo, alla questione della valutazione degli ammortamenti degli investimenti ai fini della determinazione delle tariffe, alla necessità, infine, di riconoscere alle regioni un ruolo – che nel provvedimento è completamente misconosciuto – non certo gestionale, ma di ausilio ai comuni attraverso l'individuazione di linee-guida per un corretto uso delle risorse ed una corretta gestione dei servizi in questione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) nel ricordare che il gruppo di Italia dei Valori ha una posizione contraria alla privatizzazione del settore idrico, ritenendo che l'acqua abbia natura pubblica ed in quanto tale deve essere sottratta alle logiche di profitto proprie del mercato, svolge alcune considerazioni specifiche in merito al contenuto del provvedimento. Sottolinea, infatti, che le disposizioni ivi contenute non sembrano tener conto degli investimenti effettuati dalle società che attualmente gestiscono i servizi pubblici locali con il rischio che le risorse destinate a tali scopi possano essere utilizzate dai privati che gestiscono in concessione il servizio per esigenze di cassa, così come è già accaduto con la privatizzazione della società autostrade.

Chiede, pertanto, alla relatrice di tenere conto di questa fondamentale questione nella proposta di parere che si appresta a predisporre, al fine di scongiurare almeno il rischio che gli ammortamenti per gli impianti e per gli investimenti effettuati in passato dai pubblici gestori dei servizi vengano usati dai soggetti privati per accumulare ingiusti profitti, attraverso un aumento delle tariffe doppiamente a danno dei cittadini.

Denuncia, inoltre, il tentativo inaccettabile e pericoloso portato avanti dal Governo con questo provvedimento di consentire ad alcuni, attraverso la complessiva operazione di privatizzazione dei servizi locali, di aggirare le norme del Patto di stabilità interno al cui rispetto sono tenuti gli enti locali. Sotto questo profilo, pur giudicando assolutamente necessaria una revisione di tale Patto, ritiene che la strada debba essere quella di una aperta e trasparente discussione e non quella della sua surrettizia elusione, facendosi scudo della privatizzazione dei servizi locali.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, assicura i deputati intervenuti di avere preso buona nota delle osservazioni critiche e dei suggerimenti avanzati. Nell'informare, quindi, dei contatti in corso con i colleghi della I Commissione, preannuncia la predisposizione di un ar-

tiolato parere che si riserva di portare a conoscenza dei rappresentanti dei gruppi prima della prossima seduta, auspicando che sia possibile arrivare alla stesura di un documento ampiamente condiviso che, anche per questa ragione, sia tenuto in debito conto dalla Commissione di merito.

### **La seduta termina alle 14.**

#### **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Martedì 13 luglio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

### **La seduta comincia alle 14.30.**

#### **Presentazione del quinto Rapporto sul monitoraggio delle grandi opere.**

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della Commissione sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Dichiara altresì che al termine della presentazione seguirà una conferenza stampa che sarà trasmessa in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Rileva quindi che, il Rapporto sullo stato di avanzamento della Legge obiettivo, elaborato dal Servizio Studi della Camera in collaborazione con gli enti di ricerca Cresme e Nova, consente al Parlamento, ma anche a tutti i cittadini, dato che esso è pubblicato sul sito della Camera, di verificare – da un punto di osservazione diverso da quello fornito dal Governo nell'ambito del DPEF – quanto è avvenuto in termini di infrastrutturazione del Paese, fornendo dati puntuali e sottolineando una chiave di lettura generale delle tendenze in atto.

Esso costituisce inoltre un'occasione di confronto e di riflessione su un tema particolarmente delicato, in un Paese dove è necessario incentivare gli investimenti

attraverso la realizzazione di una rete di infrastrutture, grandi e piccole, in grado di sostenere, sul piano dei servizi, le sfide della globalizzazione e della competizione mondiale.

Rispetto alle edizioni precedenti, il Rapporto, oramai giunto alla quinta edizione, è stato integrato con alcuni approfondimenti specifici riguardanti questioni di particolare interesse per la Commissione: si tratta dell'impatto del Programma a livello regionale e sui nodi urbani; del programma di edilizia scolastica; della struttura e composizione dei finanziamenti privati.

In tale ambito, in considerazione dell'avanzato stato di realizzazione di numerose opere del Programma, la Commissione ha chiesto che il monitoraggio venisse esteso anche alla fase contrattuale e ai relativi stati di avanzamento dei lavori per ciascun contratto. Mentre prosegue la stretta collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture sperimentata con successo a partire dallo scorso anno, è stata quindi avviata una collaborazione con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con l'obiettivo di svolgere una ricostruzione puntuale dello stato di attuazione dei contratti in corso e di monitorare nel tempo lo stato di avanzamento dei lavori.

A partire dalla presente edizione, inoltre, alle informazioni quantitative si affiancano, in via sperimentale, valutazioni di impatto economico, soprattutto a livello regionale, con particolare riferimento all'incremento del livello di accessibilità urbana, portuale e aeroportuale.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 22 della legge 42/2009 in materia di federalismo fiscale ha disposto una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali nonché la predisposizione di interventi nelle aree sottoutilizzate ai fini del recupero del deficit infrastrutturale, da inserire nel DPEF ai sensi della legge obiettivo.

In tale ambito, è stato elaborato un primo contributo ad una riflessione sulla possibilità di ridefinire i criteri di valutazione dei fabbisogni infrastrutturali collegandoli a modelli di sviluppo economico e

sociale che tengano conto delle diverse specificità territoriali e ambientali in un determinato contesto politico-istituzionale.

Si intende così mettere in campo un modello che integri indicatori consolidati sullo sviluppo con nuovi indicatori in grado di valutare la capacità delle infrastrutture di produrre effettivamente un miglioramento per il territorio, in termini di *performance* e di efficienza, nonché di valutare gli effetti indotti dalla realizzazione di una nuova infrastruttura.

Il modello di analisi – una volta validato – può rappresentare un utile strumento per ridefinire il fabbisogno infrastrutturale e finanziario, e generare una conseguente riscrittura, sulla base di dati oggettivi, dei criteri di distribuzione delle risorse disponibili.

Prima di lasciare la parola ai colleghi vuole mettere in evidenza come dal rapporto emerge che il numero delle opere ultimate è ulteriormente cresciuto rispetto allo scorso anno: al 30 Aprile 2010 risultano infatti ultimate o prossime ad esserlo 63 opere per un costo complessivo di 32,8 miliardi, che rappresentano il 12,6 per cento dell'intero Programma per numero di progetti e il 10 per cento per costo. Ad Aprile 2009 erano 52 con un valore di circa 30 miliardi. Aumenta anche il numero delle infrastrutture con contratto, vale a dire le opere aggiudicate o cantierate, che rappresenta il 23 per cento dell'intero Programma.

Questo risultato dimostra che pur nella difficoltà di realizzare opere infrastrutturali nel nostro Paese, e nonostante la crisi economica mondiale, la Legge obiettivo è riuscita ad essere quel volano di investimenti che avevamo immaginato nel 2001.

L'altro aspetto che mi preme mettere in evidenza è la quota di finanziamento privato rispetto alle opere già deliberate dal Cipe: la realizzazione delle opere relative al Centro Nord appare infatti caratterizzata da una più elevata incidenza del contributo privato, pari a quasi 21 miliardi su 27 miliardi e 487 milioni. Si tratta del 75,2 per cento di questo tipo di finanziamento, contro un 24 per cento destinato

ad opere del Mezzogiorno, corrispondenti a 6 miliardi e 637 milioni. Al contrario, la distribuzione dei fondi pubblici appare più equilibrata: su 51 miliardi e mezzo, 25 miliardi e 383 milioni riguardano opere del Centro Nord e 25 miliardi e 666 milioni opere del Meridione.

Poiché la limitatezza delle risorse lascia presumere un sempre maggiore impegno del settore privato nella realizzazione del Programma, occorre individuare strumenti adeguati per consentire la remunerazione dei capitali privati. In tal senso, l'azione di questo governo cerca di sollecitare un più incisivo intervento dei privati sia attraverso l'introduzione di un metodo tariffario più equilibrato e diffuso sul territorio sia mediante la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni e agli appalti nonché, infine, mediante la lotta alla criminalità organizzata.

Salvatore MARGIOTTA (PD) esprime apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto dagli uffici della Camera, in collaborazione con il Cresme e con Nova, con il Ministero delle Infrastrutture e da quest'anno anche con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che si è tradotto in uno strumento importante che dà un quadro esatto della situazione e del livello di attuazione della legge obiettivo a quasi dieci anni dalla sua approvazione.

Nel confermare, anche in questa occasione, il giudizio positivo su una legge che ha portato significative innovazioni nelle procedure e nelle attività dirette alla realizzazione delle infrastrutture, rileva, tuttavia, che un confronto obiettivo fra i risultati effettivamente conseguiti e le aspettative che a suo tempo accompagnarono l'approvazione della legge obiettivo pone in evidenza un quadro insoddisfacente sul piano generale e negativo se rapportato ai risultati raggiunti nelle diverse aree del Paese. In particolare, rileva che – come dimostrano ampiamente i dati contenuti nel Rapporto che oggi viene presentato – la legge obiettivo ha prodotto buoni risultati soprattutto al Nord, aumentando in questo modo, il grave *gap* infrastrutturale che divide il Mezzogiorno

dal resto del Paese. Questo negativo risultato, tuttavia, va analizzato e approfondito e anche alla luce di questo Rapporto, tutti devono porsi la domanda del perché la legge obiettivo ha dato buoni frutti soprattutto al Nord. A suo avviso, la risposta sta anche in un dato politico essenziale: nove anni di applicazione della legge obiettivo si accompagnano a sette anni di governo di una maggioranza nella quale la Lega Nord e le istanze a favore di una certa area del Paese sono progressivamente cresciute a danno del Mezzogiorno e dell'obiettivo dichiarato di un riequilibrio della dotazione infrastrutturale fra le varie aree del Paese.

Al tempo stesso, la lettura del rapporto deve essere utilizzata come occasione per mettere a fuoco le dinamiche di fondo che il Paese sta attraversando in un settore essenziale come quello delle infrastrutture e per comprendere come la politica può operare per invertire una tendenza negativa per il Mezzogiorno e pericolosa per la stessa stabilità e coesione del Paese. Sotto questo aspetto, nell'esprimere la convinzione che sia indispensabile uno scatto da parte di tutti i deputati meridionali, auspica che la lettura del Rapporto si traduca per tutti, ciascuno nel proprio ruolo, in uno stimolo concreto per passare dalle parole ai fatti.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) sottolinea l'importanza del rapporto testé presentato che permette nel corso del tempo di avere a disposizione dei dati aggiornati elaborati su un metodo di lavoro condiviso

e che si dispiega nel corso del tempo senza soluzione di continuità. Ritiene che la legge obiettivo abbia dato qualche buon risultato mentre si è ancora lontani nel riportare le buone pratiche nell'ambito delle singole procedure di gara e di realizzazione degli appalti. Soprattutto nel Mezzogiorno, occorre capire quali sono le ragioni che non permettono il concretizzarsi di importanti ed efficienti infrastrutture, accrescendo, così, il divario con il resto del Paese.

Sicuramente occorre prestare attenzione alla legalità, facendo della lotta alla criminalità un obiettivo prioritario; risulta, altresì, necessario reperire le risorse necessarie per garantire il completamento di un'opera, come la Salerno-Reggio Calabria, i cui lavori creano enormi disagi dal punto di vista economico ai fini del rilancio del territorio. Allora risulta essenziale che il Governo individui alcune vere priorità e che il Cipe, una volta approvato il progetto, reperisca e destini tutte le risorse necessarie per il completamento dello stesso. Si augura, in conclusione, che la Commissione prosegua, quindi, il percorso intrapreso, continuando a monitorare la realizzazione delle opere previste dalla legge obiettivo attraverso la predisposizione del relativo rapporto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nel ringraziare i deputati intervenuti dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

## ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.****PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO***Indice*

1. LA RICOSTRUZIONE NORMATIVA .....	152
1.1. Il quadro normativo dell'edilizia residenziale pubblica .....	152
1.1.1. Premessa .....	152
1.1.2. I primi interventi in materia di edilizia residenziale pubblica .....	155
1.1.3. I provvedimenti legislativi adottati nell'ultimo decennio .....	153
1.2. La dismissione di immobili pubblici residenziali .....	162
1.3. Le recenti politiche per il rilancio del settore edilizio .....	164
1.3.1. Le proposte di iniziativa parlamentare e la risoluzione per una politica organica della casa .....	164
1.3.2. Il <i>Piano Casa 1</i> .....	164
1.3.3. Il <i>Piano Casa 2</i> .....	164
2. IL PROGRAMMA E GLI ATTI DELL'INDAGINE .....	166
3. PRINCIPALI ELEMENTI EMERSI NEL CORSO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA .	168
3.1. I dati e gli elementi di conoscenza raccolti nel corso dell'indagine conoscitiva .	168
3.2. I dati più recenti resi noti da istituti di ricerca e operatori del mercato .	170
4. LE QUESTIONI EMERSE E LE PROBLEMATICHE ANALIZZATE .....	171
5. LE PROPOSTE E LE SOLUZIONI POSSIBILI .....	174
5.1. Mercato delle locazioni .....	175
5.1.1. Le proposte prioritarie e strategiche .....	175
5.1.2. Le altre proposte prioritarie .....	176
5.2. Interventi per riattivare l'offerta di edilizia sociale .....	176
5.2.1 Le proposte prioritarie e strategiche .....	176
5.2.2 Le altre proposte prioritarie .....	177

5.3 Riqualificazione del patrimonio edilizio nazionale .....	177
5.3.1 Le proposte prioritarie e strategiche .....	177
5.3.2 Le altre proposte prioritarie .....	178
5.4 Sostegno delle imprese e alle figure professionali operanti nel mercato immobiliare .....	179
5.4.1 Le proposte prioritarie e strategiche .....	179
5.4.2 Le altre proposte prioritarie .....	180
5.5. L'attuazione delle misure adottate dal Governo in materia di politiche abitative .....	180

## 1. LA RICOSTRUZIONE NORMATIVA

### 1.1. Il quadro normativo dell'edilizia residenziale pubblica.

1.1.1. *Premessa.* La materia dell'edilizia residenziale pubblica comprende il complesso delle attività delle amministrazioni e degli enti pubblici dirette a soddisfare il fabbisogno abitativo di soggetti a basso reddito o appartenenti a particolari categorie sociali.

Si ricorda che la legislazione sull'edilizia residenziale pubblica ha avuto in Italia una lunga tradizione iniziata nel XIX secolo e sviluppatasi successivamente in tre fasi ben distinte tra loro:

alla prima fase appartengono il piano INA-CASA – nato con la legge 43/1949 (cd. legge Fanfani) – e il piano GESCAL (1963-1973) che ha operato avvalendosi della legge 167/1962 – volti entrambi al rilancio dell'attività edilizia e alla costruzione di alloggi per le famiglie a basso reddito;

la seconda fase (1971-1995) caratterizzata dalla legge 865/1971 (cd. legge sulla casa) istitutiva degli IACP (Istituti autonomi case popolari) come referenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché dalla legge 457/1978, che ha avviato un piano decennale per l'edilizia (vedi infra);

la terza fase nella quale le funzioni degli IACP sono state trasferite alle regioni, cui sono ora attribuite, in seguito alla riforma costituzionale del 2001, le

competenze in materia di edilizia governo del territorio, che include anche le politiche per la casa (vedi infra).

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'edilizia residenziale pubblica è prevalentemente costituito dalle norme con cui si definisce la materia, si disciplina il trasferimento e l'esercizio delle funzioni alle regioni e si definiscono e finanziano piani e programmi di edilizia residenziale pubblica.

Il primo decentramento con il trasferimento di deleghe alla regione risale ai primi anni settanta con la legge 865/1971 (cd. legge sulla casa) e al decreto del Presidente della Repubblica 1035 e 1036 del 1972 recanti la disciplina per le assegnazioni e l'organizzazione degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

Successivamente, il decreto del Presidente della Repubblica 616/1977 ha riconosciuto alle regioni competenza propria e non delegata: in particolare, con l'articolo 93, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977, sono state trasferite alle regioni « le funzioni statali relative agli IACP », per cui tali istituti sono divenuti enti regionali.

Ai sensi del medesimo articolo 93 è stato altresì attribuito alle regioni anche il potere di organizzare il « servizio della casa » in conformità ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali (riforma attuata successivamente, con l'approvazione della legge 142/1990, poi trasfusa nel D.Lgs. 267/2000).



Ciò ha indotto alcune regioni ad adottare per gli IACP il modulo organizzativo dell'ente pubblico economico in sostanziale conformità con quello dell'azienda speciale previsto, per la gestione dei servizi pubblici locali, dalla citata legge 142/1990: in tali regioni gli IACP sono stati quindi trasformati in Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER). Altre regioni hanno, invece, preferito scegliere il modulo organizzativo dell'ente pubblico non economico o quello, del tutto opposto, della società di capitali. Vi sono, infine, anche regioni che non si sono avvalse della facoltà conferita dall'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977, per cui in esse continuano ad operare gli IACP nella loro struttura originaria.

La legge 457/1978 (cd. Piano decennale per l'edilizia residenziale) ha quindi attribuito alle regioni nuovi compiti, come la gestione del fabbisogno di cassa e l'esercizio del controllo sul rispetto delle procedure e dei vincoli economici e tecnici da parte dei soggetti fruitori di contributi pubblici.

Il piano decennale per l'edilizia residenziale pubblica, programmato per quadrienni e articolato in cinque bienni, prevedeva, per la prima volta, attraverso interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, nonché l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree, una specifica attività di recupero del patrimonio edilizio degradato, disciplinando, per i relativi interventi, nuovi tipi di strumentazione urbanistica, ad iniziativa pubblica o privata, consistenti in piani di recupero, formati sulla base della preliminare individuazione delle zone di recupero e della c.d. perimetrazione, e subordinati al rilascio dei permessi di costruire.

Per il completamento del piano decennale, veniva successivamente approvato un secondo programma, concernente il quadriennio 88-91 e finanziato ai sensi della legge 67/1988, che si caratterizzava per l'attribuzione alla regione, accanto all'attività di programmazione, della gestione della parte finanziaria dei programmi e dei compiti di indirizzo e controllo.

Va rilevato che con le leggi 865/1971 e 457/1978 la nozione di « edilizia popolare » o di « edilizia economica e popolare » è sostituita da quella di « edilizia residenziale pubblica » caratterizzata per l'articolazione in tre diverse tipologie d'intervento cui corrispondono forme differenziate di finanziamento pubblico:

l'edilizia sovvenzionata ovvero realizzata in via diretta dallo Stato, dalle Regioni e da altri enti pubblici (IACP e Comuni) con mezzi finanziari esclusivamente pubblici e finalizzata essenzialmente alla locazione a canone contenuto (legge 457/1978 e legge 179/1992);

l'edilizia agevolata ovvero realizzata da privati (promotori immobiliari o cooperative edilizie) con il concorso di finanziamenti pubblici – mutui a tasso minimo/agevolati o anche indicizzati (legge 457/1978 e legge 179/1992);

l'edilizia convenzionata che nasce da un complesso di norme (verte essenzialmente sul diritto di superficie) ed è realizzata direttamente dai privati con copertura dei costi a carico degli stessi. Essa è sorretta da apposita convenzione tra soggetto beneficiario dell'area ed il Comune relativamente alle modalità di utilizzazione della medesima e prevede la concessione ai privati delle aree a costo contenuto (articolo 35 della legge 865/1971 e artt. 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001).

Di più ampio spettro, perché finalizzata a fare fronte ad esigenze di finanza pubblica, è la nozione contenuta nell'articolo 1 della legge 560/1993 Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, secondo la quale sono alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 52/1976, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 60/1963, dallo Stato, dagli enti pubblici

territoriali, nonché dagli IACP e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.

Tale legge ha consentito agli enti proprietari di alloggi di ERP di porre in vendita parte del patrimonio immobiliare amministrato. La disciplina introdotta con tale legge, come modificata dalla legge 136/1999, ha definito i requisiti richiesti agli acquirenti, i criteri per la determinazione del prezzo di vendita, la destinazione delle risorse così acquisite, fissando altresì una percentuale massima, pari al settantacinque per cento, del patrimonio alienabile nel territorio di ciascuna provincia.

Precedentemente la legge 513/1977 aveva costituito una delle prime leggi che aveva consentito agli assegnatari di acquistare l'alloggio, avviando il finanziamento di un programma straordinario di intervento nel settore dell'ERP, fissando le condizioni generali sia per l'edilizia residenziale agevolata sia per l'edilizia sovvenzionata.

Il trasferimento dell'intera materia alla competenza regionale è avvenuto quindi con il decreto legislativo 112/1998 (artt. 59-64). È stato soppresso il Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.), organismo previsto dall'articolo 2 della legge 865/1971, avente il compito di provvedere al riparto dei fondi previsti per i piani di ERP, alla redazione di essi ed alla verifica della loro attuazione e sono stati attribuiti alle regioni i fondi volti al finanziamento degli interventi, accanto alla competenza in ordine alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi e per la definizione dei canoni. Allo Stato sono rimasti i compiti di semplice determinazione di principi e finalità di carattere generale, di raccolta di informazioni, di impulso, di garanzia e di sostegno delle fasce economicamente più deboli. La ripartizione di competenze operata dal d.lgs. 112 presenta carattere di marcata novità rispetto alla precedente (decreto del Presidente della Repubblica 616/1977) che aveva mantenuto allo Stato le funzioni di programmazione nazionale dei finanziamenti dell'edilizia residenziale pubblica. Nel ri-

stretto e definito nucleo di competenze mantenute allo Stato dall'articolo 59 del decreto 112, non compare più infatti tale funzione, mentre al successivo articolo 60, fra le funzioni conferite alle regioni viene indicata la « programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore » (programmazione/localizzazione).

Tali norme vengono integrate dal successivo articolo 61 reca l'insieme delle disposizioni di dettaglio necessarie a rendere effettivo l'accreditamento alle singole regioni delle risorse finanziarie previste dalle numerose leggi vigenti che hanno previsto finanziamenti di interventi di edilizia residenziale pubblica.

Inoltre, con la successiva riforma del Titolo V della Costituzione, la materia dell'edilizia residenziale pubblica non è stata inclusa né tra le materie su cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva (articolo 117, secondo comma), né tra quelle in cui la competenza è concorrente (articolo 117, terzo comma). Pertanto, ai sensi del comma quarto del nuovo articolo 117 della Costituzione, tale materia appartiene alla competenza esclusiva di carattere residuale delle Regioni.

Quanto alla normativa comunitaria, si ricorda che, conformemente al principio di sussidiarietà, l'Unione europea non è competente a legiferare in materia di edilizia abitativa; ciononostante, i programmi comunitari sostengono alcune politiche strategiche in questo settore, come i programmi di recupero urbano.

L'applicazione del predetto principio ha comportato l'attribuzione alle regioni della programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, lasciando allo Stato la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti.

Al riguardo, si segnala che la decisione 2005/842/CE, della Commissione europea, del 28 novembre 2005, ha stabilito le condizioni alle quali gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale, sono considerati compatibili con il mercato comune

ed esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano rispettate le seguenti condizioni cumulative: in primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole. Infine, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, nel caso specifico, non venga effettuata mediante una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che dovrebbe sostenere un'impresa media, gestita in modo efficiente e dotata di adeguati mezzi di trasporto.

Il decreto 22 aprile 2008, ai sensi della legge n. 9 del 2007, ha definito l'alloggio sociale un'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.

Successivamente, il DL 112 del 2008, articolo 11, co. 7, ha definito tale alloggio come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residen-

ziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.

1.1.2. *I primi interventi in materia di edilizia residenziale pubblica.* Negli anni novanta si è cercato di coniugare gli obiettivi tipici dell'edilizia pubblica residenziale con quelli del recupero del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale. Sono stati, quindi, introdotti nuovi strumenti di pianificazione (cd. programmi complessi), per loro natura intersettoriali, i quali accanto al problema dell'emergenza abitativa, hanno affrontato le questioni connesse alla manutenzione del patrimonio residenziale, al miglioramento qualitativo degli insediamenti ed alla progressiva contrazione delle risorse pubbliche disponibili. È stata, inoltre, disciplinata la procedura di alienazione degli alloggi e sono state create forme di sostegno alle locazioni per i non abbienti.

Tra i principali si ricordano:

la legge n. 179/1992 ha previsto i Programmi di riqualificazione urbana ed ha istituito il fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, ovvero all'acquisto di aree edificate da recuperare;

la legge 493/1993, per ovviare alla illegittimità dei programmi integrati, ha previsto i Programmi di recupero urbano (PRU) e di riqualificazione urbana;

la citata legge 560/1993 ha regolamentato l'alienazione degli alloggi di ERP;

la legge 662/1996 ha disposto interventi finanziari per i programmi di riqualificazione urbana rivolti alla realizzazione di interventi complementari di integrazione degli insediamenti di ERP;

il DM 22 ottobre 1997 ha introdotto i Contratti di quartiere; si trattava di programmi complessi per il recupero delle periferie urbane costituiti da interventi edilizi su edifici residenziali, urbanizza-

zione primaria, piazze e verde, centri anziani, centri sanitari, spazi sportivi, servizi pubblici e spazi per i giovani;

il DM 8 ottobre 1998, n. 1169 ha previsto i Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST);

la legge 431/1998 che, con l'articolo 11, ha istituito il fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni che ha come beneficiari i conduttori aventi i requisiti minimi di reddito previsti dal DM 7 giugno 1999;

la legge 136/1999 che ha previsto norme per il sostegno e il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica con la finalità di semplificazione e razionalizzazione delle procedure per i programmi di edilizia agevolata e sovvenzionata o in materia di erogazione dei finanziamenti, e di criteri di erogazione dei contributi e di assegnazione degli alloggi.

1.1.3. *I provvedimenti legislativi adottati nell'ultimo decennio.* I provvedimenti legislativi adottati nell'ultimo decennio – sia aventi carattere d'urgenza sia ordinari – predisposti prevalentemente con la finalità di dare nuovo impulso alle politiche abitative, si sono mossi lungo alcuni filoni principali strettamente correlati tra di loro:

le misure volte a fronteggiare l'emergenza abitativa soprattutto nelle grandi aree metropolitane;

i programmi nazionali per l'edilizia abitativa nuova, di recupero manutentivo e rifinanziamento di alcuni programmi innovativi in ambito urbano;

la prosecuzione di una politica volta alla dismissione del patrimonio abitativo pubblico, comprensiva della vendita degli I.A.C.P.;

gli interventi volti a dare impulso al mercato delle locazioni;

l'adozione di strumenti fiscali, finanziari e creditizi per l'accesso all'abitazione in proprietà o in affitto.

Le misure volte a fronteggiare l'emergenza abitativa soprattutto nelle grandi aree metropolitane

L'emergenza abitativa nelle grandi aree metropolitane è stata prevalentemente affrontata attraverso l'adozione di provvedimenti d'urgenza. Mentre, però, nei primi provvedimenti d'urgenza (DL 247/2001, 450/2001, 122/2002, 147/2003) il Governo si era limitato alla mera proroga degli sfratti, a partire dal settembre 2004 ne ha, invece, gradualmente ridotto la portata applicativa ed ha introdotto, nel contempo, anche specifiche misure a sostegno dei conduttori, al fine di evitare una nuova proroga generalizzata esposta al rischio di declaratoria di illegittimità costituzionale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 2004. Con tale sentenza la Corte aveva infatti affermato che la sospensione dell'esecuzione degli sfratti « può trovare giustificazione soltanto se incide sul diritto alla riconsegna dell'immobile per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato ».

Su tale ultimo profilo, si ricorda che anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, pronunciandosi su taluni ricorsi aventi ad oggetto i procedimenti avviati dai proprietari per ottenere il rilascio degli immobili da parte dei conduttori, ha condannato lo Stato italiano per violazione dell'articolo 1, Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) e dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) (diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata).

Il decreto-legge 240/2004, oltre alla proroga degli sfratti, ha previsto quindi misure in materia di locazioni introducendo cinque nuove tipologie contrattuali (oltre a quelle previste dalla legge 431/1998) per le quali erano riservate sia agevolazioni fiscali che contributi diretti.

La nuova disciplina dei contratti riservati ha trovato però un'applicazione limitatissima ed il Governo è tornato ad affrontare la situazione di grave emergenza con un nuovo decreto legge (decreto-legge 86/2005) con il quale è stata ridotta la portata applicativa circoscrivendo le procedure di sfratto ad un numero più ri-

stretto di comuni rispetto alle precedenti proroghe e ridisciplinando alcune misure a sostegno dei conduttori disagiati, soprattutto attraverso l'assegnazione di risorse direttamente ai conduttori.

Dopo il decreto-legge 23/2006 che ha ridotto ulteriormente la portata applicativa della sospensione della procedura esecutiva di sfratto, con il decreto-legge 261/2006 la sospensione delle procedure esecutive di sfratto è stata condizionata all'avvio, da parte dei comuni, di alcuni programmi finalizzati all'aumento degli alloggi in locazione. Il decreto è decaduto ma il contenuto è sostanzialmente confluito nella legge 8 febbraio 2007, n. 9 recante « Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali ». Con tale legge sono stati, pertanto, introdotti anche provvedimenti di natura strutturale diretti ad affrontare il problema dell'emergenza attraverso l'avvio di un programma nazionale di edilizia residenziale pubblica e un programma pluriennale di edilizia agevolata e sovvenzionata.

Inoltre è stata ampliata la platea dei conduttori disagiati e sono state introdotte anche alcune disposizioni a favore del locatore e delle agevolazioni fiscali per i proprietari di immobili locati ai soggetti in situazione di disagio abitativo (il reddito dei fabbricati relativo agli immobili locati ai soggetti disagiati non concorre alla formazione del reddito imponibile e la facoltà per i comuni di disporre riduzioni o esenzioni dell'ICI).

Nel decreto-legge 158/2008 – emanato all'inizio della XVI legislatura – si è precisato che la finalità del provvedimento era quella di venire incontro ad alcune categorie disagiate in attesa della realizzazione degli interventi del piano casa introdotto con l'articolo 11 del decreto legge 112/2008 (vedi infra).

Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte anche norme volte a favorire la registrazione dei contratti di locazione e la cessione in proprietà agli IACP degli immobili occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente e sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale.

La sospensione delle procedure esecutive di sfratto è stata prorogata, da ultimo, al 31 dicembre 2010, dall'articolo 7-bis del decreto legge 194/2009.

*Programmi nazionali per l'edilizia abitativa nuova, di recupero manutentivo e rifinanziamento di alcuni programmi innovativi in ambito urbano.*

L'avvio di alcuni programmi nazionali per l'edilizia abitativa nell'ultimo decennio è stato disposto in attuazione della legge 21/2001 recante Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione ed attraverso l'emanazione dei relativi decreti attuativi. Con tale legge sono state introdotte misure volte a finanziare alcuni programmi nazionali per la riduzione del disagio abitativo mediante interventi di edilizia residenziale ed è stato previsto che i fondi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, già ripartiti tra le regioni, possono essere da queste riprogrammati per rispondere alle specifiche esigenze delle singole realtà territoriali. Tra gli altri interventi, si ricorda il rifinanziamento dei cd. Contratti di quartiere II. A differenza della prima edizione dei contratti di quartiere, questo secondo finanziamento è gestito dalle singole regioni che, attraverso propri bandi, invitano le amministrazioni comunali a proporre progetti e a competere per la destinazione dei fondi.

Successivamente, nella citata legge 8 febbraio 2007, n. 9 sono state previste e adottate misure per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali.

La legge ha, infatti, individuato nuove forme di concertazione istituzionale per la programmazione in materia di ERP, attraverso le quali viene predisposto, da parte dei Ministeri interessati, un programma nazionale avente ad oggetto, tra l'altro, gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale in materia di ERP, proposte normative in materia fiscale, possibili misure dirette a favorire la cooperazione

tra Stato, regioni ed enti locali prioritariamente per la riduzione del disagio abitativo.

La stessa legge, inoltre, ha previsto l'obbligo per il Ministero delle infrastrutture di definire caratteristiche e requisiti dell'alloggio sociale esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della comunità europea. In attuazione è stato emanato il DM 22 aprile 2008, che ha definito quale alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali. L'alloggio sociale deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative.

Successivamente è stato previsto anche l'avvio di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, introdotto con l'articolo 21 del decreto-legge 159/2007, cui destinare una spesa massima di 550 milioni di euro per l'anno 2007. Il programma riguarda i comuni di cui alla citata legge 9/2007 ed è finalizzato al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi non assegnati di proprietà degli ex IACP o dei Comuni, all'acquisto e la locazione di alloggi e all'eventuale costruzione di nuovi alloggi.

Alle disposizioni del decreto legge si è data attuazione con il DM del 28 dicembre 2007 recante il « Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante: « Individuazione degli in-

terventi prioritari e immediatamente realizzabili e riparto della disponibilità finanziaria ».

Il decreto ministeriale ha provveduto a ripartire tra le regioni e le province autonome una cifra complessiva di 543,9 milioni di euro da destinare agli interventi prioritari e immediatamente realizzabili individuati sulla base degli elenchi trasmessi dalle regioni e province autonome. Dall'analisi del provvedimento ministeriale emerge che gli interventi riguarderanno: 818 alloggi da acquistare (quasi 7 per cento del totale), 2.229 alloggi (circa il 19 per cento del totale) da destinare all'affitto, 7.282 (61,5 per cento circa) alloggi da ristrutturare e 1.532 (12,5 per cento circa) alloggi per nuove unità abitative.

Con il cambio di legislatura, tali finanziamenti sono confluiti nel cd. Piano casa di cui all'articolo 11 del decreto legge 112/2008 (vedi oltre).

Nel contempo sono state approvate anche alcune disposizioni che hanno rifinanziato il programma innovativo in ambito urbano denominato « Contratti di quartiere II » con le risorse originariamente previste da alcuni programmi straordinari di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Tale rifinanziamento è stato disposto con l'articolo 21-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159.

Tra gli interventi volti a dare nuovo impulso alle politiche abitative si rammentano, infine, anche alcune disposizioni contenute in alcune leggi finanziarie:

nella legge finanziaria 2007 (n. 296/2006), è stato previsto, all'articolo 1, comma 1154, il finanziamento di piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, con un'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. La disposizione demanda ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità di applicazione e di erogazione dei finanziamenti;

nella legge finanziaria 2008 (n. 244/2007), l'articolo 1, commi 258 e 259, viene consentita la definizione di zone da destinare alla trasformazione in cui sia possibile la cessione gratuita da parte dei proprietari di aree o immobili destinati ad edilizia residenziale sociale e la possibilità di fornire alloggi a canone calmierato, concordato e sociale. Il Comune potrà poi, in tali ambiti, nell'ambito degli strumenti urbanistici, consentire aumenti di volumetrie premiali ai fini della realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio e di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale.

Prosecuzione di una politica volta alla dismissione del patrimonio abitativo pubblico.

Altre misure volte a dare nuovo impulso alle politiche abitative hanno perseguito l'obiettivo di favorire lo sblocco degli interventi costruttivi con finalità pubbliche e di garantire ad essi maggiore efficienza e produttività, attraverso la razionalizzazione di procedure spesso non coordinate tra di loro.

L'intervento principale è rappresentato dalle norme di semplificazione in materia di alienazioni di immobili di proprietà degli Istituti Autonomi Case Popolari (I.A.C.P.) e di realizzazione dei programmi di dismissione previsti dalla legge finanziaria del 2006 (articolo 1, commi 597-600, della legge 266/2005) dichiarate costituzionalmente illegittimi con sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 2007.

Disposizioni pressoché analoghe a quelle della legge finanziaria 2006 sono state successivamente reintrodotte con l'articolo 13 del decreto legge 112/2008.

Esse prevedono, che il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali per semplificare le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli IACP.

A differenza delle norme previste dalla finanziaria 2006 e dichiarate illegittime, l'individuazione delle modalità di semplificazione non è più demandata ad un

DPCM, ma alla conclusione di accordi con regioni ed enti locali, per i quali vengono indicati i relativi criteri.

Inoltre, gli accordi possono prevedere la facoltà, per le amministrazioni regionali e locali, di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili ».

Si ricorda che le norme vigenti per l'alienazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) sono quelle relative all'alienazione di alloggi di ERP della legge 560/1993.

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 560 dispone che sono alloggi ERP quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 52/1976, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 60/1963 dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli IACP e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.

La legge prevede inoltre che le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia fermo restando che alcuni alloggi possono essere venduti nella loro globalità. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo: gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto inoltre salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

Si rammentano, infine, anche alcune disposizioni recate dalla legge finanziaria del 2005 (legge 311/2004) che hanno pre-

visto il trasferimento in proprietà a titolo gratuito ai Comuni, degli alloggi e delle pertinenze di proprietà dello Stato costruiti in base a disposizioni speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, anche quando gli alloggi stessi siano stati affidati ad appositi enti gestori, nell'ambito del ben più ampio programma di dismissione del patrimonio abitativo pubblico. (articolo 1, comma 441).

Norme di analogo tenore volte alla ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali, sono state introdotte recentemente anche con l'articolo 58 del decreto legge 112/2008.

La finalità della disposizione è di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni ed enti locali e di redigere un « Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari » da allegare al bilancio di previsione dell'ente.

Gli interventi volti a dare impulso al mercato delle locazioni

Le politiche abitative dell'ultimo decennio hanno anche tenuto conto del dell'esperienza del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, che rivaluta le politiche di locazione (piuttosto che quelle di proprietà dell'alloggio) quale più efficace strumento per favorire l'accesso all'alloggio da parte di soggetti in difficoltà rispetto alle condizioni del mercato immobiliare.

Sono stati approvati, pertanto, alcuni interventi di manutenzione normativa dei quali il principale è rappresentato dalla modifica delle modalità di ripartizione del Fondo ad opera dell'articolo 7, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 240/2004, la cui dotazione viene quantificata ogni anno dalla legge finanziaria, mentre le singole Regioni ed i comuni possono mettere a disposizione ulteriori risorse. L'ultima ripartizione è avvenuta con il DM 13 novembre 2009, con il quale si è provveduto a ripartire, per l'anno 2009, tra le varie regioni uno stanziamento complessivo pari a circa 181 milioni di euro.

Nella tabella seguente sono riportati gli stanziamenti disposti con le annuali leggi finanziarie.

*Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*

Anno	Leggi finanziarie	Stanziamenti (in milioni di euro)
2001	L. 23 dicembre 2000, n. 388	335,70
2002	L. 28 dicembre 2001, n. 448	249,18
2003	L. 27 dicembre 2002, n. 289	246,50
2004	L. 24 dicembre 2003, n. 350	246,01
2005	L. 30 dicembre 2004, n. 311	230,14
2006	L. 23 dicembre 2005, n. 266	310,66
2007	L. 27 dicembre 2006 n. 296	210,99
2008	L. 24 dicembre 2007, n. 244	205,59
2009	L. 22 dicembre 2008, n. 203	181,10
2010	L. 23 dicembre 2009, n. 191	143,83

Sono state approvate anche alcune modifiche alla normativa in materia di locazioni, in particolar modo alle norme di carattere processuale ad opera del citato decreto legge 230/2004 garantendo una maggiore tutela degli interessi delle parti (il locatore e il conduttore) relativamente alle modalità di rilascio dell'alloggio locato (obbligo di motivazione e possibilità di opposizione).

Le ulteriori misure volte a dare un nuovo impulso al mercato delle locazioni sono state dirette ad incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile.

Tra esse si ricordano:

l'istituzione di un apposito Fondo per l'edilizia a canone speciale, per l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale a determinati soggetti (articolo 3, commi 108-115, della legge 350/2003. Con D.P.C.M. del 21 novembre 2007, si è provveduto alla ripartizione delle disponibilità del Fondo per l'anno 2007 – pari a circa



10 milioni di euro – tra le regioni e le province autonome. Con il cambio di legislatura, i finanziamenti sono confluiti in un fondo per l'attuazione del cd. Piano casa di cui all'articolo 12, comma 9, del decreto legge 112/2008;

la costituzione di una apposita società di scopo, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione – e soprattutto di quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e ad alta tensione abitativa – con il compito di promuovere la formazione di nuovi strumenti finanziari immobiliari finalizzati all'acquisizione, il recupero o la realizzazione di immobili ad uso abitativo (articolo 41 del decreto legge 159/2007). Con il cambio di legislatura, le risorse che erano state autorizzate, pari a una spesa massima di 100 milioni di euro, sono confluite nel citato fondo per l'attuazione del cd. Piano casa di cui all'articolo 12, comma 9, del decreto legge 112/2008;

l'istituzione di un fondo – dotato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 – per lo sviluppo di una nuova tipologia di alloggio, le residenze di interesse generale destinate alle locazioni. Si tratta in particolare di edifici non di lusso situati nei comuni ad alta tensione abitativa e vincolati alla locazione a canone sostenibile per almeno 25 anni (articolo 2, commi 285-287 legge 244/2007);

l'avvio di un programma innovativo in ambito urbano denominato « Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile » finalizzato a incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile (DM n. 2295 del 26 marzo 2008). In ottemperanza alla sentenza del Tar del Lazio del 5 novembre 2007, sono state riassegnate risorse complessive pari a 364 milioni di euro, dei quali 280 milioni di euro di finanziamento statale e 84 di cofinanziamenti regionali.

L'adozione di strumenti fiscali, finanziari e creditizi per l'accesso all'abitazione in proprietà o in affitto.

Si segnala che per l'acquisto della prima casa di abitazione esiste oggi un regime fiscale agevolato (riduzione dell'imposta di registro al 3 per cento, riduzione dell'Iva al 4 per cento, detrazione sulla dichiarazione dei redditi del 19 per cento degli interessi passivi sui mutui e degli oneri accessori per l'acquisto dell'abitazione principale, con un tetto massimo fissato in 2.000 euro, imposte ipotecarie e catastali che si pagano in misura fissa in luogo della proporzionale, vale a dire 168 euro ciascuna indipendentemente dal valore dell'immobile) e che l'articolo 1, commi 5-8, della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) ha introdotto alcuni benefici sull'imposta dovuta sulla c.d. « prima casa ».

Nella legge finanziaria 2008 sono state inserite anche una serie di disposizioni di carattere fiscale volte a favorire la locazione. La prima di esse, recata dal comma 9 dell'articolo 1, modifica le norme in materia di detrazioni fiscali per canoni di locazioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), ampliando l'ambito di applicazione del beneficio. In linea generale le norme, che entrano in vigore dal periodo d'imposta 2007, introducono:

una detrazione per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998, che si aggiunge a quella vigente prevista per i soli contratti stipulati o rinnovati in base ad appositi accordi definiti in sede locale;

una detrazione fiscale per i contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 431/1998 da giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni;

l'attribuzione di una somma corrispondente all'importo della detrazione non fruita dai soggetti c.d. incapienti.

È stata, inoltre, concessa, una detrazione d'imposta agli studenti fuori sede, una detrazione d'imposta sui canoni di locazione relativi ai contratti di ospitalità, nonché la facoltà per i comuni di delibe-

rare una riduzione delle aliquote ICI, che può arrivare fino all'esenzione dall'imposta, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori (articolo 2, comma 288).

Successivamente – con l'avvio della XVI legislatura – il Governo ha disposto la totale esenzione dall'ICI per l'abitazione principale (articolo 1 del decreto legge 93/2008) e, al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per la prima casa è stato istituito un Fondo di garanzia per le coppie o i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori (articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 112/2008).

Sono state, inoltre, previste agevolazioni per i tassi di interesse sui contratti di mutuo bancario per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale (articolo 2 del decreto legge 185/2008).

Da ultimo, la legge finanziaria 2010 (legge 191/2009) ha prorogato per l'anno 2012, le agevolazioni IRPEF sulle spese sostenute per ristrutturazioni immobiliari (articolo 2, comma 10), mentre il comma 11 ha prorogato agli anni 2012 e successivi l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10 per cento nel medesimo settore.

## 1.2. La dismissione di immobili pubblici residenziali.

Un capitolo a sé è, infine, rappresentato dalla dismissione di immobili pubblici residenziali, ovvero le cd. cartolarizzazioni di immobili pubblici (materia riconducibile all'ordinamento tributario e contabile dello Stato), le cui disposizioni principali sono contenute in tutto il Capo I del DL 351/2001 (artt. 1, 2, 3, 3-bis e 4).

### Operazioni di cessione di attivi pubblici.

Dal 1999 ad oggi sono state realizzate operazioni di cessione di attivi pubblici mediante la tecnica della cartolarizzazione o l'utilizzo dei fondi immobiliari chiusi. Le

operazioni sono state organizzate in programmi distinti a seconda della natura delle attività sottostanti cedute:

SCIP cessioni di immobili di proprietà degli enti previdenziali e dello Stato (articolo 3 DL n. 351/2001 convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 2001);

SCIC cessione di crediti erogati a favore dei dipendenti pubblici, di imprese private, enti (articolo 15 della legge n. 448 del 1998);

SCCI cessione dei crediti contributivi vantati dall'INPS (articolo 13 della legge n. 448 del 1998);

Fondi immobiliari chiusi (articolo 4 DL n.351/2001 convertito con modificazioni dalla L. n. 410 del 2001) apporto e trasferimento di immobili ad uso strumentale di proprietà degli enti previdenziali e dello Stato.

### Operazioni concluse.

#### SCIP

A partire dalla fine del 2001, tramite le operazioni SCIP 1 e SCIP 2 sono state cedute, dagli enti previdenziali e dallo Stato, oltre 90.000 unità immobiliari, di cui circa l'85 per cento ad uso residenziale e circa il 15 per cento ad uso commerciale. L'operazione SCIP 1 si è conclusa nel 2003, a seguito del rimborso alla scadenza attesa, del debito, pari a 2,3 miliardi di euro.

L'operazione SCIP 2 si è sviluppata in due tranches: la prima a partire dal 2002, con emissione di titoli per un importo nominale pari a 6,7 miliardi di euro, tutti rimborsati nell'aprile 2005. In tale anno l'operazione ha subito una ristrutturazione, quale conseguenza delle modifiche normative intervenute in relazione alla determinazione dei prezzi di vendita dei beni, per i quali il diritto di opzione era stato esercitato prima del 2001. La ristrutturazione è consistita sia nella elaborazione di nuovo business plan, che nell'emissione di ulteriori titoli per un valore nominale pari a 4,370 miliardi di euro.

L'operazione SCIP 2 si è conclusa il 27 aprile 2009, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 43 bis del dl n. 207/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 14/2009, che ne ha disposto la chiusura e la messa in liquidazione della Società di cartolarizzazione.

SCCI – Inps – Programma di cartolarizzazione SCCI – Valorizzazione del portafoglio dei crediti previdenziali INPS

Tra il 1999 ed il 2005 l'INPS ha realizzato sei operazioni di cartolarizzazione, cedendo alla SCCI un totale di euro 76,45 miliardi di crediti contributivi non pagati (di cui euro 41,7 miliardi tramite la prima operazione). La SCCI ha acquisito tali crediti emettendo titoli con rating tripla A per un importo totale di euro 20,91 miliardi. I titoli emessi nell'ambito delle operazioni denominate INPS 1, 2, 3, 4, 5 sono stati integralmente rimborsati alle rispettive scadenze attese, di cui l'ultima nel mese di luglio 2009.

SCIC – Inpdap – PERSONAL LOANS

Nel 2003 è stata realizzata un'operazione avente ad oggetto la cessione dei prestiti personali erogati dall'INPDAP ai propri iscritti (nota come INPDAP Personal Loans) con un'emissione di titoli con rating tripla A per un importo totale di 4,23 miliardi di euro. L'operazione si è conclusa lo scorso 21 dicembre a seguito del rimborso totale del debito alla scadenza attesa.

Operazioni in essere.

Inps (SCCI) – Programma di cartolarizzazione SCCI – Valorizzazione del portafoglio dei crediti previdenziali INPS

Tra il 1999 ed il 2005 l'INPS ha realizzato sei operazioni di cartolarizzazione, cedendo alla SCCI un totale di euro 76,45 miliardi di crediti contributivi non pagati (di cui euro 41,7 miliardi tramite la prima operazione). La SCCI ha acquisito tali crediti emettendo titoli con rating tripla A per un importo totale di euro 20,91 miliardi, di cui 10,86 miliardi sono già stati

rimborsati e i restanti 3,075 miliardi di euro sono ancora in essere, la cui scadenza attesa è fissata a luglio 2010 (1,575 mld.) e luglio 2011 (1,500 mld.), afferenti la VI operazione di cessione (INPS 6).

SCIC – Ricerca scientifica (MIUR – MSE)

Nel 2004 è stata realizzata un'operazione di cartolarizzazione avente per oggetto i finanziamenti erogati dal MSE (Ministero Sviluppo economico) e dal MIUR (Ministero Università e Ricerca) ad aziende e centri di ricerca, per programmi di ricerca e sviluppo, con un'emissione di titoli con rating tripla A, per un importo totale di circa 1,28 miliardi di euro (dei quali circa 371,5 milioni sono ancora in essere e scadranno nel settembre 2010).

SCIC – Local Authorities (INPDAP)

Nel dicembre 2003 è stato ceduto dall'INPDAP un portafoglio di mutui concessi ad Enti Pubblici, fra i quali Comuni ed altre Amministrazioni locali. L'importo dei titoli emessi, sotto forma di private placement, pari a 539 milioni di euro, ed attualmente in circolazione è pari a 95,8 milioni la cui scadenza attesa è prevista per il mese di agosto 2010.

Fondi immobiliari (FIP e PATRIMONIO UNO)

Negli anni 2004 e 2005 sono stati costituiti due fondi comuni d'investimento immobiliare di tipo chiuso promossi dal MEF, cui sono stati trasferiti due portafogli immobiliari composti da complessivi 428 immobili ad uso governativo (Agenzie fiscali, sedi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sedi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sedi del Ministero del Lavoro, Caserme della Guardia di Finanza e della Polizia, etc.) e da immobili strumentali degli enti previdenziali (INPS, INAIL, INPDAP). Contestualmente al trasferimento degli immobili, l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto con

i Fondi due contratti di locazione relativi ai beni dismessi, che sono stati riassegnati in uso agli originari utilizzatori.

### 1.3. Le recenti politiche per il rilancio del settore edilizio.

L'attività parlamentare nel settore delle politiche abitative si è sviluppata, nella XVI legislatura, oltre a fronteggiare l'emergenza abitativa sospendendo (come anzidetto) le procedure esecutive di sfratto, adottando misure rivolte all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale destinati alle categorie sociali svantaggiate con il Piano nazionale di edilizia abitativa (cd. Piano casa).

Inoltre, a seguito di un'intesa del governo con le regioni, queste ultime hanno emanato proprie leggi per il rilancio del settore edilizio, con premi di cubatura e incentivi legati al miglioramento della qualità architettonica e/o energetica degli edifici diversi a seconda della peculiarità abitativa e territoriale della regione.

1.3.1. *Le proposte di iniziativa parlamentare e la risoluzione per una politica organica della casa.* La Commissione ambiente ha avviato l'esame di una serie di iniziative volte a coniugare la qualità con la sostenibilità ambientale, nell'ambito di una politica che mira a legare la riqualificazione delle imprese e lo sviluppo economico alla valorizzazione del territorio: si ricordano, in particolare, la proposta di legge sul sistema casa qualità (A.C. 1952), con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'edilizia residenziale attraverso l'introduzione di « un vero e proprio marchio di qualità » che certifichi la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento del comfort abitativo; alcune proposte di legge (A.C. 496, A.C. 1394 e A.C. 1926) volte a definire i principi fondamentali dell'attività professionale di costruttore edile; la proposta A.C. 2441 recante Interventi straordinari e strategici per il rilancio dell'economia e la riqualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio, volta a riqualificare il patrimonio esi-

stente, con case e quartieri di qualità, che risparmino energia, non inquinino e garantiscano una moderna ed elevata vivibilità.

Inoltre che la Commissione ambiente, nello scorso mese di dicembre, ha approvato all'unanimità una risoluzione per una politica organica della casa contenente con cui ha impegnato il governo, tra l'altro, a:

realizzare politiche abitative a favore delle fasce più deboli;

incrementare, di conseguenza, il « Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione » e il « Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa », come strumenti di base per il riequilibrio delle distorsioni esistenti nel settore abitativo;

incentivare, in tale ambito, le iniziative di recupero e ristrutturazione urbanistica ed edilizia, anche con benefici economici in grado di abbattere i costi legati alla bonifica delle aree dismesse da trasformare e ristrutturare, con l'obiettivo, tra l'altro, di alleggerire la mobilità nei centri urbani, evitando di ampliare ulteriormente l'estensione delle periferie;

promuovere la qualità architettonica e i livelli di innovazione tecnologica del prodotto edilizio rivolto alle famiglie, con incentivi per le iniziative volte a favorire il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale.

1.3.2. *Il Piano Casa 1.* Il piano casa previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 112/2008 prevede l'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati alle categorie sociali svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi in locazione.

Esso prevede la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed è articolato sulla base di criteri ogget-

tivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel corso di alcune audizioni svoltesi presso la Commissione ambiente nella seduta del 24 giugno 2008 e nella seduta del 12 febbraio 2009, ha sottolineato come il piano è essere « strettamente integrato con lo sviluppo funzionale della città » e ha dato conto del raggiungimento di un'intesa preliminare sui fondi da trasferire alle competenze delle regioni e sui criteri di ripartizione dei fondi medesimi.

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del piano sono individuate dal comma 12 dell'articolo 11 del citato decreto-legge, che ha previsto la costituzione di un Fondo alimentato con le risorse derivanti da provvedimenti adottati nella precedente legislatura. Successivamente, il comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 185/2008, ha destinato al piano casa ulteriori risorse finanziarie provenienti dal Fondo aree sottoutilizzate (FAS).

Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, si prevede inoltre la destinazione di 200 milioni di euro a valere sulle risorse dell'articolo 21 del decreto-legge 159/2007, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Con la delibera dell'8 maggio 2009 il CIPE ha approvato il piano casa predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ha indicato i seguenti utilizzi delle risorse:

150 milioni di euro per la costituzione di un sistema di fondi immobiliari per alloggi sociali;

200 milioni per interventi di competenza degli ex IACP o dei Comuni compresi nel Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica approvato con decreto ministeriale del 28 dicembre 2007.

Con il D.P.C.M. del 16 luglio 2009, il Consiglio dei ministri ha quindi approvato

il Piano nazionale di edilizia abitativa. Ai sensi del DPCM, il piano è articolato in sei linee di intervento: *a)* costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale; *b)* incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; *c)* promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati (*project financing*); *d)* agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi; *e)* programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale; *f)* interventi di competenza degli ex IACP (cui sono state destinate le risorse del DM citato). In fase di prima attuazione la dotazione finanziaria del Fondo è utilizzata:

*a)* 150 milioni di euro per il Sistema integrato di fondi immobiliari;

*b)* 200 milioni di euro per gli interventi di competenza degli ex IACP, ripartiti tra le regioni con il decreto ministeriale del 18 novembre 2009;

*c)* 377,9 milioni di euro – ripartiti con decreto ministeriale 8 marzo 2010 – per il finanziamento delle altre linee di intervento: incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; *project financing*; agevolazioni a cooperative edilizie; programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale.

1.3.3. *Il piano casa 2.* Il Governo ha, inoltre, predisposto un intervento volto a favorire la ripresa del mercato delle costruzioni anche attraverso lavori di modifica del patrimonio edilizio esistente, nonché a prevedere la semplificazione dei titoli abilitativi all'attività edilizia (piano casa 2).

Per quanto riguarda il primo punto, con l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 31 marzo 2009, le regioni si sono impegnate a regolamentare, con proprie leggi, interventi che migliorino la qualità architettonica e/o energetica degli edifici con diversi premi di cubatura (dal 20 al 30 per cento). Le leggi regionali inoltre disciplinano la demolizione e rico-

struzione con ampliamenti fino al 50 per cento che possono, in alcune regioni, riguardare anche gli edifici a destinazione produttiva e quelli con finalità turistico ricreative. Le leggi regionali provvedono anche a semplificare i titoli abilitativi allo svolgimento delle attività edilizie.

Anche al fine di sostenere lo sviluppo di una edilizia sostenibile, il decreto-legge 40/2010, nell'ambito del **Fondo** per il sostegno della domanda in particolari settori finalizzata ad obiettivi di **efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro**, attribuisce un contributo per l'acquisto di **immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica da adibire a prima abitazione**, nel limite massimo di 7000 euro.

Inoltre, sotto il profilo della semplificazione edilizia, l'articolo 5 amplia le tipologie di interventi edilizi rientranti nell'**attività edilizia libera**, ossia realizzabili senza necessità di alcun titolo abilitativo (quale la denuncia di inizio attività).

In tale ambito, lo schema di regolamento sul procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità assoggetta al procedimento semplificato numerosi interventi di lieve entità da realizzarsi su aree o immobili dichiarati di interesse paesaggistico, qualora essi comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici: si tratta di quarantadue tipologie di lavori che vanno dagli interventi su edifici esistenti, a quelli di manutenzione idraulica, silvicoltura e difesa costiera, a quelli in zone cimiteriali, a quelli relativi alla realizzazione di impianti energetici, di telecomunicazione e altri interventi simili, nonché alla realizzazione di strutture mobili temporanee.

## 2. IL PROGRAMMA E GLI ATTI DELL'INDAGINE

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della VIII Commissione, nella riunione del 1° aprile 2009, ha concordato sull'opportunità di svolgere

un'indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

Acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, l'intesa con il Presidente della Camera, l'indagine conoscitiva è stata quindi deliberata dalla Commissione nella seduta del 23 aprile 2009, con adozione di un programma, di cui si riportano, di seguito, le parti peculiari.

«L'esigenza di un approfondimento delle politiche inerenti il mercato immobiliare – così si legge nel programma dell'indagine conoscitiva – nasce in relazione ad alcuni cambiamenti, prevalentemente di natura economica, che hanno interessato il settore e che richiedono una pronta e sollecita risposta da parte del Parlamento, soprattutto attraverso l'introduzione di una normativa capace di rispondere a tali mutamenti e alle nuove esigenze emergenti.

In particolare, il rallentamento dell'economia che investe il Paese, aggravato dalla crisi del settore finanziario mondiale, innescata a sua volta dal collasso del mercato dei mutui *sub-prime*, sta avendo un impatto negativo anche sul mercato immobiliare, con una diminuzione del 14 per cento delle transazioni. Secondo le ultime stime delle associazioni dei consumatori, una famiglia su quattro si trova in una situazione di crescente difficoltà nel pagare le rate dei mutui a tasso variabile, ed il credito per la casa è in diminuzione. Tale situazione sembra determinata, tra l'altro, dal fatto che il tasso di interesse in Italia è mediamente più alto che negli altri Paesi europei.

L'ultimo Rapporto immobiliare (anno 2008) dell'Agenzia del territorio mette in evidenza come le compravendite nel 2008 sono state il 15 per cento in meno dell'anno precedente sia nelle grandi città che nei centri minori e si allungano i tempi medi di transazione; la contrazione dei mutui ha toccato il 26,8 per cento. Inoltre, è diminuita la quota mutuabile, che difficilmente supera il 60-70 per cento del valore della casa da comprare.

La maggiore difficoltà di accesso al credito e al mercato dell'acquisto determina un aumento della domanda di affitto

soprattutto da parte di nuove fasce (single, giovani coppie, stranieri, studenti), ma nel settore delle locazioni le famiglie incontrano ulteriori difficoltà dovute, in parte, alla mancanza di offerta, ed in parte, ai costi estremamente elevati degli affitti, la cui incidenza sul reddito complessivo risulta eccessivamente alta. Com'è noto, infatti, il mercato immobiliare italiano è caratterizzato dalla scarsità di alloggi in affitto e l'edilizia sociale è particolarmente danneggiata e scoraggiata da una fiscalità non adeguata alle reali necessità.

A fronte di tale scenario socio economico, il mercato immobiliare richiede un'attenzione dal punto di vista normativo al fine di meglio disciplinarne i diversi profili. Risulta, infatti, importante approfondire le problematiche legate al mercato degli affitti nonché gli aspetti legati all'introduzione di incentivi per la costruzione e la ristrutturazione di edifici secondo i principi di riqualificazione urbana e di risparmio energetico, nonché di recupero del patrimonio esistente anche ai fini della riduzione del consumo del suolo non urbanizzato, in un'ottica complessiva che intende la politica abitativa come fattore determinante per affrontare l'attuale crisi economica e rilanciare lo sviluppo economico e territoriale. Un'adeguata politica abitativa richiede nuove soluzioni per affrontare le sfide odierne, connesse ad una nuova qualità dell'abitare, alla definizione delle nuove professionalità nella gestione della proprietà e dell'intermediazione, all'inquadramento normativo del *real estate* nel settore del turismo, anche attraverso la promozione all'estero fatta di concerto con l'Istituto del Commercio Estero.

La VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici ha già iniziato ad affrontare talune di queste questioni, sia attraverso la predisposizione di appositi atti di indirizzo sulle politiche abitative e sullo sviluppo sostenibile, sia attraverso l'inizio dell'esame di alcuni provvedimenti concernenti la qualità delle abitazioni, la razionalizzazione delle diverse figure professionali legate al mercato immobiliare e

dell'edilizia e delle norme urbanistiche, nonché la proroga dei contratti di affitto per le categorie disagiate.

Tali interventi richiedono un approfondimento a largo spettro della situazione attuale e delle nuove politiche che occorre attivare. La crisi economica deve servire per indirizzare gli interventi verso nuove soluzioni che siano in grado, da un lato, di essere un volano per l'economia, e dall'altro, di volgersi verso nuovi scenari di compatibilità ambientale e di risparmio energetico.

Per questi motivi – è questa la conclusione del programma –, la Commissione ritiene importante svolgere un'indagine conoscitiva che permetta di fare il punto sullo stato della situazione attuale e di confrontarsi con i nuovi strumenti, finanziari, tecnologici ed economici che siano in grado di sviluppare una nuova politica della casa ».

Il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva, originariamente fissato al 31 dicembre 2009, è stato successivamente prorogato al 30 giugno 2010.

L'esigenza di un approfondimento delle politiche inerenti il mercato immobiliare, con la conseguente decisione di procedere allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, è nata dalla necessità – come è detto nel programma dell'indagine conoscitiva – di tenere conto degli effetti della crisi economica che hanno interessato pesantemente il settore delle costruzioni e che richiedono una pronta e sollecita risposta da parte del Parlamento, soprattutto attraverso l'introduzione di una normativa capace di rispondere a tali mutamenti e alle nuove esigenze emergenti.

Tenuto conto di questo, l'indagine si è concretamente avviata il 29 settembre 2009 con l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) e dei rappresentanti della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (Fiaip), della Federazione italiana mediatori agenti d'affari (Fimaa), della Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d'affari (Anama), della Consulta nazionale interassociativa per l'intermediazione immobiliare, della Confedera-

zione italiana proprietà edilizia (Confedilizia) e della Associazione dell'Industria Immobiliare (Assoimmobiliare). Il ciclo di audizioni è quindi, proseguito, con le audizioni dei rappresentanti: del Cresme, di Nomisma, di Tecnoborsa, dell'Agenzia del territorio e del Censis, nella seduta del 27 ottobre 2009; della Associazione italiana dei gestori del risparmio (Assogestioni), nella seduta del 29 ottobre 2009; di Genworth Financial, nella seduta del 12 novembre 2009; in una seconda audizione dei rappresentanti di Nomisma, di Tecnoborsa e dell'Agenzia del territorio, nella seduta del 4 febbraio 2010; di rappresentanti dell'Associazione bancaria Italiana (ABI), nella seduta del 9 febbraio 2010; della Federazione industrie prodotti impianti e servizi per le costruzioni (FINCO), nella seduta del 15 aprile 2010; in una seconda audizione di rappresentanti della FIAIP e della FIMAA, nella seduta del 12 maggio 2010; di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e della Associazione Proprietari Immobiliari (Confabitare), nella seduta del 27 maggio 2010; della Federazione italiana per la casa (Federcasa) e della Confederazione nazionale inquilini associati (CONIA), nella seduta del 9 giugno 2010. Memorie scritte sono, inoltre, pervenute dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome e dall'Unione Nazionale Costruttori Serramenti Alluminio Acciaio Ledge (UNCSAAL).

Il ciclo di audizioni previste nel programma dell'indagine conoscitiva, si è, infine, concluso con l'audizione del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Senatore Mario Mantovani, nella seduta del 16 giugno 2010.

### 3. PRINCIPALI ELEMENTI EMERSI NEL CORSO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

Le audizioni hanno confermato, purtroppo, i dati negativi evidenziati fin dalla stesura del programma dell'indagine conoscitiva.

Esse hanno consentito, inoltre, di mettere in risalto fatti ed esperienze concrete di amministratori locali, operatori del mercato, rappresentanti del mondo dell'associazionismo, che hanno fornito elementi utili a raffigurare un quadro d'insieme della situazione, sicuramente utile all'individuazione di adeguate soluzioni.

Nel rinviare, quindi, per il dettaglio, ai resoconti delle audizioni effettuate, si riportano di seguito i principali dati di conoscenza raccolti e le principali questioni analizzate.

Peraltro, con riferimento ai dati raccolti nel corso delle audizioni, la Commissione, pienamente consapevole della provvisorietà connaturata alla periodicità della loro pubblicazione, ha ritenuto di non dover operare un pedissequo aggiornamento e correzione dei dati medesimi.

Tale valutazione è risultata, anzitutto, rispondere ad un'esigenza di correttezza metodologica diretta a salvaguardare lo stretto collegamento fra dati forniti e valutazioni espresse dagli auditi.

Essa, inoltre, è risultata pienamente confortata dall'analisi delle più recenti pubblicazioni, che confermano ampiamente la validità degli elementi di conoscenza tratti dalle audizioni.

Nondimeno, per rendere più completo e pienamente fruibile il presente documento, si è ritenuto opportuno inserire uno specifico paragrafo per dare conto degli ultimi dati resi noti dagli istituti di ricerca e dagli operatori del mercato.

#### 3.1. I dati e gli elementi di conoscenza raccolti nel corso dell'indagine conoscitiva.

Come si è detto, le audizioni hanno confermato i dati negativi evidenziati fin dalla stesura del programma dell'indagine conoscitiva in ordine al negativo impatto che la crisi economica internazionale, innescata dal collasso del mercato dei mutui *sub-prime*, ha avuto sul settore delle costruzioni e sul mercato immobiliare.

Ad esempio, con riferimento a quanto detto dai rappresentanti dei maggiori or-



ganismi e istituti di ricerca del settore nell'audizione del 27 ottobre 2009, sono stati acquisiti dati precisi sull'andamento del mercato immobiliare, che ha presentato un continuo peggioramento a partire dal primo trimestre del 2008, con una progressiva accentuazione dell'andamento negativo all'inizio del 2009 ed un lieve decremento della decrescita solo a partire dal secondo trimestre del 2009. Tale andamento negativo ha riguardato tutte le tipologie immobiliari, con un dato medio di - 18,7 per cento nel primo trimestre 2009, ed una accentuazione di tale dato negativo per gli immobili del settore produttivo (capannoni, stabilimenti industriali, ecc.).

Con particolare riferimento al mercato immobiliare delle abitazioni, i dati dell'Agenzia del territorio hanno consentito di mettere a fuoco una situazione di particolare difficoltà. Infatti dopo un lungo periodo di crescita, iniziato nel 1997 e terminato nel 2006, anno in cui si è registrato il numero massimo di compravendite, pari a circa 845 mila, a partire dal 2007 è iniziata un'inversione di tendenza, con un primo calo di oltre il 4 per cento (40 mila compravendite in meno) ed un calo ben più accentuato nel 2008, anno in cui sono state registrate 687 mila compravendite, con una riduzione del 15 per cento rispetto all'anno precedente e del 23 per cento rispetto al 2006.

Peraltro, la flessione delle compravendite è iniziata soprattutto nei capoluoghi di provincia, ancor prima che esplodesse la fase di maggiore intensità della crisi economica e finanziaria mondiale. Nell'ultimo trimestre 2008 e nel primo semestre 2009, in particolare, le compravendite sono diminuite, in relazione ai corrispondenti periodi dell'anno precedente, rispettivamente del 17 per cento e del 18 per cento.

Dai dati illustrati dai rappresentanti del Cresme si è avuta conferma di un deciso calo del volume d'affari complessivo nel mercato delle compravendite: Tale dato, stimato per il 2009 a 109 miliardi di euro, con un decremento rispetto all'anno precedente del 23 per cento, testimonia una

crisi piuttosto forte dell'intero comparto delle costruzioni, con evidenti ripercussioni sul versante complessivo dell'economia e della tenuta sociale del Paese.

Sotto questo profilo, altrettanto preoccupante è apparso il dato relativo alla erogazione di mutui immobiliari, diminuiti di oltre il 10 per cento nel 2008 rispetto al 2007 (tra il gennaio e il giugno 2009, si è rilevato un calo ancora maggiore - meno 13 per cento - in termini di erogazione di mutui). Inoltre, come riferito dall'Associazione bancaria italiana, la stessa qualità del credito erogato dagli istituti bancari è apparsa deteriorata per effetto della crisi (anche se in misura minore che in altri Paesi europei): a novembre del 2009, il valore delle sofferenze bancarie delle famiglie mutuatarie ha raggiunto, infatti, in Italia, la quota di 12,3 miliardi di euro, con un incremento di ben 3,5 miliardi di euro rispetto al dato del 2008 (+ 39,7 per cento).

Accanto a tale crisi del mercato, è stata riscontrata, inoltre, la presenza di un'ampia area di soggetti che non riescono ad accedere alla casa con proprie risorse. Tra questi, oltre alle famiglie a basso reddito, gli anziani soli, le giovani coppie, le famiglie monoparentali o con un solo reddito, gli studenti e i lavoratori «fuori sede», nonché gli immigrati regolari.

Le audizioni hanno consentito di focalizzare l'attenzione quantomeno su alcuni dei fenomeni che sono alla base del riaffacciarsi di questo preoccupante fenomeno di mancato accesso all'abitazione, i cui riflessi negativi rischiano di farsi sentire, oltre che in termini di mancata crescita del mercato immobiliare, anche in termini di disagio sociale e civile di ampie fasce di popolazione.

Sotto questo profilo, è stato in primo luogo evidenziato l'elemento del progressivo depauperamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, dovuto oltre che al dato negativo del brusco arresto, a partire dalla metà degli anni '90, degli investimenti pubblici per la costruzione di nuovi alloggi, anche al positivo esito delle

operazioni di alienazione degli stessi, che hanno prodotto il passaggio in proprietà di circa 200 mila abitazioni.

In secondo luogo, o per meglio dire, soprattutto, è emerso che l'incapacità di accedere all'abitazione delle cosiddette *fascie deboli* della popolazione è conseguenza di un più che decennale ciclo di aumento del prezzo degli immobili e dei canoni di locazione, accompagnato — negli ultimi anni — da una crescita della domanda di abitazioni manifestatasi in parallelo alla riduzione delle nuove costruzioni (scese a circa 270 mila l'anno dalle 450 mila degli anni '70) e alla nuova dinamica demografica (l'aumento dell'immigrazione ha contribuito anch'essa a generare una domanda aggiuntiva di alloggi in alcune aree) (Braga e istituti di ricerca).

Tali problemi si sono concentrati prevalentemente nelle città metropolitane, dove maggiore è risultato il livello raggiunto dai prezzi delle costruzioni e dei canoni di locazione e dove la dinamica del mercato rischia, ormai, di produrre contraccolpi negativi anche sul piano economico-sociale.

In tale ambito, appare sicuramente emblematico il dato, frutto di una recente ricerca scientifica, secondo cui, mentre nel 1965, per l'acquisto di un'abitazione in una zona semicentrale di una grande area urbana servivano 3,4 annualità di reddito di una famiglia a reddito medio, nel 2008 tali annualità di reddito sono diventate 9.

Altrettanto significativi sono risultati, peraltro, i dati relativi all'esperienza sul campo riferiti dagli auditi nel corso dell'indagine conoscitiva. I rappresentanti dell'ANCI, ad esempio, hanno rappresentato una situazione caratterizzata negativamente da un sempre crescente numero di domande di accesso al Fondo per il sostegno alla locazione o all'edilizia residenziale pubblica (a Genova, ad esempio, queste ultime domande sono triplicate in dieci anni, da 1.200 a 3.600), alle quali, purtroppo, i comuni non riescono assolutamente a dare risposta.

Molti dei soggetti auditi hanno inoltre espresso una comune preoccupazione per l'aggravarsi del fenomeno degli sfratti (che

coinvolge pesantemente gli inquilini, che restano privi dell'abitazione, ma anche i piccoli proprietari che dall'affitto ricavano un piccolo incremento di reddito che consente loro di vivere in modo decoroso) e, segnatamente, per l'aumento degli sfratti per morosità (in larga parte dovuti a « morosità involontarie », derivanti cioè, unicamente, dal peggioramento, anno su anno, delle condizioni economiche delle famiglie).

Del resto, un recente studio di Nomisma conferma pienamente le preoccupazioni riferite da chi vive « sul campo » la questione del disagio abitativo: nel 2009 sono stati emessi, infatti, 51.576 sfratti per morosità (+ 25,8 per cento rispetto al 2008), che rappresentano l'83,7 per cento della totalità degli sfratti emessi (erano il 78,8 per cento nel 2008).

### 3.2. I dati più recenti resi noti da istituti di ricerca e operatori del mercato.

Come già detto, le più recenti pubblicazioni confermano i dati negativi raccolti nel corso delle audizioni.

Esse sembrano, semmai, accentuare gli elementi di preoccupazione per il permanere di una tendenza negativa nel settore delle costruzioni, che, a differenza di altri settori industriali, non sembra avere ancora toccato il punto di minimo della caduta ciclica e ha continuato a mostrare, anche nei primi mesi del 2010, segnali che restano sfavorevoli.

Secondo l'Istat, ad esempio, la contrazione degli investimenti in costruzioni è stata molto forte: al calo del 3,4 per cento nel 2008, ha fatto seguito una netta caduta, pari al 7,9 per cento, nel 2009.

Per l'Ance, che stima un'ulteriore flessione degli investimenti per il 2010, pari al 7,1 per cento, gli effetti della crisi sono tali che, in tre anni, il settore delle costruzioni avrà perduto circa il 17 per cento in termini di investimento (con una punta negativa di meno 31 per cento per il comparto delle nuove abitazioni) e che, dopo nove anni di crescita, i volumi di produzione del settore torneranno ai livelli osservati alla fine degli anni '90.

Tale preoccupante situazione trova conferma anche sul versante occupazionale, con una forte riduzione del numero degli operai e delle imprese iscritti alle Casse edili (rispettivamente, meno 9,8 per cento e meno 7,6 per cento nel 2009 rispetto al 2008). Ancora più grave è risultata la flessione delle ore effettivamente lavorate dagli operai iscritti (meno 11 per cento).

Va, peraltro, segnalato che la contrazione delle ore lavorate non si è automaticamente tradotta in perdita di posti di lavoro, grazie al massiccio ricorso alla Cassa integrazioni guadagni, aumentata per i lavoratori del settore del 91,5 per cento nell'intero 2009 e di un ulteriore 35,1 per cento nei primi cinque mesi del 2010.

Gli effetti della crisi sono stati, poi, altrettanto pesanti nei comparti industriali delle aziende fornitrici di materiali e manufatti per l'edilizia: nel 2009, la produzione, già in riduzione nel 2008, è diminuita del 24 per cento per la fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, del 21 per cento per i prodotti di carpenteria in legno e falegnameria, del 33 per cento per le piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti e di oltre il 19 per cento per la fabbricazione di porte e finestre in metallo.

Quanto all'andamento del credito alle costruzioni, i dati più recenti della Banca d'Italia evidenziano per il 2009 una flessione consistente sia dei mutui erogati alle imprese per investimenti in edilizia abitativa (meno 15 per cento rispetto al 2008), sia di quelli erogati alle famiglie per l'acquisto dell'abitazione (meno 10 per cento). Il 40 per cento delle aziende associate Ance riferisce, inoltre, di avere avuto problemi di accesso al credito e poco meno (30 per cento) continua a denunciare il cambiamento delle condizioni contrattuali, soprattutto sulle aperture di credito e sugli scoperti di conto corrente.

Infine, sembra opportuno concludere questa breve ricostruzione dei dati più recenti, con un accenno alle previsioni per il 2010 che sembrano mostrare un allentamento della fase recessiva, ovvero, al-

meno per alcuni indicatori, l'interruzione della caduta del mercato e un timido ritorno alla crescita.

Secondo i dati dell'Agenzia del Territorio, ad esempio, nel primo trimestre del 2010 le compravendite di abitazioni sono tornate ad aumentare (più 4,2 per cento rispetto al primo trimestre 2009) e si registrano aspettative di una modesta crescita per il comparto della riqualificazione del patrimonio abitativo che nel 2010, anche grazie alle agevolazioni fiscali, mostrerà un saldo di attività positivo (più 1 per cento) rispetto al 2009.

Infine, appare giusto riferire il giudizio contenuto nell'ultimo Bollettino economico della Banca d'Italia (giugno 2010) nel quale si segnala l'emergere, nei primi mesi del 2010, di sintomi di un miglioramento delle aspettative anche nel settore delle costruzioni, e si sottolinea il fatto che, « *nel complesso, le attese degli operatori sulle tendenze del mercato immobiliare sono improntate a un minore pessimismo rispetto alla fine dello scorso anno, soprattutto con riferimento a orizzonti temporali più lunghi* ».

#### 4. LE QUESTIONI EMERSE E LE PROBLEMATICHE ANALIZZATE

Le questioni emerse nel corso delle audizioni svolte, i nodi su cui riflettere rispetto al futuro, possono essere sinteticamente elencati, a partire dalla **crisi del sistema delle imprese di costruzioni e dei promotori immobiliari**.

Tre anni di mercato in flessione hanno prodotto il dato allarmante di uno *stock* di « giacenze » che ha ampiamente superato i 100 mila alloggi e oggi si assesta intorno ai **120 mila appartamenti invenduti**.

L'annosa questione dei **ritardi dei pagamenti** della pubblica amministrazione ha, inoltre, assunto in questa fase di crisi economica una ormai inaccettabile caratteristica di sistematicità, che sottrae liquidità alle imprese, che è causa di un complessivo deterioramento dei rapporti contrattuali, anche fra soggetti privati, che in alcuni casi mette a repentaglio la stessa sopravvivenza delle aziende.

La crisi ha, inoltre, posto con rinnovata evidenza la questione della **qualificazione degli operatori del mercato** nel settore delle costruzioni. In particolare, per le imprese operanti nell'edilizia la questione si pone in termini di introduzione sul piano legislativo di specifici **requisiti di accesso di natura tecnico-professionale e organizzativa**, tali da garantire la qualità dei prodotti e dei servizi resi, la sicurezza e la salute dei lavoratori, il puntuale assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi, la compatibilità ambientale degli interventi, la tutela dei diritti del cittadino consumatore e utente del bene-casa.

Analogamente, da parte dalle associazioni di categoria degli agenti immobiliari e dei mediatori d'affari è stata sottolineata l'urgenza, anche ai fini del rilancio delle attività contrattualistiche strutturalmente connesse al mercato immobiliare, di fissare sul piano legislativo **standard minimi professionali**, a tutela della qualità e della trasparenza dei servizi resi ai clienti.

In secondo luogo, è emersa l'esigenza, nell'ambito di politiche abitative organiche e coerenti, di un **approccio differenziato che tenga conto della segmentazione dei mercati, sia della locazione che della proprietà**.

Sotto questo profilo, la questione di fondo sembra essere quella di una struttura rigida dei mercati immobiliari, sbilanciati verso la proprietà (le case in proprietà rappresentano in Italia il 72 per cento delle abitazioni), che determina serie difficoltà a dare risposta ai diversi fabbisogni della domanda abitativa in locazione, da quelli delle giovani coppie a quelli di chi deve spostarsi per lavoro, da quelli degli studenti fuori sede, delle persone anziane e dei *single* a quelli degli immigrati regolari.

Così, ad esempio, **per quanto riguarda il mercato della proprietà**, accanto alla questione relativa alla difficoltà di pagamento delle rate dei mutui, accentuata dalla crisi economica internazionale in atto (secondo le ultime stime delle associazioni dei consumatori, una famiglia su quattro si trova in una situazione di crescente difficoltà nel pagare le rate dei

mutui a tasso variabile), è emerso che esiste anche una domanda inevasa che si concentra in quella fascia sociale – certamente minoritaria, ma di una certa consistenza in termini numerici – rappresentata da famiglie che vivono in coabitazione (circa 230 mila) o che vivono in condizioni alloggiative precarie (circa 70 mila).

Si è, inoltre, da più parti segnalato che proprio la particolare struttura del mercato immobiliare italiano, che corrisponde a elementi di fondo del carattere e delle aspirazioni degli italiani, deve indurre a tenere in debito conto le esigenze sociali – e dunque le questioni –, da un lato, degli **strumenti per dare stabilità ed equilibrio al percorso di alienazione di una quota del patrimonio di edilizia residenziale pubblica** (Erp), sia pure nella consapevolezza che le condizioni, in primo luogo, di capacità di reddito e di risparmio delle famiglie degli inquilini di alloggi Erp non sono oggi quelle della prima metà degli anni '90; dall'altro, degli **strumenti per favorire un plausibile incremento delle volumetrie degli immobili esistenti**, tenendo realisticamente presente che più del 50 per cento del patrimonio abitativo italiano è costituito da immobili mono e bifamiliari.

Quanto al **mercato delle locazioni**, la situazione appare particolarmente difficile, se è vero che la quota di case in affitto in Italia (attualmente sono 4 milioni e 400 mila, pari al 18,8 per cento delle abitazioni totali) è nettamente inferiore rispetto agli altri Paesi europei (Germania 57,3 per cento, Olanda 47,3 per cento, Francia 40,7 per cento) e, soprattutto, che l'offerta di edilizia sociale in Italia è nettamente inferiore a quella degli altri Paesi europei (l'Italia, con una quota di edilizia sociale italiana pari al 4,5 per cento sul totale delle abitazioni occupate è undicesima in Europa).

Dalle audizioni svolte è emersa altresì una questione concernente il **rapporto fra sistema creditizio e mercato immobiliare** e la necessità di una chiara inversione di rotta rispetto ad una fase negativa caratterizzata da una sensibile diminuzione sia

dei finanziamenti delle banche alle imprese per gli investimenti sia delle erogazioni di mutui alle famiglie per l'acquisto delle abitazioni: dati Ance, riferiti al primo trimestre 2009, parlano di un meno 20 per cento di finanziamenti concessi alle imprese e di un meno 23 per cento di mutui erogati alle famiglie.

Sotto quest'ultimo aspetto, in particolare, pur nel quadro di un'attenta valutazione delle misure messe in campo dal sistema bancario, si è convenuto sul fatto che esistono ampi margini per rafforzare l'impegno a sostegno delle famiglie, se è vero che permane a svantaggio delle famiglie italiane rispetto a quelle europee un differenziale fra il costo dei mutui a tasso fisso per l'acquisto di abitazioni.

Al riguardo, è utile ricordare che gli stessi dati forniti alla Commissione dall'Abi mostrano che i tassi applicati in Italia ai mutui di durata superiore ai 10 anni (in pratica alla quasi totalità dei mutui immobiliari) si collocano a livello percettibilmente superiore rispetto alla media europea (con riferimento al 2009, il valore del dato medio italiano è stato del 5,59 per cento, contro un valore percentuale del 4,32 della media europea). Da un recente studio condotto dall'Ance, prendendo a base i dati della Banca centrale europea, emerge, inoltre, che – ipotizzando un mutuo per l'acquisto della casa in Italia e nell'Area euro pari a 150 mila euro, per una durata di 25 anni – *« le famiglie italiane sono costrette a pagare 15.024 euro in più rispetto all'Europa: è come se in Italia si pagasse il mutuo per 18 mesi in più rispetto all'Europa ! »*.

Infine, le audizioni hanno consentito di focalizzare un'ulteriore questione, vale a dire quella – in termini generali – della **qualità dell'edilizia** e – in termini particolari – dell'efficientamento energetico degli edifici e della loro messa in sicurezza (a partire dal rischio sismico), che sicuramente ha una valenza anticiclica e di sostegno soprattutto per le imprese artigiane e le piccole imprese, ma che – inserita in un percorso realistico e organico – può sicuramente porsi come fattore positivo di sviluppo dei mercati immobi-

liari in generale e di settore industriale (quello di « casa qualità ») nel quale l'Italia ha posizioni di eccellenza in ambito internazionale.

Sotto questo profilo, il primo dato da segnalare è certamente quello relativo agli **immobili inutilizzati**, in gran parte situati nei centri storici, che in Italia ammonterebbero a circa 800 mila (si tratta in massima parte di immobili da ristrutturare o rimettere in pristino).

Dati di Tecnoborsa mostrano, inoltre, che, su un totale di investimenti nel settore delle costruzioni di circa 190 miliardi di euro, 5,7 miliardi riguardano gli aspetti relativi all'**efficientamento energetico nelle nuove costruzioni**, mentre 6,1 miliardi di euro sono legati alla **manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica del patrimonio abitativo esistente**. Sempre secondo Tecnoborsa, si tratta di dati che rappresentano solamente una piccola quota rispetto a un potenziale stimato in 24 miliardi di euro, se è vero che l'ammontare di tali investimenti dipende in modo non trascurabile – per quanto riguarda le nuove costruzioni – dalla revisione e ammodernamento del quadro normativo esistente (soprattutto a livello di regolamenti edilizi comunali) e per il patrimonio abitativo esistente dagli incentivi per la ristrutturazione (cosiddetto 36 per cento) e l'efficientamento energetico (cosiddetto 55 per cento) degli edifici.

Nel corso delle audizioni, infine, è a più riprese emersa la questione dell'**attuazione e degli effetti del complesso delle misure adottate dal Governo**, da un lato, allo scopo di affrontare la questione del degrado urbano derivante da fenomeni di alta tensione abitativa (cosiddetto « **Piano Casa 1** »), dall'altro, per consentire la semplificazione delle procedure di modifica ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e prevenzione del rischio sismico (cosiddetto « **Piano Casa 2** »).

Su tale questione, tuttavia, oltre ad una accentuazione dei diversi giudizi e posizioni politiche espresse dai deputati di

maggioranza e di opposizione, l'indagine ha consentito di verificare anzitutto che le necessarie iniziative e misure, più che nella disponibilità di intervento del Parlamento, rientrano nella competenza del Governo e delle regioni. Inoltre, è emerso che proprio nelle ultime settimane si stanno determinando fatti nuovi e positivi, che vanno nella direzione di una piena attuazione e applicazione delle misure in questione.

Nel corso dell'audizione del sottosegretario Mario Mantovani del 16 giugno 2010, ad esempio, si è avuta notizia che, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2010 del decreto autorizzativo del bando di gara per l'individuazione del soggetto che dovrà gestire il fondo immobiliare nazionale previsto dal *Piano Casa 1*, questo intervento sta per essere concretamente attuato. Esso rappresenta un primo strumento di sostegno a quella fascia intermedia di popolazione che non ha i requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ma non è nemmeno in grado di accedere al libero mercato.

Analoghi elementi di novità sono stati riferiti dal sottosegretario Mantovani in ordine all'attuazione del *Piano Casa 2*, in particolare circa l'intenzione delle regioni Piemonte, Lazio, Campania e Calabria di verificare gli strumenti attuativi regionali predisposti dalle precedenti amministrazioni al fine di renderli più coerenti e più in linea con gli obiettivi a suo tempo indicati dal Governo nazionale e con l'intesa Stato-regioni-autonomie locali dell'aprile 2009.

## 5. LE PROPOSTE E LE SOLUZIONI POSSIBILI

Le pagine che precedono sono la dimostrazione della bontà della scelta della Commissione di svolgere l'indagine conoscitiva e hanno confermato in pieno le aspettative e gli obiettivi che la Commissione si era proposta sul piano della conoscenza dei fenomeni e della sensibilizzazione delle forze parlamentari sulle

questioni e sulle problematiche che interessano il mercato immobiliare.

Essa, tuttavia, avrà davvero successo se saprà determinare effettive conseguenze politiche, ovvero se l'attività conoscitiva svolta consentirà al Parlamento di adottare le soluzioni legislative necessarie ad aiutare in concreto il lavoro quotidiano di tutti i soggetti coinvolti in questo delicato e importante settore della vita economica e sociale del Paese.

Per questo, nel porre a tutte le forze parlamentari di maggioranza e di opposizione questo obiettivo politico, insieme all'auspicio che sia possibile perseguirlo con il più ampio consenso possibile, si è ritenuto utile tradurre il quadro emerso dall'indagine in termini di proposte concrete, operando peraltro alcune distinzioni, volte a dare maggiore efficacia e concretezza ai risultati dell'indagine stessa.

In tal senso, si è ritenuto opportuno in primo luogo raggruppare le diverse proposte secondo gli ambiti di approfondimento e di analisi trattati nel corso delle audizioni (mercato degli affitti, sostegno all'edilizia sociale, incentivi per la costruzione e la ristrutturazione di edifici secondo i principi di riqualificazione urbana e di risparmio energetico, recupero del patrimonio abitativo esistente anche ai fini della riduzione del consumo del suolo non urbanizzato, modalità agevolate di accesso al credito per gli investimenti in edilizia e per l'acquisto delle abitazioni da parte delle famiglie, misure anticicliche a favore delle imprese e dei professionisti operanti nel mercato immobiliare, eccetera).

È stata inoltre operata una ulteriore suddivisione delle diverse proposte, avendo come duplice criterio di riferimento l'ampiezza della platea dei soggetti che ne hanno sottolineato l'importanza e il livello di consenso politico fra i gruppi parlamentari registrato sulle medesime proposte. In tal senso, le proposte più largamente condivise sono state indicate come « proposte prioritarie e strategiche », meritevoli di essere tradotte in misure concrete — a giudizio della Commissione — entro un arco temporale brevissimo o

breve. Ad esse sono state affiancate le « altre proposte prioritarie », alcune delle quali altrettanto importanti per il rilancio del mercato immobiliare e che potrebbero essere concretizzate anche in un arco temporale di medio periodo.

La Commissione ha inteso, infine, distinguere dalle proposte più strettamente riferibili alle competenze e agli ambiti di tradizionale intervento della VIII Commissione, quelle, in alcuni casi, peraltro, particolarmente significative, che rientrano nella sfera di competenza di altre Commissioni parlamentari.

### 5.1. Mercato delle locazioni.

5.1.1. *Le proposte prioritarie e strategiche.* Nel corso delle audizioni è emersa una unanime e convinta consapevolezza di dover intervenire con misure fiscali in materia di affitti per correggere un sistema che, di fatto, ha contribuito a ridurre l'offerta di abitazioni in affitto e ha reso poco trasparente il mercato delle locazioni, con una inaccettabile quota di affitti « in nero », che ormai supera le 500 mila abitazioni.

Al riguardo, appaiono emblematici gli elementi di conoscenza forniti dall'Agenzia del territorio, secondo la quale, a fronte di circa il 10 per cento di abitazioni complessive che sono sul mercato delle locazioni, solo lo 0,6 per cento è affittato « ad equo canone ». Inoltre, mentre le famiglie che dichiarano di vivere in affitto sono 4,3 milioni, solo 3,8 milioni di abitazioni risultano locate (2,8 milioni di proprietà di persone fisiche e circa 1 milione di alloggi in quota di edilizia residenziale pubblica).

Su questo punto, dunque, le proposte avanzate sono univoche quanto all'obiettivo da perseguire, anche se diversamente graduate in ragione della portata e degli ambiti di intervento.

Tutte, peraltro, sono accomunate dalla volontà di **introdurre una tassazione sostitutiva (cosiddetta « cedolare secca »), con aliquota del 20 per cento**, allo scopo di sottrarre il reddito derivante dalla locazione da quello complessivo del proprie-

tario dell'immobile e di conseguire progressivamente, per questa via, il duplice scopo di aumentare nettamente la propensione all'investimento in abitazioni da destinare all'affitto e di rendere più trasparente e concorrenziale il mercato delle locazione con l'emersione di una rilevante quota degli attuali affitti « in nero ».

La gradualità dell'introduzione della cedolare secca riguarda invece le diverse tipologie contrattuali da prendere in considerazione in via prioritaria. Sotto questo profilo, alcune proposte tendono a privilegiare il reddito derivante dalla locazione di abitazioni cedute da imprese a titolo di immobili di nuova costruzione o su cui sono stati eseguiti interventi incisivi di recupero; altre proposte privilegiano, invece, il reddito derivante dalla locazione di immobili « a canone concordato », intendendo l'incentivo rappresentato dalla « cedolare secca » come funzionale a sostenere l'offerta di abitazioni a canone concordato nonché come lo strumento più efficace per lo sviluppo del mercato della locazione.

D'altro canto vi è stato chi ha proposto l'introduzione della cedolare secca per tutti i contratti di locazione, specificando che il costo complessivo dell'operazione sarebbe di circa 1,4 miliardi di euro (mentre per i soli contratti « agevolati », sarebbe di circa 175 milioni di euro) e sottolineando le conseguenze virtuose che ne deriverebbero in termini di ampliamento dell'offerta di immobili in affitto, di calmieramento dei canoni, di mobilità sul territorio di lavoratori e studenti e – non ultimo – di minore pressione sul mercato della compravendita, a tutto vantaggio del mercato immobiliare complessivamente inteso.

A conclusione di questo paragrafo dedicato alla « cedolare secca », si ricorda che tale misura è già stata introdotta dalla legge finanziaria 2010 – in via sperimentale – per i titolari di redditi di locazione di immobili ubicati nella provincia dell'Aquila in presenza dei seguenti requisiti: il contratto di locazione deve essere stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 (cosiddetti *canoni concordati*); le parti contraenti de-

vono essere esclusivamente persone fisiche che non agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione; l'immobile, situato nella provincia aquilana, deve essere destinato ad uso abitativo.

5.1.2. *Le altre proposte prioritarie.* In linea con quanti (Nomisma) ritengono prioritario il rafforzamento della componente del mercato delle locazioni rappresentata dagli affitti a canone concordato, è stata formulata la proposta (**Confabitare**) di **estendere i contratti a canone concordato a tutti i Comuni**, e non solo quelli ad alta tensione abitativa.

Un'ulteriore proposta è volta ad **estendere gradualmente il beneficio della detraibilità (a fini IRPEF) dei canoni di locazione a tutte le tipologie contrattuali**, a partire dall'**innalzamento del limite di detraibilità del canone dei contratti di locazione a canone concordato**, attualmente detraibile nella misura prevista dall'articolo 2 della legge n. 431 del 1998.

Dalle regioni e dagli enti locali è venuta poi la proposta di assumere iniziative legislative dirette a sostenere e a **rafforzare il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa**, intesi come strumenti di base per il riequilibrio delle distorsioni esistenti nel settore abitativo. In tale ambito, è stato altresì proposto di modificare la normativa vigente, consentendo ai comuni di **anticipare la corresponsione alle famiglie del contributo per la locazione**, con l'intento di prevenire i fenomeni di morosità, aumentati esponenzialmente per effetto della crisi economica e occupazionale in atto.

Dal mondo dei mediatori professionali sono venute, poi, due ulteriori proposte: la prima, rivolta a sostenere l'accesso alle locazioni delle famiglie meno abbienti, **prevede l'introduzione di una nuova tipologia contrattuale a beneficio delle fasce più deboli della popolazione**, con la previsione di canoni moderati e la possibilità, dopo trenta o quaranta anni, di riscattare l'immobile locato; la seconda

prevede un intervento legislativo capace di **dare alle parti contrattuali certezza in ordine sia alle modalità che ai tempi di rilascio degli immobili locati oggetto di procedure esecutive**. Tale ultima proposta rientra, peraltro, nelle competenze della II Commissione, richiedendo uno specifico intervento sul codice di procedura civile.

Come pure nelle competenze di altra Commissione (in questo caso della VI Commissione) rientra la proposta sostenuta con forza dalle regioni, ma sempre presente nel corso delle audizioni, di una organica revisione delle tematiche fiscali connesse con la casa.

5.2. Interventi per riattivare l'offerta di edilizia sociale.

5.2.1. *Le proposte prioritarie e strategiche.* Enucleata con riferimento alle iniziative a sostegno all'edilizia sociale, ma con evidenti e positivi effetti anticiclici, ha riscontrato un amplissimo consenso la proposta diretta a **consentire ai comuni di acquisire una parte del patrimonio immobiliare invenduto**, generatosi per effetto della crisi economica internazionale in atto, **da reimmettere sul mercato delle locazioni, principalmente sotto forma di assegnazione di alloggi di edilizia sociale**.

Sotto questo profilo, si ricorda che questa iniziativa è già stata sperimentata, sia pure con le limitate risorse a disposizione degli enti locali, in alcune grandi città, e che in questa sede è apparsa molto utile ed efficace non solo come strumento di sostegno e di sviluppo dell'edilizia sociale, e più in generale del mercato delle locazioni, ma anche come strumento altrettanto importante di riqualificazione urbana e di costruzione di un tessuto abitativo più articolato e meno soggetto al rischio dell'esclusione sociale, tipica dei quartieri caratterizzati dalla presenza delle vecchie case popolari.

Parimenti fondamentale, è da considerare il complesso delle misure legislative proposte dai rappresentanti del mondo



delle autonomie locali, incentrato sulle seguenti specifiche richieste:

**a) completa parificazione tra soggetti pubblici** (aziende che gestiscono il patrimonio di ERP) e **soggetti privati** (persone fisiche e giuridiche) **in ordine alla possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia** (cosiddetto « 36 per cento ») e **di efficientamento energetico degli edifici** (cosiddetto « 55 per cento »);

**b) costituzione di un fondo di rotazione per l'attivazione degli interventi di ristrutturazione o riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica**, per consentire alle aziende responsabili della gestione di tale patrimonio di porre in essere efficaci processi di autofinanziamento degli interventi necessari;

**c) cancellazione dell'IVA sugli interventi di edilizia residenziale pubblica.**

5.2.2. *Le altre proposte prioritarie.* Dagli operatori del mercato è venuta la proposta, accolta con attenzione, di predisporre un **organico pacchetto di misure legislative** finalizzate a conseguire la disponibilità di aree pubbliche a costo ridotto o in assegnazione gratuita; il riconoscimento di compensazioni o premialità urbanistiche per la realizzazione di edilizia sociale; una fiscalità di favore per la costruzione e gestione dell'edilizia sociale; il ripristino della contribuzione *ex Gescal* da destinare all'edilizia sociale; la creazione di un parco di immobili pubblici e di aree pubbliche da destinare, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica, alla realizzazione di alloggi.

Una ulteriore proposta, accolta con grande interesse, è quella diretta a **individuare sul piano legislativo una sorta di « canone di equilibrio » degli alloggi ERP** (modulabile anche in ragione delle concrete capacità reddituali delle famiglie assegnatarie), in grado di consentire la sostenibilità gestionale del patrimonio edilizio, anche in termini di manutenzione, salubrità, decoro e sicurezza degli alloggi.

Da più parti, inoltre, è stata sollecitata la **messa a disposizione** per interventi di edilizia pubblica a canone sociale o concordato **di quota parte del consistente patrimonio immobiliare demaniale**, detenuto da enti statali o territoriali, in qualunque forma giuridica costituiti, mediante procedure e accordi specifici tra Agenzia del demanio, enti territoriali, organismi territoriali ex IACP comunque denominati e altri soggetti interessati, favorendo i processi di recupero e riqualificazione dei medesimi immobili, eventualmente inserendoli in programmi di riqualificazione urbana.

Infine, dai rappresentanti degli agenti immobiliari è venuto l'invito a introdurre (e/o rafforzare) strumenti normativi efficaci per garantire che l'assegnazione di alloggi di ERP sia effettivamente praticata come elemento di sostegno delle fasce più deboli della popolazione, attraverso un periodico e più stringente monitoraggio dei requisiti dei soggetti assegnatari.

5.3. Riqualificazione del patrimonio edilizio nazionale.

5.3.1. *Le proposte prioritarie e strategiche.* Tutti gli auditi hanno sostenuto la proposta di **rendere permanenti gli incentivi fiscali per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici (cosiddetto « 55 per cento »)**, con una eventuale estensione anche alla messa in sicurezza degli edifici dal rischio sismico.

Si tratta di una misura giudicata positivamente, *in primis* dagli operatori del mercato. Secondo l'Ance, ad esempio, le richieste pervenute all'Enea per usufruire di questi incentivi sono state 106.000 nel 2007, 247.800 nel 2008 e 236.100 nel 2009. In termini di investimenti questo si è tradotto in interventi incentivati rispettivamente pari a 1.437, 3.500 e 2.900 milioni di euro. Inoltre, in termini di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, tale misura ha prodotto nel triennio 2007-2009 un risparmio energetico di circa 1.900 GWh/anno.

Ancora, secondo l'Enea ipotizzando risparmi costanti e pari a quelli del 2008 per i prossimi anni dal 2010 al 2016, e, quindi, la necessità di una proroga degli incentivi dal 2011 al 2016 (al momento le agevolazioni fiscali del 55 per cento scadono a dicembre 2010), questo permetterebbe di raggiungere l'obiettivo fissato dal Piano del Governo, all'orizzonte 2016, di un risparmio per il settore residenziale (involucro + infissi) pari a 13.370 GWh/anno.

Riguardo all'agevolazione fiscale del 55 per cento, è utile ricordare, infine, che la Commissione, pur nella consapevolezza della sua onerosità, ha più volte avuto modo di sottolineare l'efficacia, fino a farla propria con l'approvazione della risoluzione n. 8-00074, approvata dalle Commissioni riunite VIII e IX della Camera dei deputati nella seduta del 15 giugno 2010, con la quale si impegna il Governo, fra l'altro, « *ad avviare iniziative legislative volte a dare continuità alla detrazione del 55 per cento per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici* ».

Sul versante più generale della qualità dell'edilizia, del miglioramento della qualità architettonica e dei livelli di innovazione tecnologica del prodotto edilizio rivolto alle famiglie, interviene invece la proposta di **istituire lo strumento dell'« ecoprestito »**, a tasso zero, fino a 30 mila euro, da rimborsare – e quindi con un onere per lo Stato limitato al costo degli interessi – a carico della Cassa depositi e prestiti ed, eventualmente, delle fondazioni bancarie, che per statuto hanno l'obbligo di essere sensibili al benessere del territorio.

Infine allo stesso livello di priorità occorre collocare l'approvazione della **legge sulla qualità nell'edilizia** (cosiddetta legge « Casa-qualità ») attualmente all'esame della VIII Commissione (A.C.1952, d'iniziativa del deputato Guido Dussin), su cui si richiama l'attenzione e l'impegno del Governo e di tutte le forze parlamentari.

5.3.2. *Le altre proposte prioritarie.* Con riferimento al patrimonio da ristrutturare o rimettere in pristino, in gran parte

situato nei centri storici, è realistico pensare che lo Stato potrà reperire risorse nel tempo solo per la **riqualificazione e il consolidamento statico degli edifici pubblici strategici** ed in tal senso è stata avanzata da diverse parti una specifica proposta.

Per quanto attiene l'edilizia privata, invece, la riqualificazione necessita di essere incentivata con appropriati meccanismi che rendano conveniente al cittadino, anche fiscalmente, di sostenere fin da subito il maggior costo di riqualificazione e la messa in sicurezza degli edifici esistenti. Per questo potrebbe essere ipotizzata la **costruzione di una piattaforma organica di strumenti a sostegno della qualità, del risparmio energetico, della sicurezza dell'impiantistica, della sicurezza statica-strutturale, nonché della piena rispondenza alle normative urbanistico-edilizie vigenti** (che a giudizio di Tecnoborsa potrebbe attivare investimenti per oltre 3 miliardi di euro, con il conseguente impatto positivo sulla ripresa economica e sulla disponibilità di moderne e più confortevoli abitazioni da dare in locazione, nonché con benefici effetti sul gettito fiscale che lo Stato ricaverebbe dall'IVA e dalle altre imposte).

All'interno di questo discorso complessivo, rientrano anche le proposte avanzate dagli operatori del mercato per l'introduzione di specifiche **misure a sostegno della domanda di nuova edilizia ecocompatibile** (che c'è ed è progressivamente in crescita) con **l'introduzione, a favore degli acquirenti, di detrazioni fiscali su parte degli extracosti di costruzione** dei nuovi fabbricati ad elevati standard energetici (detrazioni da graduare, fino a un massimo di circa 10 mila euro per abitazione, in ragione del livello delle prestazioni energetiche dei nuovi edifici rispetto agli standard attuali. Nel ricordare che tali misure, a ben vedere, oltrepassano, in parte, le competenze e gli ambiti di attività tradizionale della VIII Commissione, è giusto segnalare, da un lato, che in tale direzione il Governo si è già mosso con il citato

decreto-legge n. 40 del 2010, dall'altro, che occorrerebbe rendere permanenti e più ampie le agevolazioni introdotte.

Su un piano in parte diverso e connesso anche alla revisione del quadro ordinamentale in materia di governo del territorio e alla revisione della disciplina urbanistica, le regioni hanno sollecitato un **più stretto raccordo tra le politiche abitative del Governo nazionale e quelle delle città**, con l'obiettivo di superare il degrado dei quartieri, garantendo anche maggiore sicurezza per i residenti. In tal senso, è stata segnalata l'opportunità di introdurre **misure dirette ad incentivare le iniziative di recupero e ristrutturazione urbanistica ed edilizia con benefici economici in grado di abbattere i costi legati alla bonifica delle aree** dismesse da trasformare e ristrutturare, con l'obiettivo, tra l'altro, di alleggerire la mobilità nei centri urbani, evitando di ampliare ulteriormente l'estensione delle periferie e con evidenti ricadute positive sull'ambiente, in termini di riduzione dell'inquinamento e di riduzione del consumo di suolo.

È stata avanzata, infine, un'ulteriore proposta diretta ad **istituire un fondo di garanzia per le Esco** (le società per i servizi energetici accreditate all'Autorità per l'energia) che si accollano gli investimenti necessari a rendere più ecosostenibili gli immobili, con un risparmio sulle bollette. Grazie alle risorse anticipate dalle banche, l'Esco effettua un intervento di riqualificazione energetica accordandosi con l'utente finale, che non deve quindi anticipare l'investimento, su quanta parte del risparmio ottenuto deve servire a ripagare l'investimento, definendo così un piano di rimborso. Al termine del periodo, l'utente diventa titolare dell'intervento e usufruisce in pieno dei risparmi successivi che ne derivano. Al momento, il Governo finanzia con 25 milioni un fondo di rotazione (ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 115 del 2008), ma un vero incentivo a tale settore richiederebbe un fondo di garanzia per le banche in caso di *default*.

5.4. Sostegno delle imprese e alle figure professionali operanti nel mercato immobiliare.

5.4.1. *Le proposte prioritarie e strategiche.* Hanno sicuramente una forte valenza anticiclica e di sostegno delle imprese le suddette proposte relative all'acquisto dell'inventuto da destinare ad edilizia residenziale pubblica e alla stabilizzazione delle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico degli edifici, che per tale ragione è opportuno richiamare.

Al tempo stesso è qui il caso di sottolineare con forza la necessità e l'urgenza di uno **specifico e incisivo intervento legislativo per risolvere l'annoso problema dei ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione**. Sotto questo profilo, se da un lato si registrano motivi di cauto ottimismo per l'ormai prossima approvazione da parte del Parlamento europeo della nuova direttiva finalizzata a combattere questo negativo fenomeno, contenente misure per la regolazione sia dei rapporti fra soggetti privati e pubblica amministrazione che dei rapporti fra privati, dall'altro emerge in modo netto l'urgenza di introdurre tali misure (se necessario intervenendo anche sul *Codice appalti*) nell'ordinamento nazionale di un Paese, come è l'Italia, nel quale la pubblica amministrazione paga le imprese con un ritardo doppio rispetto al resto d'Europa.

Sullo stesso livello di priorità sono da considerare, poi, le proposte dirette a garantire la **riqualificazione delle imprese e dei professionisti operanti nel mercato immobiliare**. Sotto questo profilo, appare anzitutto essenziale richiamare l'attenzione di tutte le forze parlamentari sulla necessità di concludere al più presto l'iter di approvazione della **legge sull'accesso alle professioni edili**, attualmente all'esame della VIII Commissione della Camera.

Inoltre, altrettanto urgente è la definizione di una **nuova disciplina legislativa sugli standard di qualità dei servizi resi dagli agenti immobiliari e dai mediatori**

**d'affari**, sui quali le rispettive associazioni di categoria hanno formulato specifiche proposte.

5.4.2. *Le altre proposte prioritarie.* Di portata più limitata, ma di sicuro effetto anticiclico, sono quindi le ulteriori proposte (a carattere transitorio) avanzate dagli operatori del mercato: il ripristino dell'IVA per le cessioni immobiliari poste in essere dalle imprese di costruzioni; l'introduzione di una detrazione IRPEF pari al 50 per cento dell'IVA dovuta sull'acquisto di unità immobiliari destinate ad abitazione principale dell'acquirente

5.5. L'attuazione delle misure adottate dal Governo in materia di politiche abitative.

Come già detto in precedenza, le audizioni hanno contribuito a rendere chiaro, anzitutto, che il complesso delle misure messe in campo dal Governo non è ancora in fase di piena attuazione, anche a causa della dialettica Governo-regioni e dell'intreccio di competenze che riguarda questo settore. Allo stesso tempo è risultato più chiaro che l'attuazione e applicazione piena di tali misure riguarda molto meno gli organi parlamentari rispetto a quelli di governo nazionale e regionale.

Resta tuttavia il fatto che, e la Commissione intende ribadirlo con forza in questa sede, il pieno dispiegamento degli effetti dei due piani casa varati dal Governo per dare risposta al degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa e per innescare un volano fondamentale ai fini della ripresa del settore delle costruzioni è fondamentale per contribuire al superamento della crisi economica in atto e, soprattutto, al rilancio di una politica abitativa moderna, capace di trovare soluzioni adeguate a esigenze e bisogni profondamente avvertiti dalle imprese, dalle famiglie, dai cittadini del nostro Paese.

Su questo piano, utili spunti di riflessione e indicazioni possono rinvenirsi in

molte delle considerazioni condotte nel corso delle audizioni da operatori del settore e deputati, che presentano una caratteristica comune di complementarità con le specifiche proposte più direttamente riconducibili ad un rafforzamento delle politiche abitative pubbliche.

In questo ambito si collocano, ad esempio, le indicazioni di quanti hanno richiamato l'esigenza di fare leva, piuttosto che sull'intervento pubblico diretto a calmierare i prezzi degli immobili ovvero dei canoni di locazione (con effetti che appaiono distorsivi sulla dinamica fra domanda e offerta sui mercati immobiliari), su strumenti capaci di assecondare, senza alcun approccio dirigistico, le tendenze naturali allo sviluppo dei mercati immobiliari.

Si tratta, peraltro, di indicazioni presentate, da un lato, come l'inevitabile conseguenza di una realistica consapevolezza della difficoltà a reperire in questa fase le risorse pubbliche necessarie all'attuazione di politiche pubbliche davvero incisive e, dall'altro lato, come capaci di correggere la tendenza negativa ad un uso incontrollato e pericoloso del poco suolo edificabile oggi disponibile.

Dette indicazioni, che hanno sicuramente attinenza con l'attuazione dei «*Piani Casa 1 e 2*», ma anche con la revisione della disciplina urbanistica, si incentrano anzitutto su misure, in primo luogo legislative, dirette da un lato a favorire **l'incremento delle volumetrie** (anche rispetto al più 35 per cento attualmente previsto nel Piano casa 2, giudicato del tutto insufficiente) e, dall'altro, **ad orientare il libero gioco della domanda e dell'offerta verso abitazioni di qualità** (qualità dei materiali di costruzione, efficienza e risparmio energetico degli edifici, minori costi di gestione per le famiglie, sicurezza antisismica, eccetera). Si ritiene, infatti, che tali misure siano le sole davvero capaci di produrre, puntando sul libero gioco della domanda e su una rinnovata capacità attrattiva degli investimenti per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio inutilizzabile, sia un effetto calmieratore

sui prezzi degli immobili preesistenti sia la reimmissione sul mercato della vecchia edilizia.

Sembra, infine, molto importante ribadire che gli interventi programmatici e attuativi in materia di politiche abitative e rilancio del mercato immobiliare illustrati dovranno essere adottati in accordo con le regioni, le autonomie locali e gli operatori pubblici e privati nel rispetto delle rispettive competenze, assicurando una costante informazione del Parla-

mento. In tale ambito sarebbe senz'altro importante valorizzare il patrimonio di conoscenze sul fabbisogno abitativo e sul mercato immobiliare, sui nuovi fenomeni in atto e sugli effetti prodotti da norme e programmi di intervento rilanciando il progetto dell'Osservatorio nazionale sulla condizione abitativa quale sintesi e raccordo degli osservatori regionali e rilanciando al tempo stesso l'attività e il ruolo dell'Osservatorio parlamentare sul mercato immobiliare.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE LEGISLATIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	182
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	183
<i>ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo base)</i> .....	200

#### AUDIZIONI:

Audizione del Vice ministro dell'economia e delle finanze, on. Giuseppe Vegas, in merito agli sviluppi della privatizzazione di Tirrenia SpA ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	194
--	-----

#### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	194

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	197
AVVERTENZA .....	199

#### SEDE LEGISLATIVA

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 12.15.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il deputato Giovanna Melandri, appartenente al gruppo Partito democratico, ha cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Enrico Gasbarra, appartenente al medesimo gruppo.

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**

**C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 7 luglio 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che nella seduta del 7 luglio scorso la Commissione ha concluso la discussione sulle linee generali e ha adottato come testo base il testo risultante dall'esame in sede referente.

Avverte altresì che sono state presentate 46 proposte emendative (*vedi allegato*).

Fa presente che, in relazione agli emendamenti presentati, devono considerarsi inammissibili, in quanto non riferibili a parti modificate o aggiunte nel corso dell'esame da parte del Senato, né strettamente connesse, sotto il profilo logico e giuridico, alle parti suddette, le seguenti proposte emendative: Zeller 1.01 e 9.1 che consentono che possano essere impiegati per locazione senza conducente veicoli destinati al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 25 tonnellate, rispetto alle 6 attualmente previste; Simeoni 11.1, limitatamente alle parti riferite al comma 1 e al comma 5, che intervengono sulle procedure relative al rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, modificando parti dell'articolo 11 su cui il Senato non è intervenuto; Montagnoli 20.1, che modifica l'articolo 335 del regolamento di attuazione del codice della strada, intervenendo sulle disposizioni relative alla disciplina dei centri di istruzione automobilistica, in forma di consorzio tra più autoscuole; Simeoni 23.1 e 23.2 che intervengono sulle modalità di accertamento

dei requisiti per il conseguimento e la revisione della patente e prevedono che l'accertamento dei requisiti psichici debba essere condotto con il supporto tecnico professionale di psicologi abilitati, iscritti all'albo e con un minimo di 5 anni di attività professionale, ovvero della stessa categoria dei medici abilitati all'accertamento dei requisiti fisici; Compagnon 26.01, che interviene sulle disposizioni dell'articolo 182 del codice relative alla circolazione in bicicletta in orario notturno e nelle gallerie, in quanto modifica parti approvate in identico testo dalle due Camere; Monai 30.1, che alla lettera *b*) introduce il divieto di fumo durante la marcia del veicolo; la lettera *a*) corrisponde al testo approvato dal Senato; Monai 34.1 limitatamente alla parte con cui si prevede la soppressione delle parole: «ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti» in quanto si tratta di parte di testo già approvata dalle due Camere. Occorre altresì osservare che la soppressione delle suddette parole non è riconducibile al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2010; Montagnoli 42.5 in quanto introduce una disposizione, non riconducibile alle modifiche approvate dal Senato, con la quale si prevede l'utilizzo da parte dell'ente concessionario della rete stradale, dei proventi delle multe nella regione nella quale sono state effettuate; Mario Pepe (PdL) 50.1 in quanto introduce una disposizione con cui si esclude che la scatola nera possa essere usata per localizzare o seguire a distanza il veicolo. La disposizione interviene su materia non modificata dal Senato.

Avverte che, a norma dell'articolo 94 del Regolamento, gli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie, gli emendamenti che richiedono un esame degli aspetti di legittimità costituzionale e quelli che interessano il pubblico impiego devono essere inviati, prima della loro approvazione, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro. La medesima disposizione si applica anche per gli emendamenti il cui contenuto comporta il parere rinforzato di altre Commissioni.

A tal fine, fa presente che gli emendamenti approvati dalla Commissione si intendono approvati in linea di principio e saranno inviati alle Commissioni sopra indicate per l'espressione del parere. Successivamente alla trasmissione del parere i medesimi emendamenti saranno quindi di nuovo posti in votazione. L'approvazione in linea di principio ha esclusivamente valore procedurale e, pertanto, non determina preclusioni. Si procederà quindi ad accantonare anche la votazione sui singoli articoli, in modo da effettuarla quando la Commissione procederà al voto definitivo sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Carlo MONAI (IdV) chiede alla presidenza che possa essere valutata la riammissibilità del proprio emendamento 34.1. Ricorda, al riguardo, che la sentenza n. 196 del 2010 ha dichiarato inammissibile il rinvio, contenuto nel codice della strada, all'articolo 240, secondo comma del codice penale, stabilendo quindi che la confisca non debba essere considerata una misura di sicurezza, bensì una sanzione accessoria, ed escludendone così l'applicazione per fattispecie contravvenzionali o di reato occorse precedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione del codice della strada, introdotta dalla legge in materia di sicurezza pubblica. Fa presente, al riguardo, che in via generale è esclusa l'applicazione delle pene accessorie in caso di patteggiamento. Ritiene quindi che il proprio emendamento, che esclude l'applicazione della confisca in caso di patteggiamento, sia strettamente connesso al dispositivo della sentenza.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente di aver predisposto un proprio emendamento con il quale viene recepita la condizione posta dalla Commissione Giustizia, che chiedeva appunto che venisse soppresso l'inciso, contenuto nel codice della strada, giudicato incostituzionale dalla Corte costituzionale. Osserva che la modifica chiesta dal deputato Monai in ordine all'esclusione dell'applicazione della confisca in caso di patteggia-

mento non è riconducibile al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale.

Carlo MONAI (IdV) osserva che l'emendamento del relatore sopprime il solo inciso in cui si rinvia all'articolo 240, secondo comma, del codice penale. Ritiene tuttavia che l'esclusione dell'applicazione della confisca nel caso di patteggiamento risponda a principi di coerenza normativa e che la Commissione possa intervenire al riguardo, anche al fine di non creare un *vulnus* al principio generale di non applicazione delle pene accessorie in caso di patteggiamento, previsto in via generale dal codice di procedura penale.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, sottolinea che, nella valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti, è stato utilizzato un criterio oggettivo, e pertanto non sono stati ritenuti ammissibili gli emendamenti che intervenivano su parti di testo oggetto di doppia deliberazione conforme da parte della Camera e del Senato. Osserva che sono state fatte soltanto due eccezioni a questo principio con gli emendamenti 34.2 e 34.3 del relatore, volti, rispettivamente, a recepire la sentenza della Corte costituzionale più volte citata e a rispondere ad una condizione posta nel parere reso dalla Commissione Bilancio e finalizzata al rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite ai singoli articoli, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Velo 5.1 e Garofalo 5.2 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli identici emendamenti Velo 5.1 e Garofalo 5.2.

La Commissione approva in linea di principio gli identici emendamenti Velo 5.1 e Garofalo 5.2 (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Simeoni 11.1.



Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Simeoni 11.1.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Simeoni 11.1, dichiara che si intende che vi abbia rinunciato.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Simeoni 12.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Velo 12.2. (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti Simeoni 12.1 e Velo 12.2.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Simeoni 12.1, dichiara che si intende che vi abbia rinunciato.

Carlo MONAI (IdV) pur condividendo la *ratio* dell'emendamento Velo 12.1, volto a sostituire la dizione assai ampia di « ogni atto o fatto giuridico » con una dizione più specifica, chiede che possa essere effettuato un approfondimento volto ad accertare che l'eliminazione dell'espressione « fatti giuridici » non implichi la permanenza di fattispecie che potrebbero generare incertezze giuridiche.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, osserva che la formulazione dell'emendamento Velo 12.2 è appositamente volto ad evitare il rischio di incertezze giuridiche.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Velo 12.2 (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Montagnoli 16.1, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere anche per i conducenti di mezzi di massa complessiva superiore a 20 tonnellate una

visita medica specialistica annuale, analogamente a quanto già previsto per i conducenti di mezzi pesanti adibiti al trasporto di persone (*vedi allegato*).

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Toto 16.2 (*vedi allegato*), volto a stabilire che, oltre gli 80 anni, la facoltà di guidare ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C e E (per la categoria D è in ogni caso esclusa la guida oltre i 70 anni) è subordinata all'effettuazione ogni due anni di una visita medica specialistica di fronte alla commissione medica locale con il rilascio di uno specifico attestato. Si prevede inoltre un decreto ministeriale per stabilire le modalità di attuazione sia della disposizione introdotta dal Senato con cui si innalza da 65 a 70 anni il limite di età per la guida professionale di mezzi adibiti al trasporto di persone, sia della disposizione che prevede oltre gli 80 anni la visita medica specialistica biennale. Sotto il profilo finanziario segnala che gli oneri relativi a tali visite sono interamente a carico degli utenti, per cui l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accetta la riformulazione del proprio emendamento 16.1 proposta dal relatore.

Silvia VELO (PD), riguardo all'emendamento Montagnoli 16.1, come riformulato, pur comprendendo l'esigenza di uniformare il limite di età dei conducenti che effettuano il trasporto di persone a quello dei conducenti che effettuano il trasporto di cose, osserva che un innalzamento generalizzato del limite di età per la conduzione di mezzi pesanti non risponde ad obiettivi di sicurezza della circolazione. Osserva che il limite di età per i conducenti di mezzi destinati al trasporto di cose con massa complessiva fino a venti tonnellate è già fissata a settanta anni.

Invita quindi la Commissione a fare una riflessione complessiva sull'opportunità di fissare a settanta anni il limite di età per la conduzione di mezzi pesanti, soprattutto se finalizzati al trasporto di persone.

Michele Pompeo META (PD) esprime anch'egli una riserva sull'opportunità di prevedere limiti di età più alti per la guida di mezzi pesanti. Osserva che è in corso un dibattito complessivo sull'età pensionabile e che il ragionamento sul limite di età per i conducenti professionali dovrebbe tener conto di questo dibattito. Sottolinea che non è più consentita la proroga oltre i 65 anni degli alti dirigenti dello Stato, dei consiglieri di Stato e ritiene pertanto opportuno che venga fatta un'ulteriore riflessione da parte della Commissione sull'emendamento in esame.

Angelo COMPAGNON (UdC) osserva che l'innalzamento a 70 anni del limite di età per la conduzione dei mezzi pesanti non risponde a finalità di sicurezza. Condivide la necessità, espressa dai colleghi che l'hanno preceduto nel dibattito, di fare una riflessione più generale, tenendo conto anche delle decisioni che saranno assunte sull'età pensionabile.

Carlo MONAI (IdV) giudica opportuno che venga uniformato il limite di età per la conduzione di mezzi destinati al trasporto di persone e di merci. Ricorda che l'innalzamento dei limiti di età per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone, previsto dal Senato, è comunque subordinato ad una verifica annuale da parte delle commissioni mediche dei requisiti previsti. Osserva tuttavia che l'emendamento 16.1 dovrebbe essere ritenuto inammissibile perché non è riferito a porzioni di testo modificate dal Senato. Sottolinea al riguardo che pur trattandosi di disposizioni contenute nel medesimo comma, si tratta di due fattispecie diverse e che le previsioni normative sono identificate in base al contenuto proprio della disposizione e ai destinatari della medesima.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) fa presente che l'intenzione del Senato era quella di estendere il limite di età per la conduzione di mezzi sia adibiti al trasporto di persone che di cose. Osserva, inoltre, che anche nel caso del trasporto di mezzi di massa superiore a 20 tonnellate viene prevista l'effettuazione di una visita annuale da parte delle commissioni mediche locali.

Vincenzo GAROFALO (PdL) giudica opportuna un'ulteriore riflessione riguardo all'estensione dei limiti di età per la conduzione di mezzi pesanti.

Marco DESIDERATI (LNP) sottolinea che dal dibattito emerge la preoccupazione dei colleghi riguardo all'estensione del limite di età per la conduzione di mezzi pesanti, in quanto potrebbe costituire un pericolo per la sicurezza della circolazione. Osserva che sarebbe al riguardo opportuno avere a disposizione delle statistiche che evidenzino la correlazione tra incidentalità stradale e aumento dell'età del conducente.

Michele Pompeo META (PD), intervenendo sull'emendamento Toto 16.2, giudica opportuno che dopo gli ottanta anni la visita medica specialistica di fronte alla commissione medica locale avvenga ogni anno, e non ogni due anni come proposto dal relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, pur condividendo in via di principio quanto proposto dal collega Meta, osserva che l'obbligo di effettuare una visita medica ogni anno si tradurrebbe in un aggravio burocratico eccessivo per gli ultraottantenni.

Angelo COMPAGNON (UdC) pur comprendendo l'onere burocratico di effettuare una visita medica ogni anno, condivide la proposta del collega Meta di ridurre l'intervallo temporale delle visite mediche superati gli ottanta anni.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritiene condivisibile quanto affermato dal presidente e giudica appropriato l'intervallo temporale di due anni indicato nell'emendamento Toto 16.2, anche sulla base delle statistiche che evidenziano percentuali di incidentalità molto basse per le fasce di età più alte.

Carlo MONAI (IdV) giudica eccessivo l'intervallo di due anni proposto nell'emendamento in esame. Osserva infatti che un gran numero di anziani non hanno una rete di protezione familiare che li induca in ogni caso ad interrompere la guida nel caso di fatti sanitari rilevanti e che abbiano un'incidenza sui requisiti necessari alla guida. Contemperando l'esigenza di formulare una disposizione volta al rafforzamento della sicurezza della circolazione, ma che non costituisca un aggravio burocratico eccessivo per le fasce più anziane della popolazione, propone che venga posto un intervallo di due anni per i conducenti di età compresa tra 80 e 84 anni e di un anno per coloro che hanno più di 84 anni.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, in riferimento a quanto proposto dal deputato Monai, fa presente che in ogni caso, per effetto dei rinnovi decennali e quinquennali previsti per le diverse fasce di età, la disposizione nella generalità dei casi si applicherebbe oltre gli ottanta anni.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ritiene preferibile che sia previsto un intervallo temporale di un anno per le visite per i conducenti ultraottantenni. Pur comprendendo che questo può costituire un aggravio burocratico per le persone anziane e soprattutto per le commissioni mediche locali, giudica opportuno che venga garantita quanto più possibile la sicurezza stradale.

Vincenzo GAROFALO (PdL) osserva che le visite effettuate dalle commissioni mediche locali sono assai scrupolose e che l'obbligo che vengano effettuate ogni anno costituirebbe un aggravio burocratico

troppo oneroso e a suo giudizio poco utile ai fini della sicurezza. Osserva in via generale che le modifiche al codice della strada dovrebbero essere apportate ogni qualvolta si evidenzia una criticità nella normativa relativa alla circolazione stradale. Ritiene quindi opportuno che venga approvato l'emendamento Toto 16.2 di cui è cofirmatario, e che ne venga valutata la portata nel tempo attraverso un monitoraggio delle statistiche al riguardo.

Deborah BERGAMINI (PdL) condivide le osservazioni del collega Garofalo. Sottolinea che spesso è la rete familiare a doversi far carico delle esigenze delle persone anziane e che l'obbligo di effettuare la visita per il rinnovo della patente ogni anno costituirebbe un aggravio per le famiglie più che per i soggetti interessati. Osserva che i cittadini sono gravati da un'eccessiva burocrazia e ritiene condivisibile l'intervallo di due anni proposto nell'emendamento in esame, che, a suo giudizio garantisce le esigenze di sicurezza che il provvedimento si prefigge.

Maurizio IAPICCA (PdL) condivide le osservazioni espresse dai due colleghi che l'hanno preceduto nel dibattito e giudica opportuno che l'intervallo per effettuare le visite sia fissato in due anni.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO osserva che è facoltà delle commissioni mediche locali prevedere, per ciascun soggetto che si sottopone alla visita, un limite temporale più ravvicinato rispetto a quello previsto in via generale, in relazione alle condizioni mediche del conducente. In relazione all'emendamento Montagnoli 16.1, con il quale si intende estendere il limite di età per la conduzione dei mezzi di massa superiore a 20 tonnellate adibiti al trasporto di cose, giudicherebbe opportuno che venisse fissato un limite pari a 68 anni, sia per il trasporto merci sia per il trasporto di persone.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) osserva che le statistiche evidenziano un livello di incidentalità davvero basso per le

fasce di età superiori a 70 anni, che costituiscono meno del 5 per cento degli incidenti totali.

Angelo COMPAGNON (UdC) non condivide la logica di calibrare le disposizioni in materia di sicurezza stradale sulla base dei dati statistici. Fa presente che se questa logica fosse seguita in modo stringente, dovrebbero essere eliminate tutte le disposizioni che inaspriscono l'apparato sanzionatorio per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, dato che i relativi incidenti si sono aperti a circa il 3 per cento del totale.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, riguardo all'emendamento Toto 16.2 giudica opportuno che si mantenga un intervallo temporale per le visite pari a due anni, anche in relazione a quanto rappresentato da ultimo dal sottosegretario Giachino in relazione alla possibilità per le commissioni mediche locali di prevedere un intervallo inferiore. Riguardo invece all'emendamento Montagnoli 16.1, condivide la proposta fatta dal rappresentante del Governo di fissare il limite di età per la conduzione di mezzi pesanti adibiti al trasporto di persone e di cose a 68 anni e propone una riformulazione in tal senso dell'emendamento (*vedi allegato*).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accetta l'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento a propria firma 16.1 proposta dal relatore.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Montagnoli 16.1.

Carlo MONAI (IdV) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sull'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Montagnoli 16.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva in linea di principio l'emendamento Montagnoli 16.1 (*ulteriore nuova*

*formulazione*) e l'emendamento Toto 16.2 (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita il presentatore a ritirare gli emendamenti Monai 17.1 e 17.2 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti Monai 17.1 e 17.2.

Carlo MONAI (IdV) insiste per la votazione dei propri emendamenti 17.1 e 17.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Monai 17.1 e 17.2.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Garofalo 19.1 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento Garofalo 19.1.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Garofalo 19.1 (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 23, invita il presentatore a ritirare gli emendamenti Compagnon 23.3 e 23.4 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 23.

Angelo COMPAGNON (UdC) osserva che la presentazione di un certificato in sede di primo rilascio della patente non costituisce una garanzia rispetto al futuro riguardo al non abuso di alcol o alla mancata assunzione di sostanze stupefacenti. Ritiene inoltre che la presentazione di un certificato costituisca un aggravio burocratico per coloro che non assumono sostanze alcoliche o stupefacenti. In ragione tuttavia dell'esigenza prioritaria di

salvaguardare la sicurezza, ritira i propri emendamenti 23.3 e 23.4.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 25, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Montagnoli 25.1 (*vedi allegato*), che prevede che gli enti cui sono attribuiti i proventi delle sanzioni – ossia l'ente proprietario della strada per il 50 per cento dell'importo e l'ente da cui dipende l'organo accertatore per il restante 50 per cento – utilizzino la quota dei proventi loro destinata nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. Invita inoltre il presentatore a ritirare gli emendamenti Baldelli 25.3 e 25.4 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 25.2 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 25. Riguardo all'emendamento 25.1 ritiene condivisibile la questione posta dal deputato Montagnoli, e lo invita a presentare un ordine del giorno al riguardo.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritiene la questione posta nel proprio emendamento assai rilevante e insiste per la votazione del proprio emendamento.

Settimo NIZZI (PdL) condivide l'esigenza posta nell'emendamento di destinare i proventi delle sanzioni per accertamento delle violazioni relative all'infrazione dei limiti di velocità nella regione in cui le multe sono state elevate.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, osserva che si tratta di una questione assai delicata di cui più volte la Commissione si è occupata. Osserva che l'emendamento del collega Montagnoli rispetta i principi del federalismo e rivede il proprio giudizio al riguardo, esprimendo parere favorevole.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO riguardo all'emendamento Montagnoli 25.1 si rimette alla Commissione.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Montagnoli 25.1. Approva quindi in linea di principio l'emendamento 25.2 del relatore (*vedi allegato*).

Daniele TOTO (PdL) sottoscrive gli emendamenti Baldelli 25.3 e 25.4 e li ritira.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 34, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Monai 34.1, per la parte ammissibile.

Raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 34.2 e 34.3 (*vedi allegato*). Segnala in particolare che l'emendamento 34.2 recepisce la condizione contenuta nel parere della Commissione Giustizia con cui si chiede di sopprimere, ai commi 1 e 3 dell'articolo 34, l'inciso « ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale », già presente nel testo vigente del codice della strada, che è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2010. Osserva che la sentenza della Corte costituzionale, depositata il 4 giugno 2010, in data successiva all'approvazione del testo in seconda lettura da parte del Senato, che ha avuto luogo il 6 maggio 2010, costituisce un rilevante fatto sopravvenuto, idoneo a legittimare la modifica del provvedimento nella disposizione in questione, pure oggetto di approvazione nello stesso testo da parte della Camera e del Senato, in coerenza con i criteri consolidatisi nella prassi parlamentare.

Quanto all'emendamento 34.3, fa presente che esso nella sostanza risponde alla condizione contenuta nel parere della V Commissione Bilancio e finalizzata a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con la quale si richiedeva, sempre in riferimento all'articolo 34 del testo, e, più precisamente, al comma 3 della lettera c) del suddetto articolo, di intervenire sulla disciplina relativa al test antidroga, disponendo che tale test potesse essere effettuato su campioni di fluido del cavo orale, anziché di mucosa.

Ricorda che la Commissione Bilancio ha osservato infatti che l'effettuazione di prelievi sulla mucosa si sarebbe inevitabilmente dimostrata onerosa, in quanto prospettava una tipologia di accertamento invasiva, effettuabile soltanto con strumenti particolari e in ambiente sanitario. Ha rilevato altresì che, per l'effettuazione del prelievo della mucosa, il personale ausiliario avrebbe dovuto anche frequentare appositi corsi di preparazione.

Per queste ragioni la disposizione, al di là di ogni valutazione circa la sua costituzionalità e la sua effettiva possibilità di attuazione, risulta comunque in contrasto con la previsione, introdotta dal Senato alla medesima lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 34, con la quale si stabilisce che gli accertamenti in questione siano effettuati « senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

Al fine di bilanciare l'esigenza di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, come espressamente richiesto nel testo approvato dal Senato, con quella di garantire nel più elevato grado possibile il rispetto del principio di intangibilità dei testi sui quali si sia realizzata una doppia deliberazione conforme, ha ritenuto opportuno predisporre l'emendamento in esame, con il quale, senza intervenire sulla parte di testo già approvata dalle due Camere, si recepisce la finalità sostanziale della condizione contenuta nel parere della Commissione Bilancio, aggiungendo un nuovo periodo formulato in termini strettamente consequenziali alle modifiche apportate dal Senato.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Monai 34.1 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 34.2 e 34.3 del relatore.

Carlo MONAI (IdV) ritira il proprio emendamento 34.1, preannunciando un ordine del giorno volto in generale ad impegnare il Governo a limitare il ricorso allo strumento della confisca.

La Commissione, con distinte votazioni, approva in linea di principio gli emendamenti 34.2 e 34.3 del relatore (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 36, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Compagnon 36.1 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Compagnon 36.1.

Angelo COMPAGNON (UdC) considera eccessivo l'aumento delle sanzioni di un terzo in caso di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico inferiore a 0,8 grammi per litro, se l'infrazione è commessa in alcune ore della notte. Osserva che la medesima infrazione dovrebbe essere punita in modo omogeneo in qualunque ora essa venga commessa; evidenzia che in questo caso si tratta di infrazioni nel caso in cui il conducente abbia con un tasso di ebbrezza alcolica non elevato.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) concorda con le osservazioni del collega Compagnon.

Carlo MONAI (IdV) osserva che, in caso di approvazione dell'emendamento, si produrrebbe una disparità nell'aggravio della sanzione rispetto alle violazioni commesse in orari notturni dai conducenti sui quali sia stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro determina uno stato di ebbrezza alcolica rispetto al quale devono essere prese precauzioni maggiori e inflitte sanzioni più gravi. Anche in ragione delle considerazioni espresse dal presentatore e dal deputato Montagnoli, rivede quindi il proprio giudizio ed esprime parere favorevole sull'emendamento Compagnon 36.1.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si rimette alla Commissione.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Compagnon 36.1 (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Montagnoli 38.1 e Toto 38.2 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sugli identici emendamenti Montagnoli 38.1 e Toto 38.2.

La Commissione approva in linea di principio gli identici emendamenti Montagnoli 38.1 e Toto 38.2 (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Terranova 40.1 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sull'emendamento Terranova 40.1.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Terranova 40.1 (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 42, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Monai 42.1 e 42.2, Compagnon 42.3 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Terranova 42.4 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 42.

Carlo MONAI (IdV) ritira i propri emendamenti 42.1 e 42.2. Al tempo stesso osserva che il Ministero dell'istruzione, università e ricerca non ha specifiche risorse per i corsi di educazione stradale e preannuncia di aver presentato un

emendamento all'articolo 46-*bis*, volto a prevedere che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative conseguite per effetto di alcune delle disposizioni della legge confluiscono in un apposito « Fondo per l'educazione stradale » e siano destinate al finanziamento di corsi di educazione stradale nonché ai programmi obbligatori di educazione stradale.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, al riguardo fa presente che il testo, all'articolo 42, prevede la destinazione al Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 5 per cento del totale dei proventi annui di spettanza statale derivanti dalle sanzioni conseguenti alla violazione di disposizioni del codice della strada.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritira l'emendamento a propria firma 42.3.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Terranova 42.4 (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Monai 44.1 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sull'emendamento Monai 44.1.

Carlo MONAI (IdV) ritira il proprio emendamento 44.1.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 45, invita il presentatore a ritirare gli emendamenti Baldelli 45.1 e 45.2 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 54.

Daniele TOTO (PdL) sottoscrive gli emendamenti Baldelli 45.1 e 45.2 e li ritira.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Monai 46-bis.1 (*vedi allegato*), evidenziando l'opportunità di non inserire, in questa fase di esame del provvedimento, ulteriori norme di spesa.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sull'emendamento Monai 46-bis.1.

Carlo MONAI (IdV) pur comprendendo le obiezioni del relatore, osserva che il provvedimento demanda al ministero dell'Istruzione, università e ricerca l'organizzazione di corsi e la predisposizione di programmi, senza tuttavia prevedere un apposito finanziamento al riguardo. Insiste quindi per la votazione del proprio emendamento 46-bis.1.

La Commissione respinge l'emendamento Monai 46-bis.1.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Monai 47.1 (*vedi allegato*), che prevede ulteriori competenze, definite in modo molto puntuale, da attribuire al Comitato per il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, osservando che la questione può essere idoneamente affrontata mediante un ordine del giorno.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sull'emendamento Monai 47.1.

Carlo MONAI (IdV) ritira il proprio emendamento 47.1.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Compagnon 54.1 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sull'emendamento Compagnon 54.1.

Angelo COMPAGNON (UdC) osserva che durante l'esame in sede referente è

stato dichiarato inammissibile l'articolo aggiuntivo a propria firma 54.01, volto ad introdurre uno specifico divieto di esercitare attività sportive e lasciare liberi gli animali nelle aree di servizio e di sosta autostradale. Osserva che quella proposta emendativa era stata presentata dopo un ampio confronto con i soggetti interessati. Intende in ogni caso procedere alla votazione del proprio emendamento 54.1 che prevede la soppressione dell'articolo 54, che interviene sulle aree di servizio autostradali, ponendo eccessivi vincoli alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che durante l'esame in sede referente è stata ridotta la fascia oraria in cui vige il divieto di vendita e somministrazione delle bevande alcoliche nelle aree di servizio autostradali. Osserva che, a seguito di questa modifica, per le aree di servizio vige il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche dalle 2 alle 6, e quindi per una sola ora in più rispetto ai locali di intrattenimento, per i quali il divieto è previsto dalle 3 alle 6.

Angelo COMPAGNON (UdC) osserva che le disposizioni non devono avere finalità repressiva e pertanto insiste per la votazione del proprio emendamento 54.1.

La Commissione respinge l'emendamento Compagnon 54.1.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, in ordine alle proposte emendative riferite all'articolo 55, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Monai 55.1, Zeller 55.2 e 55.4 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Montagnoli 55.3, a condizione che sia riformulato (*vedi allegato*). Fa presente che la riformulazione precisa quali siano le autorizzazioni che sono fatte salve e sopprime la disposizione, non riconducibile alle competenze della Commissione, in base alla quale si esclude, per lo svolgimento delle forme di intrattenimento pomeridiano negli stabilimenti balneari, l'applicazione dell'articolo 80 del



testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che prevede una apposita autorizzazione della commissione tecnica comunale con la quale si verifica la sicurezza degli edifici e delle strutture in cui l'intrattenimento si svolge.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti Monai 55.1, Zeller 55.2 e 55.4 e sull'emendamento Montagnoli 55.3, come riformulato.

Carlo MONAI (IdV) insiste per la votazione dell'emendamento a propria firma 55.1.

La Commissione respinge l'emendamento Monai 55.1.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara che si intende che abbia rinunciato ai propri emendamenti Zeller 55.2 e 55.4.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accetta la riformulazione proposta dal relatore del proprio emendamento 55.3.

Carlo MONAI (IdV) osserva che l'emendamento precisa il rispetto della normativa vigente e, laddove esistenti, dei regolamenti e delle ordinanze comunali e considera tale esplicitazione pleonastica. Quanto alla disposizione che precisa che sono fatte salve le autorizzazioni per le ore serali e notturne, non giudica opportuno introdurre in una norma di carattere generale un riferimento alle autorizzazioni già concesse. Per queste ragioni invita il collega Monai a ritirare il proprio emendamento.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Montagnoli 55.3, come riformulato (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte di aver presentato gli emendamenti 14.1 e 22.1 (*vedi allegato*) con i quali si anticipa al giorno successivo alla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Uffi-*

*ziale della Repubblica italiana* l'entrata in vigore di alcune disposizioni, concernenti, rispettivamente, le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e le sanzioni e obblighi relativi a ciclomotori e minicar. Nel raccomandare pertanto l'approvazione degli emendamenti a propria firma 14.1 e 22.1, propone di rinunciare al termine di presentazione dei subemendamenti ai due emendamenti citati.

La Commissione concorda.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.1 e 22.1 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva in linea di principio gli emendamenti 14.1 e 22.1 del relatore (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative presentate. Le proposte emendative approvate in linea di principio saranno trasmesse alle Commissioni competenti per il parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

**La seduta termina alle 13.30.**

---

*N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AUDIZIONI

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, on. Giuseppe Vegas, in merito agli sviluppi della privatizzazione di Tirrenia SpA.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Vice Ministro Giuseppe VEGAS svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Sandro BIASOTTI (PdL), Mario TULLO (PD), Vincenzo GAROFALO (PdL), Marco DESIDERATI (LNP), Carlo MONAI (IdV), Silvia VELO (PD), Maurizio IAPICCA (PdL), Settimo NIZZI (PdL) e Michele Pompeo META (PD).

Il Vice Ministro Giuseppe VEGAS fornisce ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il Vice ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.**

**C. 3593 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.**

**C. 3594 Governo.**

**Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limitatamente alle parti di competenza).**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame congiunto e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 ed il disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010, limitatamente agli stati di previsione e alle parti di propria competenza.

Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento per l'anno finanziario 2010, rileva che la Commissione esaminerà, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, recato dalla Tabella 3, nonché lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recato dalla Tabella 10.

Fa presente che, una volta conclusa la discussione di carattere generale, la Commissione procederà alle votazioni relative alle parti di sua competenza, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento e che

l'esame si concluderà con la votazione di una relazione relativa a ciascun provvedimento e stato di previsione.

Per quanto concerne l'emendabilità degli atti ricorda in primo luogo che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, essendo ammissibili soltanto gli emendamenti volti ad apportare modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Relativamente agli emendamenti al disegno di legge di assestamento, a norma dell'articolo 119, comma 8, e 121, comma 1, del Regolamento, avverte che sono presentati presso le Commissioni di settore gli emendamenti tendenti ad introdurre variazioni compensative all'interno del medesimo stato di previsione di competenza della Commissione, mentre gli emendamenti tendenti ad introdurre variazioni compensative fra diversi stati di previsione ovvero, nei limiti di ammissibilità, variazioni non compensative, sono invece presentati presso la Commissione Bilancio. Rileva che negli ultimi anni si è, peraltro, affermata la prassi per cui tutti gli emendamenti al disegno di legge di bilancio e al disegno di legge di assestamento possono essere presentati presso la Commissione Bilancio.

Ricorda, in proposito, che il termine per la presentazione presso la Commissione Bilancio degli emendamenti al disegno di legge di assestamento 2010, è fissato alle ore 19 della giornata odierna.

In considerazione di un termine così ristretto, propone di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di assestamento.

La Commissione concorda.

Giacomo TERRANOVA (PdL), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge C. 3593, recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 », e sul disegno di legge C 3594, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni auto-

nome per l'anno finanziario 2010 », limitatamente alle parti concernenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al Dipartimento delle comunicazioni.

Per quanto riguarda il disegno di legge di Rendiconto, fa presente che per l'anno finanziario 2009 lo Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – approvato con legge n. 204 del 2008 – con riferimento alle missioni già di competenza del Ministero dei trasporti, recava stanziamenti complessivi pari a 3.730,8 milioni di euro in conto competenza e a 3.806,3 milioni in conto cassa; nel corso dell'esercizio tali previsioni hanno registrato un incremento di 268,2 milioni in termini di competenza e di 321,3 milioni in termini di cassa ad opera della legge di assestamento (legge n. 121/2009); le previsioni definitive, recate dal rendiconto in esame, risultano pari a 4.425,8 milioni di euro per la competenza, mentre, per quanto attiene alle autorizzazioni di cassa, sono pari a 5.850,9 milioni di euro. I residui accertati al 31 dicembre 2009 sono pari a 3.055 milioni di euro, inferiori rispetto ai 3.663,8 milioni del rendiconto dell'anno precedente.

Per quanto riguarda l'analisi per missioni, rileva che la quota nettamente prevalente delle risorse del Ministero è riferita alla Missione 13 – Diritto alla mobilità, che assorbe l'84 per cento del totale degli stanziamenti (pari a 3.720,8 milioni in conto competenza); gli stanziamenti relativi alle altre missioni di pertinenza del Ministero dei trasporti, la n. 7 (Ordine pubblico e sicurezza) e la n. 17 (Ricerca e innovazione), ammontano rispettivamente, in conto competenza, a 689,2 e 15,8 milioni di euro.

Con riguardo allo Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2009, fa presente che gli stanziamenti iniziali relativi al settore delle comunicazioni erano pari a 222,4 milioni di euro in conto competenza e a 234,4 milioni in conto cassa; tali previsioni sono state aumentate ad opera della legge di assestamento 2009, registrando un in-

cremento di 4,5 milioni di euro in competenza e di 2 milioni in conto cassa.

Rileva che le previsioni definitive 2009 relative al Dipartimento per le comunicazioni risultano, nel rendiconto in esame, ulteriormente aumentate: esse sono pari a 305,9 milioni di euro, per quanto attiene agli stanziamenti di competenza, mentre le autorizzazioni di cassa sono pari a 502,4 milioni di euro. I residui accertati al 31 dicembre 2009 ammontano a 420 milioni di euro.

Sottolinea il rilevante aumento degli stanziamenti di competenza in conto capitale, incrementati del 174 per cento. Tale aumento è dovuto in gran parte all'attribuzione al Dipartimento del 20 per cento delle maggiori entrate derivanti da future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, operata dal decreto-legge n. 5 del 2009 (precisamente articolo 7-*quinquies*, comma 12). Ricorda che le suddette somme sono destinate alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento, nonché all'incremento del Fondo per il passaggio al digitale.

Evidenzia infine che la Missione 15, Comunicazioni, assorbe il 95,32 per cento degli stanziamenti complessivi del settore (291,6 milioni di competenza e 487,5 di autorizzazioni di cassa) e che le restanti dotazioni sono riferite alla Missione 17, Ricerca e innovazione, con specifico riferimento allo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione, (8,9 milioni competenza e 9,3 milioni cassa) e alla Missione 18, Sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico (5,4 milioni competenza e 5,6 cassa).

Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento, ricorda che la somma delle Missioni di competenza dell'ex Ministero dei trasporti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio 2010, approvato con la legge n. 192 del 2009, recava spese iniziali per complessivi 3.382,8 mi-

lioni di euro in conto competenza e 4.232,6 milioni di euro in conto cassa. La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2010 è pari a 2.549,5 milioni di euro.

Fa presente che le previsioni iniziali sopra indicate sono già state modificate nel corso dell'esercizio 2010 in forza di atti amministrativi. Le modifiche di maggior consistenza, nell'ambito degli stanziamenti di competenza, riguardano alcuni capitoli della missione n. 13 e precisamente: l'assegnazione all'ENAC di 14,3 milioni di euro, derivanti dalla reinscrizione di residui perenti, per l'ampliamento dell'aeroporto di Milano Malpensa (13,3 milioni) e di Bologna (un milione) (cap. 7740); 60 milioni di euro assegnati al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per la riduzione dei pedaggi autostradali degli autotrasportatori (cap. 1330); 15 milioni di euro destinati al completamento degli interventi di sostegno agli investimenti delle imprese di autotrasporto, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2007 (cap. 7420).

Avverte che il Parlamento è ora chiamato ad approvare le ulteriori modifiche contenute nel disegno di legge di assestamento in esame, che, per quanto riguarda le Missioni di competenza dell'ex Ministero dei trasporti, prevede un aumento di 58,6 milioni di euro in conto cassa, mentre resta invariato il dato relativo alla competenza.

Le variazioni più rilevanti riguardano: una riduzione di 30 milioni di euro sul cap. 7123 relativo alle spese per la progettazione, costruzione e sviluppo di sistemi informativi automatizzati e dei relativi impianti; un aumento di 40 milioni di euro sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci (cap. 7420); un aumento di 70,8 milioni di euro dei contributi per l'acquisto e la sostituzione di autobus, nonché per l'acquisto di altri mezzi di trasporto pubblico di persone (cap. 7421).

Con riguardo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne il Dipartimento delle

comunicazioni, per l'esercizio 2010, osserva che esso recava in conto competenza spese iniziali per complessivi 151,6 milioni di euro e 169,3 in conto cassa. Si osserva che la quasi totalità di tali stanziamenti affluiscono alla Missione 15 (Comunicazioni): 141,5 milioni per la competenza e 159,2 milioni per la cassa; le restanti dotazioni sono riferite alla Missione 17 (Ricerca e innovazione) e 18 (Sviluppo sostenibile).

Ricorda che la legge di bilancio per il 2010 ha quantificato la consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2010 in 207,1 milioni di euro complessivi, suddivisi in 186,9 milioni di parte corrente e 20,2 milioni in conto capitale.

Anche in questo caso sottolinea che sono state apportate variazioni per atto amministrativo nel corso dei primi mesi dell'esercizio 2010. Segnala in particolare l'incremento di 9,9 milioni di euro per competenza (cap. 3021), conseguente alla proroga della convenzione con Radio radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Per quanto riguarda le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame, rileva che si registra un aumento di 213 milioni di euro di residui, un aumento di 0,8 milioni sulle previsioni di competenza e un aumento di 30,3 milioni sulle previsioni di cassa, questi ultimi quasi interamente allocati sul cap. 7230, relativo alle spese per lo sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione.

In conclusione, propone alla Commissione di deliberare di riferire favorevolmente sul disegno di legge recante il rendiconto per l'esercizio 2009 e successivamente sul disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio in corso.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.**

**Atto n. 226.**

(Rilievi alla I Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, fa presente che lo schema di regolamento in esame è volto a dare attuazione alla norme concernenti i servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito dalla legge n. 133 del 2008).

Rileva che l'ambito di applicazione del regolamento, specificato dall'articolo 1, indica i settori esclusi: trasporto ferroviario regionale, gas naturale, energia elettrica, farmacie comunali, servizi strumentali degli enti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 e che resta quindi assoggettato alla nuova normativa il comparto del trasporto pubblico locale.

Fa presente che l'articolo 2 reca misure in materia di liberalizzazione, prevedendo che gli enti locali circoscrivano l'attribuzione di diritti di esclusiva ai soli casi in cui la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità e definiscano, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche. L'articolo 3 indica i parametri da rispettare nelle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi, e chiarisce

che le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica qualora non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.

Con riferimento ai parametri indicati dall'articolo 3, ritiene opportuno valutare se essi risultino adeguatamente definiti con riferimento alle esigenze di tutela della concorrenza, non solo nella fase della scelta dei soggetti affidatari, ma anche nella fase del concreto esercizio dell'attività.

Ritiene inoltre che andrebbe valutata la opportunità di introdurre specifiche disposizioni per la regolamentazione dei subappalti, considerato che tale modalità di svolgimento del servizio assume, nel settore dei trasporti, notevole rilevanza.

L'articolo 4 definisce le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. L'articolo 5 assoggetta al patto di stabilità interno gli affidatari cosiddetti « in house » di servizi pubblici locali. L'articolo 6 prevede le società affidatarie « in house » e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, debbano applicare, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni del codice dei contratti pubblici. Per le medesime società, l'articolo 7 reca disposizioni inerenti criteri e modalità per l'assunzione di personale.

L'articolo 8 contiene reca disposizioni volte a distinguere le funzioni di regolazione da quelle di gestione, introducendo ipotesi di incompatibilità e di divieti di nomina, con riferimento, fra l'altro, agli amministratori locali. Il comma 1, in particolare, prevede alcune incompatibilità per amministratori, dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, stabilendo che tali soggetti non possano svolgere incarichi

inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il comma 2 estende il divieto nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini. Il comma 3 pone alcuni divieti circa la nomina di amministratori di società partecipate da enti locali nei confronti di coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società. I commi successivi (da 4 a 9) prescrivono ulteriori limiti e incompatibilità nei confronti dei commissari di gare per l'affidamento dei servizi. Al riguardo fa presente l'esigenza generale di prevedere norme di incompatibilità omogenee per gli enti di diversi settori. Osserva infatti che la IX Commissione si è trovata ad esaminare provvedimenti del Governo, relativi ad enti diversi, in cui venivano previste ipotesi di incompatibilità non omogenee tra di loro.

L'articolo 9 prevede il principio di reciprocità per le imprese estere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea con riguardo alla possibilità di ammissione alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali.

L'articolo 10 disciplina, per il caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio. In proposito, segnala che, nel caso di subentro nei confronti di società miste, appare opportuno valutare l'introduzione di una più specifica tutela dei soci privati che non risultino non confermati, e sostituiti da nuovi soggetti, in occasione del rinnovo dell'affidamento del servizio; ciò anche in relazione alle norme del nostro ordinamento societario e ai vigenti principi comunitari.

L'articolo 11 introduce una forma di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi pubblici locali. L'articolo 12 reca una serie di abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni recate dal regolamento, e prevede alcune disposizioni finali. In particolare, i commi 3 e 4 dettano disposizioni specifiche per il trasporto pubblico locale, con esclusione,

come già detto, di quello ferroviario. Il comma 3 modifica il comma 3-*bis* dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 recante « Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale », nella parte in cui si prevede che, terminato il periodo transitorio, e quindi a regime, tutti i servizi di trasporto pubblico locale vengano affidati esclusivamente tramite procedure concorsuali. La norma dispone la soppressione della parola esclusivamente, ammettendo in tal modo anche differenti modalità di affidamento, quali quelle previste dai commi 2 e 3 del citato articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 (gara cosiddetta a doppio oggetto e affidamento *in house*).

Il comma 4 prevede che il regolamento in esame si applica al trasporto pubblico locale se compatibile con il regolamento (CE) n. 1370/2007, che disciplina i servizi pubblici di trasporto nazionali e internazionali di passeggeri, su strada e per ferrovia.

In proposito, ricorda che il regolamento disciplina l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico, prevedendo quattro differenti modalità, tre delle quali possono essere escluse dalla legislazione nazionale – gestione diretta, gestione *in house*, aggiudicazione diretta – mentre una, la procedura mediante gara, deve comunque essere ammessa dagli ordinamenti degli Stati membri. La durata dei contratti di servizio non deve essere superiore a 10 anni per i trasporti su strada e a 15 anni per i trasporti per ferrovia e su rotaia. È ammessa la proroga dei contratti, per un periodo non superiore alla metà della durata originaria. Il regolamento prevede un periodo transitorio di 10 anni durante i quali gli Stati membri dovranno predisporre misure graduali di riforma del settore.

Segnala che, successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, sono state

emanate due disposizioni relative alle modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale e regionale: la prima, articolo 61 della legge n. 99 del 2009, consente lo svolgimento del servizio, oltre che attraverso le modalità di aggiudicazione previste dall'articolo 23-*bis* (gara e affidamento *in house*), anche mediante aggiudicazione diretta e fornitura diretta del servizio, come previsto dal citato regolamento (CE) n. 1370/2007. Il comma 4 in esame prevede, come sopra ricordato, l'applicabilità delle nuove norme in quanto compatibili con il regolamento (CE) n. 1370/2007; tale formulazione peraltro ampiamente utilizzata nella prassi normativa, è stata preferita dal legislatore delegato ad una specifica individuazione delle norme da applicarsi in quanto coerenti con il dettato del citato regolamento. La seconda disposizione successiva all'articolo 23-*bis* è contenuta all'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, e prescrive che, nei casi in cui i servizi di trasporto siano svolti direttamente o siano affidati *in house*, una quota non inferiore al 10 per cento di tali servizi sia contestualmente aggiudicata mediante procedura ad evidenza pubblica a soggetti diversi da quelli sui quali la regione o l'ente locale esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture e che caratterizza il rapporto *in house*.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI  
AL TESTO BASE**

(v. seduta del 7 luglio 2010)

ART. 1.

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Modifica all'articolo 84 del decreto legislativo n. 285 del 1992).*

All'articolo 84, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, alla lettera *a*) sostituire le parole: « superiore a 6 t. » con le seguenti: « superiore a 25 t. ».

**1. 01.** Zeller, Brugger.

***(Inammissibile)***

ART. 5.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

**\* 5. 1.** Velo.

***(Approvato in linea di principio)***

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* da individuare con decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

**\* 5. 2.** Garofalo, Terranova, Toto.

***(Approvato in linea di principio)***

ART. 9.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 84, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, alla lettera *a*) sostituire le parole: « superiore a 6 t. » con le seguenti: « superiore a 25 t. ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* « Modifiche agli articoli 84 e 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di locazione senza il conducente e di servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone ».

**9. 1.** Zeller, Brugger.

***(Inammissibile)***

ART. 11.

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a)* al comma 1, dopo le parole: aggiornamento della carta di circolazione,



aggiungere le seguenti parole: , dandone tempestiva comunicazione in via telematica al Pubblico Registro Automobilistico;

b) al comma 5, dopo le parole: e del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) aggiungere le seguenti: , nel rispetto delle finalità di tutela e certezza legale delle situazioni giuridiche relative ai veicoli attribuite all'istituto ai sensi dell'articolo 2683, comma 1, n. 3 del codice civile;

c) al comma 6, sostituire le parole: dal sesto mese con le seguenti: dal primo anno.

**11. 1. Simeoni.**

**(Inammissibile, limitatamente alle lettere a) e b))**

ART. 12.

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Ogni mutamento giuridico nell'intestazione o dell'intestatario di un veicolo, anche qualora dallo stesso non derivi l'obbligo di procedere ai sensi del comma 1, è registrato, entro sessanta giorni dal suo verificarsi, nel Pubblico Registro Automobilistico che provvede alla relativa annotazione sul certificato di proprietà ed alla comunicazione all'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3. »;

b) al comma 2, capoverso Art. 94-bis, sostituire il primo comma con il seguente:

« 1. La carta di circolazione ed il certificato di proprietà, nonché il certificato di circolazione di cui all'articolo 97, non possono essere rilasciati quando l'acquirente, l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto non abbia il possesso del veicolo e compia l'operazione dissimulando l'identità del soggetto che effettiva-

mente ne dispone, ovvero risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo. ».

**12. 1. Simeoni.**

*Alla lettera a), sostituire il capoverso comma 4-bis con il seguente:*

4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione nominativa dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, ai competenti uffici della Motorizzazione civile al fine della annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3.

**12. 2. Velo.**

**(Approvato in linea di principio)**

ART. 14.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

« 3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* ».

*Conseguentemente, all'articolo 29, aggiungere in fine il seguente comma:*

« 6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del

1992, modificate dal comma 3 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* ».

*Conseguentemente, all'articolo 30, aggiungere in fine il seguente comma:*

« 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* ».

*Conseguentemente, all'articolo 45, aggiungere in fine il seguente comma:*

« 5-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 219 e 219-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate, rispettivamente, dalla lettera a) del comma 1 e dal comma 2 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* ».

**14. 1.** Il Relatore.

**(Approvato in linea di principio)**

ART. 16.

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole: « anni sessantacinque » sono sostituite dalle seguenti: « anni settanta »;

2) alla lettera b) le parole: « fino a sessantacinque » sono sostituite dalle seguenti: « fino a settanta ».

**16. 1.** Montagnoli.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settanta anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento; »

2) alla lettera b) le parole « fino a sessantacinque » sono sostituite dalle seguenti: « fino a settanta ».

**16. 1.** (Nuova formulazione) Montagnoli.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento »;

2) alla lettera b) le parole « fino a sessantacinque » sono sostituite dalle seguenti: « fino a sessantotto ».

**16. 1.** (Ulteriore nuova formulazione) Montagnoli.

**(Approvato in linea di principio)**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e

veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C, E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti »;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente modificato e introdotto dalle lettere b) e b-bis) del comma 1 del presente articolo, facendo riferimento, ai fini della valutazione dei requisiti fisici e psichici richiesti nell'ambito degli accertamenti di cui al comma 2-bis del citato articolo 115, ai criteri di valutazione uniformi di cui al comma 5 dell'articolo 23 della presente legge ».

**16. 2.** Toto, Terranova, Garofalo.

*(Approvato in linea di principio)*

ART. 17.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

2. Chi ha frequentato il corso di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 116, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis come modificato dal presente articolo, risulta munito di regolare « attestato di frequenza del corso teorico e di superamento della prova pratica di guida di ciclomotori » rilasciato da un'autoscuola o da un istituto scolastico, ha compiuto 16 anni di età e non ha ancora conseguito la patente di categoria A ovvero la patente di categoria B, può guidare un veicolo appartenente alla categoria L6e, dotato di carrozzeria chiusa, di cui all'ar-

ticolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, solo previo superamento di un corso di guida pratica da svolgersi presso le autoscuole. Il citato veicolo della categoria L6e, destinato alle esercitazioni, deve essere munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e di apposito contrassegno con la scritta « scuola guida ». Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento del citato corso di guida pratica, le caratteristiche dei contrassegni di cui al precedente periodo ed, infine, le caratteristiche costruttive di sicurezza attiva e passiva che i veicoli appartenenti alla categoria L6e devono possedere per non costituire un grave pericolo per la circolazione e la sicurezza stradale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti di coloro che abbiano conseguito la patente di categoria A1.

**17. 1.** Monai.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

A partire dalla medesima data, il superamento di un corso di guida pratica da svolgersi presso le autoscuole è richiesto anche per la guida di un veicolo appartenente alla categoria L6e, dotato di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002. Il citato veicolo della categoria L6e, destinato alle esercitazioni, deve essere munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e di apposito contrassegno con la scritta « scuola guida ». Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento del citato corso di guida pratica, le caratteristiche dei contrassegni di cui al precedente

periodo ed, infine, le caratteristiche costruttive di sicurezza attiva e passiva che i veicoli appartenenti alla categoria L6e devono possedere per non costituire un grave pericolo per la circolazione e la sicurezza stradale.

**17. 2. Monai.**

ART. 19.

*Sopprimere il comma 1-ter.*

**19. 1. Garofalo, Terranova, Toto.**

**(Approvato in linea di principio)**

ART. 20.

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. All'articolo 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, dopo le parole: « e costituiscono un centro » inserire le seguenti: « o più centri »;

b) al comma 12, alla fine, inserire il seguente periodo: « Nel caso di Consorzio avente più Centri di istruzione può essere utilizzato lo stesso parco veicolare ».

**20. 1. Montagnoli.**

**(Inammissibile)**

ART. 22.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

« 5-bis. Le disposizioni di cui al capoverso »Art. 186-bis« della tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotte dalla lettera e) del comma 3 del presente articolo, entrano in vigore il giorno suc-

cessivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* ».

*Conseguentemente, all'articolo 34, aggiungere in fine il seguente comma:*

« 3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate e introdotte dal presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* ».

**22. 1. Il Relatore.**

**(Approvato in linea di principio)**

ART. 23.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) al comma 2 l'ultimo periodo è modificato nel modo seguente: « In tutti i casi tali accertamenti devono essere effettuati nei gabinetti medici. Per quanto concerne il rilascio del documento abilitativo per i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE (Carta di qualificazione del conducente - CQC) - e del certificato di abilitazione professionale (CAP) associato alla corrispondente categoria di patente, l'accertamento del requisito psichico deve essere condotto con il supporto tecnico-professionale di psicologi abilitati, iscritti all'albo e con un minimo di cinque anni di attività professionale, ovvero della stessa categoria dei medici previsti in questo articolo ».

**23. 1. Simeoni.**

**(Inammissibile)**

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

*b-bis*) al comma 2, l'ultimo periodo è modificato nel modo seguente: « In tutti i casi tali accertamenti devono essere effettuati nei gabinetti medici e quello psichico deve essere condotto con il supporto tecnico-professionale di psicologi abilitati, iscritti all'albo e con un minimo di cinque anni di attività professionale, ovvero della stessa categoria dei medici previsti in questo articolo ».

**23. 2.** Simeoni.

**(Inammissibile)**

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

**23. 3.** Compagnon, Mereu.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

*1-bis.* Non può ottenere la patente di guida di categoria C, CE, D, DE chi faccia uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope o di sostanze alcoliche tali da impedire di condurre con sicurezza i veicoli per la cui guida è necessario conseguire la suddetta patente. A tal fine, l'interessato deve esibire apposita certificazione rilasciata dalla struttura competente individuata con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti.

**23. 4.** Compagnon, Mereu.

#### ART. 25.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 12-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli enti di cui al presente comma utilizzano la quota dei proventi ad

essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

**25. 1.** Montagnoli.

**(Approvato in linea di principio)**

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 12-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « delle infrastrutture stradali » inserire le seguenti: « , ivi comprese la segnaletica e le barriere, »;

b) sopprimere le seguenti parole: « arredi, attrezzature e pertinenze »;

c) in fine, aggiungere le seguenti parole: « , nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno ».

**25. 2.** Il Relatore.

**(Approvato in linea di principio)**

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Sono inoltre definite le modalità di collocazione della segnaletica relativa ai dispositivi di cui al periodo precedente, che non può essere posta nei tratti di strada in cui non siano effettivamente collocati in modo permanente i citati dispositivi e mezzi tecnici.

**25. 3.** Baldelli, Toto.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Sono inoltre definite le modalità di collocazione della segnaletica relativa ai dispositivi di cui al periodo precedente, che non può essere posta nei tratti di strada in cui non siano effettivamente collocati i citati dispositivi e mezzi tecnici.

**25. 4.** Baldelli, Toto.

## ART. 26.

*Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:*

## ART. 26-bis.

*(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei velocipedi).*

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto il seguente:

11. I velocipedi, durante la marcia fuori dei centri abitati e nei centri abitati privi di illuminazione pubblica, hanno l'obbligo di usare le luci anteriori e posteriori ed i catadiottri nei pedali e nelle ruote. Per i conducenti è fatto obbligo di indossare il giubbotto catarifrangente ovvero, in alternativa, le bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità.

**26. 01.** Compagnon, Mereu.

**(Inammissibile)**

## ART. 30.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 30.

*(Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi e di divieto di fumo durante la guida).*

All'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato di idoneità, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minora-

zioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. È vietato al conducente di fumare durante la marcia del veicolo. Chiunque viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. La sanzione è raddoppiata in caso di presenza del monitor a bordo del veicolo ».

*Conseguentemente nella tabella dei punteggi di cui all'articolo 126-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al capoverso « ART. 173 » aggiungere le seguenti parole: « comma 2-bis-5 ».*

**30. 1.** Monai.

**(Inammissibile)**

## ART. 34.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: « ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti » e: « ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale »;

b) al comma 3, lettera a) sopprimere le seguenti parole: « ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti » e: « ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale ».

**34. 1.** Monai.

**(Inammissibile, limitatamente alla soppressione delle parole: « ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti »)**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: « ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale »;

b) al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: « ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale ».

**34. 2.** Il Relatore.

*(Approvato in linea di principio)*

*Al comma 3, lettera c), capoverso comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo:* Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

**34. 3.** Il Relatore.

*(Approvato in linea di principio)*

ART. 36.

*Sopprimerlo.*

**36. 1.** Compagnon, Mereu.

*(Approvato in linea di principio)*

ART. 38.

*Al comma 1, lettera f), capoverso comma 1-quater, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al secondo periodo, sostituire le parole: « e devono essere installati ed utilizzati » con le seguenti: « e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « I tratti di strada » inserire le seguenti: « di cui al periodo precedente ».

\* **38. 1.** Montagnoli.

*(Approvato in linea di principio)*

*Al comma 1, lettera f), capoverso comma 1-quater, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al secondo periodo, sostituire le parole: « e devono essere installati ed utilizzati » con le seguenti: « e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « I tratti di strada » inserire le seguenti: « di cui al periodo precedente ».

\* **38. 2.** Toto, Garofalo, Terranova.

*(Approvato in linea di principio)*

ART. 40.

*Al comma 1, sostituire le parole: a 150 euro con le seguenti: a 200 euro.*

**40. 1.** Terranova, Garofalo, Toto.

*(Approvato in linea di principio)*

ART. 42.

*Al comma 1, anteporre la seguente lettera:*

0a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« c-bis) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in

concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;

*c-ter)* al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f-bis)*, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;

*c-quater)* al Ministero dell'interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia di cui alla lettera *c-ter)*;

*c-quinquies)* al Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, nella misura dell'1 per cento del totale annuo, per il finanziamento delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore degli strumenti e dei dispositivi volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope »;

*Conseguentemente al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 5-bis, aggiungere i seguenti:*

*5-ter.* Ogni provincia e comune trasmette in via informatica al Ministero dell'interno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di ciascun anno, la delibera di cui al comma 5 e una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 1 di spettanza dell'ente, come risultante dal rendiconto approvato nel

medesimo anno, l'importo delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 4 e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. In caso di mancata trasmissione della relazione di cui al periodo precedente o nel caso in cui si riscontri un utilizzo dei medesimi proventi difforme rispetto a quanto previsto dal comma 4, il finanziamento destinato all'ente a valere sul Fondo ordinario, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno successivo è ridotto per un importo pari al 3 per cento del finanziamento medesimo.

*5-quater.* Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello della relazione di cui al comma 5-ter e sono definiti le modalità di trasmissione, in via informatica, della stessa, nonché le modalità e i tempi di determinazione della riduzione dei finanziamenti di cui al medesimo comma 5-ter.

*5-quinquies.* Le risorse derivanti dall'eventuale riduzione dei finanziamenti a valere sul citato Fondo ordinario, operata in attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui alla lettera *c-bis)* del comma 2, e, per la restante quota del 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per le finalità di cui alla lettera *c-ter)* del medesimo comma 2.

*5-sexies.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*5-septies.* Sull'assegnazione e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 5-quinquies il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono al Parlamento nell'ambito delle relazioni di cui al comma 3-bis.



5-*octies*. Il decreto di cui al comma 5-*quater* dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera *d*) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente sopprimere il comma 3.*

#### 42. 1. Monai.

*Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 5-bis, aggiungere i seguenti:*

5-*ter*. Ogni provincia e comune trasmette in via informatica al Ministero dell'interno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di ciascun anno, la delibera di cui al comma 5 e una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 1 di spettanza dell'ente, come risultante dal rendiconto approvato nel medesimo anno, l'importo delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 4 e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. In caso di mancata trasmissione della relazione di cui al periodo precedente o nel caso in cui si riscontri un utilizzo dei medesimi proventi difforme rispetto a quanto previsto dal comma 4, il finanziamento destinato all'ente a valere sul Fondo ordinario, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno successivo è ridotto per un importo pari al 3 per cento del finanziamento medesimo.

5-*quater*. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello della relazione di cui al comma 5-*ter* e sono definiti le modalità di trasmissione, in via informatica, della stessa, nonché le

modalità e i tempi di determinazione della riduzione dei finanziamenti di cui al medesimo comma 5-*ter*.

#### 42. 2. Monai.

*Al comma 2, alla lettera a) sostituire le parole: « 20 per cento » con le seguenti: « 25 per cento ».*

*Conseguentemente, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, alla lettera d), le parole: 5 per cento sono sostituite con le seguenti: 10 per cento.*

*Conseguentemente, alla lettera e), le parole: 10 per cento sono sostituite con le seguenti: 5 per cento.*

#### 42. 3. Compagnon, Mereu.

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) sostituire le parole: del 20 per cento con le seguenti: del 25 per cento;*

*b) alla lettera e) sostituire le parole: del 10 per cento con le seguenti: del 5 per cento.*

#### 42. 4. Terranova, Garofalo, Toto.

***(Approvato in linea di principio)***

*Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:*

5-*ter*. L'Ente concessionario della rete stradale nazionale deve utilizzare la quota dei proventi ad esso destinati di cui al comma 1, nella Regione nella quale sono stati elevati.

#### 42. 5. Montagnoli.

***(Inammissibile)***

## ART. 44.

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c-bis).*

**44. 1.** Monai.

## ART. 45.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: ed è aggiunto in fine il seguente periodo: fino alla fine della lettera.*

**45. 1.** Baldelli, Toto.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: « Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis ».*

**45. 2.** Baldelli, Toto.

## ART. 46-bis.

*All'articolo 46-bis sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. I programmi di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolti obbligatoriamente a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012.

*b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di garantire la piena attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie conseguite per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 5, 12, 14, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 36, 53, 54, 55 e 56 della presente legge, accertate trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche e denominato « Fondo per l'educazione stradale » per essere desti-

nate, fino ad un limite di un milione di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2011, al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché alla predisposizione dei programmi obbligatori di cui all'articolo 230 comma 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992 come modificato dalla presente legge. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al presente comma devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle destinate al Ministero dell'Istruzione dell'Università e delle Ricerche ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato della presente legge.

**46-bis. 1.** Monai.

## ART. 47.

*Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:*

*1) sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) individuare, nell'ambito dei predetti indirizzi, le linee di azione prioritarie di intervento per la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale, sulla base dei risultati ottenuti, delle risorse che sono stanziare ogni anno per consentire il rifinanziamento del Piano nazionale per la sicurezza stradale e, in fine, delle disposizioni varate a livello nazionale e comunitario;

*2) dopo la lettera d) inserire la seguente:*

d-bis) verificare le condizioni di viabilità, di sicurezza stradale e di manutenzione dell'intera infrastruttura stradale nazionale;

3) dopo la lettera f) inserire la seguente:

*f-bis)* favorire e promuovere la predisposizione di un piano nazionale di rilevazione dei dati relativi all'incidentalità stradale;

4) dopo la lettera h) inserire la seguente:

*h-bis)* favorire l'aggiornamento della normativa e delle procedure di omologazione delle barriere stradali, della segnaletica, dei dispositivi luminosi su strada e di tutti i dispositivi per la rilevazione delle infrazioni previste dal nuovo codice della strada;

**47. 1. Monai.**

ART. 50.

*Aggiungere in fine il seguente periodo:* È in ogni caso escluso che il dispositivo possa essere usato per localizzare o seguire a distanza il veicolo.

**50. 1. Mario Pepe (PdL).**

**(Inammissibile)**

ART. 54.

*Sopprimerlo.*

**54. 1. Compagnon, Mereu.**

ART. 55.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 2-quater con il seguente:*

*2-quater.* I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

**55. 1. Monai.**

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 2-quater, con il seguente:*

*2-quater.* I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la somministrazione di bevande alcoliche oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.

**55. 2. Zeller, Brugger.**

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 2-quinquies con il seguente:*

*2-quinquies.* I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normative vigenti in materia e, ove esistenti, secondo quanto disciplinato dai regolamenti o dalle ordinanze comunali e comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni per le ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento pomeridiano di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

**55. 3.** Montagnoli, Pini.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-quinquies, sostituire le parole da: « possono svolgere nelle ore pomeridiane » fino alla fine del comma con le seguenti: « sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e dalle*

ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne ».

**55. 3.** (Nuova formulazione). Montagnoli, Pini.

**(Approvato in linea di principio)**

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: due distinte violazioni dell'obbligo con le seguenti: tre distinte violazioni dell'obbligo.*

**55. 4.** Zeller, Brugger, Nicco.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	214
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e rinvio</i> ) .....	214

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Atto n. 228 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	225
--	-----

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	227
---	-----

##### RISOLUZIONI:

7-00327 Vico: Iniziative a favore del comparto mobile e del complemento arredo.	
7-00348 Cimadoro: Iniziative a favore del comparto mobile e del complemento arredo.	
7-00361 Torazzi: Iniziative a favore del comparto mobile e del complemento arredo ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato</i> ) .....	231
ALLEGATO ( <i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione</i> ) .....	233

##### COMITATO RISTRETTO:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone – Rel. Raisi ....	232
--	-----

##### COMITATO RISTRETTO:

Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner e C. 3117 Vignali – Rel. Fava .....	232
--	-----

##### COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Esame Doc. XXII n. 12-16/A – Rel. Vignali ..	232
---	-----

ERRATA CORRIGE .....	232
----------------------	-----

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO, indi del vicepresidente Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.*

**La seduta comincia alle 13.10.****Variazione nella composizione della Commissione.**

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che il deputato Andrea Martella è entrato a far parte della Commissione, in sostituzione del deputato Gianluca Benamati.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.**

**C. 3593 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.**

**C. 3594 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.****Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.****Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).**

(Relazione alla V Commissione).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che la Commissione inizia, nella seduta odierna, l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, del disegno di legge recante il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 e del disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010, limitatamente agli stati di previsione e alle parti di propria competenza. L'esame si concluderà con la votazione di una relazione alla V Commissione per ciascun provvedimento, riferita a ciascuno stato di previsione, cui saranno allegati gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione, e con la nomina di un relatore per la X Commissione.

Per quanto concerne l'organizzazione dei lavori, in considerazione della necessità di concludere l'esame dei provvedimenti nella giornata di domani, avverte che il termine per presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 18 di oggi, martedì 13 luglio 2010.

Lella GOLFO (PdL), *relatore*, osserva preliminarmente che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento con cui il Governo adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria annuale relativa alle amministrazioni dello Stato e di alcune amministrazioni autonome. Il Rendiconto generale dello Stato è articolato per missioni e programmi ed è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento; il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. L'esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita, su appositi stampati, dal conto del bilancio, che risulta costituito dal conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero. I conti consuntivi rela-

tivi all'anno 2009 sono redatti per unità previsionali di base. Per ciascuna unità previsionale di base vengono esposti i risultati relativi alla gestione dei residui, alla gestione di competenza e alla gestione di cassa.

La gestione di competenza evidenzia l'entità complessiva degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa effettuati nel corso dell'esercizio finanziario. La gestione di cassa evidenzia, per la parte di entrata, le somme riscosse e versate nella tesoreria dello Stato e, per la parte di spesa, i pagamenti compiuti dalle amministrazioni statali. Nella gestione dei residui vengono registrate le operazioni di incasso e di pagamento effettuate in relazione ai residui (rispettivamente, attivi e passivi) risultanti dagli esercizi precedenti. Il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2009, in termini di competenza, al lordo delle regolazioni debitorie e contabili, risulta pari a 32.696 milioni di euro, con un miglioramento di 5.293 milioni di euro rispetto al saldo registratosi nel 2008.

Il dato risulta inoltre migliore sia delle previsioni iniziali (-39.860 milioni) che delle previsioni definitive, secondo le quali il saldo netto da finanziare era previsto attestarsi nel 2009 a 78.045 milioni. Al netto delle regolazioni contabili e debitorie, pari a 5.756 milioni di euro, il saldo netto da finanziare nel 2009 assume un valore pari a 26.938 milioni di euro, migliore di quello registrato nel 2008 (pari a 30.507 milioni di euro). Il valore del saldo netto da finanziare, come determinato dai risultati di gestione, rientra pertanto nel limite massimo di 36.600 milioni di euro fissato dalla legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008), al netto delle regolazioni debitorie (pari a 7.070 milioni di euro). Anche il saldo corrente (risparmio pubblico) nel 2009 evidenzia un leggero miglioramento rispetto all'anno precedente, risultando pari a 23.588 milioni di euro (+708 milioni di euro). Il dato risulta migliore rispetto sia alle previsioni iniziali che a quelle definitive, in base alle quali il risparmio pubblico avrebbe dovuto attestarsi su valori negativi (-20.255 milioni).

La Relazione illustrativa sottolinea come il valore positivo assunto dal risparmio pubblico evidenzia la connotazione qualitativa del risanamento finanziario. Il ricorso al mercato, che si è attestato a 208.837 milioni di euro, evidenzia un miglioramento di circa 14 miliardi di euro rispetto al 2008. Tale saldo si è attestato nel 2009 su valori decisamente più bassi rispetto alle previsioni iniziali e a quelle definitive. Anche il valore del ricorso al mercato nei risultati di gestione risulta pertanto inferiore al limite massimo, pari a 260.000 milioni di euro, fissato dalla legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008). Anche in termini di cassa, i saldi del bilancio dello Stato nel 2009 risultano migliori rispetto ai risultati dell'esercizio 2008. Dal confronto tra lo stato dei residui al termine dell'esercizio 2009 e quello al termine dell'esercizio precedente si rileva che sia i residui attivi che quelli passivi hanno fatto registrare un incremento, rispettivamente, del 18,7 per cento e del 7,4 per cento. Per quanto concerne i residui attivi, l'incremento è relativo sia ai residui pregressi (+19.137 milioni) che a quelli di nuova formazione (+11.565 milioni). Per i residui passivi, invece, si registra un aumento di quelli di nuova formazione (+7.929 milioni, circa il 14 per cento in più) e una lieve riduzione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti (-1.302 milioni), che denota un processo di smaltimento dei residui pregressi di appena il 4 per cento.

Passa quindi ad illustrare le parti di competenza della X Commissione. Rileva che gli stati di previsione cui fare riferimento sono il n. 3, relativo al Ministero dello sviluppo economico, il n. 7, relativo al Ministero dell'università e della ricerca, per i soli profili concernenti la ricerca applicata e il n. 2, relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ad alcuni capitoli e, in particolare, allo stanziamento a favore dell'Agenzia italiana per il turismo (ENIT).

Per quanto concerne la Tabella n. 3, sottolinea che la legge di bilancio per il 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 204) assegnava al Ministero dello sviluppo eco-

nomico una dotazione di *competenza* pari a 9.862,4 milioni di euro (che includono la somma di 36 meuro costituita dal rimborso di passività finanziarie con riferimento al Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione), di cui 9.178,9 meuro relativi a spese in conto capitale e 647,5 meuro di spese correnti. L'autorizzazione di cassa, sempre nelle previsioni iniziali 2009, risultava di 10.946,9 milioni di euro (che includono come sopra la somma di 36 meuro costituita dal rimborso di passività finanziarie), di cui 10.234 meuro relativi a spese in conto capitale e 676,9 meuro di spese correnti. La consistenza dei *residui* presunti al 1° gennaio 2009 ammontava complessivamente a 10.886,9 milioni di euro, di cui 635,3 per la parte corrente e 10.249,1 per il conto capitale:

Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2009 hanno determinato le seguenti riduzioni:

competenza: - 2.638,5 milioni di euro (-26,7 per cento). La dotazione definitiva di competenza risulta pertanto di 7.223,9 milioni di euro;

autorizzazione di cassa: - 100,9 milioni di euro (-9 per cento). L'autorizzazione di cassa si attesta sui 10.846 milioni di euro definitivi;

residui: - 1.750,5 milioni di euro (-16,1 per cento). I residui si riducono pertanto a 9.136,4 milioni di euro.

Relativamente alla gestione nel corso del 2009 risulta quanto segue:

competenza: sono state impegnati 7.142,4 milioni di euro (i pagamenti effettuati ammontano a 3.604,4 meuro) e risultano economie per 81,5 meuro;

autorizzazioni di cassa: risultano pagamenti per 8.049,8 milioni di euro ed economie per 2.796,1 meuro;

residui: 8.710,2 milioni di euro in conto residui.

I residui accertati al 31 dicembre 2009 ammontano complessivamente a 7.802,8 meuro (e sono così costituiti: 4.264,8

meuro come somme rimaste da pagare sul conto residui e 3.538 meuro come somme rimaste da pagare sul conto della competenza).

Per quanto riguarda la tabella n. 7 (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), i capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e applicata di competenza della X Commissione sono gestiti dal Centro di responsabilità «Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica».

In particolare per la ricerca, la Nota preliminare di consuntivo evidenzia che nel corso del 2009 è stato favorito il potenziamento della ricerca pubblica al fine di colmare il divario con gli altri paesi europei e con quelli maggiormente industrializzati attraverso la razionalizzazione delle strutture che si occupano di ricerca con risorse mirate e finalizzate agli obiettivi strategici. Un notevole impegno è stato, inoltre, profuso per sostenere iniziative di *spin off* della ricerca universitaria e degli enti di ricerca.

Di seguito illustra i capitoli di spesa 1678, 7236, 7308 e 7320 relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza e di interesse della X Commissione Attività produttive.

Per le spese di parte corrente:

Cap. 1678 - relativo al «Contributo dello Stato per la ricerca scientifica». Comprende una parte relativa al contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46/1991.

Rispetto ai valori iniziali 2008, la dotazione del capitolo rimane invariata sia in termini di competenza (42,6 milioni di euro) e cassa (45,1 meuro), sia in termini di residui (4,4 milioni di euro).

Per le spese in conto capitale:

Cap. 7236 relativo al «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca», nel quale affluiscono gli stanziamenti a favore dell'ASI (Agenzia spaziale italiana).



Rispetto alle previsioni iniziali si registrano variazioni di segno positivo sia in termini di competenza, il cui stanziamento passa da 1.744,5 a 1.746 milioni di euro (+1,5 meuro), sia in termini di cassa (da 1.744,5 a 1.762,3 meuro, con un aumento di 17,8 meuro). Registrano un aumento anche i residui (+16,3 milioni di euro), inizialmente pari a 911,1 milioni di euro.

Cap. 7308 relativo al Fondo rotativo per le imprese (FRI) con 20 milioni di euro di competenza e 154,9 di residui (importi iniziali e definitivi invariati). Per quanto concerne le autorizzazioni di cassa, si registra un aumento di 19,9 meuro rispetto ai 120 meuro delle previsioni iniziali 2009.

Cap. 7320, relativo al « Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica » (FIRST).

Le previsioni iniziali 2009, recanti spese per 228,9 meuro in termini di competenza e di cassa, e residui per 681,5 meuro, subiscono un incremento passando, rispettivamente, a 309 milioni di euro (+ 80,1), a 907,4 milioni di euro (+ 678,5) e a 687,9 (+6,4) per la consistenza dei residui.

Per quanto concerne la Tabella 2 (Ministero dell'economia e delle finanze), ricordo che alcuni stanziamenti a favore del sistema produttivo sono iscritti anche nel rendiconto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). Si tratta, in particolare, di stanziamenti inseriti nel programma « Incentivi alle imprese », unico programma della missione « Competitività e sviluppo delle imprese » (missione 11) di competenza del MEF, nel programma « Sviluppo e competitività del turismo, che costituisce l'unico programma della missione « Turismo » (missione 31), nel programma « Ricerca di base ed applicata » (17.15) e nel programma « Sviluppo sostenibile » (18.5).

All'interno della missione 11 « Incentivi alle imprese » si segnalano:

Cap. 1900 (Contributi in conto interessi da corrispondere alla cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interessi

a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese), istituito in applicazione delle disposizioni della legge n. 311 del 2004, articolo 1, commi 354 e seguenti.

Cap. 7298 (Conferimento ad integrazione del fondo 295/73 gestito dalla SIMEST SpA destinato ad interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo).

Cap. 7299 (Contributo al Mediocredito per interventi di sostegno del sistema produttivo interno).

Nella missione 17 (Ricerca e innovazione):

Cap. 1908, relativo al contributo all'Agenda nazionale per l'innovazione tecnologica.

Cap. 7380, relativo alle somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia.

Nella missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) si segnalano:

Cap. 7076 (Fondo per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica).

Cap. 7151 (Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento dei mutui contratti dai comuni montani del Centro-Nord per la realizzazione di reti di metanizzazione).

Per quanto concerne il turismo, si ricorda che il decreto-legge n. 181/2006 ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 19-bis) le funzioni di competenza statale in materia di turismo precedentemente attribuite all'ex Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) dagli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 300/1999. Successivamente, il decreto-legge n. 262/2006 ha incardinato presso la Presidenza del Consiglio il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. I capitoli di spesa relativi al turismo, dunque, si trovano nella tabella n. 2 Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze, ove sono ubicati gli stanziamenti a favore della Presidenza del Consiglio.

All'interno del programma « Sviluppo e competitività del turismo » (31.1) – che, come si è detto, rappresenta l'unico della missione « Turismo » – si rinvengono due capitoli:

Cap. 2107, relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio per le politiche di sviluppo e competitività del turismo.

Cap. 2194, « Contributo per le spese di funzionamento dell'ENIT ».

All'interno della missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », si segnala il Cap. 7394, relativo alle somme da assegnare alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze per il potenziamento di attività di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione del *made in Italy*.

Aggiunge che la Corte dei conti, nella *Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2009* (Vol. II, tomo I), evidenzia che l'integrazione disposta dal decreto-legge n. 85/2008 fra attività produttive, commercio internazionale e comunicazioni era diretta a far sì che il Ministero dello sviluppo economico (MISE) nella sua nuova configurazione concorresse al rilancio dell'economia, operando attraverso una gestione integrata di alcuni fattori essenziali, quali la promozione degli investimenti, l'innovazione, l'energia, le nuove tecnologie della comunicazione, l'internazionalizzazione delle imprese.

Le politiche di sviluppo, nel 2009, hanno seguito pertanto due direttrici fondamentali: l'individuazione delle necessarie misure volte a superare l'emergenza della crisi e l'adozione di riforme strutturali e di interventi specifici, finalizzati a favorire una crescita stabile e sostenuta del sistema produttivo.

In particolare, le politiche di sviluppo, secondo le intenzioni dell'Amministrazione, dovrebbero tendere a:

interventi antirecessivi urgenti per fare fronte ad una crisi di grande impatto

su imprese ed occupazione, come quella che si è manifestata nel corso del 2009 (applicazione di nuove procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in difficoltà, con oltre 70 gruppi coinvolti; gestione della crisi d'impresa, attivazione di tavoli settoriali per comparti produttivi in crisi, fra cui i prodotti petroliferi, la moda, il tessile, l'auto, la chimica);

nuova strategia energetica, impostata soprattutto sulla diversificazione delle fonti, con il rilancio del nucleare e lo sviluppo delle rinnovabili (al fine di raggiungere l'obiettivo di una generazione elettrica formata dal 25 per cento di fonti rinnovabili, 25 per cento di nucleare e 50 per cento di combustibili fossili), sulla creazione di nuove infrastrutture (rigassificatori, sistemi di stoccaggio, reti di interconnessione), sul potenziamento e ammodernamento delle reti energetiche nazionali esistenti;

sviluppo della competitività delle PMI attraverso la promozione di forme di aggregazione anche oltre i tradizionali vincoli territoriali (reti d'impresa), l'attivazione di iniziative specifiche di attuazione dello Small Business Act (tavoli tecnici e settoriali, progetti mirati), il riassetto organizzativo delle Camere di Commercio;

miglioramento delle condizioni di accesso al credito delle PMI tramite un incremento della dotazione e l'estensione degli interventi del Fondo centrale di garanzia;

apertura di nuovi mercati e potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare attraverso il sostegno finanziario, l'accompagnamento sui nuovi mercati, la definizione di accordi commerciali con Paesi terzi, la promozione del *made in Italy* e la lotta alla contraffazione nel commercio internazionale;

interventi a difesa dei consumatori attraverso un programma di vigilanza in materia di sicurezza dei prodotti, l'introduzione della legge annuale per il mercato

e la concorrenza e l'ampliamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi.

A queste politiche va aggiunto il sostegno alla ricerca e all'innovazione, soprattutto attraverso la prosecuzione del programma « Industria 2015 » per i progetti di innovazione industriale nonché il riordino degli incentivi e la loro destinazione a favore di programmi mirati e completi.

Nell'ambito di tali politiche di sviluppo operano le missioni 10 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), 11 (Competitività e sviluppo delle imprese), 12 (Regolazione dei mercati), 15 (Comunicazioni), 16 (Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo) e 28 (Sviluppo e riequilibrio territoriale), assegnate ai quattro centri di responsabilità coincidenti con i Dipartimenti del MiSE.

Ai fini delle politiche di sviluppo, la Corte accenna in modo specifico alla « legge sviluppo » (99/2009), intesa a dare risposte concrete alle esigenze del sistema produttivo, con un approccio caratterizzato da riforme strutturali e da processi di competitività, modernizzazione ed efficienza.

Riguardo alla politica energetica (missione 10, programmi 4 e 5), affidata al Dipartimento per l'energia, l'Amministrazione ha rappresentato la non rispondenza fra lo sforzo organizzativo per la nuova struttura, a cui peraltro la « legge sviluppo » ha assegnato compiti strategici di vasta portata, fra cui il ritorno al nucleare, e la disponibilità di risorse di bilancio e di personale, rimaste pressoché invariate.

La « legge sviluppo » rappresenta un vero punto di svolta per la politica energetica del Paese e base di partenza per l'introduzione di riforme strutturali nel settore. Anche il decreto-legge n. 78 del 2009, cosiddetto decreto anticrisi ha interessato il settore prevedendo che, su proposta del MiSE, siano individuati gli interventi urgenti relativi alla produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, la cui realizzazione è affidata a Commissari straordinari del Governo. Il medesimo

decreto ha inoltre introdotto per la prima volta una misura pro concorrenziale nel mercato del gas, la cd. *gas release*, che consiste nella cessione di gas attraverso una procedura concorsuale e meccanismi di mercato. In seguito ad un'attività istruttoria in collaborazione con l'AEEG è stato quindi emanato il decreto ministeriale 7 agosto 2009 di disciplina delle procedure e delle verifiche del prezzo della *gas release*, favorendo la riduzione degli oneri per imprese e famiglie per l'anno termico 2009/2010.

In merito alla politica energetica, la Corte sottolinea peraltro la presenza di profili di elevate problematicità, che incidono su vari aspetti del settore e in particolare:

    sul fabbisogno energetico (sempre in crescita e che necessita di interventi di razionalizzazione della domanda e di ricorso a fonti rinnovabili);

    sul processo di liberalizzazione (che non ha ancora raggiunto l'integrazione dei mercati nazionali, anche per l'esistenza di barriere all'ingresso, tanto che tutt'ora si registrano differenze nei prezzi di forniture);

    sul piano della riconversione energetica (che trova ancora difficoltà nella realizzazione per influenze di ordine ambientale, di costi, di autonomia produttiva, di comportamenti degli utenti);

    sul soddisfacimento della domanda giornaliera di gas in condizioni anomale (durante le quali le attuali disponibilità risultano insufficienti);

    sulla carenza di stoccaggio (anche in considerazione del condizionamento all'accesso di altri interessati da parte dell'operatore dominante, che gestisce il 97 per cento dell'attività di stoccaggio).

In merito allo sviluppo del sistema produttivo, le attinenti missioni 11 (programmi 4, 5, 6 e 7), 12 (programma 4) e 16 (programmi 4 e 5) sono strettamente collegate tra loro quanto agli obiettivi. Il sostegno al sistema, infatti, produttivo me-

dianche incentivi non può essere disgiunto dal supporto alle imprese nell'azione sui mercati internazionali, dall'impulso alla ricerca e all'innovazione e dall'incremento della concorrenza. Tali missioni fanno capo al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, a cui spetta il compito di coordinare le azioni amministrative sui 3 obiettivi principali: crescita del sistema imprenditoriale, competitività verso l'estero e tutela del mercato e del consumatore.

Riguardo alla politica del turismo, nella relazione relativa all'anno 2008 la Corte aveva segnalato l'opportunità dell'avvio da parte del Ministro di politiche di concertazione degli interventi pubblici con le Regioni, sì da massimizzare il rapporto costi/benefici dei diversi livelli di spesa pubblica del settore (spesa comunitaria, nazionale, regionale e, per alcuni versi, locale). In merito, nell'ultima relazione la Corte stessa segnala al Parlamento che nell'Ufficio per la programmazione, il coordinamento e le relazioni istituzionali è stato istituito il Servizio III « Regioni, province ed enti locali – assistenza, programmazione e cooperazione » con il compito, tra gli altri, di assicurare attività di assistenza e supporto operativo agli enti regionali sotto ogni possibile aspetto, quali lo sviluppo del sistema turistico, la pianificazione di progetti strategici, la concertazione nei programmi operativi regionali nell'ambito della programmazione comunitaria, le attività di comunicazione nazionale ed internazionale in materia di promozione turistica.

L'analisi dell'andamento della spesa del Dipartimento consente di rilevare una sostanziosa riduzione intervenuta tra il 2008 e il 2009, sia per quel che riguarda le spese correnti che gli investimenti, questi ultimi discesi – in termini di impegni e di pagamenti – di oltre l'80 per cento nel biennio. Il fenomeno, che non è parallelo ad una riduzione delle previsioni iniziali di competenza, sembrerebbe dovuto ad una difficoltà di cassa e ad una ridotta capacità di impegno dell'amministrazione, presumibilmente legata alle difficoltà di coordinamento settoriale.

Dall'analisi dell'andamento della spesa a livello regionale, che rappresenta la maggior parte degli investimenti e che proviene essenzialmente dal bilancio dell'Unione Europea a seguito di trasferimenti legati a programmi operativi regionali, continua ad emergere – come negli anni scorsi – una tendenza alla estemporaneità degli interventi, spesso legati a logiche localistiche anziché ad una visione unitaria, complessiva e sovra regionale dell'offerta turistica e del turismo.

Per tale motivo, la Corte manifesta nuovamente l'auspicio di possibili forme di concertazione tra i diversi centri di spesa, negli anni che ci separano dalla fine dell'attuale fase di programmazione europea, fissata al 2013, attraverso le quali divenga possibile giungere ad un'offerta turistica integrata ai turisti provenienti dal resto del mondo.

Con riferimento al disegno di legge di assestamento (C. 3594), ricorda in via preliminare che l'istituto dell'assestamento di bilancio è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Sotto questo profilo, il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio del bilancio relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.

Con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio sono adeguate, per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito, per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute; per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento (in ter-

mini di cassa), alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Il disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 2010 riflette la struttura del bilancio dello Stato, organizzato in missioni e programmi, adottata a partire dalla legge di bilancio per il 2008.

L'articolo 1 del disegno di legge di assestamento dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2010 (approvato con la legge n. 192/2009), indicate nelle annesse tabelle. Le tabelle si riferiscono allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri e ai bilanci delle amministrazioni autonome.

L'articolo 2 dispone alcune modifiche all'articolo 2 della legge di bilancio per il 2010 (legge n. 192/2009). In particolare, il comma 1, novellando l'articolo 2, comma 3, della legge di bilancio per il 2010, aumenta il limite massimo di emissione di titoli pubblici, stabilito nella legge di bilancio, da 69.000 milioni a 82.257 milioni di euro. Il comma 2 novella l'articolo 2, comma 4, della legge di bilancio per il 2010 che fissa i limiti per l'anno 2010 della garanzia concessa dallo Stato sugli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa e di garanzia dei rischi non di mercato, come disposto dall'articolo 6, comma 9, del decreto-legge n. 269/2003. Tali limiti vengono abbassati da 14.000 a 8.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a 24 mesi e innalzati da 8.000 a 14.000 milioni per le garanzie di durata superiore a 24 mesi.

L'articolo 3 dispone l'approvazione dell'allegato 1 del disegno di legge, nel quale sono contenute le modifiche alle unità previsionale di base del bilancio di previsione.

La relazione al disegno di legge di assestamento per il 2010 evidenzia, in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, un miglioramento dei saldi di bilancio rispetto alle previsioni iniziali.

Le previsioni assestate per il 2010 — risultanti dalle variazioni apportate per

atto amministrativo fino al 31 maggio scorso e da quelle proposte con il disegno di legge di assestamento in esame — evidenziano, rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, una riduzione del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, da 62.418 milioni di euro a 55.444 milioni di euro, con un miglioramento di circa 7 milioni, per la gran parte imputabile alle variazioni proposte dal disegno di legge in esame.

In corrispondenza con l'evoluzione positiva del saldo netto da finanziare, le previsioni assestate di tutti gli altri saldi evidenziano un miglioramento. Il risparmio pubblico (saldo corrente), pur rimanendo di segno negativo, registra un miglioramento di 8.105 milioni. Analogamente, l'avanzo primario (differenza tra entrate finali e spese finali al netto della spesa per interessi) aumenta di oltre 1.788 milioni, con una previsione assestata di 18.718 milioni.

Anche il ricorso al mercato (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) evidenzia un miglioramento di oltre 41 miliardi di euro (il dato comprende anche le regolazioni debitorie).

Il miglioramento del saldo netto da finanziarie determinato dalle previsioni assestate, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, è attribuibile pressoché interamente all'andamento delle spese finali, che registrano una riduzione di 7.678 milioni di euro, principalmente ascrivibile al calo delle spese correnti e per interessi. Le entrate, invece, non registrano nel provvedimento di assestamento variazioni significative.

Come in competenza, anche in termini di cassa il saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, si attesta a 112.456 milioni di euro, manifestando un miglioramento di 4.237 milioni rispetto alle previsioni iniziali.

Con riferimento all'accertamento dei residui passivi ricorda che, come già accennato, solo con l'assestamento viene iscritta in bilancio la consistenza effettiva dei residui al 1° gennaio dell'esercizio in corso, quale è stata accertata sulla base

delle risultanze del Rendiconto per l'esercizio precedente. Pertanto, il disegno di legge di assestamento del bilancio per il 2010 registra l'entità effettiva dei residui esistenti all'inizio dell'esercizio come accertata nel disegno di legge di approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2009.

Dal lato della spesa, i residui passivi accertati al 31 dicembre 2009 ammontano complessivamente a 95.926 milioni (al netto dei residui relativi al rimborso prestiti pari a 741 milioni di euro), di cui 63.946 milioni derivanti dalla gestione di competenza 2010 (residui di nuova formazione); 31.980 milioni derivanti dalla gestione 2009 e precedenti. In sede di formazione del bilancio di previsione per il 2010, la consistenza complessiva dei residui passivi era determinata in via presuntiva in 89.335 milioni.

Il Rendiconto 2009 ha pertanto accertato una consistenza complessiva dei residui passivi maggiore di 6.590 milioni rispetto a quella presunta nel bilancio.

La Relazione illustrativa evidenzia come l'incremento della consistenza complessiva dei residui sia determinata esclusivamente da quelli di parte corrente che aumentano di 7.165 milioni, mentre i residui di conto capitale registrano un decremento pari a 575 milioni. Lo scostamento per singolo ministero verificatosi fra i residui passivi presunti al 1° gennaio 2010 e quelli accertati in sede di rendiconto 2009 è collegato soprattutto ai maggiori residui accertati in relazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze (31.148 milioni), del lavoro e politiche sociali (3.534 milioni) e delle infrastrutture e dei trasporti (2.628 milioni).

In relazione al Ministero per lo sviluppo economico risulta, invece, accertata una consistenza di residui passivi più bassa rispetto a quella presunta in sede di bilancio 2010 (-1.175 milioni).

Passando agli stati di previsione di competenza della X Commissione, con riferimento alla tabella n. 3 (Ministero dello sviluppo economico) la legge di bilancio per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 192) assegna al Ministero dello sviluppo economico una dotazione di competenza

pari a 10.402,2 milioni di euro (che includono la somma di 36 meuro costituita dal rimborso di passività finanziarie con riferimento al Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione), di cui 9.748 meuro relativi a spese in conto capitale e 618,2 meuro di spese correnti.

L'autorizzazione di cassa, sempre nelle previsioni iniziali 2010, risulta di 12.917,5 milioni di euro (che includono come sopra la somma di 36 meuro costituita dal rimborso di passività finanziarie), di cui 12.260,8 meuro relativi a spese in conto capitale e 620,7 meuro di spese correnti.

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2010 ammonta complessivamente a 8.977,8 milioni di euro (che includono la somma di 2,5 meuro costituita dal rimborso di passività finanziarie), di cui 204,1 per la parte corrente e 8.771,2 per il conto capitale.

Si evidenzia in particolare una riduzione sia della dotazione di competenza (- 2.475 milioni di euro) sia dell'autorizzazione di cassa (- 2605,3 meuro). Si registra una riduzione anche dei residui (- 1.833 meuro). Le variazioni di segno negativo più consistenti sono conseguenti ad atti di natura amministrativa. In particolare, si segnala una riduzione di 2.551,6 meuro in termini di competenza e 3244,6 meuro in termini di cassa relativa al cap. 8425 (Fondo aree sottoutilizzate) rientrante nella Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale (28). Riguardo alle variazioni di segno positivo si segnala l'incremento della dotazione in termini di competenza della Missione Competitività e sviluppo delle imprese (11) pari a 25,5 meuro. La variazione è conseguente ad atti amministrativi. Quanto ai residui, le variazioni di segno negativo, proposte con il disegno di legge di assestamento in esame, riguardano prevalentemente le spese in conto capitale (- 1.999,2 meuro). In particolare, la riduzione dei residui riguarda la citata Missione 28 (- 2.542,2 meuro), mentre si registra una variazione di segno positivo (+ 462,8 meuro) per la Missione Competitività e sviluppo delle imprese (11).

Per quanto riguarda la tabella 7 (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) con riferimento al programma 17.9, si segnala che la dotazione in termini di competenza, pari a 103,2 meuro, registra una riduzione pari a 0,4 meuro, mentre quella relativa all'autorizzazione di cassa registra una variazione di segno positivo aumentando di 5,4 milioni di euro (da 118,2 a 123,6 meuro). I residui registrano un incremento di 183,3 meuro, passando dai 634,8 meuro previsti inizialmente agli 818,1 meuro delle previsioni assestate.

La dotazione di competenza del programma 17.10 registra un lieve contrazione, passando da 2188,7 a 2188,5 meuro. Di segno positivo invece la variazione che interessa l'autorizzazione di cassa (da 2205,2 a 2595,2 meuro). Nelle previsioni assestate registrano un incremento anche i residui che dai 1369,4 meuro delle previsioni iniziali passano ai 1731,4 (+ 181,4 meuro).

I singoli capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica rilevanti per la X Commissione Attività produttive sono i seguenti:

Programma Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9), U.P.B. 3.2.6 (Investimenti):

Cap. 7308, Fondo rotativo per le imprese, con una dotazione in termini di competenza di 20 milioni di euro che rimane invariata, come pure l'autorizzazione di cassa pari a 35 meuro. Di segno negativo la variazione riguardante i residui che registrano una riduzione di 9,9 milioni di euro, passando dai 45 meuro previsti inizialmente ai 35,1 meuro delle previsioni assestate.

Cap. 7320, Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), con una dotazione di competenza di 80 milioni di euro che rimane invariata. Rimangono invariate anche le autorizzazioni di cassa (80 milioni di euro), mentre i residui registrano un incremento pari a 187,6 meuro, passando da 589,5 meuro a 777,1 meuro.

Programma Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10) U.P.B. 3.3.2 (Interventi):

Cap. 1678, intitolato « Contributo dello Stato per la ricerca scientifica », la cui dotazione in termini di competenza e di cassa, pari a 45,3 milioni di euro, rimane invariata. I residui azzerati nelle previsioni iniziali salgono a 2,4 meuro. Una parte di questo stanziamento riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46/1991.

U.P.B. 3.3.6 (Investimenti):

Cap. 7236 relativo al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca. Invariato in termini di competenza (1.867,8 meuro) il cap. registra un incremento di 200 meuro in termini di autorizzazione di cassa a seguito delle variazioni apportate dal ddl di assestamento, passando dai 1.867,8 meuro delle previsioni iniziali ai 2.067,8 milioni di euro delle previsioni assestate. A seguito delle variazioni apportate dal ddl di assestamento i residui registrano un incremento di segno positivo (+4,4 meuro) passando da 911,1 a 915,5 meuro.

Cap. 7245, Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), con una dotazione in termini di competenza di 83,8 meuro che rimane invariata, mentre l'autorizzazione di cassa registra a seguito di atti amministrativi una variazione di segno positivo (+185 meuro) passando da 100 a 285 milioni di euro nelle previsioni assestate. A seguito delle variazioni apportate dal disegno di legge di assestamento anche i residui registrano un incremento di segno positivo (+294,6 meuro) passando da 449,4 a 744 meuro.

Per quanto riguarda gli stanziamenti a favore del sistema produttivo iscritti nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) segnala che il programma Incentivi alle imprese

(11.4) recava nella legge di bilancio 2010 stanziamenti di competenza per 2.084 milioni di euro che nelle previsioni assestate registrano un incremento di 1.047 meuro passando a 3.131 milioni di euro. Di segno positivo anche le variazioni relative all'autorizzazione di cassa e ai residui. L'incremento dell'autorizzazione di cassa, che da 2.270,3 meuro passa a 3.565 meuro, è dovuto sia ad atti amministrativi intervenuti che al ddl di assestamento, mentre sul consistente aumento dei residui da 458 a 2.061,4 meuro (+1603,4 meuro) incide il ddl di assestamento.

Tra gli stanziamenti di competenza del programma si segnalano:

il capitolo 1900 (Contributi in conto interessi da corrispondere alla cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interessi a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese), istituito in applicazione della legge n. 311/04, articolo 1, commi 354, con una dotazione di competenza e di cassa di 138 meuro che rimane invariata;

il capitolo 7298 (Conferimento ad integrazione del fondo 295/73 gestito dalla SIMEST SpA destinato ad interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo). Di segno positivo le variazioni in termini di competenza e di autorizzazione di cassa. La dotazione di competenza passa da 11,7 a 27,3 meuro, mentre l'autorizzazione di cassa passa da 26,7 a 42,3 milioni di euro. I residui azzerati nelle previsioni iniziali risultano pari a 15,5 meuro;

il capitolo 7299 (contributo al Mediocredito per interventi di sostegno del sistema produttivo interno) la cui dotazione in termini di competenza e di cassa pari a 15,5 meuro viene azzerata con il ddl in esame. Tale somma viene iscritta nel capitolo in termini di residui.

Con riferimento al programma « Ricerca di base e applicata » (17.15), segnala una riduzione delle previsioni iniziali di competenza che da 170,6 meuro scendono a 167,6 meuro. Si riduce anche l'autoriz-

zazione di cassa, che passa da 174,5 a 171,5 meuro. I residui risultano pari a 44,1 milioni di euro (-14,4). Si segna il cap. capitolo 1908, relativo al contributo all'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica, la cui dotazione di competenza di 2,8 meuro rimane invariata, così come l'autorizzazione di cassa di 6,6 meuro.

Quanto alla Missione 31 « Turismo », si segnala che gli stanziamenti di competenza e di cassa dell'unico programma rimangono invariati rispetto alle previsioni iniziali: 76 meuro. I residui azzerati nelle previsioni iniziali ammontano a 0,04 meuro e sono iscritti nel cap. 2107.

All'interno del programma « Sviluppo e competitività del turismo »(31.1) si rinven-  
gono due capitoli:

il capitolo 2107, relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio per le politiche di sviluppo e competitività del turismo, con una dotazione di competenza e di cassa di 42,6 milioni di euro, invariata.

il capitolo 2194, « Contributo per le spese di funzionamento dell'ENIT », con una dotazione di competenza e di cassa di 33,4 milioni di euro che rimane invariata.

Da ultimo segnala, nell'ambito della Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, in particolare, del programma Servizi generali per le Amministrazioni pubbliche, il capitolo 7394, relativo alle somme da assegnare alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze per il potenziamento di attività di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione del *made in Italy*. La dotazione di competenza iniziale per l'anno 2010, pari a 3 meuro, rimane invariata nelle previsioni assestate, così come l'autorizzazione di cassa di pari importo. Il capitolo risulta privo di residui.

I deputati Anna Teresa FORMISANO (UdC) e Gabriele CIMADORO (IdV), sottolineata la complessità dei provvedimenti in esame, chiedono di stabilire un termine più ampio per la presentazione degli emendamenti.



Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, ricordato che gli emendamenti possono essere presentati direttamente presso la Commissione Bilancio, ritiene opportuno mantenere il termine fissato alle ore 18 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.**

**Atto n. 228.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, sottolinea che l'intervento normativo è finalizzato ad aggiornare il contenuto del « Codice della proprietà industriale » con le modifiche legislative intervenute successivamente a livello nazionale e a livello europeo ed internazionale.

Lo schema di decreto in esame è stato emanato in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 99 del 2009 (cosiddetta legge sviluppo), che ha disposto che il Governo debba adottare entro un anno, disposizioni integrative e correttive, anche con riferimento all'aspetto processuale del Codice della proprietà industriale.

L'esigenza dell'intervento normativo è anche quella di armonizzare la legislazione nazionale con la Convenzione sul Brevetto Europeo. Sono state apportate

anche alcune modifiche per rendere il testo conforme sia all'Accordo sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio sia alla Convenzione UPOV in materia di protezione delle varietà vegetali. Si ricorda che il citato articolo 19 apporta modifiche al Codice della proprietà industriale (commi 1-8) e istituisce il Consiglio nazionale anticontraffazione (commi 10-13). Esso inoltre delega il Governo ad adottare disposizioni correttive o integrative del citato Codice (comma 15).

Come si legge nella relazione illustrativa, si è proceduto altresì a mere correzioni degli errori materiali e di difetti di coordinamento presenti nel Codice medesimo.

Il Governo ha altresì previsto alcuni strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti per la registrazione del brevetto.

Il testo è stato elaborato da una commissione tecnica composta da esperti di diritto industriale in collaborazione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

L'articolato si compone di 131 articoli che, per la maggior parte, prevedono mere correzioni formali o interventi di coordinamento interno agli articoli del Codice, introducono miglioramenti puramente stilistici ovvero finalizzati a migliorare la formulazione del testo per una sua comprensione più immediata.

Illustra quindi le modifiche più rilevanti di carattere sostanziale, rinviando al testo a fronte con tutte le modifiche introdotte predisposto dal Servizio studi della Camera nel dossier analitico sul provvedimento in esame.

Con riferimento alle disposizioni in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche previste dal decreto-legge n. 3 del 2006, segnala l'introduzione della nuova Sezione IV-*bis* « Invenzioni biotecnologiche » (composta dagli articoli da 81-*bis* a 81-*octies*), la modifica dell'articolo 162 (Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico), l'introduzione degli articoli 170-*bis* (Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche) e 170-*ter* (che definisce il regime sanzionatorio penale da applicare in

caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche).

Con riferimento alla armonizzazione alla normativa comunitaria, si segnalano le modifiche agli articoli 11 (Marchio collettivo), 12 (Novità), 13 (Capacità distintiva), 21 (Limitazioni del diritto di marchio), 61 (Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari), 136 (Procedura avanti la Commissione dei ricorsi), 166 (Domande di denominazione della nuova varietà), 180 (Sospensione del procedimento di opposizione alla registrazione).

Tra le modifiche volte ad aggiornare e armonizzare il Codice con la normativa internazionale, si segnalano quelle relative agli articoli 24 (Uso del marchio), 45 (Oggetto del brevetto per invenzioni), 46 (Novità del brevetto per invenzioni), 47 (Divulgazioni non opponibili e la priorità interna), 52 (Rivendicazioni), 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo), 76 (Nullità del brevetto), 99 (Tutela delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali segrete), 100 (Oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale), 139 (Effetti della trascrizione), 149 (Deposito delle domande di brevetto europeo), 152 (Requisiti della domanda internazionale), 158 (Divisione della domanda di registrazione di marchio), 161 (Unicità dell'invenzione e divisione della domanda), 169 (Rivendicazioni di priorità), 179 (Estensione all'estero della protezione del marchio ai sensi dell'Accordo di Madrid), 192 (Continuazione della procedura presso l'UIBM in caso di mancata osservanza del termine assegnato), 193 (Reintegrazione del richiedente o del titolare di un titolo di proprietà industriale che non ha potuto osservare un termine nei confronti dell'UIBM o della Commissione dei ricorsi), nonché l'introduzione dell'articolo 33-bis (Liceità in materia di disegni o modelli). Inoltre, con riferimento al principio di delega di cui alla lettera c), dell'articolo 19 citato della legge n. 99 del 2009, sono introdotti strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi a carico dell'operatore, per la proce-

dura di registrazione del brevetto, correggendo evidenti errori nell'armonizzazione della legislazione nazionale con la Convenzione del Brevetto Europeo. Tra le norme semplificatorie, si segnalano le modifiche agli articoli 6 (Comunione sul diritto di proprietà industriale), 148 (Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito), 195 (Procedura relativa alla domanda di trascrizione), 220 (Procedimento disciplinare per i consulenti), 221 (Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine). Il principio di delega di cui alla lettera d) dell'articolo 19 citato, che prevede che, in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione, è stato attuato sostituendo integralmente l'articolo 65 del Codice, in materia di invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca. Infine, il principio di delega di cui alla lettera e), sempre dell'articolo 19 citato, che prevede di riconoscere ai comuni la possibilità di conseguire il riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali è stato attuato integrando l'articolo 19 del Codice (sul diritto di registrazione).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del presidente, Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.**

**Atto n. 226.**

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, ricorda che la X Commissione è stata autorizzata ad esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 del regolamento, alla I Commissione affari costituzionali sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Ricorda che l'articolo 23-bis citato disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della normativa comunitaria ed al fine di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale (comma 1). Finalità ulteriore è quella di garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e accessibilità dei servizi pubblici locali e al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione. Ai sensi dello stesso comma 1 le disposizioni in esame si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Successivamente, tuttavia, sono stati di fatto esclusi diversi settori dall'ambito di applicazione della riforma o, più precisamente, sono state espressamente fatte salve le norme vigenti in tali settori. Dapprima è stato escluso il settore della distribuzione del gas naturale con la legge n. 99 del 2009,

articolo 30, comma 25. In seguito l'articolo 15 del decreto-legge n. 135 (convertito dalla legge n. 166/2009), ha escluso i settori della distribuzione di energia elettrica, del trasporto ferroviario regionale e della gestione delle farmacie comunali. Questi settori, pertanto, continuano ad essere regolati dalle specifiche norme vigenti, ossia per quanto riguarda il gas naturale, dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dall'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222); per quanto concerne invece l'energia elettrica, dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dalla legge 23 agosto 2004, n. 239.

Ricorda inoltre che l'articolo 23-bis, al comma 10, lettera d), che determina le finalità cui il Governo deve attenersi nell'adozione del regolamento di delegificazione in esame, prevede l'armonizzazione della nuova disciplina e di quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua. In realtà, il regolamento in esame non procede in tal senso, escludendo espressamente dal proprio ambito di applicazione i settori del gas, dell'energia elettrica e del trasporto ferroviario regionale.

Lo schema di regolamento in esame, si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione del regolamento e indica i settori esclusi (gas naturale, energia elettrica, trasporto ferroviario regionale, farmacie comunali, servizi strumentali degli enti affidanti di cui all'articolo 13, comma 1, decreto-legge n. 223 del 2006). Il comma 2, che riguarda la gestione del servizio idrico integrato, ribadisce principi già affermati dall'articolo 15, comma 1-ter, del decreto-legge n. 135 del 2009, cioè l'autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonché la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse.

L'articolo 2 reca misure in materia di liberalizzazione, prevedendo che gli enti locali circoscrivono l'attribuzione di diritti di esclusiva ai soli casi in cui la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità e definiscono, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche; è altresì richiamata l'applicabilità di alcune disposizioni della legge n. 287 del 1990, istitutiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'articolo 3 prevede i parametri che le procedure competitive ad evidenza pubblica devono rispettare, chiarendo che le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge. Reca, altresì, alcune prescrizioni con riguardo all'indizione delle suddette procedure e in tema di contenuto del bando di gara o della lettera di invito, finalizzate a garantire il rispetto dell'assetto concorrenziale dei mercati interessati.

L'articolo 4 definisce le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ex articolo 23-bis, comma 4. Precisa, altresì, che nella richiesta del citato parere, esclusivamente per i servizi relativi al settore idrico, l'ente affidante può rappresentare specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione *in house* non distorsivi della concorrenza. Infine prevede che l'effettivo rispetto delle citate condizioni sia verificato annualmente dall'ente affidante, che invia gli esiti di tale verifica all'*authority* e che, in caso negativo, anche su segnalazione della medesima, l'ente procede alla revoca dell'affidamento e al conferimento della gestione del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica.

L'articolo 5 assoggetta al patto di stabilità interno gli affidatari cosiddetti *in house* di servizi pubblici locali, prevedendo, tra l'altro, che gli enti locali siano responsabili dell'osservanza, da parte dei

predetti soggetti al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno. Si demanda quindi la definizione delle modalità e della modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società affidatarie *in house* all'apposito decreto del Ministro dell'economia e finanze, già previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008.

L'articolo 6 stabilisce che le società *in house* e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applichino, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni del codice dei contratti pubblici.

L'articolo 7 reca disposizioni inerenti l'assunzione di personale nelle società *in house* e in società miste a partecipazione pubblica di controllo, affidatarie di servizi pubblici locali.

L'articolo 8 contiene alcune disposizioni tese a distinguere le funzioni di regolazione da quelle di gestione, introducendo ipotesi di incompatibilità e di divieti di nomina, con riferimento, fra l'altro, agli amministratori locali. L'articolo è volto a dare attuazione alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 23-bis, che prevede una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità.

L'articolo 9 prevede il principio di reciprocità per le imprese estere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea con riguardo alla possibilità di ammissione alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali. L'articolo è finalizzato a dare attuazione all'articolo 23-bis, comma 10, lettera f), il quale impone ai regolamenti attuativi di prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere.

L'articolo 10 disciplina, per il caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio. L'articolo in esame, come segnalato dalla relazione allegata, è volto a dare specifica attuazione

all'articolo 23-bis, comma 10, lettera i), decreto-legge n. 112 del 2008, che indica quale finalità del regolamento, in ogni caso di subentro, della cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio.

L'articolo 11 introduce una forma di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi pubblici locali. L'articolo dà attuazione alla previsione dell'articolo 23-bis, comma 10, lettera l), secondo la quale il regolamento ha la finalità di prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi. Il comma 1 dispone che i contratti di servizio e, se emanate, le carte dei servizi concernenti la gestione di servizi pubblici locali prevedono la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta. La procedura conciliativa è avviata secondo lo schema-tipo di formulario allegato al regolamento (comma 2). Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 461, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), nonché quelle contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (comma 3).

L'articolo 12 reca, infine, le abrogazioni e le disposizioni finali indicando le specifiche disposizioni dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) e quelle dei singoli settori che sono state abrogate in quanto incompatibili col citato articolo 23-bis, nonché le disposizioni dello stesso articolo 113 abrogate in quanto oggetto di delegificazione.

Federico TESTA (PD) dichiara che intende svolgere un intervento nel merito di alcuni articoli del provvedimento in esame.

Fa presente che l'articolo 4, comma 1, stabilisce che gli affidamenti di servizi pubblici assumono rilevanza ai fini dell'espressione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se il

valore economico del servizio supera la somma complessiva di 200 mila euro. Il parere è comunque richiesto, qualora la popolazione interessata sia superiore a 50 mila unità. Sottolinea che con questa previsione si restringe l'ambito di applicazione del parere previsto dall'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008 limitando, di fatto, il livello di competizione nel mercato. Ritiene che la disposizione sia delicata poiché le resistenze più elevate ai processi di ampliamento della concorrenza si registrano proprio nelle piccole realtà locali che non hanno dimensioni sufficienti per garantire un'adeguata competitività dei servizi. Richiama altresì le osservazioni formulate al riguardo nel dossier elaborato sul provvedimento dal Servizio studi della Camera, in cui si sottolinea che il Consiglio di Stato ha voluto precisare che l'impatto di siffatta previsione non appare razionale dato che, da un lato, sarebbero assoggettati al parere gli affidamenti di servizi di modesto valore economico nei comuni con popolazione superiore a 50 mila persone; dall'altro, vi sarebbero sottratti la maggior parte dei servizi locali affidati dai comuni di piccole e medie dimensioni. Il primo effetto, sempre a detta del Consiglio di Stato, produrrebbe un inutile sovraccarico dell'Autorità garante, il secondo contrasterebbe proprio con la funzione del parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, che è di garantire l'eccezionalità dell'affidamento diretto, attraverso uno scrutinio di tipo tecnico sulle scelte dell'ente locale, sovente guidate da motivazioni politiche. Pertanto lo stesso Consiglio di Stato ha voluto suggerire di modificare il testo di modo che il parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, risulti obbligatorio se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento superi la somma complessiva di 200 mila euro annui, qualora la popolazione interessata sia superiore a 50 mila unità; 50 mila euro annui, qualora la popolazione interessata non sia superiore a 50 mila unità.

Osservato che nello schema di decreto in esame non è contenuta una disposizione che tuteli il personale di una società per

cui sia risolto anzitempo il contratto di servizio, riterrebbe opportuno prevedere al riguardo una norma di salvaguardia a favore non soltanto dell'occupazione, ma anche della concorrenzialità del sistema. Rileva infatti che, soprattutto nel caso di piccole concessioni, qualora il subentrante non sia tenuto a farsi carico almeno di parte del personale della società che ha perso la gara e, conseguentemente, l'onere dovesse ricadere sui comuni, vi potrebbe essere una difficoltà da parte di questi ultimi a indire nuove gare per la concessione dei servizi pubblici locali.

Con riferimento all'articolo 10, osserva che la disciplina prevista, in caso di subentro, per la cessione dei beni di proprietà del gestore necessari per la prosecuzione del servizio, può essere valida a regime, ma presenta evidenti problematicità qualora vi siano stati diversi accordi contrattuali alla base della concessione. Riterrebbe, pertanto, opportuno prevedere che, a regime, i criteri per il subentro siano basati sulla definizione delle tariffe e/o degli investimenti non ammortizzati, mentre nell'attuale fase transitoria sia doveroso tenere conto di eventuali diversi accordi contrattuali con i precedenti titolari della concessione.

Un altro aspetto problematico riguarda le aziende quotate. L'articolo 15 (*Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica*) del decreto-legge n. 135 del 2009 (cosiddetto « decreto Ronchi ») prevede, al comma 2 lettera *b*) che, in via ordinaria, il conferimento e la gestione dei servizi pubblici avviene nei confronti di società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica che abbiano ad oggetto la qualità del socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento. Nel caso in cui un'azienda a partecipazione pubblica decida di comprare quote di un'azienda quotata sul mercato, titolare di una concessione di servizio pubblico locale, quest'ultima potrebbe perdere la concessione per violazione dei limiti previsti dall'articolo 15 del « decreto Ronchi ». Si tratterebbe allora di valutare l'opportunità di introdurre una previsione secondo la quale la quota pubblica rilevante ai fini della perdita della concessione sia solo quella « sindacata ». Infine, in relazione alle disposizioni previste per le società quotate in mercati regolamentati agli articoli 7 e 8 dello schema di decreto, andrebbe valutata l'opportunità di estenderle anche alle società da queste controllate.

Gabriele CIMADORO (IdV), ricordato che nel 2009 il suo gruppo ha presentato una mozione sui servizi pubblici locali, sottolinea che con diversi provvedimenti approvati negli ultimi anni si è cercato di rendere più economici e più efficienti tali servizi. Ritiene che lo schema di decreto in esame affronti questioni di grande rilievo per i cittadini e sottolinea che il suo gruppo ha promosso nello scorso mese di maggio una raccolta di firme per il referendum contro la privatizzazione dell'acqua. Si riserva di intervenire ulteriormente nel prosieguo dell'esame, in particolare in relazione alla proposta di rilievi formulata dal relatore.

Alberto TORAZZI (LNP), riservandosi di intervenire con proposte di maggiore dettaglio nella prossima seduta, dichiara di condividere le osservazioni del collega Testa relativamente alle aziende quotate in mercati regolamentati.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), sottolineata l'importanza dello schema di decreto in esame, si riserva di intervenire nella prossima seduta.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Inter-*

viene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

**La seduta comincia alle 14.10.**

**7-00327 Vico: Iniziative a favore del comparto mobile e del complemento arredo.**

**7-00348 Cimadoro: Iniziative a favore del comparto mobile e del complemento arredo.**

**7-00361 Torazzi: Iniziative a favore del comparto mobile e del complemento arredo.**

*(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 7 luglio 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che è stato presentato un testo unificato delle risoluzioni in titolo.

Gabriele CIMADORO (IdV), nell'esprimere soddisfazione per il fatto che si sia giunti all'elaborazione di un testo unificato delle risoluzioni in titolo, auspica che il Governo possa dare corso tempestivamente agli impegni in esso previsti.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA, nel condividere il contenuto del testo unificato accoglie tutti gli impegni in esso previsti.

Con riferimento alla lettera *d*) del dispositivo, ricorda che in materia di etichettatura e tracciabilità dei prodotti nel settore del mobile, è stato presentato deputato Reguzzoni una proposta di legge (C. 3125) assegnata alla X Commissione il 16 febbraio 2010, volta a favorire la valorizzazione dei prodotti del comparto del mobile-arredo, consentendo alle imprese di qualificare la propria produzione e ai consumatori di avere maggiori informazioni sulla qualità e la sicurezza dei prodotti acquistati.

Segnala, inoltre, che una circolare del Ministero dello sviluppo economico del 3 agosto 2004 prevede, una « scheda di prodotto » che deve accompagnare i prodotti del mobile-arredo, in cui vengono fornite al consumatore informazioni sulla tipologia e i materiali impiegati.

Sottolinea che, al fine di migliorare l'azione complessiva di contrasto alla contraffazione a livello nazionale, il MiSE è impegnato in un progetto sperimentale, che può risultare utile anche per l'industria manifatturiera, consistente nell'individuazione, in collaborazione con il CAT-TID, il laboratorio di elevate tecnologie dell'Università « La Sapienza » di Roma, dei migliori e più efficaci sistemi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti/servizi, in funzione dello specifico settore di appartenenza di questi ultimi. Aggiunge che con questo progetto si individueranno le tracciabilità e rintracciabilità meglio rispondenti alle peculiarità dei diversi settori produttivi, per garantire la massima tutela del tessuto produttivo italiano, dei consumatori e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti nel sistema della proprietà industriale.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) dichiara di voler sottoscrivere il testo unificato delle risoluzioni. Riterrebbe altresì opportuno comunicare in una conferenza stampa il lavoro svolto dalla X Commissione e gli impegni assunti dal Governo a favore del settore del mobile e del complemento d'arredo.

Salvatore RUGGERI (UdC) dichiara di voler sottoscrivere il testo unificato delle risoluzioni in titolo.

Raffaello VIGNALI (Pdl) dichiara di voler sottoscrivere il testo unificato delle risoluzioni in titolo.

Enzo RAISI (Pdl) dichiara di voler sottoscrivere il testo unificato delle risoluzioni in titolo.

Andrea LULLI (PD) esprime soddisfazione per il testo unificato elaborato e

l'ampio consenso ottenuto da tutti i gruppi della Commissione. Dichiarò quindi voto favorevole a nome del proprio gruppo.

Alberto TORAZZI (LNP) esprime soddisfazione per l'unanimità dei consensi registrata sul testo unificato delle risoluzioni. Dichiarò quindi voto favorevole a nome del proprio gruppo.

La Commissione approva quindi all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni in titolo, che assume il numero 8-00080 (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.20.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 13 luglio 2010.*

**Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.**  
C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone – Rel. Raisi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 13 luglio 2010.*

**Commercializzazione del metano per autotrazione.**  
C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner e C. 3117 Vignali – Rel. Fava.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 13 luglio 2010.*

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.**  
(Esame Doc. XXII n. 12-16/A – Rel. Vignali).

Il Comitato dei Nove si è riunito dalle 14.40 alle 15.

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 349 del 7 luglio 2010, a pagina 155, prima colonna, terza riga, dopo le parole « DAL LAGO. », inserire il seguente periodo « *Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.* ».

A pagina 157, seconda colonna, trentacinquesima riga, dopo le parole « DAL LAGO. », inserire il seguente periodo « *Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.* ».



ALLEGATO

**Risoluzioni 7-00327 Vico, 7-00348 Cimadoro e 7-00361 Torazzi:  
Iniziative a favore del comparto mobile e del complemento arredo.****TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLA  
COMMISSIONE**

La X Commissione,

premessi che:

il comparto del mobile-arredo è strategico per l'industria manifatturiera italiana e rappresenta un punto di forza del *made in Italy*, posizionandosi con eccellenti livelli di competitività e performance di rilievo assoluto nei mercati internazionali;

l'attuale crisi dell'industria del legno, particolarmente profonda sia dal lato della flessione delle esportazioni sia da quello della contrazione dei consumi nazionali, non dipende dalla mancanza di capacità delle aziende, ma dalla gravità e dalla complessità della crisi economica internazionale, che ha colpito in modo particolare l'edilizia e i consumi di beni durevoli;

nel settore operano circa 75 mila aziende con 410 mila addetti con un fatturato di circa 32,4 miliardi di euro nel 2009, anno in cui si è registrata una diminuzione del 18,2 per cento (circa 7 miliardi in meno) rispetto al precedente, secondo i dati elaborato dal Centro studi Cosmit-FederlegnoArredo; si è registrata altresì una diminuzione dell'export pari al 21,9 per cento e una diminuzione dei consumi interni pari al 16,8 per cento;

secondo gli ultimi dati relativi al 2009, dopo un primo trimestre caratterizzato da una riduzione degli ordini di proporzioni inattese, il secondo trimestre è stato, per il settore, addirittura peggiore del primo, mentre nel terzo trimestre il

trend negativo è proseguito, anche se un gruppo di imprese ha cominciato a rivedere la ripartenza degli ordini, non sufficiente, tuttavia, ad invertire il segno congiunturale, ma sufficiente a modificare le attese per il quarto trimestre;

a fronte di tale situazione è stata rilevata una percentuale di mortalità delle imprese che, di fatto, ha provocato la perdita complessiva di circa 10 mila posti di lavoro; ciò che preoccupa maggiormente è il fatto che, da solo, il comparto del legno per l'edilizia rappresenta circa il 25 per cento della forza lavoro dell'intera filiera legno-arredamento, mentre l'intero settore legno rappresenterà il 44 per cento: l'intera tenuta occupazionale della filiera è chiaramente a forte rischio;

gli strumenti messi in campo dal Governo a sostegno del settore del legno arredo per fronteggiare la grave congiuntura economica attraversata dal nostro Paese, sono contenuti nel decreto-legge n. 40 del 2010, le cui disposizioni hanno tuttavia limitato gli incentivi al solo all'acquisto delle cucine;

è necessario proseguire nella strada intrapresa, estendendo le misure di incentivazione per il sostegno della domanda ad altri settori del comparto e, in particolare, al rinnovo dell'arredo del parco ricettivo-turistico, che rappresenta un volano per lo sviluppo dell'economia italiana;

un'azione di sostegno della domanda interna potrebbe giocare un ruolo cruciale in vista della ripresa della domanda mondiale attesa per il 2011. In

questa prospettiva, stimolare il mercato interno attraverso un piano governativo di incentivi ai consumi potrebbe favorire la ripresa di molte piccole e medie imprese, oggi in difficoltà, proteggendo l'industria nazionale del legno-mobile dal rischio di una crescente emorragia di posti di lavoro e di una grave perdita di competenze e di relazioni di filiera;

la ripresa per il settore del legno arredo italiano potrebbe essere anche più lenta rispetto a quella di altri settori del *made in Italy* per il perdurare della crisi dell'edilizia e nei consumi di beni durevoli a livello internazionale. Dopo i negativi risultati del 2009, il previsto recupero di fatturato del sistema arredamento per il 2010 è solamente dell'1 per cento, mantenendosi quindi sensibilmente al di sotto dei livelli antecedenti alla crisi internazionale,

impegna il Governo:

*a)* a valutare in via prioritaria l'adozione di urgenti iniziative, anche normative, in favore del comparto del mobile-arredo, estendendo gli incentivi per il sostegno alla domanda all'intero settore, compresi i mobili per uffici e negozi, e prevedendo un particolare incentivo per il rinnovo degli arredi del parco turistico-alberghiero che rappresenta un settore strategico per l'economia italiana;

*b)* a valutare in via prioritaria l'adozione di forme di agevolazione fiscale sulle

attività di esportazione compiute dalle imprese italiane operanti nei settori industriali del mobile e del complemento d'arredo;

*c)* a valutare in via prioritaria l'adozione di forme di agevolazione fiscale per l'acquisto di mobili da parte di famiglie composte di persone di età non superiore a 36 anni da destinare all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;

*d)* ad introdurre misure per la certificazione dei legni impiegati nella realizzazione dei mobili e per la tracciabilità dei processi di lavorazione, al fine di sostenere le produzioni di mobili italiani di alta qualità e, conseguentemente, ad adottare iniziative volte a favorire l'acquisto di mobili certificati, realizzati prioritariamente con materiali provenienti nell'ambito di programmi e progetti di riforestazione e con finiture di prodotti ecocompatibili, nel rispetto della normativa europea.

(8-00080) « Vico, Lulli, Bellanova, Sanga, Brandolini, Duilio, Cavallaro, Realacci, Mariani, Fogliardi, Rubinato, Farinone, D'Antoni, Codurelli, Ginefra, Grassi, Vannucci, Servodio, Mastromauro, Cimadoro, Donadi, Borghesi, Piffari, Monai, Torazzi, Togni, Allasia, Maggioni, Anna Teresa Formisano; Ruggeri, Raisi, Vignali ».

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	235
Sui lavori della Commissione .....	236
DL 102/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	236
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	238
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-00022 Caparini: Benefici previdenziali per i dipendenti della « Acciaieria di Darfo Spa » .....	241
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	243
5-03059 Brandolini: Difficoltà nel riconoscimento di agevolazioni contributive ai lavoratori agricoli .....	242
5-03144 Gnechchi: Incentivi per favorire il ricambio generazionale nel mondo del lavoro ..	242
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	245
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	242

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA indi del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

**La seduta comincia alle 14.10.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, atteso che il rappresentante del Governo ha comunicato che giungerà nell'aula della Commissione con un lieve ritardo, propone di procedere — se non vi sono obiezioni — ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare immediatamente all'esame in sede consultiva del

disegno di legge n. 3610 e, successivamente, dei disegni di legge recanti il rendiconto generale e l'assestamento del bilancio, per poi proseguire con lo svolgimento delle interrogazioni iscritte in calendario.

La Commissione concorda.

#### Sui lavori della Commissione.

Cesare DAMIANO (PD) chiede alla presidenza di valutare l'opportunità di svolgere un'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in ordine al « caso Telecom », considerata anche la rilevanza sociale e occupazionale, che investe in pieno le competenze della XI Commissione, degli ultimi sviluppi della vicenda.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ritiene che la richiesta formulata dal deputato Damiano, che giudica meritevole di un adeguato approfondimento e che si riserva di comunicare rapidamente al Presidente della Commissione, possa essere affrontata nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già prevista per la giornata di domani.

**DL 102/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.**

**C. 3610 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Barbara MANNUCCI (PdL), *relatore*, fa notare che il disegno di legge n. 3610, di conversione in legge del decreto-legge n. 102 del 2010, reca disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi

bellici, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso, su cui il Parlamento è più volte intervenuto, da ultimo con la legge n. 30 del 5 marzo 2010.

Passando all'illustrazione del provvedimento, segnala che esso costituisce ormai da alcuni anni un momento centrale nei dibattiti parlamentari sulle linee di politica estera dell'Italia, anche perché ha permesso di stabilizzare una significativa convergenza tra le forze politiche sull'impegno internazionale del Paese nelle aree di crisi. Fa notare, inoltre, che il decreto-legge – come di consueto – prevede un approccio integrato alle missioni internazionali, che vede affiancarsi, rispetto alla tradizionale componente militare, anche la sempre più importante dimensione civile. Al riguardo, ritiene che le attività umanitarie, il rafforzamento dello stato di diritto, il sostegno alle amministrazioni locali siano « tasselli » fondamentali per costruire e consolidare la pace, giudicando ugualmente fondamentale l'approccio regionale, ossia la necessità di responsabilizzare tutti gli attori che hanno voce in capitolo e interessi nel contesto geopolitico in cui la crisi si sviluppa.

Sotto il profilo di più diretta competenza della XI Commissione, segnala anzitutto che il provvedimento in esame, all'articolo 5, comma 1, reitera, con contenuto identico, le disposizioni sul personale impegnato nelle missioni, che sono già contenute nei precedenti interventi sulla materia. In particolare, il citato comma 1 opera un rinvio alle disposizioni dell'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009, le quali prevedono, tra l'altro, l'attribuzione di alcune tipologie di indennità nonché una disciplina del trattamento assicurativo e pensionistico del personale nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, nei casi di infermità contratta in servizio. Osserva poi che il comma 2 del medesimo articolo 5, riprendendo in forma più estesa una norma già contenuta nel precedente provvedimento di proroga, prevede particolari disposizioni relative alla misura dell'in-

dennità di missione da corrispondere al personale impiegato in alcune specifiche missioni internazionali.

Fa presente che taluni elementi di novità si rinvengono ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 5: il comma 3 interviene in materia di corresponsione dell'indennità di impiego operativo ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, mentre il comma 4 esclude dalle abrogazioni disposte dall'articolo 2268, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 (relativo al riassetto delle disposizioni sull'ordinamento militare) alcune disposizioni in materia di personale indirettamente richiamate dal presente articolo 5. Segnala poi che il comma 5 prevede la possibilità di continuare ad avvalersi dei lavoratori assunti dal Genio militare a tempo determinato per l'esecuzione di lavori in economia per interventi infrastrutturali, mentre il comma 6 prevede una norma interpretativa, ai fini del reclutamento nella carriera iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa, in ordine alla riserva di posti in favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale (tra i quali, in base a tale nuova interpretazione, vanno compresi i volontari in ferma prefissata quadriennale). Infine, rileva che il comma 7 dispone in materia di collocamento obbligatorio a favore delle vittime del terrorismo, del dovere e delle altre categorie ad esse equiparate (integrando l'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, al fine di risolvere taluni dubbi interpretativi riguardo alla sua applicazione per le assunzioni riferite ai livelli retributivi dal sesto all'ottavo).

Preso atto, pertanto, del contenuto del disegno di legge in esame e atteso che esso reca disposizioni, più volte prorogate, dirette ad assicurare la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace nonché la partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso, ritiene che ricorrano le condizioni per un orientamento positivo

da parte della Commissione. Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Elisabetta RAMPI (PD), pur sottolineando l'importanza di assicurare la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici, lamenta la mancanza di una visione strategica e d'insieme nella materia della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso, stigmatizzando, al riguardo, il ricorso continuo allo strumento del decreto-legge, che, peraltro, in questa occasione sconta quello che definisce uno « iato di decorrenza normativa » tra il termine iniziale in cui talune disposizioni producono gli effetti e la data di adozione del decreto stesso, lasciando privo di copertura giuridica un periodo di tempo non indifferente. Ritiene opportuno che l'intera materia sia in futuro affrontata nell'ambito di una « legge quadro », che possa fissare in via definitiva e certa il quadro di riferimento normativo a favore del personale militare e civile impegnato nelle aree di crisi, affinché lo stesso Parlamento possa essere posto nelle condizioni di discutere in maniera programmatica di tali importanti materie, nonché di interloquire stabilmente con lo stesso Governo.

Segnala, inoltre, l'esigenza di procedere ad un complessivo ripensamento della parte del provvedimento legata alle risorse da destinare alle Forze armate, che risultano allo stato largamente insufficienti, tenendo conto delle effettive disponibilità finanziarie e delle reali esigenze delle politiche di difesa dei singoli Stati, che andrebbero inquadrate in un contesto europeo di più ampio respiro. Esprimendo talune considerazioni proprio sulla gestione della spesa militare con riferimento alla manovra di finanza pubblica all'esame del Parlamento, giudica inutile e « pittoresca » la decisione del Governo di consentire a giovani uomini e donne di partecipare a corsi tecnico-pratici nell'Esercito per un breve lasso di tempo (la cosiddetta « mini-naja »): al riguardo, os-

serva che lo stesso Governo, invece di dare attuazione ad un più esteso piano di stabilizzazione nei settori strategici e affrontare seriamente le vicende occupazionali dei giovani, si perde in misure inefficaci e propagandistiche oppure opera tagli ingenti delle risorse pubbliche a scapito dei livelli salariali, dei trattamenti previdenziali e delle progressioni di carriera dei lavoratori.

Gaetano PORCINO (IdV), pur ribadendo la necessità di offrire il massimo sostegno alle iniziative di pace negli scenari di crisi, sottolinea l'esigenza di disciplinare tali forme di intervento nel quadro di un impianto normativo più organico, in un contesto di disponibilità finanziarie più certo e realmente rispondente alle effettive esigenze di sicurezza militare, tenuto anche conto dell'attuale stato di crisi economica del Paese.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che il dibattito sul provvedimento in titolo continuerà anche nella giornata di domani, considerata la necessità di attendere l'esito dell'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.**

**C. 3593 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.**

**C. 3594 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).**

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, fa presente che la Commissione inizia, nella seduta odierna, l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, del disegno di legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2009 e del disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2010, per le parti di competenza. Ricorda, quindi, che l'esame dei provvedimenti si conclude con una relazione alla V Commissione e con la nomina di un relatore incaricato di riferire alla medesima Commissione. In proposito, comunica che oggi avrà luogo la relazione introduttiva, mentre il seguito dell'esame e la sua conclusione avranno luogo nella seduta già prevista per domani. Avverte, a tal fine, che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2010 – secondo quanto convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi – è fissato alle ore 16 di oggi.

La Commissione prende atto.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, ricorda preliminarmente che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica, adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria: il disegno di legge C. 3593, relativo al Rendiconto generale dello Stato per il 2009, espone dunque i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.

In proposito, avverte che, per quanto concerne la sfera di competenze della XI Commissione, occorre avere riguardo alla Tabella n. 4, allegata al Rendiconto generale dello Stato per il 2009, relativa al Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali, per le parti di competenza, mentre non risultano voci apprezzabili – per i profili di interesse – per quanto concerne la Tabella n. 2, relativa al Ministero dell'economia e delle finanze. In termini di previsioni iniziali, il consuntivo relativo al 2009 evidenzia, per quanto riguarda la competenza, impegni pari a 78,89 miliardi di euro per la parte corrente e a 1,51 miliardi di euro per il conto capitale, per un totale di 81,40 miliardi di euro. In corso d'esercizio tali previsioni hanno avuto un incremento netto di 1,63 miliardi di euro in termini di competenza (di cui 1,24 miliardi di euro di parte corrente e 392,96 milioni di euro in conto capitale) e 3,67 miliardi di euro in termini di cassa (di cui 2,24 miliardi di euro di parte corrente e 1,43 miliardi di euro in conto capitale). Pertanto, le previsioni in via definitiva ammontano, per la parte di competenza, a 81,13 miliardi di euro di parte corrente e 1,9 miliardi di euro di conto capitale; in termini di cassa, a 82,2 miliardi di euro per la parte corrente e 3,7 miliardi di euro in conto capitale.

Fa notare che, rispetto alle previsioni definitive, il conto consuntivo ha evidenziato, in termini di competenza, impegni per 81 miliardi di euro di parte corrente e 1,9 miliardi di euro in conto capitale, con conseguenti economie pari a 131 milioni di euro per la parte corrente e a 61,5 milioni di euro in conto capitale. La cassa evidenzia, invece, pagamenti pari a 78,53 miliardi di euro per la parte corrente e 2,01 miliardi di euro per il conto capitale. Considerando le autorizzazioni definitive risulta una differenza (tra autorizzazioni definitive e pagamenti) pari a 3,67 miliardi di euro per la parte corrente e 1,68 miliardi di euro in conto capitale. I residui accertati al 31 dicembre 2009 si stabiliscono complessivamente, per effetto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno, in 9,37 miliardi di euro, di cui 6,03 di parte corrente e 3,34 di conto capitale.

Per quanto concerne la Relazione sul Rendiconto semestrale dello stato per l'esercizio finanziario 2009, osserva che la Corte dei Conti evidenzia che i trasferimenti agli enti di previdenza ed assistenza

sociale espongono – dopo il rallentamento dal 2008 – una crescita sostenuta (89.397 e 88.322 milioni; +10 e +10,7 per cento). L'evoluzione è connessa alla parte corrente (88.025 e 86.461), che è sostanzialmente allineata al tasso di crescita medio (+10,1 e + 10,3 per cento). La progressione è dovuta, come in passato, ai trasferimenti all'INPS (82.231 a 81.300 milioni), ma anche, in particolare, alle somme aggiuntive assegnate all'INPDAP a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso (5.627 milioni). Fa presente che una analoga operazione di anticipazione è stata effettuata, peraltro, anche nei confronti dello stesso INPS (1.184 milioni). Riguardo a quest'ultimo ente, le voci finanziariamente più consistenti sono rappresentate dall'apporto alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (da 15.906 a 16.655 milioni); dalle pensioni per gli invalidi civili (da 13.054 a 15.504 milioni); dalle agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri (da 12.219 a 12.369 milioni sul lato della competenza; da 12.772 a 12.369 milioni sulla cassa).

Sottolinea come pressoché invariati risultino gli oneri per pensioni sociali, maggiorazione sociale dei trattamenti minimi di pensione, maggiorazione sociale ed importo aggiuntivo sulle pensioni disagiate (pari in complesso a 5.332 milioni), mentre la partecipazione dello Stato all'onere delle pensioni di invalidità liquidate prima della revisione della relativa disciplina registra un incremento (da 4.217 a 4.403 milioni) e rimane stabile (1.938 e 1.807 milioni) la spesa per i pensionamenti anticipati. Una crescita inferiore al punto percentuale espongono la partecipazione dello Stato all'onere per le pensioni d'annata e per la rivalutazione delle pensioni (pari in complesso a 5.219 e 5.142 milioni). Fra le altre somme più rilevanti trasferite all'INPS figurano: contributi per la copertura del disavanzo del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello stato S.p.A. (3.900 milioni) ed il finanziamento degli oneri derivanti dalla confluenza dell'INPDAI nel fondo pensioni lavoratori

dipendenti (1.147 milioni). Ulteriori spese riguardano i trasferimenti per oneri pensionistici a favore di particolari soggetti (1.156 milioni); l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte dei datori di lavoro in relazione al conferimento del TFR alla previdenza complementare (454 milioni), il riscatto ai fini pensionistici del corso legale di laurea (234 milioni). Infine, rileva che registrano una « impennata », per quanto si è detto, i flussi verso l'Inpdap (5.894 e 5.773 milioni), mentre le assegnazioni all'Inail si commisurano a 612 e 189 milioni.

Passando, quindi, all'assestamento di bilancio, ricorda che tale istituto è volto a consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Riferisce, dunque, che lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2010, approvato con la legge 22 dicembre 2009, n. 192 (Tabella n. 4), recava, in termini di competenza, spese complessive per 81,62 miliardi di euro, di cui 80,66 miliardi di parte corrente e 957 milioni di conto capitale. Per quanto riguarda la cassa, erano previste spese complessive pari a 81,68 miliardi di euro, di cui 80,72 miliardi di parte corrente e 959 milioni in conto capitale. All'atto della presentazione al Parlamento del progetto di legge di bilancio, la consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2010 risultava pari a 4,4 miliardi di euro per la parte corrente e a 1,5 miliardi di euro in conto capitale, per un totale di 5,9 miliardi. La massa impegnabile (competenza + residui) ammontava a 87,6 miliardi di euro, di cui 85,4 per la parte corrente e 3,4 per la parte in conto capitale. La massa spendibile (cassa + residui) ammontava a 87,6 miliardi di euro, di cui 85,1 di parte corrente e 2,5 in conto capitale. Le previsioni iniziali illustrate subiscono alcune modifiche derivanti da due ordini di fattori: variazioni introdotte in forza di atti amministrativi (adottati nel periodo gen-

naio-maggio 2010) e variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame. Soltanto queste ultime costituiscono oggetto della decisione parlamentare.

Osserva che tutte le variazioni interessano le unità previsionali approvate dal Parlamento con la predetta legge n. 192 del 2009 e si collocano sui capitoli in cui sono state ripartite le unità medesime con l'emanazione, ai fini della gestione e della rendicontazione, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2009. Per quanto concerne le variazioni tramite atti amministrativi, alcune interessano esclusivamente le dotazioni di cassa, per un totale di 15,66 milioni di euro, esclusivamente per integrazioni delle dotazioni di cassa dei capitoli deficitari con storno dall'apposito fondo di riserva di cui al capitolo 3002 del Ministero dell'economia e delle finanze. Altre variazioni imputabili ad atti amministrativi riguardano, invece, sia la competenza che la cassa, e derivano da norme di carattere generale, per un totale di 2,46 miliardi di euro in termini di competenza e di 2,99 miliardi di euro in termini di cassa.

Per quanto riguarda, specificamente, le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, evidenzia che le variazioni in termini di competenza consistono in un incremento complessivo di circa 201,8 milioni di euro, interamente ascrivibile all'aumento delle spese correnti; con riferimento ai residui, si registra un incremento complessivo di 3,62 miliardi di euro, derivante da un incremento di 1,72 miliardi di euro per le spese correnti e di 1,89 miliardi di euro per le spese in conto capitale; relativamente alla cassa, le variazioni proposte consistono in un incremento complessivo di 436,8 milioni di euro, derivante da un incremento di 436,5 milioni di euro per le spese correnti e di 313 milioni di euro per le spese in conto capitale. Inoltre, osserva che la Nota preliminare evidenzia che le principali variazioni proposte con l'assestamento riguardano l'integrazione di spese di natura



indifferibile o inderogabile, sulla base di una rigorosa valutazione delle richieste dell'Amministrazione.

Per quanto concerne le Missioni e i Programmi riferibili alle competenze della XI Commissione, tra le variazioni più consistenti segnala, in particolare, le seguenti: nell'ambito della Missione n. 25, relativa alle Politiche previdenziali, il Programma 25.2 (Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati) registra variazioni per 193 milioni di euro in termini di competenza e 411,7 milioni di euro in termini di cassa; nell'ambito della Missione n. 26, relativa a Servizi istituzionali e generali della pubblica amministrazione, il programma 32.3 (indirizzo politico) registra variazioni per 277 milioni di euro in termini di competenza e 356 milioni di euro in termini di cassa.

In conclusione, fa notare che le previsioni per il bilancio 2010 si assestano, per i residui, in 9,6 miliardi di euro, di cui 6,2 per la parte corrente e 3,4 in conto capitale; per la competenza, in 84,3 miliardi di euro, di cui 80,8 per le spese correnti e 3,4 in conto capitale; per la cassa, in 85,1 miliardi di euro, di cui 81,1 per le spese correnti e 4 per le spese in conto capitale. Le variazioni complessive effettuate rispetto alle previsioni iniziali sono pari, per la spesa di parte corrente, a 1,72 miliardi di euro per i residui, 157,8 milioni di euro per la competenza e 406,6 milioni di euro per la cassa; per la spesa in conto capitale, sono pari a 1,89 miliardi di euro per i residui, 2,5 miliardi di euro per la competenza e 3 miliardi di euro per la cassa. Le variazioni complessive ammontano, pertanto, a 1,89 miliardi di euro di residui, 2,5 miliardi di euro di competenza e 3,43 miliardi di euro di cassa.

Alla luce dei dati esposti e considerata l'importanza dei provvedimenti in esame sotto il profilo della contabilità generale dello Stato, propone quindi di riferire favorevolmente alla V Commissione sul disegno di legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2009, nonché sul disegno di legge recante

assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle parti di competenza della XI Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire e considerato che il dibattito proseguirà anche nella giornata di domani, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**5-00022 Caparini: Benefici previdenziali per i dipendenti della « Acciaieria di Darfo Spa ».**

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, pur ringraziando il rappresentante del Governo per la risposta, si dichiara solo parzialmente soddisfatto, dal momento che rimane ancora aperta la problematica descritta e non sembrano prospettarsi soluzioni a breve termine. In particolare, giudica paradossale scaricare sui lavoratori, già gravemente danneggiati nel loro stato di salute a causa dell'esposizione all'amianto, l'onere di ricercare le prove del pregiudizio loro recato, ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge in materia, anche considerando che risulta impossibile, allo stato, rinvenire la documentazione necessaria a certificarlo, essendo essa presente negli archivi di aziende ormai dismesse da tempo. Auspica in conclusione, che il Governo possa intervenire sollecitamente per risolvere tale

questione, anche con proprie iniziative normative o amministrative.

**5-03059 Brandolini: Difficoltà nel riconoscimento di agevolazioni contributive ai lavoratori agricoli.**

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che, a seguito di intese intercorse tra il rappresentante del Governo e il presentatore, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviato ad altra seduta.

**5-03144 Gnechi: Incentivi per favorire il ricambio generazionale nel mondo del lavoro.**

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marialuisa GNECCHI (PD), pur ringraziando il rappresentante del Governo per la sua disponibilità, a più riprese dimostrata nei confronti della Commissione, in particolare in ordine alle tematiche previdenziali e del lavoro, dichiara una certa insoddisfazione per la risposta fornita, che, pur richiamando, con sollecitudine, talune iniziative assunte dal Governo a tutela dei giovani, si presenta come fortemente omissiva, soprattutto rispetto alle misure da intraprendere in favore dei lavoratori anziani. Precisa, quindi, che la risposta sembra ignorare totalmente la finalità della sua interrogazione, che era quella di introdurre ulteriori elementi di

conoscenza nell'ambito della discussione sulla prosecuzione dell'attività lavorativa oltre i limiti di età pensionabile nel settore privato, avviata in Commissione con l'esame di appositi progetti di legge in materia, attraverso il richiamo di talune disposizioni di legge introdotte negli anni precedenti, ma mai attuate (nonostante nella legge finanziaria per il 2007 fossero previsti adeguati stanziamenti), volte a favorire la stipula di veri e propri patti intergenerazionali in ambito aziendale: a suo avviso, la rivalutazione di tali importanti misure, che richiamano l'adozione di contratti *part-time*, tesi ad agevolare una sorta di « staffetta professionale » tra anziani e giovani lavoratori, potrebbe aiutare la Commissione ad individuare adeguate soluzioni normative in vista della valorizzazione del bagaglio di esperienza professionale maturato dai lavoratori più anziani e dell'inserimento dei più giovani.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.55.**

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 339, di giovedì 17 giugno 2010, a pagina 53, nel sommario, seconda riga, e nella prima colonna, sesta riga, il numero « 7-00236 » deve intendersi sostituito dal seguente: « 7-00326 ».

## ALLEGATO 1

**5-00022 Caparini: Benefici previdenziali per i dipendenti della « Acciaieria di Darfo Spa ».****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Caparini, relativa al riconoscimento del beneficio pensionistico per attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto, passo ad illustrare quanto reso noto dall'Inail, e dal competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento.

Risulta che la Ditta Acciaierie di Darfo Spa ha cessato l'attività del comparto di laminazione il 31 dicembre del 1999, e del reparto acciaieria nel 1980.

Alla sede Inail di Breno, competente territorialmente, risultano presentate, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali amianto, 30 domande di *ex* lavoratori della suddetta ditta, per le quali è stata avviata la fase istruttoria finalizzata a reperire ogni utile documentazione probatoria.

Poiché l'azienda è cessata da molti anni, negli archivi dell'Istituto non è stato reperito alcun elemento utile ai fini della verifica ed, inoltre, essendo stato completamente smantellato lo stabilimento di Darfo, non è stata neanche possibile disporre accertamenti ispettivi.

Pertanto, l'Istituto ha provveduto a estendere le indagini ad altri Enti ed Istituzioni presenti sul territorio, per verificare la possibilità di acquisire informazioni e notizie utili per risalire al ciclo produttivo e per approfondire la conoscenza dei materiali utilizzati nei processi di lavorazione.

Tutta la documentazione reperita è stata trasmessa all'esame dalla CONTARP regionale per la Lombardia per gli accertamenti tecnici, sulla base dei quali sono state definite tutte le domande relative alla

predetta azienda e rilasciate le prescritte certificazioni all'esito di due pareri tecnici negativi, rispettivamente del 23 marzo 2008 e del 3 aprile 2009.

Si evidenzia che, ai fini della redazione del più recente parere, i professionisti Inail si sono avvalsi dell'ulteriore documentazione fornita dalla Direzione provinciale del lavoro di Brescia, a seguito dell'attivazione della cosiddetta « procedura speciale », prevista per i lavoratori *ex* dipendenti di aziende cessate ed irreperibili.

Nell'ambito del riesame complessivo effettuato, non è stato possibile acquisire, per ciascuna figura professionale presa in esame, accanto alle informazioni rese dai lavoratori che hanno richiesto l'accesso ai benefici previdenziali, descrizioni dettagliate anche di fonte aziendale sulle operazioni lavorative che hanno comportato esposizione ad amianto, sulla loro durata e frequenza, sui tipi di manufatti in amianto effettivamente manipolati, sull'organizzazione del lavoro all'interno del reparto (numero degli addetti alle lavorazioni comportanti esposizione all'amianto, possibilità di turnazioni, eccetera).

Sulla base di quanto sopra esposto, allo stato della documentazione prodotta, la CONTARP ha confermato il precedente parere, ribadendo, in particolare, l'insufficienza di elementi comprovanti l'esposizione « qualificata » all'amianto dei lavoratori della Società « Darfo Acciaieria Spa ».

Tale conclusione consegue all'applicazione dei criteri valutativi adottati dalla CONTARP a livello nazionale e sanciti dalle leggi attualmente in vigore, che su-

bordinano il rilascio della certificazione di esposizione all'amianto, ai fini dei benefici previdenziali (articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992) alla dimostrazione di un'avvenuta esposizione « qualificata » in attività di lavoro, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno e, comunque, sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

La CONTARP, infatti, ai fini delle predette verifiche, non può che far riferimento a prove documentali e ad informazioni rese da fonti ufficiali o comunque qualificate, relative alla specifica realtà dell'azienda oggetto di esame. Ben più ampio e penetrante, come è noto, è il potere d'indagine attribuito al giudice, che può avvalersi, ad esempio, anche di prove testimoniali per pervenire alla propria decisione.

Ciò premesso, rimane ferma, in ogni caso, la massima disponibilità dell'Istituto a rivedere, sulla base della nuova docu-

mentazione tecnica che dovesse essere prodotta, le posizioni degli *ex* dipendenti della predetta Società la quasi totalità dei quali risulta, peraltro, già titolare di trattamento pensionistico.

Tale condizione, infatti, non pregiudica, in via generale, il diritto degli *ex* lavoratori alla rivalutazione dei periodi lavorativi, per i quali si consegua il riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, come sottolinea, peraltro, l'onorevole Caparini nella parte finale dell'interrogazione, richiamando il regime normativo vigente in materia di benefici previdenziali amianto, innovato con la riforma del 2003, già citata.

In particolare, si rappresenta che le condizioni di fruizione dei benefici pensionistici di cui trattasi sono ampiamente dettagliate nella apposita circolare Inps n. 58 del 15 aprile 2005, emessa in attuazione della predetta riforma, con la quale vengono appunto regolati i profili richiamati dall'interrogante.

## ALLEGATO 2

**5-03144 Gneccchi: Incentivi per favorire il ricambio generazionale nel mondo del lavoro.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto ispettivo dell'onorevole Gneccchi che solleva l'attenzione sulla necessità di mettere in atto politiche volte ad accrescere le opportunità di lavoro per le nuove generazioni.

In proposito mi sembra importante ribadire che l'Esecutivo ha posto la tematica dell'occupazione giovanile, e il suo incremento, tra gli obiettivi programmatici da perseguire nell'arco della legislatura.

In questo senso, prendendo in considerazione quanto finora realizzato, voglio ricordare il Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione fra apprendimento e lavoro (Italia 2020), predisposto dall'Amministrazione che rappresento d'intesa col Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca.

Il predetto Piano individua linee di azioni comuni ai due Dicasteri, da perseguire attraverso una « cabina di pilotaggio condivisa », per costruire un rapporto nuovo e più integrato tra sistema formativo e mondo del lavoro, al fine di realizzare la piena occupabilità dei giovani.

Tra le priorità del Piano vi è, in particolare, il rilancio del contratto di apprendistato, quale strumento fondato sull'integrazione tra sistema educativo e formativo e mercato del lavoro, che supera la vecchia, quanto artificiosa distinzione tra formazione « interna » e formazione « esterna » all'impresa e consente ai giovani un rapido e stabile ingresso nel mondo del lavoro.

Faccio inoltre presente che, nel luglio del 2009, l'Amministrazione che rappresento, d'intesa con il Ministero dello svi-

luppo economico e con la Presidenza del Consiglio ha stipulato la Convenzione « Lavoro e Sviluppo » per l'attuazione del PON « Ricerca e competitività » 2007-2013.

L'accordo, avente durata triennale, prevede la realizzazione di interventi formativi, riservati non solo ai lavoratori colpiti dalla crisi ma anche ai giovani disoccupati ed inoccupati residenti nelle Regioni « Convergenza » (Puglia, Calabria, Campania e Sicilia) e nelle altre Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Molise e Sardegna), e finalizzati a promuovere l'occupazione presso quelle imprese che aderiscono al Progetto Lavoro e Sviluppo 2009-2012.

Obiettivo principale dell'intervento è quello di agevolare l'incrocio tra fabbisogni delle aziende, da un lato, e professionalità dei lavoratori, dall'altro, attraverso il ricorso a diverse tipologie di tirocinio ed altri strumenti di politica attiva.

Da ultimo non posso non ricordare il Piano triennale per il lavoro, predisposto dal Governo con l'obiettivo di far crescere l'occupazione, la produttività e le remunerazioni dei lavoratori.

Tra le priorità del Piano vi è, in particolare, quella relativa alle azioni e ai provvedimenti finalizzati all'attuazione dell'Accordo sulla Formazione, attraverso il quale Governo, regioni e parti sociali hanno inteso valorizzare la capacità formativa dell'impresa, allo scopo di favorire l'occupabilità e di combattere l'incompetenza che, al contrario, provoca l'esclusione dal mercato del lavoro.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (*Esame e rinvio*) ..... 246

#### INTERROGAZIONI:

5-02738 Binetti: Assistenza sanitaria e condizione dei detenuti nelle carceri ..... 247  
 5-02984 Ghizzoni: Inserimento nei LEA di *test* genetici per la diagnosi precoce del tumore mammario ..... 247  
 ALLEGATO (*Testo della risposta*) ..... 248

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.**

**C. 3610 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e rinvio*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che, se non vi sono obiezioni, la Commissione, nell'attesa che giunga il rappresentante del Governo per rispondere alle interrogazioni all'ordine del giorno, potrebbe procedere a un'inversione dell'ordine del giorno medesimo, passando immediatamente all'esame del disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda. Inizia, quindi, l'esame del provvedimento in oggetto.

Carmine Santo PATARINO (PdL), *relatore*, ricorda che, la Commissione è chiamata, come di consueto, ad esprimere alle Commissioni riunite III e IV il prescritto parere sulle parti competenza del disegno di legge n. 3610 Governo, recante conversione in legge del decreto-legge n. 102 del 2010, il quale, come avviene ormai con cadenza semestrale, prevede la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Per quanto di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1, comma 3, autorizza, a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2010, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e in Pakistan; il successivo comma 4 stabilisce che le attività operative di detta missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con

il Governo pakistano e destinate, tra l'altro, al sostegno al settore sanitario (lettera a)).

Segnala, altresì, che l'articolo 5, comma 9, prevede che, in relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali, nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il Ministero della difesa può avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali. Il successivo comma 10 stabilisce, quindi, che l'incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.

Si riserva di formulare una proposta di parere anche alla luce di quanto emergerà nel corso del dibattito e delle eventuali modifiche che fossero apportate, nel corso dell'esame in sede referente, alle parti di competenza della Commissione, modifiche che sarà sua cura illustrare alla Commissione medesima.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**5-02738 Binetti: Assistenza sanitaria e condizione dei detenuti nelle carceri.**

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, su richiesta dell'interrogante e acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, rinvia lo svolgimento dell'interrogazione in titolo ad altra seduta.

**5-02984 Ghizzoni: Inserimento nei LEA di test genetici per la diagnosi precoce del tumore mammario.**

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. Sottolinea, quindi, come il problema sollevato nell'atto di sindacato riguardi, in modo particolare, i soggetti sani che, avendo scoperto di avere una predisposizione genetica al tumore mammario e trovandosi, pertanto, in una situazione di oggettiva difficoltà psicologica, devono effettuare esami e accertamenti, anche costosi, a proprie spese, senza essere rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. Auspica, pertanto, che, nell'ambito della revisione dei LEA, il Governo provveda con sollecitudine a risolvere tale problema.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

ALLEGATO

**5-02984 Ghizzoni: Inserimento nei LEA di test genetici per la diagnosi precoce del tumore mammario.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, prima di entrare nel merito della interrogazione parlamentare in esame, ritengo doveroso ricordare che nella seduta dell'Aula in data 30 giugno 2010 è stata approvata una mozione che ha unificato cinque mozioni dei diversi gruppi parlamentari, riferita alla prevenzione sul tumore al seno, come primi firmatari rispettivamente: onorevoli Carlucci, Livia Turco, Binetti, Lussana e Calgaro.

Si è giunti infatti ad una sintesi unitaria, atteso l'interesse e la rilevanza sanitaria della questione condivisi a livello politico, che ha trovato il completo assenso del Governo circa i molteplici impegni sollevati con la mozione 1-00401, di cui vorrei citare alcuni punti, che riguardano la questione sollevata dagli onorevoli interroganti:

alla lettera *d*) della parte dispositiva, si impegna il Governo a monitorare con attenzione e continuità l'andamento dei programmi di *screening* mammografico, demandando al comitato per la verifica dei LEA l'effettuazione di specifiche rilevazioni concernenti le diverse modalità organizzative e i differenti costi sostenuti, al fine di evidenziare le migliori pratiche e promuovere la loro estensione in tutte le realtà regionali;

alla lettera *f*) della parte dispositiva, si impegna il Governo a valutare, compatibilmente con il rispetto degli equilibri di finanza pubblica e di contenimento della spesa sanitaria, l'adozione di misure incentivanti e premiali per le regioni che evidenzino rispetto alla situazione attuale maggiore efficacia ed efficienza nella rea-

lizzazione di programmi di diagnosi precoce del tumore al seno;

alla lettera *h*) della parte dispositiva, si impegna il Governo a predisporre linee guida per l'istituzione di percorsi diversificati di *screening* mammografici e di presa in carico delle donne a maggior rischio di carcinoma alla mammella, in quanto portatrici dei geni BRCA, in coerenza con i risultati degli studi promossi dal Ministero della Salute nell'ambito del piano nazionale *screening*;

alla lettera *q*) della parte dispositiva, fatti salvi i programmi già in essere tra il Ministero della Salute e le regioni per migliorare la qualificazione degli interventi di senologia diagnostica, per garantire la diagnosi tempestiva anche sotto l'attuale soglia di età per lo *screening*, si impegna il Governo ad avviare uno specifico approfondimento in ordine alla strategia di abbassamento della soglia dai 50 anni ai 40 anni, sia sotto il profilo tecnico-scientifico relativo al costo efficacia, sia sotto il profilo dell'inserimento nei LEA.

Ho ritenuto di fare questa premessa affinché sia da subito chiaro quanto il Ministero della salute sia particolarmente sensibile alla questione oggi all'attenzione di questa Commissione.

Nel merito, osservo che alcune regioni hanno ritenuto opportuno offrire servizi sanitari aggiuntivi ai propri cittadini ampliando, ad esempio, l'offerta dei programmi di *screening* del tumore della mammella rispetto a quella garantita uniformemente a livello nazionale dell'arti-



colo 85 della legge n. 388/2000 (mammografia ogni due anni alle donne in età compresa tra 45 e 69 anni), garantendo l'accesso tempestivo alla diagnostica senologica per le pazienti con sintomatologia clinica di patologia mammaria. Inoltre alcune regioni offrono percorsi di monitoraggio per le pazienti aventi un livello di rischio maggiore rispetto al resto della popolazione per condizioni familiari e hanno definito percorsi diagnostici anche per le pazienti in età *pre-screening*.

La definizione di percorsi articolati per rischio individuale valutato in base a età, caratteristiche cliniche (seno denso) e/o ereditario-familiari, è peraltro prevista come *obiettivo innovativo nelle linee di intervento su screening e prevenzione oncologica* dell'attuale Piano nazionale di prevenzione 2010-2012.

Ricordo che alcuni casi più complessi trovano già una risposta nell'ambito del regime di ricovero, che consente di affiancare le prestazioni previste in regime ambulatoriale con ulteriori prestazioni. Il Ministero, nell'ambito delle periodiche revisioni dei LEA, si impegna a valutare sotto il profilo costo-benefici e sotto quello della valutazione comparativa delle priorità – così come previsto dalla normativa che garantisce i livelli essenziali di assistenza – la definizione di percorsi diagnostici articolati per rischio individuale valutato in base ad età, caratteristiche cliniche ed ereditarie e familiari, come previsto dal Piano nazionale di prevenzione 2010-2012, anche tenendo conto delle esperienze già attuate dalla singole regioni.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	250
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..	254

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale. C. 3472 Paolo Russo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	259
ALLEGATO ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati</i> ) .....	261
Comunicazioni del Presidente .....	260

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

#### La seduta comincia alle 15.15.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.**  
C. 3593 Governo.

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.**  
C. 3594 Governo.

**Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.**  
(Relazione alla V Commissione).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei disegni di legge.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente i disegni di legge relativi al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 e all'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010, per la parte relativa allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (tabella 12). L'esame si concluderà con la votazione di una relazione su ciascuno dei predetti disegni di legge, cui saranno allegati gli emendamenti all'assestamento di bilancio, eventualmente approvati dalla Commissione.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), *relatore*, ricorda che, prima di procedere all'esame degli aspetti di diretta competenza della Commissione, è necessario operare alcune considerazioni di premessa riguardo alla struttura del rendiconto generale dello Stato.

La contabilità pubblica ha vissuto, negli ultimi anni, una profonda trasformazione, realizzata attraverso l'emanazione di più disposizioni, l'ultima delle quali, la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha, di fatto, completato il processo di riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, che, per lungo tempo, aveva costituito il principale riferimento normativo in materia. Per effetto delle nuove modificazioni introdotte a seguito della legge n. 196 del 2009, il consuntivo finanziario ha completato la sua evoluzione strutturale, che lo ha trasformato da documento meramente contabile, in strumento finalizzato alla valutazione delle politiche pubbliche in riferimento agli indirizzi programmatici rappresentati dalle 34 missioni e dai 168 programmi, in cui, come è noto, si articola l'attuale azione di Governo. Nonostante ciò, il consuntivo in esame risulta ancora strutturato ai sensi della normativa previgente e, quindi, in riferimento a macro-aggregati quali le unità previsionali di base, in coerenza con la struttura del bilancio di previsione relativa al medesimo anno. Ne discende che, per quanto riguarda le unità di voto, ossia le unità su cui il Parlamento è chiamato ad esprimersi, esse, ancora per il rendiconto e l'assestamento di cui ai presenti disegni di legge, sono costituite dalle unità previsionali di base; mentre dal prossimo esercizio saranno rappresentate dai programmi, ossia da quelli che, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sono gli aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Oltre a quanto sopra, ritiene necessario ricordare che il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato, essendo costituito dal bilancio consuntivo già esaminato dalla Corte dei conti a sezioni riunite e parificato nei termini della decisione della Corte medesima, è, di

fatto, non modificabile, se non per aspetti di carattere meramente formale o tecnico, ma non sostanziale.

Ciò premesso, ritiene di poter entrare nel merito degli aspetti di competenza della Commissione.

Per quanto riguarda il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2009, ricorda che la relativa legge di bilancio stabiliva, per detto Ministero, una dotazione di competenza di 1.474,7 milioni di euro ed una autorizzazione di cassa per 1.703,1 milioni di euro. Rispetto a tali dati iniziali, in corso d'anno, sono intervenute alcune variazioni che hanno determinato un aumento, sia della dotazione di competenza (+22,48 per cento), sia delle autorizzazioni di cassa (+54,23 per cento).

In particolare, la dotazione definitiva di competenza è risultata pari a 1.806,2 milioni di euro, di cui 1.013,4 milioni di euro di parte corrente (57,10 per cento) e 792,8 milioni di euro in conto capitale (42,90 per cento); mentre le autorizzazioni di cassa definitive sono risultate essere 2.626,7 milioni di euro, di cui 1.189,5 milioni di euro per le spese correnti (45,28 per cento) e 1.437,1 per le spese in conto capitale (54,72 per cento).

Per quanto riguarda la dotazione definitiva di competenza, rileva la distribuzione tra le diverse strutture del Ministero, dalla quale si evidenzia una concentrazione di risorse sul Dipartimento delle politiche di sviluppo (59,1 per cento), seguito, nell'ordine, dal Corpo forestale dello Stato (31,3 per cento), dal Dipartimento delle politiche europee ed internazionali (5,7 per cento), dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità (3,3 per cento) e dal Gabinetto del Ministro (0,6 per cento).

Rileva, inoltre che, con riferimento alle risultanze definitive del rendiconto 2009, risultano modeste variazioni rispetto all'anno precedente, per quanto riguarda sia le dotazioni (1.806,2 milioni di euro, contro 1.930,7 nel 2008; -6,45 per cento), sia le autorizzazioni di cassa (2.626,7 milioni di euro, rispetto ai 2.478,3 del 2008; +5,99 per cento).

Tale sostanziale stabilità, è rilevabile anche in riferimento all'incidenza dell'ammontare complessivo degli stanziamenti definitivi di competenza attribuiti al Ministero sul complesso della spesa finale dei Ministeri che, così come registrato per il 2008, anche nel 2009, è risultata pari allo 0,3 per cento.

Particolare attenzione, ritiene inoltre debba essere posta ai residui passivi le cui risultanze finali al 31 dicembre 2009, pur rappresentando una situazione di certo non ottimale, evidenziano, tuttavia, una tendenza di significativo miglioramento rispetto all'esercizio precedente, per quanto riguarda la loro formazione in corso d'anno. Al riguardo, in primo luogo, evidenza che al 31 dicembre 2009, risultano residui passivi per 1.260,0 milioni di euro, dei quali 205,9 milioni di euro di parte corrente (16,34 per cento) e 1.054,1 milioni di euro in conto capitale (83,66 per cento). Sui suddetti 1.260,0 milioni di euro di residui passivi, 541,9 (43,01 per cento) si sono formati nel 2009, mentre 718,1 (56,99 per cento) provengono dagli esercizi precedenti. La formazione di nuovi residui ha riguardato, prevalentemente, le spese in conto capitale (76,14 per cento) e, in misura minore, quelle di parte corrente (23,86 per cento). La positiva tendenza di cui sopra è evidenziata dalla riduzione, rispetto al 2008, degli importi dei residui di nuova formazione, passati da 166,2 a 129,3 milioni di euro per la parte corrente (-22,20 per cento) e da 626,4 a 412,6 milioni di euro per la parte capitale (-34,13 per cento).

Evidenza con ciò che il Ministero ha positivamente risposto ai rilievi della Corte dei conti che, nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2008 evidenziava la necessità, da parte dell'Amministrazione, di porre « una particolare attenzione nella gestione delle fasi di spesa, sin dall'impegno, in modo da evitare, ove possibile, l'incremento dei residui ». In relazione a detto problema, tuttavia, osserva che la formazione dei residui è, come peraltro riconosciuto dalla stessa Corte, in parte, da ricondurre alle politiche di bilancio che,

come è noto, incidono sulla tempestività dei trasferimenti che, realizzandosi sovente nelle fasi finali dell'anno, rendono, poi, molto difficile l'impegno e la spesa delle relative risorse nell'ambito dello stesso esercizio.

Per quanto riguarda poi il disegno di legge per l'assestamento, osserva che esso è impostato al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi relativamente all'evoluzione (in termini di competenza e di cassa) conosciuta dalle singole poste di bilancio, a seguito, sia delle variazioni intervenute nel periodo gennaio-maggio per specifici atti amministrativi, sia delle variazioni che, con il provvedimento di assestamento, si propone di apportare.

In particolare, il provvedimento si articola in due parti: una prima parte, ove sono rappresentate le evoluzioni di cui sopra e sono illustrate le variazioni che già sono intervenute (in forza di atti amministrativi), o che, con l'assestamento, si propongono di realizzare, anche tenendo conto della consistenza dei residui accertati al 31 dicembre 2009; e una seconda parte, ove si rende conto delle variazioni in termini, sia di competenza, sia di cassa che sono sottoposte all'approvazione parlamentare.

Il riferimento di base per le disposizioni di cui al disegno di legge di assestamento è costituito dalla legge di bilancio per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 192), la quale prevede per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali una dotazione di competenza pari a 1.438,4 milioni di euro, costituita per il 71,02 per cento (1.021,6 milioni di euro) da assegnazioni di parte corrente e, per la restante parte, da assegnazioni in conto capitale (28,98 per cento; 416,8 milioni di euro).

Rileva inoltre che, rispetto all'esercizio precedente, a fronte di una sostanziale stabilità delle assegnazioni (1.474,7, contro 1.438,4 milioni di euro; -2,46 per cento), si registra un incremento di quelle di parte corrente (da 906,5 a 1.021,6 milioni di euro; +12,70 per cento) ed una riduzione di quelle in conto capitale da 568,2 a 416,8 milioni di euro; -26,65 per cento).

Sempre con riferimento alle previsioni iniziali, osserva che vi è una autorizzazione di cassa, di 1.702,7 milioni di euro (1.703,1 milioni di euro nel 2008; -0,02 per cento) ed una consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2010 (stimati al 30 settembre 2009) di 455,5 milioni di euro (850,3 nel 2009; -46,43 per cento), per il 77,74 per cento (354,1 milioni di euro), costituiti da residui in conto capitale (718,6 milioni nel 2009; -50,72 per cento).

Le tipologie di variazioni oggetto del disegno di legge di assestamento sono dettagliatamente illustrate nella Nota preliminare allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Tabella 12). In questa sede, ritiene sufficiente riferirsi ad un riepilogo sintetico con il quale evidenziare l'entità complessiva delle variazioni intervenute e la loro incidenza, in termini di competenza e cassa, sia sulle spese correnti, sia su quelle in conto capitale.

In particolare, le variazioni per atto amministrativo determinano, nel loro complesso un aumento di 96,2 milioni di euro per la competenza e di 99,4 della cassa. Tali variazioni hanno riguardato mutamenti di pari importo alla cassa ed alla competenza, per un importo di 96,2 milioni di euro, dei quali: 31,6 milioni per la riassegnazione di somme versate all'entrata; 61,5 milioni per la reiscrizione di residui passivi perenti; 3,1 milioni per lo storno di fondi da altri Ministeri.

La variazione di 3,2 milioni di euro riferibile alla sola cassa (e che segna la differenza tra le due gestioni) è, invece, dovuta ad uno storno dal Fondo di riserva del MEF, finalizzato ad integrare alcuni capitoli deficitari.

La seconda tipologia di variazioni, proposte con il presente disegno di legge di assestamento, determinano aumenti di 3,5 milioni di euro per la competenza e di 117,5 milioni di euro per la cassa. Le variazioni proposte incidono sulle missioni e sui programmi cui è coinvolto il Ministero delle politiche agricole.

Per quanto riguarda la competenza, gran parte della variazione proposta è riferibile alla missione 33 «Fondi da ri-

partire», programma 33.1 «Fondi da assegnare» ed ammonta a circa 3 milioni di euro destinati alle spese per il personale derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale. La restante parte delle risorse iscritte in competenza è assegnata, per 194 mila euro al programma 18.7 (tutela e protezione della fauna) della missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e, per 323 mila euro al programma 7.6 (Sicurezza pubblica in ambito rurale) della missione 7 (Ordine pubblico e sicurezza).

Con riferimento alle autorizzazioni di cassa, i restanti 114 milioni di euro sono ripartiti tra le seguenti missioni: alla missione 9 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), per 80,3 milioni di euro, a loro volta, distribuiti fra tre programmi e, in specie, il 9.6 (Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione), cui vanno 31,6 milioni euro, 23 dei quali risultano destinati all'UNIRE (capitolo 7732), il 9.7 (Sviluppo delle filiere e per i prodotti di qualità) con 33,9 milioni di euro, il 9.2 (Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca) con 13 milioni di euro; alla missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), cui sono attribuiti 17,4 milioni di euro per il programma 18.7 (Tutela e conservazione della fauna e flora); alla missione 7 (Ordine pubblico e sicurezza) e, da qui, al programma 7.6 (Sicurezza pubblica in ambito rurale), cui sono destinati 7,8 milioni di euro; alla missione 8 (Soccorso civile), cui sono attribuiti 7,5 milioni per il programma 8.1 (Interventi per soccorsi); alla missione 32 (Servizi istituzionali e generali della amministrazioni pubbliche) sono attribuiti 1,5 milioni di euro ripartiti fra il programma 32.3 (Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza) ed il programma 32.2 (Indirizzo politico).

In conclusione, per effetto del complesso delle variazioni proposte, sempre con riferimento alle previsioni iniziali, risultano aumenti, per la competenza, in merito, sia alle spese in conto capitale che passano da 416,7 a 510,0 milioni di euro

(+22,4 per cento), sia, sebbene in misura molto più contenuta, alle spese correnti che crescono dello 0,6 per cento, passando da 1.021,6 a 11.028,0 milioni di euro.

Una dinamica analoga la si registra per la cassa, ove risulta una variazione in aumento del 32,1 per cento delle spese in conto capitale che crescono da 585,3 a 773,3 milioni di euro; mentre quelle correnti aumentano da 1.117,4 a 1.146,3, con un incremento del 2,6 per cento.

Assai più rilevanti risultano essere le variazioni che vanno a determinarsi sui residui, per i quali si prevede un incremento di 804,5 milioni di euro (+176,6 per cento rispetto alle previsioni iniziali) riferibile per 104,5 milioni di euro alle spese correnti (+103,9 per cento) e per 700,0 milioni di euro (+197,7 per cento) a quelle in conto capitale.

Ne discende che, per il complesso delle voci di bilancio, nel passaggio dalle previsioni iniziali alle previsioni assestate che discendono da quanto proposte con il presente disegno di legge, si evidenziano i seguenti incrementi totali: di 99,7 milioni di euro per la competenza che passa da 1.438,4 a 1.538,1 milioni di euro; di 216,9 milioni di euro per la cassa che aumenta da 1.702,7 a 1.919,6 milioni di euro; di 804,5 milioni di euro per i residui che si incrementano da 455,5 a 1.260,0 milioni di euro.

Si riserva in conclusione di formulare le sue proposte all'esito del dibattito in Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la Commissione dovrà concludere nella giornata di domani l'esame dei disegni di legge, che sono calendarizzati in Assemblea nella prossima settimana.

Angelo ZUCCHI (PD) sottolinea l'esiguità del tempo a disposizione della Commissione.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame dei disegni di legge alla seduta già convocata per domani.

#### **Disposizioni in favore dei territori di montagna.**

**Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.**

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito.

Giovanni DIMA (PdL), *relatore*, ricorda che le finalità del testo unificato elaborato dalla Commissione Bilancio sono indicate all'articolo 1 nella salvaguardia e nella valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani, a garanzia della qualità della vita dei soggetti e dei nuclei familiari residenti, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni. In proposito, il testo richiama espressamente gli articoli 44, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, che prevedono, rispettivamente, che la legge disponga provvedimenti a favore delle zone montane, e che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati enti territoriali, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e rimuovere gli squilibri economici e sociali.

Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, alla realizzazione delle suddette finalità, mentre il comma 3 subordina l'attuazione delle misure previste all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Si prevede inoltre che, nelle sedi europee l'Italia si faccia promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, nonché all'introduzione di una definizione degli stessi che tenga conto delle diverse realtà montane dell'Unione europea.

L'articolo 2 è dedicato alla definizione dei comuni montani.

Al riguardo, come sottolineato dal relatore presso la V Commissione, va ricordato che l'ordinamento italiano è sostanzialmente sprovvisto di una definizione chiara e univoca di montagna. La nozione di « comune montano », infatti, introdotta per la prima volta dalla legge per la montagna del '52 – e in base alla quale si definiscono « montani » i comuni posti per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, e nei quali il reddito imponibile medio per ettaro non supera una certa soglia – e poi ripresa e confermata dalla successiva legge del '71, sembra scomparire dall'ordinamento con la riforma degli enti locali del 1990. La legge n. 142 del 1990, infatti, ha abrogato i precedenti riferimenti normativi sulla definizione di comune montano, limitandosi ad attribuire alle regioni il compito di costituire le comunità montane tra comuni « montani » e « parzialmente montani », senza tuttavia offrirne una definizione. La legge n. 97 del 1994 non ha risolto la questione perché ha individuato come destinatari delle proprie disposizioni i comuni appartenenti alle comunità montane e, nel caso in cui le regioni non avessero provveduto alla ridelimitazione delle stesse, i comuni classificati montani in base ai vecchi criteri di delimitazione del '52. Ora, da un lato il ricorso alla definizione di montagna fornita dalla legge del '52, che si fondava sulla necessità di risolvere un'area economicamente depressa, ha causato un allargamento eccessivo dei territori oggetto di intervento e ha prodotto, di conseguenza, un annacquamento del concetto stesso di territorio montano e una perdita d'identità. Dall'altro, la legge del '94, individuando come destinatari delle sue disposizioni i comuni appartenenti alle comunità montane come individuate dalle regioni, ha causato una sovrapposizione tra i due concetti. Una definizione di territorio montano risulta

tuttavia necessaria, anche in considerazione della legge n. 42 del 2009, sul cosiddetto federalismo fiscale, che fa esplicito riferimento ai territori montani agli articoli 11 (Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane), 13 (Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali), 16 (Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione) e 22 (Perequazione infrastrutturale). D'altra parte, il disegno di legge recentemente approvato dalla Camera in materia di funzioni fondamentali degli enti locali (S. 2259) ha esplicitamente previsto che le leggi regionali possono prevedere la soppressione delle comunità montane, già considerate dalla Corte costituzionale come ente costituzionalmente non necessario.

L'articolo 2 del testo in esame prevede quindi una procedura per l'individuazione dei comuni montani, valevole peraltro ai soli fini del provvedimento stesso. In particolare, il compito di definire i criteri per tale individuazione è demandato ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata, da adottare sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Spetta poi alle regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto ministeriale, provvedere alla classificazione del rispettivo territorio montano. In ogni caso, il decreto ministeriale dovrà assicurare il riconoscimento come comuni montani dei comuni caratterizzati, alternativamente, dai seguenti requisiti: a) posizionamento di almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare; b) posizionamento di almeno il 40 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare e presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento. Per i comuni situati nelle regioni alpine, la soglia dei 400 metri di altitudine è elevata a 500 metri. Si richiede comunque, oltre ai re-

quisiti in precedenza indicati, la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree ed alla limitata accessibilità dei territori montani.

L'articolo 3 istituisce il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione pari a 6 milioni e 750 mila euro per il 2010 e a 6 milioni di euro annui dal 2011. Il Fondo è destinato al finanziamento di progetti per lo sviluppo socio-economico dei comuni montani, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie: potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni; potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico; valorizzazione delle risorse energetiche ed idriche; incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché, in generale, per l'agricoltura di montagna; sviluppo del turismo montano e degli sport di montagna; politiche di forestazione. I progetti ammessi al finanziamento, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, sono individuati annualmente con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

L'articolo 4 reca norme in materia di lavori pubblici. Il comma 1 amplia, per i comuni montani, la possibilità di affidare lavori pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai lavori di importo fino a 1,5 milioni di euro (contro i limiti di 100 mila e 500 mila euro, già previsti per determinati casi). Il comma 2 consente ai comuni montani, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di provvedere al finanziamento di opere a carattere complesso e infrastrutturale, per una quota fino al 70 per cento dell'importo complessivo, con risorse de-

rivanti dall'emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate.

L'articolo 5 prevede interventi in favore dell'associazionismo sociale.

Il comma 1 dell'articolo in esame reca due novelle alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). In particolare viene modificato l'articolo 12 – relativo all'Osservatorio nazionale sul volontariato – ricomprendendo tra i compiti ad esso attribuiti quello di approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato per far fronte anche « ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese », oltre che ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. La successiva modifica riguarda l'articolo 15. Il testo vigente prevede che le fondazioni bancarie devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività. La modifica approvata dalla V Commissione estende la platea dei soggetti gestori dei centri di servizio, ricomprendendo, oltre alle organizzazioni di volontariato, anche le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, le associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, le cooperative sociali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). La norma specifica, inoltre, che una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale. Il comma 2 dell'articolo 5 introduce semplificazioni e agevolazioni



fiscali (ovvero la determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA) in favore delle associazioni bandistiche, degli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali (FISI), dei cori amatoriali, delle associazioni filodrammatiche, di musica e di danza popolare legalmente riconosciute, operanti senza fini di lucro nei territori montani.

L'articolo 6 reca disposizioni riguardanti il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano e gli equivalenti corpi operanti nella regione Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano. Si prevede, tra l'altro, il Club alpino italiano possa prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi, da realizzare anche avvalendosi di finanziamenti a carico del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani.

L'articolo 7 istituisce un certificato di ecocompatibilità per il legno e i suoi derivati, che provengano da boschi gestiti con criteri di ecocompatibilità. I boschi in questione possono essere già esistenti o di nuova formazione; in tale ultima ipotesi è necessario che siano utilizzate specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione. Il regolamento per il rilascio e per l'uso della certificazione è di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata.

L'articolo 8 detta disposizioni dirette a tutelare la buona fede dell'acquirente di beni gravati da usi civici, che siano risultati solo successivamente al perfezionamento dell'atto di compravendita. In particolare, in assenza di dolo o colpa dell'acquirente, si prevede che le relative controversie siano definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita. Si ricorda che gli usi civici sono diritti reali sui generis, imprescrittibili, inalienabili e perpetui, spettanti a determinate collettività comunali sui beni del comune con scopi precisi (ad esempio, diritto di legnatico, di fungatico, di erbatico).

L'articolo 9 disciplina i rifugi di montagna, definiti come le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti. I requisiti dei rifugi di montagna saranno stabiliti dalle regioni e dalle province autonome, inclusi quelli degli scarichi e degli impianti di smaltimento, anche in deroga alle disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie, a quelle sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; a quelle del codice ambientale. Si prevede poi che gli immobili del demanio statale, di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa, in uso come rifugi di montagna non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione e di cartolarizzazione e possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro.

L'articolo 10 attribuisce ai Collegi nazionali delle guide alpine e dei maestri di sci la facoltà di realizzare una serie di progetti finalizzati ad avvicinare i giovani alle due professioni ed a promuovere la sicurezza, la tutela ambientale e la valorizzazione delle zone montane.

L'articolo 11 interviene sulla questione dell'ICI sui fabbricati rurali.

Si ricorda che, a fronte dell'inesistenza di una specifica norma in materia di ICI che esentasse direttamente i fabbricati rurali, alcune sentenze della Corte di cassazione – in contrasto con l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria – avevano individuato nell'iscrizione al catasto dei fabbricati con attribuzione di rendita la condizione necessaria e sufficiente per l'assoggettamento ad ICI dei fabbricati rurali. Per porre fine al relativo contenzioso, l'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, ha stabilito, con norma di interpretazione autentica, che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui

all' articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Dopo l'intervento legislativo, tuttavia, i contrasti giurisprudenziali non sono cessati. In particolare, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che la ruralità può essere riconosciuta solo qualora l'immobile sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10 a seconda che sia rispettivamente ad uso abitativo o strumentale all'esercizio dell'attività agricola). L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere invece impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato all'Ici. Invece, per i fabbricati non iscritti in catasto l'esenzione dall'imposta è possibile solo qualora sia stato accertato in concreto il requisito della ruralità. Secondo l'Amministrazione finanziaria, invece, i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile devono soddisfare quanto previsto dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993 e sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile.

L'articolo approvato dalla Commissione Bilancio si propone di risolvere anche questo ulteriore contrasto interpretativo, chiarendo che, ai fini dell'ICI, non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Si prevede inoltre che resta ferma la previsione che i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile) ed A/8 (abitazioni in ville), ovvero le

caratteristiche di lusso previste da un vigente decreto ministeriale, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

L'articolo 12 introduce nella legge la clausola di « compatibilità » con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nonché la cosiddetta clausola di maggior favore contenuta nell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che prevede la possibile applicazione delle disposizioni della legge costituzionale alle regioni a statuto speciale « per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite », fino all'adeguamento dei rispettivi statuti.

L'articolo 13 reca disposizioni transitorie relative al termine di adozione del decreto ministeriale concernente i progetti per lo sviluppo dei comuni montani.

Nel preannunciare una valutazione complessivamente favorevole del provvedimento, segnala tuttavia, con riferimento all'articolo 7, che sono state avanzate perplessità dal Corpo forestale dello Stato sull'istituzione di un sistema di certificazione di ecocompatibilità del legno e dei prodotti derivati gestito direttamente dallo Stato. Si riserva pertanto di proporre l'espressione di un parere all'esito del dibattito.

Angelo ZUCCHI (PD) sottolinea l'esigenza di un adeguato approfondimento delle osservazioni del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso un' apposita audizione informale.

Giovanni DIMA (Pdl), *relatore*, concorda sull'opportunità dell'audizione proposta dal deputato Zucchi.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che i rilievi del Corpo forestale dello Stato in merito all'articolo 7 potrebbero essere approfonditi anche attraverso modalità diverse dall'audizione, considerato che la Commissione Bilancio intenderebbe acquisire i pareri sul testo unificato entro la settimana in corso.

Angelo ZUCCHI (PD) ritiene che non vi siano ragioni stringenti perché la Commis-

sione debba esprimere in tempi ristretti il parere su un provvedimento che incide in misura rilevante sulle sue competenze.

Paolo RUSSO, *presidente*, prendendo atto degli orientamenti emersi, osserva che l'audizione dei rappresentanti del Corpo forestale dello Stato dovrebbe aver luogo all'inizio della prossima settimana, così che la Commissione possa poi procedere all'espressione del parere.

Giuseppina SERVODIO (PD) esprime perplessità sulla disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unificato, che prevede che l'attuazione delle misure previste dal provvedimento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In sostanza, quindi, la nuova legge sarebbe subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che la disposizione segnalata non costituisce una novità nell'ordinamento italiano.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, precisando che in tale seduta potrà comunque svolgersi il dibattito sul testo unificato, mentre l'audizione informale del Corpo forestale dello Stato e l'espressione del parere avranno luogo la prossima settimana.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale.**

**C. 3472 Paolo Russo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato da ultimo nella seduta del 6 luglio 2010.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, avverte che sono state presentate 5 proposte emendative, pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna (*v. allegato*).

Giuseppina SERVODIO (PD), osservato che sono stati presentati alcuni emendamenti interamente sostitutivi del testo della proposta di legge, ritiene opportuno che sia data ai gruppi la possibilità di presentare subemendamenti.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, rileva che, sul piano procedurale, può certamente essere fissato un termine per la presentazione di subemendamenti. Sul piano sostanziale, in ogni caso, il relatore potrebbe raccogliere le osservazioni e le proposte che dovessero emergere nel corso del dibattito e su questa base formulare una sua proposta conclusiva.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), *relatore*, invita i gruppi, al di là della formalizzazione delle proposte emendative, a lavorare congiuntamente per la predisposizione di un testo che possa positivamente conseguire gli obiettivi condivisi posti a base della proposta di legge.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, rilevato che la fissazione di un termine per i subemendamenti richiederà ulteriore tempo, segnala che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha approvato la scorsa settimana un documento che ricalca quello già consegnato alla Commissione in occasione dell'audizione svolta. Ricordato inoltre che la Commissione sembrava orientata alla definizione di un testo condiviso, ritiene utile comprendere, per la chiarezza dei rapporti tra le parti politiche, se esistano le condizioni per richiedere il trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

In ogni caso, prende atto della necessità di un ulteriore margine di tempo per la presentazione di subemendamenti nonché per una più complessiva riflessione.

Viviana BECCALOSSI (PdL), nel condividere l'auspicio relativo alla possibilità di richiedere la sede legislativa, preannuncia la propria disponibilità a ritirare l'emendamento 1.2, qualora ciò possa facilitare l'*iter* del provvedimento.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, ringraziando la collega Beccalossi per la disponibilità offerta alla Commissione, propone conclusivamente di fissare per domani, alle ore 13, il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti già presentati.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame della proposta

di legge alla seduta già convocata per domani.

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, comunica che il deputato Callegari è stato indicato quale rappresentante del gruppo Lega Nord Padania, in sostituzione del collega Fogliato, chiamato ad altro incarico nel gruppo. Nel ringraziare l'onorevole Fogliato per l'attività svolta in Commissione, rivolge i migliori auguri ad entrambi i colleghi per il lavoro che li attende.

**La seduta termina alle 15.55.**

ALLEGATO

**Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale. C. 3472 Paolo Russo.**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI**

ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. Al fine di assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia dall'Unione europea e di evitare l'applicazione delle disposizioni relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, i piani finanziari allegati alle decisioni della Commissione europea di approvazione dei programmi di sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per il periodo 2007-2013 sono ricondotti, in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, ad un unico piano di finanziamento, il cui ammontare è costituito dalla somma delle dotazioni finanziarie dei programmi regionali.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, entro il 31 dicembre 2014, sulla base dell'andamento della spesa dei programmi regionali per il periodo 2007-2013, le assegnazioni finanziarie per la copertura delle dichiarazioni di spesa delle regioni e delle province autonome eccedenti la dotazione finanziaria stabilita da ciascuna decisione della Commissione europea, me-

dante l'individuazione delle somme non utilizzate da parte delle regioni e delle province autonome.

**1. 1. Paolo Russo.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. Al fine di salvaguardare gli interessi nazionali derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di evitare l'applicazione delle disposizioni relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, nonché di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto nomina un commissario *ad acta*, in sostituzione delle autorità di gestione dei piani di sviluppo rurale regionali che alla data del 1° settembre di ogni anno non siano riuscite a raggiungere almeno il 75 per cento del livello di spesa utile ad evitare il disimpegno automatico dei fondi non utilizzati, con l'incarico di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di spesa prefissato.

2. In ogni occasione in cui sia necessaria la nomina del commissario *ad acta* di cui al comma 1, ed allo scopo di facilitare ulteriormente il raggiungimento degli obiettivi di spesa utili ad evitare il disimpegno automatico, la dotazione finanziaria complessivamente residua attribuita al piano regionale di sviluppo rurale di cui trattasi è diminuita del 5 per cento. Le

somme così ottenute sono attribuite ai piani finanziari dei programmi di sviluppo rurale delle altre regioni appartenenti al medesimo obiettivo, competitività o convergenza.

**1. 4.** Beccalossi.

*Al comma 1, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: previo parere vincolante della.*

**1. 2.** Di Giuseppe, Rota.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nello stesso decreto sono*

anche definite le regole per la compensazione tra le regioni da realizzarsi sulla base di modalità che consentono la redistribuzione delle risorse in funzione dell'efficienza di spesa delle regioni medesime.

**1. 3.** Callegari, Fogliato.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente;*

ART. 1-bis.

1. L'AGEA provvede entro il 31 dicembre 2010 al pagamento per intero di tutte le annualità fino al 2009 e all'anticipo del 75 per cento dell'annualità 2010.

**1. 01** Ruvolo, Naro.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	263
DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	263
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3953 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	267
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger e abb. (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	273
AVVERTENZA .....	277
ERRATA CORRIGE .....	277

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

#### La seduta comincia alle 14.15.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che, per il gruppo PD, entra a far parte della Commissione il deputato Walter Tocci, mentre cessa di farne parte il deputato Walter Verini. Comunica altresì che il deputato Aldo Brancher (PdL), non più membro del Governo, rientra a far parte della Commissione.

**DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.**

**C. 3610 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, ricorda che il decreto legge reca disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti in eventi bellici (Capo I, articoli 1-3), delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (Capo II,

articoli 4-7), nonché disposizioni finali (Capo III, artt. 8-10).

L'articolo 1 prevede l'integrazione, nella misura di 18.700.000 euro, per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2010, delle risorse finanziarie necessarie per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan; viene inoltre autorizzata una spesa di 1.800.000 euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'Esercito nazionale afgano. Viene inoltre prevista, sempre nel secondo semestre del 2010, la partecipazione italiana a una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria, in Pakistan e Afghanistan. La missione è finalizzata alla realizzazione di iniziative concordate con il governo di Islamabad, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali ed in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area. Le iniziative riguardano i settori sanitario, istituzionale e tecnico, della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera afgano-pakistana e dei mezzi di comunicazione locali.

L'articolo 2 reca autorizzazioni di spesa di vario importo per i seguenti interventi da attuarsi nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2010:

interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia e dei rifugiati nei Paesi limitrofi e ad opere di ricostruzione civile;

partecipazione italiana ai Fondi fiduciari dell'Alleanza Atlantica destinati alla formazione della polizia irachena e alla lotta alla pirateria al largo delle coste somale;

contributo italiano al Tribunale Speciale dell'ONU per il Libano;

attività civili di peace keeping e di diplomazia preventiva e progetti di cooperazione promossi dall'OSCE;

opere di stabilizzazione in Yemen e prosecuzione degli interventi operativi di

emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio;

iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana;

iniziative della Politica europea di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC, ex PESD);

spese di missione di personale di ruolo presso le Ambasciate italiane in Iraq, Pakistan ed Afghanistan;

partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PSDC (ex PESD), nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea per le varie aree di crisi;

partecipazione italiana alle attività del Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) con sede ad Ancona.

L'articolo 3 reca il regime degli interventi necessari per garantire il coordinamento delle attività previste dagli articoli precedenti. Pertanto il Ministro degli affari esteri potrà provvedere, con propri decreti di natura non regolamentare, a costituire strutture operative temporanee, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate nel decreto-legge in esame, e ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza (commi 1 e 2). L'indennità da attribuire al personale inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli 1 e 2 viene stabilita dal comma 3. Il comma 4 rinvia per le iniziative in commento, ove non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute nel Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), e nel decreto-legge n. 165 del 2003 – recante interventi urgenti a favore della popolazione ira-



chena, convertito con modificazioni dalla legge n. 219 del 2003.

Il Ministero degli affari esteri viene inoltre autorizzato – purché con le finalità e nei limiti temporali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 – all'affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato, anche eventualmente ad enti e organizzazioni specializzati, in deroga alle disposizioni che prevedono un limite massimo per le spese inerenti studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla P.A. (comma 5).

I commi 7-10 recano disposizioni di natura contabile.

Il comma 11 prevede che l'assetto delle attività di coordinamento degli interventi relativi alla missione di stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan, sia definito mediante uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli Affari esteri. Lo stesso provvedimento fisserà le modalità di organizzazione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali, e di istituzione presso il MAE di un'apposita Task Force, con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi, e di un comitato di controllo.

Il comma 12 contempla la proroga di dodici mesi dei contratti degli esperti, la cui scadenza è prevista il 31 dicembre 2010, che saranno definiti con uno o più decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione (comma 13).

L'articolo 4 reca le autorizzazioni di spesa per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2010, necessarie per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia.

Gli articoli 5, 6, e 7 recano, rispettivamente, disposizioni in materia di trattamento economico del personale impegnato nelle missioni internazionali, in materia penale e in materia contabile, che riproducono in buona parte quelle contenute nei precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali.

In particolare, l'articolo 5 attribuisce al personale impiegato nelle missioni inter-

nazionali disciplinate dal provvedimento in esame l'indennità di missione, di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misura diversificata in relazione alle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

Vengono inoltre previste disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l'imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore.

Il Ministero della difesa potrà avvalersi anche del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali per esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali, nell'ambito dei finanziamenti statali assicurati per il funzionamento dei servizi di tale organizzazione.

Viene inoltre stabilito che l'incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana sia prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2011.

Il Capo III (Disposizioni finali) reca all'articolo 8 la copertura finanziaria del provvedimento; all'articolo 9 una clausola di corrispondenza in base alla quale, a decorrere dal 9 ottobre 2010, i rinvii contenuti nel decreto legge in esame a disposizioni originariamente previste da fonti diverse, e attualmente riprodotte nel Codice dell'Ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) e nel Testo unico delle disposizioni regolamentari (decreto

del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010), si debbano intendere come effettuati alle corrispondenti disposizioni del citato Codice e del Testo unico; all'articolo 10 l'entrata in vigore del provvedimento.

In relazione alla normativa comunitaria, ricorda che il decreto legge reca disposizioni in materia di cooperazione internazionale, di impiego delle forze armate e di polizia e di giurisdizione penale, che rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri: non si ravvisano pertanto profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Alcune missioni, oggetto del provvedimento in esame, sono state decise dall'Unione europea nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune, e più precisamente: Missioni Althea e EUPM in Bosnia-Erzegovina; Missione EULEX in Kosovo; Missione EUMM in Georgia; Missione EUPOL RD in Congo; Missione Atalanta nel golfo di Aden; Missione EUTM in Somalia; Missione EUBAM al valico di Rafah; Missione EUPOL COPPS nei Territori palestinesi; Missione EUPOL in Afghanistan.

La Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC), già Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD), come denominata dall'articolo 24 del Trattato di Lisbona (Trattato sull'Unione europea, TUE), costituisce parte integrante della PESC. Essa è finalizzata al mantenimento della pace, alla prevenzione dei conflitti ed al rafforzamento della sicurezza internazionale, e comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione.

Il Trattato di Lisbona (Titolo V, articoli 21-46, del TUE) ha confermato l'impegno per una politica estera comune, segnalando che «la competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera». Viene inoltre precisato che «la politica estera e di sicurezza è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongono

diversamente» (vale a dire solo per le misure di attuazione). «È esclusa l'adozione di atti legislativi».

Il Trattato di Lisbona ha introdotto significative innovazioni in relazione alla politica della difesa.

In particolare, è stato ampliato il novero delle missioni nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi militari e civili, ed è previsto che il Consiglio – all'unanimità – possa affidare ad un gruppo di Stati membri la loro realizzazione.

È stato inoltre eliminato il divieto di dare vita a cooperazioni rafforzate ed è contemplata la possibilità che gli Stati membri, che desiderano assumere impegni più vincolanti in questo ambito, realizzino tra loro una «cooperazione strutturata permanente», previa decisione adottata a maggioranza qualificata dal Consiglio. A differenza di quanto previsto in generale per le cooperazioni rafforzate, il Trattato di Lisbona non prevede un numero minimo di Paesi partecipanti alla cooperazione strutturata permanente.

Quanto alle più recenti decisioni assunte nell'ambito dell'UE, ricorda che il Consiglio affari esteri del 14 giugno 2010, nell'esprimere soddisfazione per i successi riportati nelle attività di deterrenza, prevenzione e smantellamento degli atti di pirateria al largo della costa somala, ha deciso di estendere il mandato della missione ATALANTA di ulteriori due anni, fino a dicembre 2012, e ha concordato di avviare nel primo autunno una discussione strategica sull'operazione come parte dell'impegno complessivo dell'UE nella regione. Il Consiglio ha concordato sul principio di massima di ampliare l'area delle operazioni a est e a sud per rispondere agli attacchi dei pirati. Nella stessa occasione il Consiglio ha esteso di 24 mesi, fino a giugno 2012, il mandato della missione EUJUST LEX in Iraq e di tre mesi, fino al 30 settembre 2010, la missione EUPOL nella Repubblica democratica del Congo. L'8 giugno 2010 il Consiglio ha esteso il mandato della missione EULEX Kosovo di due anni, fino al 14 giugno 2012.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.**

**C. 3953 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.**

**C. 3594 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).**

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, in sede consultiva, per l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, dei disegni di legge n. 3593 e n. 3594 riguardanti il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 e le disposizioni per l'assestamento del Bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010, limitatamente agli stati di previsione e alle parti di competenza. Al termine dell'esame preliminare, l'iter proseguirà distintamente. L'esame si concluderà con la votazione di una relazione su ciascuno dei predetti provvedimenti, cui saranno allegati gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione.

Maurizio DEL TENNO (Pdl), *relatore*, avverte i colleghi che – data la complessità tecnica dei provvedimenti al nostro esame – darà brevemente conto in generale dei due disegni di legge di rendiconto e assestamento, per poi soffermarmi sulle parti

di specifico interesse della XIV Commissione.

Ricorda quindi che il rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario) adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

Esso è articolato per missioni e programmi ed è costituito da due parti: 1) il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento; 2) il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

L'esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita, su appositi stampati, dal conto del bilancio, che risulta costituito dal conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero.

In estrema sintesi, l'articolo 1 del disegno di legge dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni e delle aziende autonome.

Gli articoli 2, 3 e 4 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2009, e sono riferiti rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 777.514 milioni di euro), alle spese (con impegni per 716.633 milioni di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, con un avanzo pari a 60.881 milioni di euro.

L'articolo 5 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2009, un disavanzo di 251.938 milioni di euro.

L'articolo 6 reca l'approvazione dell'allegato, previsto dall'articolo 28, comma 4 della legge n. 196/2009, contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati, nell'esercizio 2009, i prelevamenti dal « Fondo di riserva per le spese

impreviste». Il totale dei prelievi nel 2009 ammonta a 808,5 milioni di euro.

L'articolo 7 dispone l'approvazione delle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa.

L'articolo 8 espone la situazione, al 31 dicembre 2009, del patrimonio dello Stato (conto generale del patrimonio), da cui risultano attività per un totale di 785.828 milioni di euro e passività per un totale di 2.212 milioni di euro.

Gli articoli da 9 a 18 espongono i dati relativi ai conti consuntivi delle aziende e amministrazioni autonome.

Quanto al disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 2010, ricorda preliminarmente che l'istituto dell'assestamento di bilancio è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Sotto questo profilo, il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio del bilancio relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.

Il disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 2010 riflette la struttura del bilancio dello Stato, organizzato in missioni e programmi, adottata a partire dalla legge di bilancio per il 2008.

L'articolo 1 del disegno di legge di assestamento dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2010 (approvato con la legge n. 192 del 2009), indicate nelle annesse tabelle. In allegato al disegno di legge è invece evidenziata, a fini conoscitivi, sia per lo stato di previsione dell'entrata che per gli stati di previsione della spesa, l'evoluzione, in termini di competenza e di

cassa, delle singole poste di bilancio, per effetto sia delle variazioni apportate in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio, sia delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento medesimo.

Per ciascuna unità revisionale di base si indicano, inoltre, le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive esposte nel Rendiconto dell'esercizio precedente.

A partire dalla previsione iniziale della legge di bilancio, le eventuali variazioni intervenute per atto amministrativo o proposte con il disegno di assestamento determinano, per ciascuna U.P.B., la previsione assestata.

L'articolo 2 dispone alcune modifiche all'articolo 2 della legge di bilancio per il 2010 (legge n. 192 del 2009). In particolare, il comma 1, novellando l'articolo 2, comma 3, della legge di bilancio per il 2010, aumenta il limite massimo di emissione di titoli pubblici, stabilito nella legge di bilancio, da 69.000 milioni a 82.257 milioni di euro.

Il comma 2 novella l'articolo 2, comma 4, della legge di bilancio per il 2010 che fissa i limiti per l'anno 2010 della garanzia concessa dallo Stato sugli impegni assumibili dalla SACE SpA nello svolgimento dell'attività assicurativa e di garanzia dei rischi non di mercato, come disposto dall'articolo 6, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003. Tali limiti vengono abbassati da 14.000 a 8.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a 24 mesi e innalzati da 8.000 a 14.000 milioni per le garanzie di durata superiore a 24 mesi.

L'articolo 3 dispone l'approvazione dell'allegato 1 del disegno di legge, nel quale sono contenute le modifiche alle unità previsionale di base del bilancio di previsione.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione politiche dell'Unione europea, i punti più rilevanti sono i seguenti.

Nel Rendiconto generale per l'anno 2009 i dati riguardanti le politiche comunitarie sono esposti nel Conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, e più precisamente nella Missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo (4), che comprende sia il Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (che fa capo al Centro di responsabilità 4 – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Conto del Ministero dell'economia e delle finanze), sia il Programma 3.2 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (che fa capo al Centro di responsabilità 3 – Dipartimento del tesoro, Conto del Ministero dell'Economia e delle finanze).

La Missione 3 si articola in 11 Programmi, 7 dei quali di competenza del Ministero degli Affari esteri, 1 del Ministero dell'università e della ricerca, 1 del Ministero della pubblica istruzione e 2 del Ministero dell'economia e delle finanze. I Programmi di interesse comunitario (Programmi 3.1 e 3.2) vengono realizzati dal Ministero dell'economia.

Le previsioni iniziali 2009 relative alla Missione 3 risultavano essere, nella legge di bilancio 2009, pari a 24.381,8 milioni di euro; con la legge di assestamento 2009 e le ulteriori variazioni per atto amministrativo intervenute nel corso dell'anno, le dotazioni iniziali di competenza hanno registrato un aumento di 389,1 milioni di euro.

Nel corso dell'esercizio 2009 alla Missione 3 sono stati pertanto attribuiti complessivamente 24.770,9 milioni di euro.

Gli importi impegnati sono stati pari a circa 23.590 milioni di euro, quelli effettivamente pagati 22.089,9 milioni e quelli rimasti da pagare 1.500 milioni: si registra pertanto un'economia di spesa pari a 1.180,9 milioni di euro.

Per il Programma 3.1 (Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE) le previsioni definitive sono pari a 23.889,7 milioni di euro, mentre quelle iniziali erano di 23.890,3 milioni.

A fronte di un impegno di spesa di circa 22.715,5 milioni di euro, le somme effettivamente pagate ammontano a 21.515,3 milioni e quelle rimaste da pagare 1.200,2 milioni, con un'economia di spesa pari a 1.174 milioni.

In particolare i capitoli direttamente interessati alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio UE registrano le seguenti variazioni:

Capitolo 2751 – somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorsa RNL e di risorsa IVA: 14.800 milioni di euro, con un aumento di 400 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali 2009;

Capitolo 2752 – somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie tradizionali: 2.200 milioni di euro, con un decremento di 400 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali 2009;

Capitolo 7493 – somme da versare al conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato « Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali »: 6.872,286 milioni di euro (l'importo è rimasto invariato rispetto alle previsioni iniziali 2009).

Per il Programma 3.2 (Politica economica e finanziaria in ambito internazionale) le previsioni definitive sono state di 881,1 milioni di euro (quelle iniziali erano di 491,5 milioni), con pagamenti per 574,6 milioni a fronte di impegni di spesa pari a 874,4 milioni. Le somme rimaste da pagare risultano essere pari a 299,8 milioni di euro, con un'economia di spesa di 6,7 milioni di euro.

Nell'Allegato n. 3 del Conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 viene evidenziata l'esposizione contabile dei flussi finanziari intercorsi tra l'Italia e l'UE (prevista dall'articolo 5, comma 2 del dl n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994), nonché la situazione delle corrispondenti erogazioni effettuate dalle Amministrazioni nazionali: ciò consente di rendere noti al Parlamento i dati consolidati sull'entità delle risorse movimentate nel settore degli interventi di politica comunitaria, nonché l'attuazione

degli interventi cofinanziati dall'UE, attraverso le erogazioni del Fondo di rotazione.

Dall'esposizione dei flussi finanziari con l'UE indicata nell'Allegato n. 3 del Conto consuntivo del Ministero dell'economia risulta che nel 2009 la quota di contribuzione italiana al bilancio dell'UE relativa alle risorse proprie ammontava, nelle previsioni iniziali, a 14.796 milioni di euro; nelle previsioni definitive l'importo risulta essere pari a 15.989 milioni di euro (con una diminuzione di 4.498 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali), pari al 14,50 per cento del bilancio complessivo UE di 114.736 milioni di euro.

I versamenti effettivi al bilancio UE effettuati dal Ministero dell'economia nel 2009 (pari a 15.007,5 milioni di euro), a raffronto con quelli previsti nelle previsioni definitive (pari a 15.989,3 milioni di euro) evidenziano un decremento di 981,8 milioni di euro (-6,14 per cento).

Per quanto riguarda la contribuzione dell'UE in favore dell'Italia, essa consegue alle politiche comuni di sviluppo poste in essere dall'Unione in vari settori e si realizza concretamente con gli strumenti finanziari costituiti dai Fondi strutturali.

A seguito della definizione del nuovo quadro finanziario dell'UE per il periodo 2007-2013, l'11 luglio 2006 è stato adottato il regolamento (CE) 1083/2006 recante norme e principi comuni relativi alla politica di coesione applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale e al Fondo di coesione (c.d. regolamento generale).

Il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio ha abrogato il regolamento 1260/1999 ed ha riformato la disciplina comunitaria dei Fondi strutturali a decorrere dal 2007, disponendo la riduzione di tali fondi dai cinque del precedente periodo di programmazione a tre: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, Fondo di Coesione.

Nella stessa data sono stati emanati provvedimenti specifici per alcuni Fondi: reg. (CE) 1080/2006 per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e reg. (CE) 1081/2006 per il Fondo sociale europeo

(FSE), mentre lo stesso reg. (CE) 1083/2006 detta norme specifiche per il Fondo di coesione.

I nuovi Regolamenti prevedono il finanziamento dei seguenti 3 obiettivi prioritari di sviluppo:

a) l'obiettivo « Convergenza », volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione;

b) l'obiettivo « Competitività regionale e occupazione », che punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione;

c) l'obiettivo « Cooperazione territoriale europea », che è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera e transnazionale.

Ricorda poi che con il regolamento (CE) 1082/2006 è stato istituito un nuovo strumento giuridico denominato Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT), che promuove azioni finanziate al di fuori dei fondi a finalità strutturale e mirate agli obiettivi di coesione territoriale, con particolare riferimento alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. All'attuazione del regolamento nell'ordinamento nazionale si è provveduto con gli articoli 45-48 della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008).

Per quanto riguarda invece il finanziamento della politica agricola, sono stati di recente adottati i seguenti provvedimenti:

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, relativo al finanziamento della politica agricola comune, che istituisce il Fondo europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) per il 1° pilastro, ed il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR) per il 2° pilastro: in particolare il FEAGA diviene lo strumento per realizzare la politica di sostegno dei mercati agricoli e dei redditi, denominata 1° pilastro della Politica Agricola Comunitaria

(PAC), mentre il FEASR finanzia i programmi di sviluppo rurale, ossia il 2° pilastro della PAC;

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che definisce gli obiettivi finanziati dal fondo;

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo per la pesca. Nell'Allegato n. 3 del Conto consuntivo del Ministero dell'economia relativo alla situazione dei flussi finanziari Italia-UE si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2009 sono stati accreditati all'Italia contributi per 7.802,5 milioni di euro, con un decremento del 18,79 per cento rispetto all'anno 2008. La parte più importante (4.682,8 milioni di euro) attiene alle azioni cofinanziate dal FEAGA (interventi per la politica agricola comune) con un incremento della contribuzione del 7,97 per cento rispetto al 2008. Gli accrediti effettuati dall'UE all'Italia sono affluiti sul conto corrente di tesoreria n. 23211 (Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti UE) per 3.119,7 milioni di euro, e sul c/c di tesoreria n. 23205 (Ministero dell'economia - FEAGA) per 4.682,8 milioni di euro. Dal confronto con gli accrediti relativi al 2008 risulta un sensibile decremento degli introiti relativi al FESR (-103,54 per cento), al FEASR (-91,34 per cento), al Fondo Pesca (-76,28 per cento) ed al FEOGA (-61,03 per cento). La parte più rilevante degli accrediti ha riguardato il FEAGA, con oltre il 60 per cento delle entrate totale ed un aumento del 7,97 per cento rispetto agli accrediti 2008. I fondi accreditati hanno riguardato interventi variamente localizzati sul territorio nazionale in relazione ai diversi periodi di programmazione (alcuni programmi sono stati realizzati ancora nell'ambito dei periodi di programmazione 1989-1993, 1994-1999 e 2000-2006, altri nell'ambito del periodo 2007-2013). Nell'Allegato n. 3 del Conto consuntivo del Ministero dell'economia per l'anno finanziario 2009 un capitolo è dedicato alle erogazioni effet-

tuate dal Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, che dà un quadro complessivo degli interventi cofinanziati dall'UE. Ad esso infatti affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario sia dal bilancio nazionale. Al Fondo di rotazione, nel corso del 2009, sono confluite somme per circa 9 miliardi di euro, di cui 3.120,4 milioni di euro provenienti dal bilancio comunitario e 6.061,6 milioni dal bilancio nazionale. A fronte di queste risorse, integrate dalle giacenze risultanti all'inizio dell'esercizio, il Fondo ha effettuato nel 2009 trasferimenti per finanziare interventi relativi alle finalità individuate in sede comunitaria per 3.239 milioni di euro dal c/c 23211, e per 3.237,3 milioni di euro dal c/c 23209.

Nel disegno di legge di assestamento 2010 i dati riguardanti le politiche comunitarie sono esposti nella Missione 3 - L'Italia nell'Europa e nel mondo, che comprende sia il Programma 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (che fa capo al Centro di responsabilità 4 - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Conto del Ministero dell'economia e delle finanze), sia il Programma 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (che fa capo al Centro di responsabilità 3 - Dipartimento del tesoro, Conto del Ministero dell'Economia e delle finanze).

Nel bilancio di previsione 2010 alla Missione 3 sono stati complessivamente attribuiti 22.974,1 milioni di euro; nel corso dell'esercizio a tale Missione sono stati attribuiti ulteriori 10 milioni di euro, mentre con il ddl di assestamento lo stanziamento viene ridotto di circa 7,7 milioni.

Le previsioni assestate riportano pertanto uno stanziamento pari a 22.976,7 milioni di euro (con un aumento di circa 2,6 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali): l'incremento è riferito in particolare al Programma 3.2, in particolare per gli « Interventi » di Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (circa 10 milioni di euro in più), mentre le poste

iscritte nel Programma 3.1. hanno subito un decremento di circa 7,7 milioni di euro.

Altro elemento di interesse collegato ai rapporti con l'Unione europea e contenuto nel ddl di assestamento 2010 è costituito dal dato relativo all'ammontare dei finanziamenti al bilancio dell'UE, che nelle previsioni iniziali ammontavano a 17.300 milioni di euro. Al riguardo si segnala che nel ddl assestamento 2010 viene confermato l'ammontare complessivo del finanziamento, registrando tuttavia una variazione in diminuzione di 0,300 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali a carico del capitolo 2751, riguardante le somme da versare a titolo di risorse complementari (risorse RNL e IVA), ed un corrispondente aumento di pari importo del capitolo 2752, riguardante le somme da versare a titolo di risorse proprie tradizionali. Pertanto le previsioni assestate recano una spesa di parte corrente per il finanziamento del bilancio pari a 14.800 milioni a titolo di risorse complementari (cap. 2751) e 2.400 milioni a titolo di risorse proprie (cap. 2752).

Nel ddl di assestamento 2010 è altresì riportato lo stanziamento previsto per il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (cap. 7493): rispetto alle previsioni iniziali il capitolo non registra alcuna variazione; pertanto lo stanziamento iscritto resta confermato di 5,294,45 milioni di euro.

Quanto infine ai dati riguardanti il Dipartimento per le politiche comunitarie ricordo che le previsioni iniziali di spesa per il 2009 del Dipartimento per le politiche comunitarie ammontavano a 2,947 milioni di euro; nel corso dell'anno finanziario si è registrato un incremento di 0,174 milioni di euro e pertanto le previsioni finali 2009 risultano essere pari a 3,122 milioni di euro, di cui 3,121 milioni riguardano le spese correnti.

I pagamenti effettuati nel corso del medesimo anno sono stati pari a 1,379 milioni di euro e sono state impegnate somme, rimaste da pagare, per altri 0,851 milioni di euro, per un totale di somme impegnate per il 2009 di 2,180 milioni di euro.

Risultano quindi in economia, rispetto alle previsioni di spesa, 0,942 milioni di euro.

Nella Relazione illustrativa al conto finanziario 2009 si evidenzia come, nel periodo considerato, il Dipartimento abbia curato in particolare l'attività di promozione e di coordinamento delle iniziative volte a sostenere il processo di integrazione europea mediante una campagna di comunicazione rivolta in particolar modo ai giovani, al fine di sensibilizzarli sulle grandi tematiche comunitarie e di informarli sulle opportunità di lavoro, studio e formazione.

Di seguito vengono illustrati i seguenti capitoli di spesa con le poste finanziarie più significative correlate alle iniziative assunte dal Dipartimento nel corso del 2009.

Capitolo 322 – Spese per studi, indagini e rilevazioni: 50 milioni di euro.

Sono stati commissionati studi all'Università LUISS di Roma per l'analisi delle politiche e dei programmi dell'UE per il rilancio e la competitività imprenditoriale delle PMI, e all'Università La Sapienza di Roma sui nuovi obiettivi che l'UE dovrà individuare per favorire la crescita economica e la coesione sociale;

Capitolo 328 – Spese per l'informazione comunitaria: 235,2 milioni di euro. Le iniziative di informazione hanno riguardato:

pubblicazioni da diffondere in occasione di manifestazioni, convegni e seminari;

l'organizzazione, in cofinanziamento con la Commissione UE, dell'incontro annuale con i responsabili dell'informazione comunitaria nell'ambito del Club Venice;

la prosecuzione della Convenzione stipulata con la Società in house « Studiare e Sviluppo » per l'attuazione della strategia dell'informazione e della Comunicazione dell'UE, mediante il partenariato di gestione con la Commissione UE;



il proseguimento della mostra itinerante « Linea 13 – Da Ventotene all'Europa » sulla storia del processo di integrazione europea;

la realizzazione di progetti educativi ed informativi per promuovere e diffondere tra i giovani in età scolare i valori ed i diritti posti alla base dell'esistenza e del funzionamento dell'UE;

Capitolo 333 – Spese per la formazione comunitaria di operatori pubblici e privati: 0,179 milioni di euro. È stato realizzato, mediante un accordo con il FORMEZ, un programma di formazione nei confronti delle Regioni e degli enti locali sulla direttiva 2006/123/CE (cd. « Direttiva servizi »), anche al fine di monitorare lo stato di attuazione della direttiva stessa. Inoltre è stato siglato un accordo con il Ministero degli Affari esteri per l'assegnazione di borse di studio a studenti italiani, al fine di favorirne l'accesso al Collegio d'Europa, nelle sedi di Bruges (Belgio) e di Natolin (Polonia), per ottenere una crescente rappresentanza italiana nelle posizioni dirigenziali delle Istituzioni europee ed internazionali;

Capitolo 334 – Spese di funzionamento della Struttura di missione: 0,956 milioni di euro. Nell'anno 2009 la Struttura di missione ha svolto un'intensa attività di assistenza e di coordinamento delle Amministrazioni nazionali e di cura dei rapporti con la Commissione UE, finalizzata alla riduzione del carico delle procedure di infrazione;

Capitolo 335 – Spese per sondaggi, analisi statistiche, documentazione e monitoraggio: 0,113 milioni di euro. Il Dipartimento ha curato la realizzazione di sistemi informatici per la raccolta, l'organizzazione, classificazione e consultazione del flusso documentale relativo alla fase ascendente della normativa comunitaria. È stata inoltre promossa un'attività di sondaggio e monitoraggio concernente la comunicazione e l'informazione sulle tematiche europee.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara con-

cluso l'esame preliminare congiunto dei provvedimenti.

Propone quindi – poiché l'esame del provvedimento è previsto in Assemblea già a partire dal prossimo lunedì 19 luglio – di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 10 di domani mattina, affinché la Commissione possa concludere l'esame nella seduta già convocata per domani.

La Commissione concorda.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Disposizioni in favore dei territori di montagna.**

#### **Testo unificato C. 41 Brugger e abb.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, ricorda che la V Commissione Bilancio ha iniziato l'esame della proposta di legge C. 41 in data 24 giugno 2009. Nel corso dell'esame in sede referente all'A.C. 41 le proposte di legge C. 320, C. 321, C. 605, C. 2007, C. 2115. In data 27 gennaio 2010 la V Commissione ha adottato come testo base il testo unificato elaborato nell'ambito del Comitato ristretto al quale, il 2 febbraio, è stata abbinata la proposta di legge C. 2932.

In data 27 aprile 2010 la Commissione Bilancio ha inviato alle Commissioni competenti per il parere il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 41, adottato come testo base, come risultante dagli emendamenti approvati.

Il testo unificato in esame, composto di 13 articoli, reca all'articolo 1 le finalità del provvedimento, ricondotte alla legittimazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, che prevede espressamente che la legge disponga provvedimenti a favore delle zone mon-

tane, nonché dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che stabilisce che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati enti territoriali (comuni, province, città metropolitane e regioni), al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e rimuovere gli squilibri economici e sociali.

La proposta di legge intende pertanto salvaguardare e valorizzare le specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori e contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni.

Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, alla realizzazione delle suddette finalità (comma 2).

Il comma 3 dell'articolo 1 subordina l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Si prevede inoltre che l'Italia si faccia promotrice, nelle sedi comunitarie, di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, nonché all'introduzione di una definizione comunitaria di tali territori che tenga conto delle diverse realtà montane dell'Unione europea.

L'articolo 2 reca disposizioni volte a ridefinire il quadro normativo vigente in riferimento ai criteri di individuazione dei comuni da considerare montani. In particolare viene richiesto, oltre al requisito dell'altitudine, la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree ed alla limitata accessibilità dei territori montani.

L'articolo 3 istituisce, a decorrere dall'anno 2010, il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, destinato al finan-

ziamento di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie:

a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;

b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;

c) valorizzazione delle risorse energetiche ed idriche;

d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché, in generale, per l'agricoltura di montagna;

e) sviluppo del turismo montano e degli sport di montagna;

f) politiche di forestazione.

I progetti ammessi al finanziamento saranno individuati con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni emanato entro il 30 marzo di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. In sede di prima applicazione, il decreto potrà essere adottato entro il 30 ottobre dell'anno di entrata in vigore del provvedimento in esame (articolo 13).

L'articolo 4, mediante l'inserimento del nuovo comma 7-ter all'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici) amplia, per i comuni montani, le possibilità di affidare lavori pubblici di importo fino a 1,5 milioni di euro con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Viene inoltre consentito (comma 2) ai comuni montani, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di provvedere al finanziamento di opere di competenza statale a carattere complesso e infrastrutturale, per una quota fino al 70 per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dal-

l'emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate.

L'articolo 5 prevede, al comma 1, due novelle alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). In particolare viene disposto che l'Osservatorio nazionale sul volontariato approvi, tra gli altri, progetti sperimentali elaborati da organizzazioni di volontariato per far fronte anche «ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese». specifica, Inoltre viene estesa la platea dei soggetti gestori dei centri di servizio costituiti con fondi speciali delle fondazioni bancarie presso le regioni, e viene previsto che una quota non inferiore al 10 per cento di tali fondi sia vincolata alla creazione di centri di servizio nei territori montani. Vengono inoltre introdotte semplificazioni ed agevolazioni fiscali (comma 2) in favore delle associazioni bandistiche, degli sci club riconosciuti dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), dei cori amatoriali, delle associazioni filodrammatiche, di musica e di danza popolare legalmente riconosciute.

L'articolo 6 reca disposizioni riguardanti il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S.) ed il Club alpino italiano (CAI)

L'articolo 7 istituisce un certificato di ecocompatibilità che potrà accompagnare il legno e tutti i suoi derivati che provengano da boschi gestiti con criteri di ecocompatibilità. I boschi possono essere già esistenti, ma possono anche essere di nuova formazione; in tale ultima ipotesi è necessario che siano utilizzate specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione.

L'articolo 8 detta disposizioni dirette a tutelare la buona fede dell'acquirente di beni gravati da usi civici, che siano risultati solo successivamente al perfezionamento dell'atto di compravendita. Esso opera, quindi, solo in assenza di dolo o colpa dell'acquirente.

L'articolo 9 qualifica i rifugi di montagna come strutture ricettive custodite, presso zone disagiate o isolate di monta-

gne, idonee a ricovero, ristoro e soccorso a sportivi ed escursionisti. I requisiti dei rifugi di montagna sono stabiliti dalle regioni e dalle province autonome. Viene inoltre disposto che gli immobili del demanio statale, di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa, in uso come rifugi di montagna, non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione e di cartolarizzazione.

L'articolo 10 attribuisce ai Collegi nazionali delle guide alpine e dei maestri di sci la facoltà di realizzare una serie di progetti finalizzati ad avvicinare i giovani alle due professioni ed a promuovere la sicurezza, la tutela ambientale e la valorizzazione delle zone montane.

L'articolo 11 reca un'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 504 del 1992, specificando che le unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, non debbano considerarsi fabbricati qualora ricorrano per esse i requisiti di ruralità.

L'articolo 12 introduce nel provvedimento – con riferimento a tutte le sue disposizioni – la clausola di «compatibilità» con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

A livello comunitario non esiste una politica specifica per i territori montani. Le istituzioni comunitarie hanno tuttavia riconosciuto la specialità e l'importanza delle zone montane fin dagli anni '70: il regime di aiuto comunitario agli agricoltori delle zone svantaggiate (ZS), in vigore dal 1975, offre un sostegno per il proseguimento dell'attività agricola e la conservazione dell'ambiente naturale nelle zone montane, nelle zone svantaggiate diverse da quelle montane (le cosiddette ZS intermedie) e nelle zone caratterizzate da svantaggi specifici.

Gli aiuti comunitari per chi coltiva in montagna sono inseriti nell'ambito delle misure della politica di sviluppo rurale,

finanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) disciplinato dal Regolamento n. 1698/2005 e successive modificazioni. I territori montani, infatti, sono inclusi nella più generale categoria delle aree « svantaggiate » e resi destinatari di uno specifico incentivo al reddito degli agricoltori.

I territori montani sono oggetto d'attenzione anche da parte della politica regionale dell'Unione europea, disciplinata per il periodo 2007-2013 dal Regolamento n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione. Tale politica, mirando a realizzare la solidarietà dell'Unione attraverso la coesione economica e sociale e la riduzione del divario di sviluppo fra le regioni, coinvolge le aree montane in quanto connotate da seri vincoli allo sviluppo, dovuti a specifiche caratteristiche geografiche e a forti problemi di accesso e di integrazione col resto del territorio.

Con il Trattato di Lisbona è stato per la prima volta previsto uno specifico riferimento ai territori montani: l'articolo 174 TFUE, riguardante la coesione economica, sociale e territoriale, prevede che « tra le regioni interessate, un'attenzione particolare [sia] rivolta (...) alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali e demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna ».

Per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, che subordina l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame all'autorizzazione della Commissione europea, si rileva che ai sensi dell'articolo 108 TFUE gli Stati membri hanno l'obbligo di informare preventivamente la Commissione europea di ogni progetto volto a istituire aiuti (c.d. « obbligo di notifica ») e non possono darvi esecuzione prima che sia stato autorizzato dalla Commissione (« principio di sospensione »).

La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito

che possono essere dispensate dalla procedura di cui all'articolo 108 in questione.

Segnala, infine, che l'articolo 1, comma 3, reca una norma di valenza programmatica che assume particolare rilievo in relazione alla fase di formazione del diritto comunitario. Viene infatti inserita la previsione che l'Italia si faccia promotrice, nelle sedi comunitarie, di azioni volte sia al riconoscimento della specificità dei territori montani, sia all'introduzione di una definizione comunitaria di tali territori che tenga conto delle diverse realtà montane dell'Unione europea. Il riconoscimento giuridico della specificità territoriale montana costituirebbe così il presupposto per una politica specifica per quelle zone.

Ricorda infine che il 7 luglio 2010 il Parlamento europeo ha approvato in seconda lettura, secondo la procedura legislativa ordinaria, una proposta di regolamento (COM(2008)644) che, a partire dal 2012, introdurrebbe criteri per la tracciabilità del legname nell'UE assegnando agli Stati membri la responsabilità di applicare sanzioni agli operatori che immetteranno nel mercato dell'UE legname ottenuto illegalmente o prodotti da esso derivati. Il provvedimento sarà ora esaminato dal Consiglio in vista di un'approvazione definitiva in seconda lettura.

Il 30 giugno 2010 la Commissione europea ha presentato una comunicazione (COM(2010)352) che riconosce che il turismo è un'attività economica in grado di creare crescita ed occupazione nell'UE, contribuendo nel contempo allo sviluppo ed all'integrazione economica e sociale, in particolare, tra l'altro, delle zone rurali e di montagna.

La Commissione, tra l'altro, raccomanda che le politiche nazionali in materia di turismo tengano conto dei cambiamenti strutturali dovuti ai cambiamenti climatici garantendo, ad esempio, una ripartizione efficace degli investimenti per far fronte a possibili diminuzioni dello strato nevoso nelle regioni montagnose europee.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai*

*contratti di credito ai consumatori, coordinamento del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza nonché revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.*  
*Atto n. 225.*

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 350 dell'8 luglio 2010, a pagina 72, prima colonna, decima riga, sostituire la parola: « Esame » con le seguenti: « Seguito dell'esame ».

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo (Pareri alla V Commissione della Camera) ( <i>Esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli</i> ) .....	278
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	283
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	284
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 e abb. (Parere alla V Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	279
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	285
DL 72/10: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO <sub>2</sub> . S. 2257 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle 13 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	281
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	286

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Ugo LISI.

#### La seduta comincia alle 14.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.**

**C. 3594 Governo.**

(Pareri alla V Commissione della Camera).

(*Esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Il senatore Cosimo LATRONICO (PdL), *relatore*, riferisce sui provvedimenti in titolo, per i quali è previsto un esame preliminare congiunto.

In ordine al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009, rileva che l'articolo 1 ne dispone l'approvazione, insieme ai rendiconti delle amministrazioni e delle aziende autonome, secondo le risultanze indicate negli articoli successivi. Osserva che gli articoli 2, 3 e 4 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2009, e sono riferiti rispettivamente alle entrate, con accertamenti per 777.514

milioni di euro, alle spese, con impegni per 716.633 milioni di euro, ed alla gestione finanziaria di competenza, con un avanzo pari a 60.881 milioni di euro. Evidenzia che l'articolo 5 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro; l'articolo 6 reca l'approvazione dell'allegato contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati, nell'esercizio 2009, i prelievi dal «Fondo di riserva per le spese impreviste»; l'articolo 7 dispone l'approvazione delle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa. Sottolinea che l'articolo 8 espone la situazione del patrimonio dello Stato, mentre gli articoli da 9 a 18 espongono i dati relativi ai conti consuntivi delle aziende e amministrazioni autonome.

In relazione al disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 2009, rileva che l'articolo 1 dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2010, indicate nelle annesse tabelle. Riferisce che l'articolo 2 dispone alcune modifiche all'articolo 2 della legge di bilancio per il 2010; in particolare, novellando l'articolo 2, comma 3, della predetta legge di bilancio per il 2010, aumenta il limite massimo di emissione di titoli pubblici, stabilito nella legge di bilancio, da 69.000 milioni a 82.257 milioni di euro. Osserva quindi che l'articolo 3 dispone l'approvazione dell'allegato 1 del disegno di legge, nel quale sono contenute le modifiche alle unità previsionale di base del bilancio di previsione. Segnala che il sistema contabile rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

In conclusione, formula su ciascuno dei disegni di legge in esame una proposta di parere favorevole (*vedi allegati 1 e 2*).

Il deputato Mario PEPE (PD) avanza rilievi critici sui provvedimenti in titolo, rilevando che gli obiettivi dello sviluppo e della crescita, nonché il traguardo del risanamento del bilancio, non sono stati

perseguiti. Manifesta riserve anche in relazione alle dinamiche inerenti alle attività lavorative, che non risulta abbiano conseguito alcun significativo incremento mentre cresce invece a livelli sempre più preoccupanti il dato della disoccupazione. Evidenzia quindi che non si è realizzata l'attesa crescita del complessivo sistema delle autonomie territoriali. Per tali motivi preannuncia il proprio voto contrario sulle proposte di parere formulate dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva i distinti pareri formulati dal relatore, rispettivamente, sul disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 e il disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.

#### **Disposizioni in favore dei territori di montagna.**

##### **Testo unificato C. 41 e abb.**

(Parere alla V Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, recante disposizioni in favore dei territori di montagna. Osserva che l'articolo 1 indica nella salvaguardia e nella valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani le finalità del provvedimento in esame, ricondotte all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, nonché all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Rileva che lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, alla realizzazione delle suddette finalità. Sottolinea che l'articolo 2 assegna ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno,

previa intesa con la Conferenza unificata, il compito di definire i criteri per l'individuazione dei comuni da considerare montani; spetta alle regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto, provvedere alla classificazione del rispettivo territorio montano. In ordine alla identificazione dei suddetti criteri di definizione, fa notare che il comma 3 dell'articolo 2 prescrive che il decreto assicuri che il riconoscimento del carattere di comuni montani venga assegnato qualora si riscontrino, alternativamente, i seguenti requisiti: posizionamento di almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare; posizionamento di almeno il 40 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare e contestuale presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento. Osserva che, ai fini dell'individuazione come comune montano, si richiede comunque la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree ed alla limitata accessibilità dei territori montani. Si sofferma sull'articolo 3, che istituisce il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo socio-economico rientranti tra specifiche tipologie; con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono individuati i progetti ammessi al finanziamento, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati. Riferisce che l'articolo 4 aggiunge un comma 7-ter all'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) al fine di ampliare, per i comuni montani, le possibilità di affidare lavori pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Fa notare che la disposizione consente inoltre ai comuni montani, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di

provvedere al finanziamento di opere a carattere complesso e infrastrutturale, per una quota fino al 70 per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dall'emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. Evidenzia che le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sottolinea che l'articolo 5 reca novelle alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato); l'articolo 6 reca disposizioni riguardanti il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; l'articolo 7 istituisce un certificato di ecocompatibilità che potrà accompagnare il legno, nonché tutti i suoi derivati, che provengano da boschi gestiti con criteri di ecocompatibilità. Si sofferma sull'articolo 8, che detta disposizioni dirette a tutelare la buona fede dell'acquirente di beni gravati da usi civici, e sull'articolo 9, che dispone che i requisiti dei rifugi di montagna sono stabiliti dalle regioni e dalle province autonome. Rileva che l'articolo 10 attribuisce ai Collegi nazionali delle guide alpine e dei maestri di sci la facoltà di realizzare una serie di progetti finalizzati ad avvicinare i giovani alle due professioni ed a promuovere la sicurezza, la tutela ambientale e la valorizzazione delle zone montane. Osserva che l'articolo 11 prevede che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, possano assumere in appalto da enti pubblici o da privati taluni lavori relativi alla manutenzione del territorio montano. Fa notare che l'articolo 12 introduce nella legge, con riferimento a tutte le sue disposizioni, la clausola di « compatibilità » con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Ritiene opportuno, in conclusione, che sia valutata l'opportunità, all'articolo 3, comma 2, nonché all'articolo 4, comma 2, che i decreti ministeriali ivi richiamati, in materia di progetti per lo sviluppo dei comuni montani e di lavori



pubblici, siano adottati previa intesa con la Conferenza unificata.

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'opportunità di apporre una specifica condizione al parere nei termini evidenziati dal relatore in ordine ai profili afferenti ai progetti per lo sviluppo dei comuni montani ed ai lavori pubblici. Reputa necessario, relativamente all'articolo 10, che le attività formative ivi previste siano promosse e gestite in collaborazione con il sistema delle autonomie territoriali.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) avanza riserve in relazione alla rigida definizione dei parametri volti alla individuazione delle comunità montane fissata all'articolo 2, commi 3 e 4. Non comprende il motivo per cui si faccia un esplicito riferimento alle pubbliche amministrazioni all'articolo 3, comma 3, lettera a). In ordine all'articolo 5, comma 1, lettera a), valuta negativamente l'estensione dell'applicazione della suddetta disposizione alle aree territorialmente marginali del Paese. Fa notare, in ordine alla lettera b) della medesima disposizione, che sarebbe opportuno incrementare la prevista quota limite del 10 per cento dei fondi speciali vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), pur concordando con le considerazioni svolte dal senatore Vaccari, ritiene preferibile che siano fissati per legge i parametri riguardanti l'individuazione delle comunità montane, in quanto dovrebbe sussistere al riguardo un'uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, fa notare che i parametri definitivi dei comuni montani assumono rilievo ai soli fini dell'applicazione del provvedimento in esame. Valuta favorevolmente le osservazioni formulate dal deputato Pepe, nonché quelle del senatore Vaccari in relazione alla non pertinenza del rinvio alle aree territorial-

mente marginali del Paese di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 72/10: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>.**

**S. 2257 Governo, approvato dalla Camera.**

(Parere alle 13<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, recante misure urgenti per il differimento dei termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere in data 16 giugno 2010, riferisce che l'articolo 1 contiene due proroghe di termini: il comma 1 proroga al 30 giugno 2010 il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale relativo all'anno 2009; il comma 2 prevede, per l'anno 2010, l'ulteriore proroga al 16 giugno del termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi. Rileva che l'articolo 2 contempla misure per l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO<sub>2</sub> ai nuovi impianti entrati in esercizio, che si rendono necessarie a fronte dell'esaurimento della « Riserva nuovi entranti » prevista dalla Decisione di assegnazione delle quote di CO<sub>2</sub> per il periodo 2008-2012. Evidenzia che la relazione illustrativa sottolinea che, in mancanza di una assegnazione gratuita ai nuovi entranti rimasti esclusi dalla citata

riserva, tali soggetti sarebbero costretti ad acquistare le quote di CO<sub>2</sub> sul mercato, con conseguenze pesanti sull'equilibrio economico-finanziario soprattutto delle piccole e medie imprese, e che l'intervento recato dall'articolo 2 si muove nella linea indicata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Segnala l'opportunità di ribadire nella proposta di parere le due condizioni apposte al parere approvato dalla Commissione lo scorso 16 giugno.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 4*).

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, rilevando che il prov-

vedimento in esame presenta apprezzabili contenuti di merito in materia ambientale. Ravvisa l'opportunità che sia ulteriormente precisata la condizione apposta al parere relativamente all'utilizzo delle strutture e agenzie regionali.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, in ordine alla considerazione del deputato Pepe, precisa che le regioni dispongono di ampia autonomia in relazione all'utilizzo delle menzionate agenzie regionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.55.**

ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio  
finanziario 2009. C. 3593 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 3593 Governo, che dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato e dei rendiconti delle amministrazioni e delle aziende autonome;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, il sistema contabile dello Stato afferisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

preso atto delle previsioni richiamate dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione relative al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

considerato che il provvedimento in titolo si colloca in una fase di transizione per la finanza regionale e locale in attesa di una attuazione piena dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci  
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.  
C. 3594 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le  
questioni regionali,

esaminato altresì il disegno di legge  
C. 3594 Governo, recante disposizioni per  
l'assestamento del bilancio dello Stato per  
l'anno finanziario 2010,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in favore dei territori di montagna (Testo unificato C. 41 e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 41 e abb., in corso di esame presso la V Commissione della Camera, recante « Disposizioni in favore dei territori di montagna »;

valutato che, ai sensi dell'articolo 1 del testo in esame, le finalità del provvedimento sono espressamente riconducibili alle previsioni dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, che sancisce che la legge disponga provvedimenti a favore delle zone montane, nonché dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che statuisce che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati enti territoriali al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e rimuovere gli squilibri economici e sociali;

evidenziato che il provvedimento contempla altresì disposizioni che attengono a profili di competenza regionale esclusiva e concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

sia stabilito, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 2, del testo in esame, che i decreti ministeriali ivi richiamati, in materia di progetti per lo sviluppo dei comuni montani e di lavori pubblici, siano adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito, all'articolo 5, comma 1, lettera a), l'opportunità di espungere il riferimento alle aree territorialmente marginali del Paese, affinché la suddetta disposizione si applichi ai soli territori montani;

b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 5, comma 1, lettera b), l'opportunità di stabilire un incremento della prevista quota limite del 10 per cento dei fondi speciali vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani;

c) valuti la Commissione di merito, all'articolo 10, l'opportunità di definire modalità di coinvolgimento delle autonomie regionali in ordine all'attuazione dell'articolo 10.

## ALLEGATO 4

**DL 72/10: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub> (S. 2257 Governo, approvato dalla Camera).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 10, approvato dalla Camera ed in corso di esame presso la 13<sup>a</sup> Commissione del Senato, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>, su cui la Commissione ha espresso parere alla VIII Commissione della Camera;

considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili alla materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato; preso atto che rilevano, altresì,

profili afferenti alla tutela della concorrenza ed alla previdenza sociale, inerenti alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e o) della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) sia precisato che l'attuazione del decreto-legge in oggetto debba avvenire con il pieno coinvolgimento delle Regioni;

2) ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, sia previsto l'utilizzo delle strutture e agenzie regionali, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni e nel pieno rispetto dell'autonomia regionale.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42). Doc. XXVII, n. 22 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento della Commissione, e rinvio</i> ) .....	287
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	291

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.*

#### La seduta comincia alle 9.40.

**Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42).**

**Doc. XXVII, n. 22.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento della Commissione, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), *relatore*, introduce brevemente la Relazione che, come è noto, viene presentata dal Governo in ottemperanza all'articolo 2, comma 6, della legge n. 42 del 2009, rammentando che alcuni dei dati e delle tabelle in essa contenute sono stati illustrati dal prof. Antonini e dal prof. Longobardi nel corso dell'audizione svoltasi il 30 giugno scorso presso la Commissione.

Con riferimento al contenuto della Relazione, segnala che essa reca, in adempimento alla predetta norma, il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali, nonché ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Per gli ulteriori, numerosi ed articolati contenuti del documento rinvia al dossier predisposto dagli uffici della Camera dei deputati, in cui sono riassunti i principali elementi di valutazione adottati dal Governo.

In merito agli aspetti di metodo, segnala che in accordo con l'altro relatore,

onorevole Nannicini, si cercherà di proseguire la via già percorsa in occasione dell'esame dello schema di decreto sul federalismo demaniale, ossia di fornire un contributo unitario e condiviso dai due relatori. In tal modo si confermerà il ruolo propositivo della Commissione, che risulterà senza'altro utile in vista della futura emanazione dei decreti legislativi sulla fiscalità territoriale.

Il deputato Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, condivide quanto affermato dal senatore Franco, precisando che la strada della condivisione e della collaborazione ha caratterizzato non solo l'esame dello schema di decreto, ma anche il procedimento di approvazione della stessa legge n. 42 del 2009. Tuttavia, con riferimento al contenuto della Relazione, non concorda con la ricostruzione storica dell'attuale assetto della finanza pubblica dalla stessa ripercorsa. Ciò con riferimento, in particolare, alla crescita del debito, che ritiene non possa imputarsi agli enti territoriali, ed alla autonomia impositiva degli enti medesimi, che a suo avviso risulta molto differenziata nel Paese e che pertanto andrebbe affrontata mediante politiche di coesione e di perequazione. Ad esempio, le forti diversità dei patrimoni immobiliari possono determinare gettiti non sufficienti, soprattutto per gli enti locali di minori dimensioni, a rendere effettiva l'autonomia fiscale.

Su tali aspetti andranno cercate soluzioni politiche condivise.

Segnala, infine, alcune questioni che necessitano di approfondimento, quali il tema della sanità e quello della spesa assistenziale, dichiarandosi disposto ad ascoltare i contributi che verranno dagli altri componenti della Commissione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ricorda che la Commissione, come previsto dal proprio regolamento interno e in conformità alla legge n. 42 del 2009, potrà eventualmente approvare sulla Relazione un proprio documento, in cui fornire indicazioni e indirizzi al Governo per l'emanazione dei prossimi schemi di decreto.

Comunica, inoltre, che il Ministro Tremonti ha manifestato la propria disponibilità a una audizione, che potrà svolgersi presumibilmente il 21 luglio prossimo, e da cui potranno trarsi utili indicazioni ai fini dei lavori della Commissione.

Il deputato Antonio MISIANI (PD) precisa preliminarmente di dissentire dalla ricostruzione storica contenuta nella Relazione, ciò in particolare per quanto concerne la tesi che addebita in gran parte la crescita del debito pubblico del Paese alla asimmetria esistente tra potere fiscale e potere di spesa degli enti territoriali. Ritiene, infatti, che tale tesi sia smentita da un'analisi fattuale della crescita del debito, che si è verificata prevalentemente nel periodo dal 1981 al 1992, nel corso del quale si generano circa 690 miliardi di debito cumulato (raggiungendosi nell'anno terminale circa il 105 per cento del debito rispetto al PIL) che però per la quasi totalità (674 miliardi) è stato prodotto dalle amministrazioni centrali. Su tale situazione ha sicuramente influito il peso dei trasferimenti agli enti territoriali, che nel periodo considerato è intorno al 75 per cento delle entrate degli enti medesimi, ma, in ogni caso, è scorretto quanto afferma sul punto la Relazione.

Un altro profilo su cui dissente concerne il giudizio negativo contenuto nella Relazione sulla fase di decentramento che si è realizzata nel quinquennio dal 1997 al 2001. Anche qui un esame degli andamenti finanziari porta a conclusioni ben diverse, atteso che nel periodo la quota di spesa primaria delle amministrazioni locali è salita dal 30,5 al 34,4 per cento del totale della spesa, con una crescita, quindi, molto contenuta. Al contrario, lo spostamento vero è avvenuto sul lato delle entrate, in cui tra il 1992 e il 2002 le entrate proprie degli enti locali sono cresciute dal 17 per cento al 45,9 per cento delle entrate complessive. Pertanto, differentemente da quanto afferma la Relazione, l'asimmetria tra potere fiscale e potere di spesa viene consistentemente diminuita nel corso del penultimo decennio. Deve anzi rilevarsi – e su tale aspetto la Relazione tace – che



nel corso del triennio 2007-2009 si sono avuti segnali di un percorso inverso, in quanto il grado di autonomia impositiva delle amministrazioni locali scende al 37,6 per cento, riavvicinandosi in sostanza alle posizioni che si registravano agli inizi degli anni novanta.

Per quanto concerne i profili metodologici sui costi e sui fabbisogni *standard*, ritiene necessari consistenti approfondimenti sulle indicazioni contenute nella Relazione, ivi inclusa l'ipotesi del trasferimento agli enti locali della imposizione gravante sul comparto immobiliare. Ritiene comunque discutibile l'ipotesi della possibile concentrazione in un unico titolo di prelievo del complesso dei tributi locali, dovendosi considerare che questi gravano su fattispecie e su capacità contributive profondamente differenti: andrebbero pertanto attentamente valutati i possibili effetti redistributivi, al fine di evitare che gli stessi possano determinare impatti regressivi. È del tutto evidente inoltre che tale ipotesi impositiva non può attuarsi solo su alcuni comuni e non su altri, non essendo ciò compatibile con l'ordinamento.

Un ultimo aspetto critico concerne l'esclusiva attenzione che nella Relazione viene posta sul tema dell'efficienza della spesa, trascurando che il federalismo fiscale è anche un sistema che deve mirare a garantire obiettivi minimi di prestazioni e di servizi essenziali per la cittadinanza. Ravvisa pertanto un approccio prevalentemente ragionieristico al tema del federalismo, approccio che il proprio Gruppo non condivide. Rammenta che l'articolo 18 della legge n. 42 parla anche di convergenza, consentendo così, al fine di realizzare una declinazione non parziale dell'assetto federale, di destinare le risorse che sarà possibile risparmiare in favore di un miglior livello di prestazioni di servizi.

Il deputato Marco CAUSI (PD) osserva che rispetto ai tre contenuti che la legge n. 42 affidava alla Relazione ne viene riportato solo uno, concernente il quadro di finanziamento degli enti territoriali, che peraltro è illustrato relativamente ai soli trasferimenti; sono invece assenti sia le

ipotesi di definizione della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra Stato ed autonomie territoriali sia le indicazioni delle possibili distribuzioni delle risorse. La Relazione quindi rischia di essere una occasione perduta per delineare in maniera soddisfacente l'assetto di base su cui interverrà la futura decretazione delegata.

Oltre a questo rilievo di carattere generale, ci sono almeno tre questioni riportate erroneamente nel documento. La prima concerne la quantificazione dell'ammontare della spesa discrezionale statale, che viene cifrato escludendo non solo i trasferimenti agli enti locali, ma anche a quelli previdenziali, che invece costituiscono spesa propria dell'amministrazione centrale. La seconda riguarda l'analisi sulla autonomia impositiva degli enti locali, nella quale non vengono inclusi tributi come l'ICI e l'IRAP, che benché normati con legge statale sono a pieno titolo, ed in particolare l'ICI, strumenti propri della fiscalità locale. Rammenta che nel corso degli anni novanta c'è stato un radicale rivolgimento nel grado di autonomia fiscale degli enti locali, che dal 15 per cento del 1990 è salita a circa il 43 per cento, con una contestuale diminuzione della quota di finanza derivata. Come già segnalato dal collega Misiani, tale assetto sta cambiando nel presente decennio, nel quale l'autofinanziamento degli enti locali è diminuito. Un terzo elemento erroneo della Relazione è ravvisabile nell'analisi del debito, la cui forte crescita è avvenuta nel corso degli anni ottanta. In tale periodo, peraltro, la spesa delle amministrazioni locali registra solo un lieve incremento e quindi è irrilevante ai fini delle variazioni del debito, mentre la spirale che si è realizzata tra alta inflazione ed incremento degli interessi, ampliando la quota di risorse da destinare al finanziamento del debito, ha costituito la vera determinante della crescita del medesimo.

Trova inoltre singolare che nella Relazione ci sia una critica sia alla fase del decentramento amministrativo che si è realizzato dal 1997 in poi, sia alla riforma del Titolo V, atteso che la legge n. 42 è espressamente finalizzata all'attuazione di

tale Titolo. Questo profilo critico espresso dalla Relazione è coerente con quello che lui ritiene una sorta di accanimento terapeutico sul comparto delle regioni, che talvolta porta a leggere erroneamente alcuni dei dati riportati nel documento. Ad esempio, la crescita della spesa per gli invalidi civili deriva non tanto dall'incremento delle pensioni di invalidità quanto dalle altre prestazioni, vale a dire dall'indennità di accompagnamento, che, com'è noto, concerne i soli anziani. Riterrebbe pertanto più utile discutere su un diverso sistema di assistenza alla popolazione anziana, anziché imputare erroneamente alle regioni la crescita del fattore di spesa in questione.

Osserva come questo atteggiamento antiregionalista sembri voler portare ad una ricentralizzazione della finanza pubblica, presumibilmente per prevenire un possibile rischio-Paese. Tale assunto però ignora che, considerando a tal fine quanto prevede, oltre alla legge n. 42 del 2009, anche la legge n. 196 dello stesso anno, gli strumenti del Patto di stabilità e del Patto di convergenza consentirebbero al legislatore di definire annualmente quali obiettivi finanziari conseguire. Pertanto, potrebbe decidersi in alcuni anni di utilizzare la miglior efficienza di spesa per migliorare i servizi essenziali, e in altri periodi di migliorare il risparmio pubblico, potendosi così, in una sede coordinata, decidere volta per volta quando spendere e quando risparmiare.

Vanno infine chiariti meglio alcuni profili metodologici indicati nella Relazione, ad esempio la scelta, ai fini dell'individuazione dei fabbisogni *standard*, tra spesa media ponderata pro capite ovvero tra quella per prestazioni di spesa omogenee. Sul punto ritiene necessario evitare scelte assolute per l'una o l'altra soluzione, risultando più opportuno adottare una metodologia che possa essere adeguata rispetto all'intensità delle differenze che esistono nel nostro Paese tra le varie realtà locali. Conclude osservando che l'ipotesi di far transitare tutti i trasferimenti assegnati agli enti locali nell'ambito dell'autonomia impositiva potrebbe costituire un obiettivo

troppo ardito e, pertanto, da ponderare con attenzione, data la forte diversità tra basi fiscali che sussistono tra gli enti territoriali.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) dichiara di condividere gli interventi svolti dai colleghi Causi e Misiani, ai quali rinvia le proprie considerazioni di carattere generale.

A queste aggiunge alcune specifiche valutazioni, la prima delle quali è riferita all'impianto ideologico della Relazione, in cui viene affermato che « paradossalmente » nel corso degli anni '30 si è raggiunto il massimo dell'autonomia impositiva. L'uso di questa espressione dovrebbe indurre ad una riflessione, in quanto l'attribuzione di tributi non significa ampliamento dell'autonomia degli enti territoriali. Ricorda, a tale proposito, che l'incremento del gettito ICI, che si è verificato nel 2004, è stato dovuto principalmente alla rivalutazione dei coefficienti catastali. A fronte dell'aumento del gettito, sono stati poi tagliati i trasferimenti ai comuni: ciò rappresenta autonomia impositiva ma non autonomia finanziaria.

Sulla base di tali considerazioni, rileva che occorrerebbe accordarsi preliminarmente su quale sia l'obiettivo vero e su che cosa si intende per federalismo fiscale. Se il federalismo fiscale è considerato un mero strumento per realizzare risparmi, allora federalismo è il taglio previsto nel decreto legge n. 78, in corso di approvazione al Senato.

Concorda, inoltre, con quanto rilevato dall'On. Causi con riferimento alla sanità, richiamando la forte variabilità nei sistemi sanitari regionali che, come emerso in un recente studio della Fondazione Smith Kline, ha generato negli ultimi dieci anni quattro diversi sistemi sanitari nell'ambito di un sistema che dovrebbe qualificarsi, secondo la Costituzione, universalistico.

Rileva, infine, l'esigenza che venga fornito un quadro generale sulla situazione della distribuzione delle risorse, considerando le forti sperequazioni non solo nel

trasferimento delle stesse ma anche nella realizzazione degli investimenti nel settore dei trasporti.

Ricorda, infine, che i pilastri del federalismo fiscale sono, non solo l'autonomia impositiva ma anche e soprattutto la perequazione, che consente di realizzare un sistema solidaristico, che tenga conto delle differenze tra gli enti.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio della se-

duta al Senato, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	292
Comunicazioni del Presidente .....	292
Sui lavori della Commissione .....	292
Esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge istitutiva 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sull'archivio dei rapporti finanziari .....	293
Sconvocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi .....	293

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.*

#### **La seduta comincia alle 14.30.**

*(Si approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il PRESIDENTE comunica che la missione della Commissione a Palermo, inizialmente prevista per i giorni dal 12 al 14

luglio, è stata rinviata ai giorni dal 19 al 21 luglio.

Esprime apprezzamento per l'operazione contro la 'ndrangheta portata a termine nella giornata odierna dalla magistratura, e dalle Forze dell'ordine, che appare di grande rilevanza, preannunciando che, in sede di ufficio di presidenza, si valuteranno eventuali iniziative della Commissione.

#### **Sui lavori della Commissione.**

L'onorevole VELTRONI, associandosi all'apprezzamento espresso dal Presidente, sollecita la Commissione a concludere gli accertamenti sulle ultime elezioni regionali ed amministrative.

Il PRESIDENTE comunica che la richiesta dell'onorevole Veltroni sarà esaminata dall'ufficio di presidenza e mette a disposizione una nota di aggiornamento sulle verifiche in corso sulla questione predisposta dai collaboratori.

Il senatore MARITATI sollecita la Commissione ad esaminare il caso dell'onorevole Nicola Cosentino.

L'onorevole ORLANDO chiede di acquisire atti sulle infiltrazioni della criminalità nel settore dell'energia eolica.

Il PRESIDENTE informa che alcuni atti sono già in possesso della Commissione.

**Esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge istitutiva 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sull'archivio dei rapporti finanziari.**

Il PRESIDENTE dà la parola al senatore Lumia affinché esponga la proposta di relazione sull'archivio dei rapporti finanziari, avvisando che il testo della proposta sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il senatore LUMIA svolge la propria relazione.

L'onorevole VELTRONI, prendendo nuovamente la parola, in relazione alla questione delle verifiche delle candidature

in corso, ritiene necessario un chiarimento da parte del Ministero dell'interno sulle direttive che sarebbero state impartite alle prefetture in ordine agli accertamenti disposti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che è in corso l'esame della proposta di relazione in titolo.

Intervengono in discussione i senatori LEDDI, MARITATI e LI GOTTI, cui replica per un chiarimento il senatore LUMIA.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Sconvocazione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

Il PRESIDENTE comunica che la riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi già convocata al termine della seduta odierna della Commissione, non avrà più luogo.

**La seduta termina alle 15.10.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

#### S O M M A R I O

Audizione del sindaco di San Tammaro, Emiddio Cimmino, e del sindaco di Santa Maria la Fossa, Antonio Papa ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	294
Audizione del presidente della regione Lazio, Renata Polverini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ....	294

*Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Candido DE ANGELIS.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del sindaco di San Tammaro, Emiddio Cimmino, e del sindaco di Santa Maria la Fossa, Antonio Papa.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sindaco di San Tammaro, Emiddio Cimmino, e del sindaco di Santa Maria la Fossa, Antonio Papa, ringraziandoli per la loro presenza.

Emiddio CIMMINO, *sindaco di San Tammaro*, e Antonio PAPA, *sindaco di Santa Maria la Fossa*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Vincenzo

DE LUCA (PD) e i deputati Stefano GRAZIANO (PD) e Mauro LIBÈ (UdC).

Emiddio CIMMINO, *sindaco di San Tammaro*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il sindaco Cimmino e il sindaco Papa per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 14.45.**

**Audizione del presidente della regione Lazio, Renata Polverini.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione della presidente della regione Lazio, Renata Polverini, che è accompagnata dall'assessore alle attività produttive e politiche dei rifiuti, Pietro Di Paolantonio, ringraziandoli per la loro presenza.

Renata POLVERINI, *presidente della regione Lazio*, svolge una relazione. Chiede,

quindi, che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Mauro LIBÈ (UdC), il senatore Vincenzo DE LUCA (PD), il deputato Alessandro BRATTI (PD), il senatore Gianpiero DE TONI (IdV), il deputato Antonio RUGGHIA (PD) ed il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*.

Renata POLVERINI, *presidente della regione Lazio*, risponde ai quesiti posti.

Pietro DI PAOLANTONIO, *assessore alle attività produttive e politiche dei rifiuti della regione Lazio*, fornisce alcune precisazioni.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia la presidente Polverini e l'assessore Di Paolantonio per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. Esame C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i> ) .....	3
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	7
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	8
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di associazioni di imprese (ANCE, ASSOBN, FINCO) e di rappresentanti di organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL, SIN.PA) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni, recanti « Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici » .....	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	14

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	15
---	----

SEDE REFERENTE:

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , 4° serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. C. 3286 Siragusa ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	16
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di dati e informazioni al Governo</i> ) .....	20



Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	20
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	21
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010 (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	23
<b>COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:</b>	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Emendamenti Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	27
<b>II Giustizia</b>	
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-03095 Rao: Su questioni relative al personale femminile di polizia penitenziaria presso la casa circondariale femminile di Roma-Rebibbia .....	29
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	41
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-03092 Cavallaro: Sulle carenze di organico del Tribunale di Macerata .....	29
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	42
5-01323 Zucchi: Sulla carenza di organico dell'Ufficio di esecuzione penale esterna di Pavia ..	29
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	45
5-03136 Tenaglia: Sul programma di ristrutturazione e riqualificazione degli uffici giudiziari de L'Aquila e di Chieti a seguito del terremoto .....	30
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	47
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Variazione nella composizione della Commissione .....	30
DL 102/2010 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	30
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger e abb. (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	32
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i> .....	50
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	33

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Atto n. 217 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	37
---	----

## SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	38
ALLEGATO 6 ( <i>Testo base</i> ) .....	51

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati. Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	39
ALLEGATO 7 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	54

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	53

**IV Difesa**

## SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	58

## INTERROGAZIONI:

5-02199 Beltrandi: Sul potenziamento delle blindature alle torrette dei veicoli Lince impiegati nella missione in Afghanistan .....	63
ALLEGATO ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	64

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	67
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	68

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226. (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi e osservazione</i> ) .....	72
--	----

**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Ulteriore nuovo testo C. 2364, approvato dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	74
--	----

**SEDE REFERENTE:**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	77

**VI Finanze****SEDE CONSULTIVA:**

Variatione nella composizione della Commissione .....	85
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinata (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	85
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	93
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	94
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010 (C. 3594 Governo).	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	87
ALLEGATO 3 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	96
ALLEGATO 4 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	98
Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. Nuovo testo C. 3403 Zeller (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	92

**VII Cultura, scienza e istruzione****COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti .....	101
--	-----

**INTERROGAZIONI:**

5-02762 Siragusa: Sulle modifiche approvate dal Senato accademico allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo .....	101
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	119
5-02836 Cavallaro: Sulle problematiche delle Università di Macerata e Camerino .....	102
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	120

5-02946 Motta: Sull'offerta didattica nelle realtà decentrate e di montagna, in particolare nella provincia di Parma .....	102
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	122
5-02947 Viola: Erogazione di risorse per le supplenze e per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole, in particolare nella provincia di Venezia .....	103
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	124
5-02964 Mancuso: Questioni attinenti alla costituzione delle classi nella scuola primaria « Viverone e Roppolo » (Biella) .....	103
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	127
5-02966 Marco Carra: Conferma dell'organico dell'a.s. 2009/10 presso la scuola dell'infanzia di Dosolo (Mantova) .....	103
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	128
5-02986 De Pasquale: Assegnazione di fondi alle scuole paritarie .....	104
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	130
5-03021 Ghizzoni: Sui dati relativi all'aumento delle classi « a tempo pieno » .....	104
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	131
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Variazione nella composizione della Commissione .....	104
DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	105
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2010.	
Tabella 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2010 (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e rinvio</i> ) .....	106
Disposizioni per la tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago e disposizioni fiscali in favore delle esecuzioni musicali dal vivo. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	115
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Variazione nella composizione della Commissione .....	133
Decreto-legge 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	134
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2010.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	135

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger ed abb. (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	141
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare ( <i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i> ) .	145
<i>ALLEGATO (Proposta di documento conclusivo)</i> .....	151
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	146
<b>COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:</b>	
Presentazione del quinto Rapporto sul monitoraggio delle grandi opere .....	148
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
<b>SEDE LEGISLATIVA:</b>	
Variazione nella composizione della Commissione .....	182
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	183
<i>ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo base)</i> .....	200
<b>AUDIZIONI:</b>	
Audizione del Vice ministro dell'economia e delle finanze, on. Giuseppe Vegas, in merito agli sviluppi della privatizzazione di Tirrenia SpA ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	194
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	194
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	197
<b>AVVERTENZA</b> .....	199
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Variazione nella composizione della Commissione .....	214
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.	

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e rinvio</i> ) .....	214
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Atto n. 228 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	225
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	227
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00327 Vico: Iniziative a favore del comparto mobile e del complemento arredo.	
7-00348 Cimadoro: Iniziative a favore del comparto mobile e del complemento arredo.	
7-00361 Torazzi: Iniziative a favore del comparto mobile e del complemento arredo ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato</i> ) .....	231
<i>ALLEGATO (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione)</i> .....	233
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone – Rel. Raisi ....	232
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner e C. 3117 Vignali – Rel. Fava .....	232
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Esame Doc. XXII n. 12-16/A – Rel. Vignali ..	232
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	232
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sull'ordine dei lavori .....	235
Sui lavori della Commissione .....	236
DL 102/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	236
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	238
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-00022 Caparini: Benefici previdenziali per i dipendenti della « Acciaieria di Darfo Spa » .....	241
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	243
5-03059 Brandolini: Difficoltà nel riconoscimento di agevolazioni contributive ai lavoratori agricoli .....	242

5-03144 Gnechchi: Incentivi per favorire il ricambio generazionale nel mondo del lavoro ..	242
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	245
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	242
<b>XII Affari sociali</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	246
INTERROGAZIONI:	
5-02738 Binetti: Assistenza sanitaria e condizione dei detenuti nelle carceri .....	247
5-02984 Ghizzoni: Inserimento nei LEA di <i>test</i> genetici per la diagnosi precoce del tumore mammario .....	247
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i> .....	248
<b>XIII Agricoltura</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	250
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..	254
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale. C. 3472 Paolo Russo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	259
<i>ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati)</i> .....	261
Comunicazioni del Presidente .....	260
<b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	263
DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	263
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3953 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	267
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger e abb. (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	273
AVVERTENZA .....	277
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	277

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

## SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo (Pareri alla V Commissione della Camera) ( <i>Esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli</i> ) .....	278
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	283
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	284
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 e abb. (Parere alla V Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	279
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	285
DL 72/10: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO <sub>2</sub> . S. 2257 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle 13 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	281
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	286

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

## RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42). Doc. XXVII, n. 22 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento della Commissione, e rinvio</i> ) .....	287
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	291

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	292
Comunicazioni del Presidente .....	292
Sui lavori della Commissione .....	292
Esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge istitutiva 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sull'archivio dei rapporti finanziari .....	293
Sconvocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi .....	293

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Audizione del sindaco di San Tammaro, Emiddio Cimmino, e del sindaco di Santa Maria la Fossa, Antonio Papa ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	294
Audizione del presidente della regione Lazio, Renata Polverini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ....	294

